



a cura di Tiziana Magro

# UN PONTE TRA PSICOLOGIA E DIRITTO

Riflessioni alla luce della Riforma Cartabia

Un contributo formativo del “Gruppo di lavoro Psicologia Giuridica” dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto

# UN PONTE TRA PSICOLOGIA E DIRITTO

Riflessioni alla luce della Riforma Cartabia

Un piccolo contributo formativo  
del “Gruppo di lavoro Psicologia Giuridica”  
dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto

*a cura di*  
*Tiziana Magro*

***libreriauniversitaria.it***  
*edizioni*

Proprietà letteraria riservata  
© Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsivoglia forma senza autorizzazione scritta, a eccezione di brevi citazioni incorporate in recensioni o per altri usi non commerciali permessi dalla legge sul copyright.

Per richieste di permessi contattare in forma scritta l'Editore al seguente indirizzo:  
redazione@libreriauniversitaria.it

Edizione digitale: ottobre 2024

Il nostro indirizzo internet è:  
<https://edizioni.libreriauniversitaria.it/>

Per segnalazioni di errori o suggerimenti relativi a questo volume potete contattare:

Webster, divisione di TXT SpA  
Via V.S. Breda, 26  
35010 - Limena PD

Tel.: +39 049 76651  
Fax: +39 049 7665200

[redazione@libreriauniversitaria.it](mailto:redazione@libreriauniversitaria.it)

## **Sommario**

<b>PREFAZIONE</b> . . . . .	5
<i>Luca Pezzullo, Emiliano Guarinon</i>	
<b>INTRODUZIONE</b> . . . . .	9
<i>Tiziana Magro</i>	
<b>PARTE PRIMA – Breve panoramica sulla legge Cartabia</b> . . . . .	13
<b>CAPITOLO 1</b> . . . . .	15
<i>Riforma Cartabia: istruzioni per l'uso</i>	
<i>Elena Favarin, Luisa Pola</i>	
<b>CAPITOLO 2</b> . . . . .	35
<i>Il Curatore speciale</i>	
<i>Claudia Aquistucci, Elena Maria Marchetti</i>	
<b>CAPITOLO 3</b> . . . . .	45
<i>L'ascolto del minore</i>	
<i>Barbara Lodi, Claudia Aquistucci</i>	
<b>CAPITOLO 4</b> . . . . .	59
<i>L'ascolto del minore: metodologia e Linee guida</i>	
<i>Barbara Bononi, Elena Piccoli, Giada Fratantonio</i>	
<b>PARTE SECONDA – Psicologia e diritto. La C.T.U. in ambito civile nei procedimenti di separazione e divorzio</b> . . . . .	69
<b>CAPITOLO 5</b> . . . . .	71
<i>La Legge Cartabia e le tecniche alternative di risoluzione del conflitto</i>	
<i>Tiziana Magro</i>	

<b>CAPITOLO 6 . . . . .</b>	<b>85</b>
<i>Quando la Psicologia incontra la Giustizia: le cause di separazione, divorzio e affidamento dei figli e la Consulenza Tecnica d'Ufficio alla luce della Legge Cartabia</i>	
Tiziana Magro	
<b>CAPITOLO 7 . . . . .</b>	<b>101</b>
<i>Pillole di costrutti e teorie sulla genitorialità per comprendere le dinamiche familiari</i>	
Giada Betterle, Barbara Bononi, Gabriella Dal Monte, Elena Piccoli	
<b>CAPITOLO 8 . . . . .</b>	<b>127</b>
<i>Genitorialità: definire per valutare</i>	
Giada Betterle, Barbara Bononi, Gabriella Dal Monte	
<b>CAPITOLO 9 . . . . .</b>	<b>145</b>
<i>La valutazione psicodiagnostica della genitorialità nelle Consulenze tecniche d'ufficio</i>	
Fabio Benatti	
<b>PARTE TERZA – La riforma Cartabia e i maltrattamenti in famiglia . . . . .</b>	<b>175</b>
<b>CAPITOLO 10 . . . . .</b>	<b>179</b>
<i>Separazioni, maltrattamenti e child custody evaluation: spunti di riflessione e suggerimenti per il professionista</i>	
Valeria Franco	
<b>CAPITOLO 11 . . . . .</b>	<b>201</b>
<i>Maltrattamenti in famiglia e Giustizia riparativa: l'evoluzione verso una nuova dimensione</i>	
Barbara Bononi, Giada Fratantonio, Marco Monzani	
<b>CAPITOLO 12 . . . . .</b>	<b>215</b>
<i>Esperienza in Veneto con il trattamento dell'autore di reato. Raccomandazioni in tema di diritto di famiglia e ricadute sulla genitorialità</i>	
Umberto Battaglia	
<b>CAPITOLO 13 . . . . .</b>	<b>229</b>
<i>La stesura della relazione di C.T.U. nei casi di separazione</i>	
Manuel Marcon, Elena Piccoli, Tiziana Magro	

## **PREFAZIONE**

*Luca Pezzullo, Emiliano Guarinon*

È con grande orgoglio che, come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, vi presentiamo questo volume dedicato alla Psicologia Giuridica, un ambito fortemente interdisciplinare che unisce psicologia e diritto.

Questo libro, curato dal nostro Ordine ed editato dal Gruppo di Lavoro Psicologia Giuridica che voglio qui ringraziare in modo particolare, rappresenta un contributo pratico prezioso per tutti i professionisti che operano in ambito giuridico, psicologico e sociale.

La psicologia giuridica si configura come una disciplina applicata, che offre strumenti fondamentali per la comprensione e la gestione dei processi psicologici nella loro complessa interrelazione con la sfera legale.

L'importanza ultima della psicologia giuridica risiede nella sua capacità di promuovere la giustizia e il benessere individuale e collettivo: integrando attentamente le conoscenze psicologiche nelle procedure giuridiche, possiamo infatti migliorare la qualità delle decisioni, proteggere i diritti delle persone più vulnerabili, e favorire un approccio più attento ed efficace alla gestione di conflitti che spesso impattano in maniera importante sul benessere psicologico di individui e famiglie.

Il testo esplora varie articolazioni della psicologia giuridica, con particolare attenzione anche alle recenti innovazioni implicate dalla Riforma Cartabia: gli autori trattano tematiche che spesso pongono molti interrogativi ai colleghi che iniziano a muoversi in questo delicato settore, come la valutazione delle capacità genitoriali, l'ascolto del minore, la metodologia consulenziale.

Ogni capitolo è strutturato per offrire sia una base teorica che riflessioni applicative, rendendo il contenuto accessibile e utile per i lettori.

Auguro quindi a tutti i professionisti interessati una proficua lettura, con la speranza che questo volume possa essere una risorsa preziosa per il vostro lavoro quotidiano e la vostra crescita professionale.

Dr. Luca Pezzullo  
Presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi Veneto

Desidero ringraziare fin da subito le colleghi del Gruppo di Lavoro Psicologia Giuridica per l'impegno profuso, per le idee proposte e realizzate, per i contatti professionali personali messi a disposizione del gruppo e dell'intera comunità professionale. Esperienza che mi ha gratificato per gli obiettivi raggiunti, per il percorso fatto assieme.

Il Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica è nato dalla proposta della collega Elena Piccoli, che ha posto l'attenzione del Consiglio dell'Ordine sulla cd. Riforma Cartabia la quale stava muovendo i primi cambiamenti nei Tribunali italiani, rispetto alle procedure e tanti altri aspetti organizzativo-amministrativi.

Questa la proposta presentata in Consiglio a febbraio 2022:

La legge n. 206/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 24 dicembre 2021 prevede la riforma del processo civile. Tra le novità quella che maggiormente potrebbe incidere anche sulla psicologia giuridica e sulla nostra professione riguarda la "nascita" del tribunale unico per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il Governo ha tempo un anno per emanare i decreti attuativi e per quanto fino ad ora ci siano delle indicazioni ancora tutto è in divenire, soprattutto per le sorti del Tribunale per i minorenni. Questo vuol dire che al tribunale ordinario spetteranno decisioni in merito anche a temi giuridici che prima erano di competenza del minorile. È probabile che i tribunali, gli avvocati, le parti, necessitino ancor più di consulenza da parte degli psicologi.

Diviene importante seguire da vicino la riforma che in alcuni punti tratta anche questioni legate ai CTU per rilevarne le modifiche e permettere agli psicologi che operano in ambito giuridico di essere aggiornati. Inoltre, è oggi ancor più utile che lo psicologo giuridico ctu o ctp che opera in ambito civile, chiamato a rispondere a quesiti relativi a minori e famiglia, sia in possesso di competenze psicologiche adeguate per garantire professionalità e precisione nelle valutazioni, ma anche competente in materia giuridica almeno per quanto riguarda le leggi.

Talvolta la difficoltà per la nostra professione, e per la valorizzazione delle nostre competenze è di riuscire a "tradurre" la disciplina psicologica in un linguaggio comprensibile per il giurista, perché possa svolgere valutazioni e prendere decisioni in linea con disposizioni di legge tenendo conto della particolarità dei contesti umani come quello delle relazioni familiari, genitoriali e di crescita-benessere dei minori.

È stato quindi pubblicato sul sito dell'Ordine l'avviso di selezione dei partecipanti; esaminate le domande e visionati di curriculum sono state selezionate, come componenti del GDL, le seguenti colleghi: Giada Betterle, Barbara Bononi, Gabriella Dal Monte, Giada Fratantonio, Sonia Liburdi, Stefania Matteazzi.

zi, Monica Montini, Elena Piccoli. Referente del gruppo, il consigliere tesoriere Emilio Guarinon.

Gli obiettivi erano declinati in vario modo, tutti con il fine di raccogliere, produrre, materiali che fossero di aiuto ai colleghi che già si muovono nell'ambito giuridico e come base di partenza per chi si vuole avvicinare al mondo delle CTU e CTP.

Sono state quindi organizzate più linee di lavoro in parallelo:

- raccolta delle principali linee guida in ambito giuridico, che possono essere trovate al seguente indirizzo: <https://www.ordinepsicologiveneto.it/download-moduli-utili/> ;
- realizzazione di webinar multidisciplinari su tematiche connesse alla riforma;
- realizzazione di webinar con tematiche di utilità affine per chi lavora in ambito CTU/CTP.

Trattandosi di cambiamento definito epocale, si è ritenuto opportuno, anzi fondamentale, coinvolgere anche professionalità del mondo della Giustizia: citiamo in particolare la Dott.ssa Eugenia Italia (Magistrata presso il Tribunale Venezia, Formatrice alla Scuola Superiore Magistratura), Dott.ssa Linda Arata (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia), Dott.ssa Daniela Ronzani (Magistrata presso Tribunale di Treviso).

Si desidera ringraziare tutti i relatori che si sono resi disponibili per realizzare i webinar, per la loro disponibilità e competenza in materia. Si ringraziano anche tutti i colleghi che hanno partecipato per l'attenzione, la curiosità con cui hanno seguito ed interagito durante gli stessi.

Di seguito elenchiamo i webinar realizzati, dedicati interamente al tema Riforma Cartabia:

- 30 novembre 2022: Riforma Cartabia: il nuovo rito del processo della famiglia nel decreto attuativo della legge delega 206 del 2021;
- 16 dicembre 2022: Una giustizia mite, ma niente affatto debole;
- 27 gennaio 2023: Ruolo e formazione del CTU: come cambia nella Riforma Cartabia;
- le registrazioni dei webinar sono disponibili in Area Formazione del sito dell'Ordine e possono essere indicati come autoformazione ECM.

Per quanto riguarda invece le competenze trasversali utili a chi opera in ambito giuridico sono stati realizzati i seguenti webinar:

- 29 marzo 2023: GDPR per Psicologi, l'importanza della gestione dei dati.
- 15 settembre 2023: La Liquidazione delle spese di giustizia: la c.d. Istanza web – SIAM.

Ed il convegno online del 17 novembre e 1 dicembre 2023: Violenza domestica e diritto di famiglia

A fine 2023 si è deciso di comune accordo con le colleghi del GDL, di proseguire l'attività del gruppo anche nel 2024, ridefinendo gli obiettivi ed i risultati da conseguire per completare questo percorso.

Si è quindi deciso di realizzare un documento che elencasse in maniera sintetica e chiara quale sono gli ambiti di specializzazione e quindi di opportunità lavorativa in ambito giuridico forense. Questo per ovviare alla credenza che quando si parla di psicologia giuridica si pensa solo alle CTU/CTP in tema di separazioni e affidi. Il GDL ci tiene a sottolineare l'importanza di formarsi e tenersi aggiornati, suggerendo anche di partecipare a formazioni interdisciplinari, magari con gli avvocati per acquisire conoscenze ulteriori che potrebbero rivelarsi preziose nello svolgimento della professione.

Un sentito ringraziamento va alla Prof.ssa Tiziana Magro, che in questo percorso è stata fonte di ispirazione e confronto continuo, ideatrice e *trait d'union* nella realizzazione di questo di volume.

Dr. Emiliano Guarinon  
Vice Presidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi Veneto

Link utili:

- Raccolta linee guida <https://www.ordinepsicologiveneto.it/download-moduli-utili/>
- Linee di indirizzo del Consiglio Nazionale a supporto dei rappresentanti ordinistici nei Comitati presso i Tribunali per la tenuta degli Albi dei CTU (ex DM 109/23) [https://www.ordinepsicologiveneto.it/wp-content/uploads/2024/02/Requisiti-DM-109\\_23-rev.pdf](https://www.ordinepsicologiveneto.it/wp-content/uploads/2024/02/Requisiti-DM-109_23-rev.pdf)
- Documento su Ambiti specializzazione in Psicologia Giuridica e Forense [https://www.ordinepsicologiveneto.it/wp-content/uploads/2022/11/GDL\\_Giuridica\\_OPDV.pdf](https://www.ordinepsicologiveneto.it/wp-content/uploads/2022/11/GDL_Giuridica_OPDV.pdf)

# **INTRODUZIONE**

*Tiziana Magro*

La famiglia ha subito negli anni diversi mutamenti, legati a trasformazioni storiche, economiche e socioculturali che ne hanno ridefinito struttura, funzioni e ruoli al proprio interno e nella società. Anche le leggi che riguardano la famiglia sono mutate.

In particolare, senza entrare in aspetti valutativi che non ci competono, si vuole stimolare l'interesse dello psicologo giuridico che dovrebbe approfondire i temi proposti dalla **Riforma Cartabia** che mira a velocizzare i tempi del processo civile, intervenendo sia su alcuni aspetti dell'iter processuale, sia prevedendo un progressivo aumento della digitalizzazione dei processi.

Nel testo della Legge 206/2021 si rintracciano alcuni elementi interessanti tesi a rendere maggiormente efficaci i processi civili soprattutto nei termini di specializzazione e formazione degli esperti chiamati ad intervenire ad ausilio del Magistrato nei diversi ruoli. Altro principio che si rinvie è il sostegno alla risoluzione extragiudiziaria della controversia, ovvero alle attività di mediazione e conciliazione, con l'intento di valorizzare le risorse all'interno del nucleo familiare, nella consapevolezza sia dell'effetto negativo e di pregiudizio sui figli dell'alta conflittualità genitoriale, sia del fatto che i genitori di quei figli rimarranno tali per sempre, e che diventa fondamentale cercare di valorizzarne ed implementarne le risorse. Pertanto, una prima riflessione riguarda le finalità della C.T.U., oggi. In particolare, la legge mette in rilievo la necessità di specifica competenza in tema di violenza domestica.

Il nostro Codice Deontologico obbliga lo psicologo e la psicologa a «mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera.» E l'Ordine professionale che li rappresenta da anni in Italia si impegna costantemente nella promozione di un'informazione chiara e aggiornata.

In modo particolare poi è giusto valorizzare il lavoro che da anni sta portando avanti in tema di Psicologia giuridica l'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi

del Veneto e la collaborazione di alcuni docenti dello IUSVE- Istituto Universitario Salesiano di Venezia.

Ciò premesso non si devono quindi ritenere i capitoli di questo testo esaustivi dei temi, delle teorie, delle conoscenze scientifiche e delle ricerche in campo familiare e giuridico, ma solo una loro breve panoramica alla luce dell'introduzione della Legge Cartabia, nonostante nelle disposizioni ci siano delle criticità, non di facile soluzione.

I professionisti che decidono di affrontare la grande tematica della famiglia devono confrontarsi e “fare i conti” con istanze e problematiche molto complesse e molto diverse tra loro, che vanno da questioni di carattere etico/filosofico/morale fino a questioni che intercettano tematiche di carattere giuridico in tutti i suoi ambiti: civile, penale e minorile.

**In particolare, se ci occupiamo della crisi della famiglia non possiamo non tenere conto di quanto importante sia il binomio Psicologia e Giustizia.**

La famiglia che attraversa la separazione o il divorzio presenta peculiari caratteristiche e specificità, tra le quali il senso di perdita, la necessità di negoziare nuove regole, confini spazio-temporali poco definiti, appartenenze multiple dei figli in caso di ricostituzione familiare, disincronia nel ciclo di vita dei membri, conflitti di lealtà e lotte di potere, aumentato rischio di psicopatologia nei figli (Vetere, 2017)<sup>1</sup>.

Conflitti inter-genitoriali possono influire direttamente ed anche indirettamente nell’adattamento dei bambini e possono influenzare la qualità della relazione genitore-figlio.

La Legge Cartabia riforma il processo di famiglia assegnando ampio spazio alle ADR (Alternative Dispute Resolution). Le tecniche alternative alla risoluzione del conflitto più conosciute sono l’arbitrato, la mediazione civile, il negoziato e la mediazione familiare: sono strumenti di risoluzione delle controversie alternativi al procedimento giudiziale ordinario. Si tratta di procedure assai diffuse nei paesi anglosassoni, che consentono alle parti in lite di raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente, evitando di ricorrere al Tribunale, e costituiscono quindi alternative alla risoluzione del conflitto.

Inoltre, nel fronteggiare il fenomeno in crescente aumento come quello della violenza domestica o di genere, il legislatore della Riforma civile ha previsto nuove misure operative sia all’interno del processo di famiglia che prima ancora della sua eventuale instaurazione, per assicurare tutela effettiva alle vittime.

---

<sup>1</sup> Vetere M. *La sfida delle famiglie ricomposte*, Roma, Alpes, 2017.

La violenza domestica, o di genere, nella Riforma ha avuto un'attenzione speciale: il tema delle allegazioni di violenza, ai sensi dell'art. 473 bis n. 40 c.p.c., invero attiene alla complessa e sovrapponibile questione relativa all'accertamento della violenza endofamiliare in sede civile, al momento della regolamentazione della crisi familiare dopo la disaggregazione.

È necessaria quindi una maggiore attenzione alla nomina e alla preparazione dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (C.T.U.) e di Parte (C.T.P.).

La Riforma dà una maggiore attenzione all'iscrizione, alla formazione e alla correttezza delle nomine per ciò che attiene ai consulenti tecnici e periti, nonché alla creazione di un Albo unico dal quale i magistrati e i difensori potranno attingere le professionalità necessarie più confacenti al caso di specie.

Al tal fine, il comma 34, art. 1 della L. 206/2001 modifica l'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile dedicato all'Albo dei C.T.U.: quindi, nel predetto albo, oltre alle categorie medico chirurgica, industriale, commerciale, agricola, bancaria e amministrativa troveremo anche quelle della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense.

Gli psicologi e le psicologhe che intendono operare in ambito giuridico sia svolgendo il ruolo di C.T.U. sia quello di C.T.P., dovrebbero maturare una particolare esperienza in questo campo, conoscendo non solo le leggi ma anche il contesto culturale e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono.

Al contempo, dovrebbero essere in grado di contestualizzare i propri strumenti diagnostici e di intervento, tenendo ben presente la specificità del lavoro clinico, sociale ed educativo in ambito forense. Infatti, l'errore maggiormente compiuto da chi opera in ambito forense è quello di ritenere che le finalità dell'accertamento psicologico in ambito forense siano uguali a quelle dell'ambito clinico.

La Riforma definisce anche le regole per la consulenza tecnica di ufficio nell'art. Art. 473 -bis.25 (Consulenza tecnica d'ufficio)

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.

Per sviluppare una sempre più corretta immagine scientifica e professionale in questo settore si rende necessario sottolineare che lo psicologo/la psicologa in ambito giuridico deve avere una adeguata formazione e specializzazione e conoscere le “buone prassi”.

Solo per citare alcune competenze generali, lo psicologo in ambito giuridico che opera, ad esempio, nel campo della separazione e divorzio dovrebbe conoscere:

- elementi di diritto, con lo scopo di fornire una conoscenza del mondo del diritto, in particolare quello penale, civile, minorile e anche internazionale, con riferimento agli articoli del codice e alle procedure. Riguardo a quest'ultimo aspetto è fondamentale che vengano analizzati l'incarico, il giuramento, la convocazione delle parti e dei C.T.P., i quesiti peritali e altri aspetti formali nell'espletamento dei diversi ruoli;
- etica e regole deontologiche, sia generali che specifiche per lo psicologo che opera in ambito forense;
- fondamenti teorico pratici relativi alla psicologia generale, alla psicologia giudiziaria e forense, alla psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva, adulta, della famiglia e delle relazioni, alla psicodiagnosica forense (quali ad es. tecniche di indagine della personalità e/o anche test specifici e aspecifici per minori ed adulti). Inoltre sarebbe utile conoscere le tecniche osservative e di interazione familiare diadica e triadica;
- individuazione dei criteri e delle metodologie scientifiche in rapporto ai casi specifici (quali ad es. affidamento, affido etero-familiare, adozione).

È inoltre importante tenere presente che la C.T.U. in ambito familiare, seppur svolta da psicologi o da medici, non ha una **finalità** sanitaria bensì **giudiziaria**: di conseguenza, l'unica attività che il professionista può svolgere è quella di rilevare e valutare i comportamenti posti in essere dall'uno e dall'altro genitore nei confronti dei figli, privilegiando il punto di vista di quest'ultimi, nel loro interesse.

**Il Giudice non chiede al consulente una descrizione e (se è il caso) una diagnosi: chiede una vera e propria valutazione.**

### **Funzione valutativa e non trasformativa della CTU**

Si sottolinea l'importanza che la C.T.U. si mantenga nei limiti delle funzioni previste dall'art. 61 c.p.c., nella precisa finalità di fornire al Giudice delle valutazioni di carattere tecnico per fondare la sua decisione; l'indagine deve avvenire senza commistioni o interferenze con altri strumenti come la mediazione familiare o la terapia di coppia che hanno finalità diverse e potranno opportunamente essere svolte nelle sedi adeguate.

# ***PARTE PRIMA***

## ***Breve panoramica sulla legge Cartabia***

Questa prima parte vuole essere solo una breve introduzione alla legge Cartabia che ha portato dei cambiamenti che hanno interessato non solo il mondo giuridico ma anche quello dei professionisti; in particolare, per il contesto che ci riguarda, quello degli psicologi giuridici che si occupano a vario titolo della famiglia in crisi e di conseguenza della separazione e del divorzio.

Nei primi tre capitoli saranno alcuni avvocati familiaristi del Foro di Treviso ad offrire una veloce panoramica su questa legge e sulle novità che propone.

Sempre sul tema dell'Ascolto del minore si propone poi il quarto capitolo, con un taglio più psicologico e supportato da Linee Guida di riferimento.

### **Capitolo 1**

Riforma Cartabia: istruzioni per l'uso

Elena Favarin, Luisa Pola

### **Capitolo 2**

Il Curatore speciale

Claudia Aquistucci, Elena Maria Marchetti

### **Capitolo 3**

L'ascolto del minore

Barbara Lodi, Claudia Aquistucci

### **Capitolo 4**

L'ascolto del minore: metodologia e Linee guida

Barbara Bononi, Elena Piccoli, Giada Fratantonio



# **CAPITOLO 1**

## ***Riforma Cartabia: istruzioni per l'uso***

*Elena Favarin, Luisa Pola*

### **1. Il nuovo processo per le persone, i minori e le famiglie**

#### **1.1 La Riforma in generale**

L'art. 3, comma 33, D. Lgs. 10 ottobre 2022, n 149 (cd. Riforma Cartabia) ha introdotto nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie contenute negli artt. 473-*bis* e ss. c.p.c. inseriti nel Titolo IV-bis del Libro II del codice di rito ed applicabili ai (soli) procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023.

Scopo del presente paragrafo è evidenziare, seppur in "pillole", le maggiori novità della Riforma, con particolare riferimento alle nuove tutele processuali riconosciute ai soggetti coinvolti nel conflitto.

Tra queste, la prima riguarda senz'altro la collocazione del nuovo rito all'interno del Codice di Procedura Civile; il Legislatore, infatti, ha inserito le nuove disposizioni nel Libro II del Codice relativo al processo di cognizione e non più nell'ambito dei procedimenti speciali, sancendo così il definitivo riconoscimento dei diritti delle relazioni personali a diritti fondamentali, meritevoli di tutela.

Sempre di ordine generale è la seconda novità, non meno rilevante, ovverosia l'ambito di applicazione, esteso oggi alla generalità dei procedimenti contenziosi aventi ad oggetto i diritti di persone, minori e famiglie, di competenza sia del Tribunale ordinario, sia del Giudice tutelare ed anche del Tribunale per i minorenni (salvo diversa disposizione di legge). Si è dunque approdati all'applicazione di regole processuali uguali per tutti i processi delle relazioni familiari<sup>1</sup> e al definitivo

---

<sup>1</sup> Sono esclusi dall'applicazione i soli procedimenti di dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età ed i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in mate-

abbandono del rito camerale proprio dei procedimenti speciali, inidoneo, per sua stessa natura, ad assicurare le garanzie del cd. giusto processo.

Si evidenzia quindi l'intento acceleratorio dell'intera Riforma: con il nuovo art. 473 -bis.1 c.p.c. viene disposto (salvo la legge disponga diversamente) che il Tribunale giudichi in composizione collegiale, mentre le fasi centrali del giudizio (volte, per semplificare, alla specificazione delle richieste e alla prova dei fatti dedotti dalle parti) siano delegate ad uno solo dei membri del Collegio con potere di assumere anche i provvedimenti provvisori. Questa previsione ha il pregio di garantire una maggior snellezza e celerità, rispetto ad un rito in cui ogni decisione deve essere discussa alla presenza contestuale di tutti i membri del Collegio e, nel contempo, assicura la collegialità (intesa quale compartecipazione) sulle decisioni che incidono sui diritti fondamentali delle persone. Purtroppo, tale modalità verrà superata con l'entrata in vigore (a fine 2024 salvo "proroghe") del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie (T.P.M.F.) che introduce la decisione monocratica su tutte le controversie attribuite alle sezioni circondariali<sup>2</sup>.

Altra novità di rilievo prevista nelle disposizioni generali del Capo I è data dall'espresso novero dei cd. poteri officiosi attribuiti al Giudice a tutela dei minori e in ipotesi di richieste di contributi economici delle parti (art. 473-bis.2 c.p.c.). La Riforma Cartabia ridisegna, infatti, il ruolo del Giudice del contenzioso familiare delineando una figura attiva, dotata di ampi poteri di direzione processuale formale e materiale, da esercitare in ogni ambito che comporti la tutela del soggetto più debole.

Vengono poi espressamente disciplinate le modalità di ascolto del minore (art. 473-bis.4 c.p.c.), divenuto oggi "regola generale" ed a cui poter derogare solo qualora l'ascolto contrasti con l'interesse del minore o sia manifestamente superfluo,

---

ria di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (art. 473-bis c.p.c.) e quelli di volontaria giurisdizione.

2 Con la Legge Delega 26 novembre 2021 n. 206 e il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 diventerà effettiva anche l'istituzione del Tribunale unico e specializzato per le persone, per i minorenni e per le famiglie (TPMF), articolato su base circondariale (presso ogni sede di Tribunale ordinario) e distrettuale (presso ciascuna sede di Corte d'appello). Le sezioni circondariali assumeranno le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione c.c., oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (riconoscimento/disconoscimento di figli, separazioni, divorzi, affidamento di figli nati fuori dal matrimonio). La sezione circondariale si occuperà anche dei procedimenti di competenza del giudice tutelare e dei procedimenti che hanno ad oggetto la richiesta di danni endofamiliari. Le sezioni distrettuali avranno invece competenza in materia penale, di sorveglianza e di adozioni, oltre alle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale; quindi funzionerà quale giudice d'appello delle decisioni della sezione circondariale. L'entrata in vigore ad oggi è prevista per la metà di ottobre 2024, salve proroghe.

quando sussista un'ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore o quest'ultimo manifesti la volontà di non essere ascoltato.

Altra importante novità, sempre a garanzia del minore, è riconosciuta all'art. 473-bis.6 c.p.c. per il caso in cui il fanciullo rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori. In quest'ipotesi è previsto che il Giudice provveda all'ascolto del minore senza ritardo, assuma sommarie informazioni sulle cause del rifiuto ed abbia facoltà, qualora lo ritenga, di abbreviare gli stessi termini processuali; analoghi poteri sono attribuiti nel caso in cui siano allegate o segnalate in giudizio condotte di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo tra il minore e l'altro genitore o la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Con la medesima finalità di tutela, gli articoli successivi ridisegnano le figure del curatore speciale, curatore sostanziale e tutore del minore e l'istituto della mediazione familiare, meglio trattati nei successivi paragrafi.

Seguono al Capo II, rubricato "Del procedimento", le regole del primo (artt. 473-bis.11 -473-bis.29 c.p.c.) e del secondo grado (artt. 473-bis.30 -473-bis.35 c.p.c.) del nuovo rito, e quelle per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice (artt. 473-bis.36 -473-bis.39 c.p.c.) interamente riformati.

Per i soli procedimenti che coinvolgono anche soggetti minori d'età si segnalano le seguenti innovazioni: nel primo grado di giudizio è previsto che ciascuna parte già con il proprio atto introduttivo debba esplicitare il cd. piano genitoriale, ovverosia "gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute" (cfr. paragrafo 1.6); e così che il Tribunale avanti il quale debba essere radicato il giudizio sia quello del luogo di residenza abituale del fanciullo, intesa quale luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento.

Nel procedimento d'appello, l'ult. comma dell'art. 473-bis.31 c.p.c. introduce l'acquisizione d'ufficio da parte del Presidente delle relazioni aggiornate dei Servizi Sociali o Sanitari già incaricati della vicenda familiare e l'art. 473-bis.35 c.p.c. la facoltà per le parti di immettere prove e documenti nuovi, diversamente non ammessi in secondo grado, qualora abbiano ad oggetto domande relative a diritti indisponibili, quali per l'appunto quelli del minore<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Anche l'appello si propone con ricorso e anche in tal caso il Presidente della Corte, entro cinque giorni dal deposito dell'atto, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni. L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza,

La *ratio* è quella di garantire al Giudice la possibilità di emettere provvedimenti il più aderenti possibili alla realtà di vita concreta ed attuale del fanciullo e, quindi, più confacenti al suo interesse.

Chiude il nuovo Titolo IV *bis*, il Capo III rubricato “Disposizioni speciali” che raccoglie e riformula in sette Sezioni le disposizioni in tema di violenza domestica o di genere (artt. 473-*bis*.40 -473-*bis*.46 c.p.c.), i procedimenti di separazione, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell’unione civile e di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nonché di modifica delle relative condizioni (artt. 473-*bis*.47 -473-*bis*.51 c.p.c.), i procedimenti di interdizione, di inabilitazione e di nomina di amministratore di sostegno (artt. 473-*bis*.52 -473-*bis*.58 c.p.c.), i procedimenti in tema di assenza e morte presunta (artt. 473-*bis*.59 -473-*bis*.63 c.p.c.), le disposizioni in tema di minori interdetti e inabilitati (artt. 473-*bis*.64 -473-*bis*.66 c.p.c.), i rapporti patrimoniali tra coniugi (artt. 473-*bis*.67 – 473-*bis*.68 c.p.c.) ed, infine, i procedimenti in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 473-*bis*.69 -473-*bis*.71 c.p.c.).

Seppur brevemente, e per quanto qui di interesse, in merito ai giudizi separativi/divorzili tra le innovazioni introdotte si segnala innanzitutto il superamento del cd. rito bifasico che prevedeva una prima fase sommaria del giudizio avanti al Presidente del Tribunale ed una successiva fase disciplinata dalle regole del procedimento ordinario avanti un diverso Giudice del Tribunale.

Venuta meno la prima fase a carattere sommario, con il nuovo rito gli atti costitutivi di ciascuna parte devono essere già completi di ogni indicazione e richiesta del contraddicente, documentarne la situazione patrimoniale e rappresentare l’esistenza di ulteriori procedimenti pendenti tra medesime parti aventi ad oggetto domande analoghe, o comunque connesse, a quelle del nuovo giudizio instaurato e le relative decisioni.

Il fine è evidentemente quello di rendere possibile al Giudice di assumere le decisioni più opportune sulla prosecuzione del giudizio già alla prima udienza, tenuto conto della complessiva realtà dei soggetti coinvolti.

Entro novanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo, pertanto, ciascuna parte deve comparire personalmente avanti il Giudice, il quale, se ritiene che i documenti siano sufficienti ed i soggetti d’accordo, emette già alla prima udienza la sentenza di separazione o di divorzio.

---

mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l’appellato può, a pena di decadenza, proporre appello incidentale. L’appellante può depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell’udienza, e l’appellato può a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.

Anche in questa ipotesi il Giudice è comunque tenuto ad emettere i provvedimenti cd. provvisori e urgenti per disciplinare in via immediata e sino alla decisione di merito i rapporti personali e patrimoniali tra le parti.

Lo svolgimento dell'udienza segue regole diverse in presenza di allegazioni di abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere.

Il Legislatore, infatti, ha introdotto varie disposizioni finalizzate ad evitare il verificarsi di fenomeni di vittimizzazione secondaria. In particolare, l'art. 473-bis.42 c.p.c. dispone che in ipotesi di violenza, i coniugi non siano tenuti a comparire personalmente avanti il Giudice e, se comparsi, il Magistrato si astenga dal procedere al tentativo di conciliazione e dall'invitare i coniugi alla mediazione familiare. Analogamente l'art. 473-bis.15 c.p.c. (Provvedimenti indifferibili) attribuisce al Giudice il potere, già nella fase introduttiva del procedimento, di emettere *inaudita altera parte* provvedimenti nell'interesse dei figli e delle altre parti nei casi in cui ravvisi un pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione di questi potrebbe pregiudicare l'attuazione delle stesse decisioni.

La statuizione assunta in via provvisoria deve essere tassativamente confermata, oppure modificata o revocata, in udienza entro i successivi quindici giorni.

Anche i nuovi artt. 473-bis.23 e 24 c.p.c. introducono una rilevante novità rispetto al passato riconoscendo la reclamabilità avanti la Corte d'Appello non solo dei provvedimenti emessi dal Giudice alla prima udienza, ma anche di quelli di loro revoca e modifica, nonché la possibilità di proporre ricorso straordinario in Cassazione contro le ordinanze pronunciate in appello aventi natura provvisoria e non definitiva.

Il riassetto formale e sostanziale del processo civile operato dalla Riforma Cartabia da un lato, dunque, ha generalizzato il potere di emettere misure temporanee provvisorie; dall'altro, ha ampliato la disciplina del reclamo proponibile contro di esse, nell'ottica di assicurare alle parti coinvolte un maggior contraddittorio ed una maggior tutela.

Da ultimo, novità di sicuro impatto rispetto al passato è la previsione, in vista dell'efficienza e dell'economia processuale, della possibilità, sia per il ricorrente sia per il convenuto, di proporre contemporaneamente nel medesimo giudizio domanda di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse.

## 1.2 Il Curatore speciale del minore, il Curatore del minore, il Tuttore e i Servizi sociali

La Riforma Cartabia pone mano a quattro figure e funzioni che, a differente titolo, possono intervenire nei procedimenti di famiglia e delle quali risulta indispensabile delineare brevemente presupposti, funzioni e finalità.

Si tratta del Curatore speciale previsto dall'art. 473-*bis*.7 c.p.c., del Tutore del minore e del Curatore del minore disciplinati nell'art. 473-*bis*.7 c.p.c. e dei Servizi sociali di cui all'art. 473-*bis*.27 e alla Legge n. 184 del 1983. Sono quattro attori che intervengono nelle dinamiche dei conflitti familiari con tempistiche e ruoli differenti: il Curatore speciale del minore è presente durante il processo, ma cessa la propria funzione una volta venuto a definizione il procedimento giudiziario; il Curatore del minore entra in gioco solo dopo la definizione del processo; i Servizi sociali e il Tuttore possono svolgere le rispettive funzioni sia durante la fase giudiziale che successivamente.

### *1.2.1 Il Curatore speciale del minore*

Il presupposto di tale figura processuale si rinviene nella necessità di riconoscere al minore il diritto di essere informato e di esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo vedono coinvolto avanti alle autorità giudiziarie. Tutto questo diventa possibile attraverso la presenza di un soggetto terzo, il Curatore speciale, investito del potere di trasmettere la voce del minore e di garantirne la rappresentanza processuale.

La Riforma Cartabia all'art. 473-*bis*.8 c.p.c. ha dato forma ad una figura di Curatore speciale ispirandosi alla legislazione internazionale e recependo le elaborazioni giurisprudenziali che negli anni hanno riconosciuto l'importanza di dare voce ai minori nei procedimenti giudiziari che li riguardano.

La novella legislativa ha previsto casi in cui la nomina è stabilita a pena nullità e casi in cui è facoltativa, le modalità di nomina e di revoca e alcune disposizioni importanti quale il dovere del Curatore speciale di sentire il minore e la possibilità per il giudice di attribuire al Curatore speciale poteri di rappresentanza sostanziale.

### *1.2.2 Il Curatore del minore*

Una figura assolutamente nuova è quella introdotta dall'art. 473-*bis*.7 c.p.c. che prevede la possibilità di nominare un Curatore del minore quando il giudice, all'esito del processo, dispone una qualche limitazione della responsabilità genitoriale.

Curatore del minore e Curatore Speciale del minore sono due figure diverse, che intervengono in momenti differenti e non sovrapponibili. Quando vi è l'una non vi è l'altra: il Curatore speciale è infatti un soggetto che agisce nel giudizio, che termina il proprio incarico quando il provvedimento a conclusione del processo diventa definitivo; il Curatore del minore entra in gioco successivamente, a processo concluso, ed interviene esclusivamente in ambito sostanziale, ma con compiti individuati e circoscritti.

Il legislatore ha previsto che in un qualsiasi procedimento che coinvolga i diritti dei figli minorenni che si conclude con l'emissione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, possa essere nominato un Curatore del minore al termine dell'*iter* processuale.

Il giudice deve specificare con la nomina gli atti che il Curatore può compiere nell'interesse del minore e quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare; deve disporre nel dettaglio anche le modalità con le quali il Curatore potrà prendere le decisioni e le eventuali interazioni che egli dovrà avere con i genitori o con i Servizi Sociali, se interessati alla vicenda. Deve altresì indicare al Curatore i termini per il deposito di periodiche relazioni per il giudice tutelare al quale ultimo verrà pertanto attribuito, ai sensi dell'art 337 c.c., il potere di vigilanza sull'andamento della situazione, sulle decisioni prese dal Curatore, sulle dinamiche familiari e sulla realizzazione del progetto genitoriale eventualmente previsto dal provvedimento giudiziario a chiusura del processo.

È un incarico per il quale non è stato previsto un termine finale, come se l'inadeguatezza delle figure genitoriali dovesse permanere sino alla maggiore età; ipotesi certamente plausibile, ma che non esclude recuperi o ulteriori peggioramenti della capacità genitoriale, ai quali dovranno necessariamente seguire modifiche anche rispetto alla permanenza o meno della figura del Curatore.

Il legislatore non ha disposto un compenso, forse a fronte dell'elevato valore sociale e della natura pubblicistica del Curatore del minore; tuttavia in considerazione del notevole impegno che l'incarico del Curatore implica pare opportuno, a chi scrive, che i giudici valutino di corrispondere quanto meno un'equa indennità.

Pochi sino ad ora i riscontri giurisprudenziali, ma risulta evidente la necessità che a svolgere tale incarico debbano essere soggetti con specifiche competenze rispetto ai poteri conferiti loro dal giudice e con una formazione adeguata, continua e certamente multidisciplinare.

### 1.2.3 *Il Tuttore del minore*

Una figura rimodellata dal legislatore è quella del Tuttore di cui all'art. 473-bis.7 c.p.c., che ne prevede la nomina quando viene disposta, anche con provvedimento temporaneo, la sospensione o la revoca delle responsabilità genitoriale di entrambi i genitori.

Novità sulla figura del tutore sono state introdotte ai commi 1 e 3 dell'art. 473-bis.7 c.p.c. in forza dei quali:

- il Tuttore deve essere nominato dal giudice a fronte di provvedimenti, anche temporanei, di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale;
- succitati provvedimenti di sospensione o decadenza devono riguardare entrambi i genitori;

- i provvedimenti di sospensione o decadenza possono essere disposti sia nelle more del procedimento giudiziale che all'esito dello stesso, pertanto il tutore può essere nominato sia durante il processo che all'esito dello stesso;
- le funzioni di giudice tutelare ai sensi dell'art. 344 c.c.:
  - a.nelle more del processo sono esercitata dal giudice del processo stesso;
  - b.all'esito del procedimento sono esercitate dal giudice tutelare competente (ex art. 343 c.c.).

Tale disposizione normativa dovrà conformarsi e coordinarsi con quanto già disciplinato dal codice civile in tema di Tutore e tutela nelle ipotesi d'impedimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Quanto alla remunerazione si dovrà fare riferimento all'art. 379 c.c., che considera la tutela un ufficio tendenzialmente gratuito, in ragione dell'alto valore sociale a cui risponde. Tuttavia, in casi particolari, sarà cura del Giudice, a fronte di motivata richiesta, disporre un rimborso delle spese vive o di un'equa indennità. Certamente diversa l'ipotesi in cui il Tutore si costituisca in giudizio per il minore in forza dell'art. 86 del c.p.c.; in questo caso pare legittima la corresponsione delle competenze ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014, con richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato laddove sussistano i presupposti.

Quanto ai soggetti da nominare: nelle more del processo la scelta potrebbe opportunamente ricadere su un avvocato, coniugandosi in questo modo in un unico soggetto sia il ruolo sostanziale che processuale; a processo definito, nel caso non venisse individuato un familiare idoneo e disponibile, sarebbe confacente all'interesse del minore nominare un soggetto formato e che abbia offerto volontariamente la disponibilità a questo ruolo importante, ma che implica molti oneri.

#### *1.2.4 I Servizi sociali*

Le modifiche normative della Riforma Cartabia relative ai Servizi sociali che hanno interessato sia il codice di rito che la legge n. 184 del 1983, non sono riuscite a definire in modo chiaro, esaustivo ed organico il ruolo e i compiti dei Servizi all'interno del processo di famiglia.

L'art. 473-bis.27 c.p.c., che ha ad oggetto l'intervento dei Servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori, è stato corredato da ulteriori rimandi in altre norme del codice di procedura civile concernenti il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia.

Con succitato articolo è stato confermato in capo al giudice il compito di indicare ai Servizi sociali l'attività ad essi demandata, fissando i termini entro i quali depositare le relazioni periodiche per l'attività svolta, nonché di indicare alle parti processuali i termini per il deposito di memorie. Si è conferito ancora una

volta all'organo giudicante un ampio margine di discrezionalità disattendendo l'obiettivo che il legislatore si era posto di definire preventivamente e attraverso una norma stringente le attività da attribuire ai Servizi e i presupposti per il loro conferimento.

Il legislatore è entrato nel dettaglio per quanto riguarda i requisiti e la forma delle relazioni dei servizi, specificando al terzo comma dell'473-bis.27 c.p.c. che «Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione.»

I Servizi devono portare all'attenzione del giudice in modo chiaro e distinto:

- i fatti e quindi gli eventi nella loro oggettività;
- le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi, confidando che questo non venga inteso come surrogato dell'istruttoria, trasformandosi in uno stratagemma per eliminare di fatto l'assunzione delle prove testimoniali;
- le valutazioni che, nel momento in cui hanno ad oggetto profili di personalità delle parti, devono necessariamente rifarsi a metodologie e protocolli della comunità scientifica indicati nelle relazioni stesse.

La Riforma Cartabia ha inoltre modellato una nuova disciplina dell'affido ai Servizi sociali, apportando alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, in modo particolare introducendo l'art. 5-bis.

L'affido ai Servizi rientra certamente in quegli interventi da porre in essere a fronte di condotte degli esercenti la responsabilità genitoriale che siano altamente pregiudizievoli e tali da compromettere lo sviluppo psico-fisico del minore.

L'art. 5-bis non individua i presupposti dell'intervento, ma disciplina le modalità di attuazione e di coinvolgimento dei soggetti interessati, che possono essere numerosi a seconda delle modalità di affido: i servizi sociali, i genitori, la famiglia affidataria, la comunità, il curatore speciale del minore.

Proprio per questa articolata geografia dei rapporti il legislatore ha previsto che il provvedimento giudiziario che dispone l'affido debba contenere delineati in modo chiaro le limitazioni della responsabilità genitoriale, i soggetti che intervengono, i loro ruoli, poteri e competenze.

È stato esplicitato il diritto del minore ad essere ascoltato, disposta la periodicità delle relazioni di aggiornamento e stabilito in 24 mesi la durata dell'affido per evitare gli affidi *sine die*. Il tutto sottoposto alla vigilanza attiva del giudice. In forza del principio della trasparenza il legislatore ha espressamente previso che venga

comunicato il nominativo del responsabile dell'affido a tutti i soggetti interessati. In fine è stata disposta una disciplina articolata in materia di revoca, cessazione di efficacia e proroga dell'affidamento.

Ci sarebbe stata la necessità di un assetto normativo che regolamentasse in modo sistematico l'intervento dei Servizi sociali, sanitari e assistenziali, specificando le funzioni di monitoraggio, controllo e accertamento. Tuttavia, tale obiettivo non pare essere stato centrato dal legislatore, nonostante le premesse della legge 206/2021.

## **2. La Mediazione ed il Mediatore familiare**

La Riforma Cartabia individua nella mediazione familiare uno strumento calibrato sulle esigenze di supporto psicologico alle persone coinvolte dalla crisi familiare, e non un metodo alternativo di risoluzione della controversia familiare. La mancanza di autonomia dell'accordo raggiunto in mediazione per la definizione della controversia qualifica il procedimento come uno "strumento" complementare alla giurisdizione e quindi, formalmente, come un subprocedimento, di ausilio all'esercizio della funzione del Giudice. Come tale, la Riforma regolamenta ed inserisce la mediazione familiare nell'ambito della disciplina del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, all'art. 437-bis.10 c.p.c., dando la forma della cd. mediazione delegata, a carattere non vincolante per le parti.

In attuazione di quanto previsto all'art. 11 comma 23 Legge Delega ed in conformità all'art. 48 della Convenzione di Istanbul, il decreto delegato stabilisce un limite di carattere generale alla sua applicabilità in ipotesi di controversie familiari nelle quali siano emersi e/o allegati episodi di violenza di genere o domestica; tale previsione è attenuata esclusivamente dall'ultima parte dell'art. 473-bis.42 comma 6 c.p.c. che prevede che il Giudice possa «comunque invitare le parti a rivolgersi a un mediatore o tentare la conciliazione, se nel corso del giudizio ravisca l'insussistenza delle condotte indicate.» Nulla è invece previsto in ordine a modalità di svolgimento e contenuto dell'attività di mediazione, lasciate alla professionalità del mediatore.

La principale novità riguarda la previsione in un nuovo capo delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile (capo I *bis* Titolo II) di apposita e specifica regolamentazione della figura del Professionista, a conferma del suo ruolo di ausiliario del Giudice. Il nuovo art. 12 *bis* Disp. Att. prevede infatti l'istituzione presso ogni Tribunale di un elenco permanente dei mediatori familiari, la cui formazione è affidata ad un Comitato di tre membri, assistito dal Canceliere del Tribunale con funzioni di segretario (art. 12 *ter* comma 2). Il Comitato è composto dal Presidente del Tribunale (con funzioni di Presidente anche del Co-

mitato), dal Procuratore della Repubblica e da un Mediatore familiare designato dalle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico che esercita la propria attività nel circondario del Tribunale (art. 12 *ter* comma 1).

I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono stabiliti dall'art 12 *quater* Disp. Att. che prevede che possano richiedere l'inserimento i professionisti già iscritti da almeno cinque anni ad una delle associazioni professionali di mediatori familiari comprese nell'elenco di cui sopra «forniti di adeguata formazione e di specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere e sono di condotta morale specchiata.» A tal fine, con la domanda di iscrizione (oltre ai dati anagrafici, al certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione ed all'attestazione rilasciata dall'associazione professionale di mediatori familiari di appartenenza), devono essere allegati anche i titoli ed i documenti idonei a dimostrare la sua formazione e specifica competenza (art. 12 *quinquies*). Su dette domande il Comitato si pronuncia con provvedimento reclamabile nei 15 giorni dalla notificazione, avanti il Comitato di cui all'art. 5 Disp Att. – composto dal Presidente della Corte d'Appello con funzione di Presidente, dal Procuratore Generale della Repubblica e dal Presidente della Sezione della Corte funzionante come magistrature del lavoro (art. 12 *quater*, comma 2) – previa acquisizione presso le Autorità di Polizia di «specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.» (art. 12; 2 co. art. 12 *quinquies* Disp. Att.).

L'iscrizione è soggetta a revisione quadriennale «per eliminare coloro per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 12 *quater* o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.» (art. 12 *ter*, comma 3) e si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli artt. 19, 20 e 21 Disp. Att. (art. 12 *ter* comma 4) che regolano lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico del Consulente Tecnico che non abbia tenuto una condotta specchiata, ovvero che non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dall'incarico ricevuto. Infine, anche l'attribuzione al mediatore di una responsabilità disciplinare (anziché civile) per il caso di violazioni nello svolgimento della mediazione, conferma la sua qualità di ausiliario del giudice e consente di applicare, analogicamente all'attività di mediazione, le disposizioni dettate dal Codice di Procedura Civile per lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio (esigenza di imparzialità e terzietà del mediatore; ammissibilità della ricusazione del mediatore; obbligo di costante informazione del giudice), qualora compatibili.

### **3 La Coordinazione genitoriale**

#### **3.1 Alla ricerca di una definizione di Coordinazione genitoriale**

La Coordinazione genitoriale è un metodo importato dall’esperienza statunitense che ha assunto con il tempo, nella prassi giudiziaria italiana, una propria identità tra i metodi alternativi di risoluzione delle dispute (ADR)<sup>4</sup>.

Riportando la definizione della Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali, la coordinazione genitoriale può essere definita come

un sistema di risoluzione alternativo delle controversie non riservato centrato sul minorenne: bambino o adolescente che sia. È rivolta a genitori la cui perdurante ed elevata conflittualità costituisce un rischio evolutivo per i figli. Essa prevede che un terzo imparziale, professionista adeguatamente formato, aiuti i genitori altamente conflittuali a mettere in pratica le co-genitorialità attraverso l’implementazione e il mantenimento delle decisioni già assunte dall’Autorità Giudiziaria e di quelle che saranno prese all’interno del processo di coordinazione genitoriale sulla base del riconoscimento dei bisogni dei figli. Il Coordinatore Genitoriale previo consenso dei genitori, potrà suggerire soluzioni, fornire raccomandazioni e nel limite del mandato ricevuto, assumere decisioni nell’interesse dei figli.<sup>5</sup>

Il coordinatore genitoriale è pertanto una figura pensata per l’alta conflittualità delle coppie genitoriali, che pone il *focus* sul minore al fine di proteggerlo dal conflitto.

#### **3.2 La formazione del Coordinatore genitoriale**

Il Coordinatore presta un supporto qualificato per attuare un regime di condivisione della responsabilità genitoriale. Egli si avvale di uno specifico metodo che ne implica la dovuta conoscenza e deve essere pertanto un soggetto altamente formato, attraverso un adeguato percorso di studio multidisciplinare, approfondito e aggiornato.

---

4 La figura del coordinatore genitoriale (*parenting coordinator*) nasce negli Stati Uniti già negli anni Novanta, al fine di sottrarre i minori dal conflitto, fonte di danni psico-fisici per gli stessi. In Italia, sebbene da tempo oramai abbia fatto ingresso in numerosi procedimenti di merito (*cfr* Tribunale di Milano 29 luglio 2016, Tribunale di Bologna 20 dicembre 2018), ma anche di legittimità (*cfr* Cass. Civ. 19 settembre 2022 n. 27348), manca una normativa che istituisca e disciplini la figura del coordinatore genitoriale.

5 Giudice E., Francavilla S., Pisano F. (2018) *La coordinazione genitoriale in Italia*. Key Editore.

### *3.2.1 Quando entra in gioco il Coordinatore genitoriale*

Il Coordinatore interviene durante o all'esito di un processo giudiziario, relativo a coppie genitoriali ad alta conflittualità, in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria nel quale vengono delineate le modalità principali dell'esercizio della responsabilità genitoriale (a titolo di esempio: l'affido, i turni di responsabilità, il mantenimento, etc.) e nel quale la coppia genitoriale viene invitata da avvalersi della coordinazione.

### *3.2.2 L'autorità e i poteri del Coordinatore genitoriale*

L'autorità del Coordinatore deriva dal consenso delle parti, poiché la coordinazione è un procedimento volontario al quale i genitori altamente conflittuali, contrapposti in contenzioni di diritto di famiglia, aderiscono attraverso il conferimento di un incarico scritto e dettagliato, e attraverso l'elaborazione del piano genitoriale, volto a individuare i bisogni dei figli in una relazione rispettosa della cogenitorialità e nel quale vengono delineati i confini, gli ambiti di azione e i poteri del coordinatore. Questi ultimi consistono in raccomandazioni e decisioni su scelte secondarie riguardanti i minori. In questo modo i genitori limitano volontariamente il proprio potere decisionale in funzione del superiore interesse dei propri figli, e demandano concordemente al Coordinatore un potere di monitoraggio, controllo, aiuto e decisione, ferma e indiscussa la libertà di rivolgersi al giudice in caso di impossibile superamento del conflitto.

I poteri del coordinatore sono finalizzati ad una adeguata esecuzione degli accordi del provvedimento giudiziale in un'ottica di contenimento della conflittualità e di contestuale protezione del minore, ma non possono in alcun modo giungere a modificare le determinazioni strutturali in tema di responsabilità genitoriale stabilita dal provvedimento giudiziale.

### *3.2.3 Le funzioni del Coordinatore genitoriale*

Le funzioni del coordinatore sono molteplici; a titolo esemplificativo riportiamo le principali:

- informativa
- educativa
- di gestione del conflitto
- identificativa delle priorità rispetto alle questioni emerse
- organizzativa
- di tutela dell'interesse dei minori
- di definizione di obiettivi concreti e realizzabili.

Il coordinatore deve prestare attenzione a non prendere posizioni in merito alle decisioni relative alla responsabilità genitoriale, non deve svolgere psicoterapia o valutare la capacità genitoriale delle parti, deve astenersi dal prestare consulenza legale o entrare in relazione di aiuto con una o l'altra parte. Il suo scopo non è quello di sostituirsi nelle decisioni ai genitori conflittuali deresponsabilizzandoli ma, al contrario, è quello di educarli all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, anche in situazione di alta conflittualità, cercando di migliorarne la comunicazione, laddove è possibile e sin dove è possibile.

### *3.2.4 La coordinazione nella Cartabia*

Con l'art. 473-bis.26 "Nomina di un esperto su richiesta delle parti" il Coordinatore genitoriale ha trovato finalmente ingresso nel processo, purtuttavia senza ricevere una adeguata e puntuale definizione operativa.

La Riforma Cartabia ha previsto la facoltà per il giudice, su istanza congiunta delle parti, di nominare ai sensi dell'art. 68 c.p.c., uno o più ausiliari scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici, o al di fuori dell'albo se vi è accordo tra le parti.

Il legislatore non parla espressamente di "coordinazione" o "coordinatore", ma propone una figura le cui poche caratteristiche espresse, nella loro genericità, possono certamente richiamare il coordinatore, pur con le dovute differenze rispetto alle applicazioni pratiche che sono state fatte nel passato.

Una prima rilevante differenza è la mancata previsione espressa del piano genitoriale, ovvero di quel documento volto a sostenere i genitori nell'esercizio della co-genitorialità e a dirimere in via preventiva le questioni di conflitto che potrebbero insorgere.

Ulteriori limiti e problematiche individuabili nella Riforma Cartabia sono: l'assenza di precisi confini procedurali, la genericità dei poteri conferiti e il non aver previsto l'adesione a metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica.

Tali scelte del legislatore fanno riflettere in ordine alla dimensione che si è voluta dare a questa figura che parrebbe concedere all'esperto un'eccessiva libertà di azione, scarsamente controllata.

Le prime applicazioni della coordinazione, post-Riforma Cartabia, hanno dato vita a figure diversamente concepite. Solo una lettura illuminata della normativa che tenga conto della passata prassi giudiziaria italiana potrà garantire l'accesso ad un professionista formato che aiuti

i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli sui

bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e/o del giudice, prendendo decisioni all'interno dell'ambito dell'ordine del tribunale o del contratto di incarico.<sup>6</sup>

#### **4. La consulenza tecnica in ambito familiare: la disciplina dopo il D.LGS. 149/2022**

La Legge Delega interviene specificamente anche sulla consulenza tecnica in ambito familiare. Il nuovo art. 38 *ter* delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile prevede che non possa assumere l'incarico di consulente tecnico chi riveste o abbia rivestito nei due anni precedenti cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, o partecipa alla gestione delle medesime strutture, ovvero presta a favore di esse, anche a titolo gratuito, attività professionale o fa parte degli organi sociali di società che le gestiscono. Il divieto si applica anche a coloro il cui coniuge, partner dell'unione civile, convivente o il parente entro il quarto grado abbia svolto le suddette funzioni. Il motivo è quello di garantire la totale imparzialità del consulente tecnico in una materia in cui il margine di discrezionalità dell'ausiliario è quantomai elevato.

Oggi l'art. 473-*bis*.25 c.p.c. al primo comma prevede che, quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice è innanzitutto tenuto a precisare l'oggetto dell'incarico e, dunque, a formulare i quesiti in modo specifico, delineando il contorno entro cui le indagini del consulente devono essere condotte. Il giudice è tenuto a scegliere il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento ed alle valutazioni da compiere. Di sicuro rilievo è la previsione introdotta al secondo comma che specifica come, nella consulenza psicologica, le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti siano consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. È oggi esclusa dunque ogni indagine generalizzata (anche attraverso la somministrazione di test) sulla personalità dei soggetti, e come tale essa è ammissibile solo quando l'indagine stessa vada ad impattare direttamente sulle capacità genitoriale del soggetto.

Infine, viene regolamentata anche la modalità di redazione dell'elaborato peritale: l'ultimo comma della norma citata prevede che «Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti

---

<sup>6</sup> Piccinelli C. "Le linee guida della coordinazione genitoriale", *Diritto della famiglia e dei minori*, 2015.

e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.» Il Legislatore ha voluto così definire, per così dire, il perimetro e la finalità della consulenza precisando che l'ausiliario deve limitarsi a fornire strumenti ed informazioni tecnico-scientifiche per individuare “la situazione più confacente al minore” in accoglimento delle indicazioni della Suprema Corte.

## **5. Il Piano genitoriale**

Il quarto comma dell'art. 473-bis.12 c.p.c. recita: «Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.»

Il piano genitoriale è uno strumento che mette a disposizione del giudice importanti informazioni relative all'esistenza del minore e che consente di assumere le decisioni più opportune nell'interesse di quest'ultimo, poiché aderenti alla vita e alle abitudini dello stesso. In questo modo si è voluto creare uno strumento che consenta ai giudici di affrancarsi dai meccanismi di standardizzazione che molto spesso si sono rivelati inadeguati alle differenti esigenze di vita del minore e della famiglia.

Il legislatore ha previsto in modo espresso tale nuovo incombente esclusivamente per i procedimenti giudiziari contenziosi, sia in capo al ricorrente che al convenuto, e lo ha disposto solo nel caso di figli minorenni o maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 473-bis.9 c.p.c.

L'art. 473-bis.50 c.p.c., in tema di provvedimenti temporanei e urgenti, attribuisce al giudice, in caso di mancata conciliazione, il potere di formulare una proposta di piano genitoriale nell'interesse dei minori, tenendo conto dei piani depositati da entrambi i genitori.

Per i procedimenti consensuali, per quelli svolti per negoziazione assistita e per quelli relativi ai figli maggiorenni (non portatori di handicap grave) non è previsto il piano genitoriale. Tuttavia, nulla vieta alle parti di allegarlo ugualmente in quanto da un lato sarebbe funzionale ad una maggiore chiarezza per il giudice chiamato a valutare l'adeguatezza delle domande dei genitori, e dall'altro, in un futuro, potrebbe essere un utile alleato per provare un mutamento di esigenze e bisogni del minore, tale da giustificare una richiesta di modifica delle condizioni.

Non è stata contemplata alcuna specifica conseguenza nell'ipotesi di mancata allegazione del piano genitoriale, il quale pertanto non può considerarsi un elemento costitutivo del ricorso o della comparsa di risposta; purtuttavia l'inot-

temperanza alla sua allegazione non potrà non essere valutata dal giudice ai sensi degli artt. 116 e 88 c.p.c.

Il piano genitoriale proposto dal giudice, sulla base di quanto allegato dalle parti, diviene vincolante e la violazione dello stesso costituisce comportamento variamente sanzionabile ai sensi dell'art. 473-*bis*.39 c.p.c.

Cosa sia il piano genitoriale e quale funzione svolga è stato sin da subito oggetto di vivaci discussioni e molteplici interpretazioni. Si sono fatti strada differenti modelli di piano genitoriale: da quello altamente strutturato del Tribunale di Civitavecchia, a quello più snello del Consiglio Nazionale Forense, a quello volto a contemperare l'esigenza di completezza descrittiva con la funzione educativa proposto dall'Unione Nazionale Camere Minorili.

Si è dibattuto molto sulla finalità del piano genitoriale: alcuni lo interpretavano come una semplice descrizione della situazione di fatto al momento dell'azione giudiziale, altri lo ritenevano un vero e proprio programma per la regolamentazione dei bisogni del minore in una proiezione futura.

Considerato che il piano genitoriale è volto a soddisfare i bisogni e le necessità dei figli e deve contenere, sulla base di dati oggettivi, le reciproche prospettazioni dei genitori in ordine al progetto educativo e alla cura del minore, non ci si potrà esimere dal concludere che il piano genitoriale debba contemperare entrambe le finalità di cui sopra: da un lato quella strettamente descrittiva dello stato di fatto, dall'altro quella di impronta programmatica volta a prospettare le regole e i criteri per l'esercizio della responsabilità genitoriale in un'ottica di condivisione e di co-genitorialità.

In questo senso, un piano genitoriale che sia realmente centrato sui bisogni e gli interessi del minore, dovrà tenere in debita considerazione altresì l'età del figlio e lo sviluppo dello stesso, progettando una programmazione dinamica così da rispondere ai bisogni legati al continuo cambiamento del minore in una prospettiva anche psicologica.<sup>7</sup>

## **6. Il c.d. Codice rosso: brevi cenni**

La legge 19 luglio 2019, n. 69, di iniziativa governativa, reca modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e ad altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Il Legislatore, specie a fronte del drammatico aggravamento degli episodi di violenza, è intervenuto con il c.d.

---

<sup>7</sup> Giordano R., Simeone G. (a cura di) (2023) *La Riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo*. Giuffrè Editore.

“Codice Rosso” per rafforzare le tutele delle vittime di tali fenomeni delittuosi, operando delle modifiche sia dal punto di vista del diritto penale sostanziale che processuale, con il fine di garantire l’immediata instaurazione e progressione del procedimento e scongiurare stasi che possano porre in pericolo la vita e l’incolumità fisica delle vittime<sup>8</sup>. Tali novità si innestano su quelle che, a partire dagli anni Novanta, hanno interessato il fenomeno della violenza domestica e di genere, *in primis* in ambito europeo<sup>9</sup>, e volte ad assicurare una maggiore tutela alle vittime<sup>10</sup>.

La novità della Legge n. 69/2019 sta nel rivolgere l’intervento ad un rafforzamento della posizione della persona offesa, assicurandole protezione e supporto già dalla prima fase del procedimento penale tramite una efficiente valutazione e gestione del rischio di gravità e reiterazione della condotta criminosa. L’obiettivo primario, in altri termini, non è tanto, e solo, la punizione dell’autore di reato, quanto piuttosto il potenziamento dell’intervento giurisdizionale che si concretizza nella priorità nella trattazione e nell’immediata instaurazione del processo in ipotesi di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori o lesioni aggravate commessi nel contesto familiare o nel corso di una relazione affettiva; è previsto inoltre un potenziamento dei diritti di informazione e protezione della vittima.

---

8 Lo scopo emerge chiaramente dalla Relazione del Governo al disegno di legge che prevede: «le esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale».

9 Cfr. Raccomandazione (2002) del Consiglio dei Ministri agli Stati membri sulla protezione delle donne dalla violenza; Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul); Direttiva UE 2012/29 recante “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”.

10 Nel dettaglio:

- la legge n. 66/96, Norme contro la violenza sessuale;
- il d.l. n. 11/2009, conv. dalla l. n. 38/2009, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. L’intervento ha introdotto nel Cod. Pen. il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. e l’aggravante per l’omicidio commesso dallo stalker nei confronti della persona offesa (art. 576, co. 1, n. 5. c.p.);
- il d.l. n. 93/2013, conv. dalla l. n. 119/2013, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
- il d.l. n. 24/2014, Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime;
- il d.l. n. 212/2015, Attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- la l. n. 4/2018, Modifiche al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici.

In chiave repressivo – punitiva, vengono introdotte nuove fattispecie di reato, inasprite le sanzioni finora previste per alcune categorie di reati e modificate alcune circostanze aggravanti. Quanto all'autore di reato, al fine di neutralizzare, o comunque contenere il rischio di recidiva, sono previste misure di trattamento e sostegno psicologico, cui subordinare, eventualmente, la concessione dei benefici penitenziari.

### *6.1 I rapporti tra il procedimento penale e quello civile*

L'art. 14, comma 1, della L. n. 69/2019 inserisce all'interno delle Disposizioni di Attuazione al Codice di Procedura Penale l'art. 64 *bis* al fine di instaurare un necessario ed imprescindibile dialogo fra l'autorità penale e quella civile in tema di violenza domestica e di genere. La novità colma una grave lacuna del nostro ordinamento giuridico che difettava sino ad ora di un sistema di coordinamento tra autorità giudiziarie: la trasmissione degli atti del procedimento penale in sede civile era rimessa, infatti, alla libera scelta delle parti, a quella del giudice, o del P.M. nella fase delle indagini preliminari.

Con tale intervento si è ampliata la conoscenza del giudice della causa civile che ora ha piena contezza degli atti presenti nel procedimento penale su episodi di violenza domestica e di genere. Il nuovo art. 64 *bis* Disp. Att. c.p.p. dispone infatti che devono essere trasmessi dall'Autorità penale al Giudice civile, qualora siano in corso procedimenti di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori o alla responsabilità genitoriale, copia delle ordinanze relative all'applicazione, sostituzione o revoca delle misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del decreto di archiviazione e della sentenza adottati in sede penale in relazione ai delitti di violenza domestica e di genere<sup>11</sup>. La necessaria conoscenza da parte del Giudice civile delle risultanze emesse in sede penale mira a scongiurare, come spesso si è verificato finora, l'adozione di provvedimenti tra loro inconciliabili (ad es. l'affido condiviso del minore da parte del giudice civile non a conoscenza delle condotte altamente pregiudizievoli, sfociate nella violenza domestica, di un coniuge in danno dell'altro – o la possibilità che le vittime di reato siano chiamate in più sedi a rendere dichiarazioni sui medesimi fatti).

---

11 Il rapporto Grevio (art.13) sull'applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia, nel sottolineare la necessità di un dialogo tra autorità penale e civile, ha evidenziato gli effetti negativi sulle vittime e i loro bambini dovuti all'assenza di canali di comunicazione efficaci tra giurisdizioni e/o dall'assenza di un'adeguata comprensione del fenomeno della violenza contro le donne e delle conseguenze sui bambini.

## *6.2 Le modifiche in materia di tutela della vittima di reato*

La Legge 27 settembre 2021, n. 134 ha ulteriormente rafforzato le disposizioni introdotte dal Codice Rosso a tutela delle vittime di violenza endofamiliare e di genere:

- estendendone, con disposizione immediatamente precettiva, la portata applicativa anche alle vittime dei reati previsti in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio;
- ricomprensivo anche il delitto di tentato omicidio e dei delitti in forma consumata o tentata nell'art. 64 *bis* disp. att. c.p.p. relativo alla trasmissione obbligatoria di atti e provvedimenti che il giudice penale deve effettuare nei confronti dell'autorità civile;
- inserendo tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

## **CAPITOLO 2**

### ***Il Curatore speciale***

*Claudia Aquistucci, Elena Maria Marchetti*

#### **2.1 *Il Curatore Speciale: una lunga storia appena incominciata***

Con la legge Cartabia (L. 26 novembre 2021 n. 206) il panorama normativo italiano in ambito processuale ed in particolare familiare è profondamente cambiato; queste novità non arrivano di certo come un fulmine a ciel sereno, ma sono frutto di un lungo processo cominciato a livello internazionale.

L'ampliamento al ricorso della figura del Curatore speciale del minore è avvenuto soprattutto per opera del ruolo suppletivo della giurisprudenza italiana che, a fronte delle scarse e poco esaustive disposizioni normative, ha principiato ad adeguare le sue decisioni agli obblighi derivanti da fonti sovranazionali ed internazionali in materia di minori.

Ci si riferisce, nello specifico, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la L. 27 maggio 1991 n. 176, il cui art. 12 prevede il diritto del minore ad essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda, o personalmente o tramite un rappresentante o un organo appropriato.

Seguirà nel 1996 (25 gennaio 1996) la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo e ratificata dall'Italia con la L. 20 marzo 2003 la quale prevede che, qualora i titolari della responsabilità genitoriale ne siano stati privati oppure in caso di conflitto di interessi fra il minorenne e chi esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso, il giudice possa nominare al minore un rappresentante, il quale, se del caso, potrà anche essere un avvocato (art. 4, art. 5, lett. B, e art. 9, L. 20 marzo 2003, n. 77).

In questo panorama interviene la Corte Costituzionale con la pronuncia 30/01/2002 n. 1 affermando che l'art. 12 della Convenzione di NY è idoneo ad

integrare il disposto dell'art. 336 c.c.<sup>1</sup> non solo in termini di audizione del minore, ma riconoscendogli espressamente il ruolo di parte processuale, con la conseguente necessità di contraddittorio, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. (in tal senso anche Corte Cost. 11/03/2011 n. 83).

Prima della Riforma Cartabia nel nostro ordinamento la figura del curatore era prevista appunto dall'art. 78 c.p.c., norma avente carattere molto generale. Tale norma stabiliva che «1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

2. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante».

Tale disposizione andava letta assieme all'art. 79 «La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa vi abbia interesse».

La scarsa specificità di tali disposizioni appare di tutta evidenza e ciò è dimostrato dal fatto che, nella prassi giurisprudenziale, la nomina del curatore speciale per il minore avveniva solo nei procedimenti volti a dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale o ad accertare o disconoscere la paternità.

Come spesso accade, la giurisprudenza risponde alle istanze provenienti dalla società con maggiore sollecitudine rispetto al legislatore italiano e, a partire dal 2010, i tribunali di merito hanno iniziato a chiarire che allorquando si debbano assumere decisioni che incidono sui diritti dei minori e la conflittualità fra i genitori è talmente elevata da non consentire che essi rappresentino adeguatamente i figli, si rende necessaria la nomina del Curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c.

In questo panorama, così genericamente delineato, si è inserita la riforma Cartabia che, per quanto riguarda la figura del curatore speciale del minore, ha visto due diversi step.

Il 22 giugno 2022 è, infatti, entrato in vigore il novellato art. 78 c.p.c., introducendo, rispetto al testo precedente, l'indicazione dei casi e l'ipotesi della nomina facoltativa.

---

<sup>1</sup> L'art. 336 c.c. prevede che il minore sia sentito dal giudice quando vengono adottati provvedimenti contro il genitore.

In data 1 marzo 2023 è invece entrato in vigore l'art. 473-bis.8 c.p.c. che ha sostanzialmente ripreso l'art. 78, ora abrogato, e ha previsto che:

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

- a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
- b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
- d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori

appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli

interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere

succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'articolo 315 bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 473-bis.4.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la

responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere

con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede,

che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi

inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la

sua nomina.

La norma può essere suddivisa in due parti: la prima prevede la nomina obbligatoria del Curatore nei casi tassativi previsti alle lettere a), b) e d) con una clausola generale, stabilita dalla lettera c), che pone tuttavia innumerevoli quesiti, soprattutto se letta con il dispositivo del secondo comma del medesimo articolo.

Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 473-bis.8 c.p.c., il giudice "deve" nominare di sua iniziativa, anche senza che la richiesta provenga da alcuna delle parti, il Curatore speciale del minore; nel caso in cui non lo faccia gli atti di quel procedimento saranno nulli, vale a dire privi di qualsiasi valore.

Come detto poc'anzi, la clausola generale contenuta dalla lettera c) appare poco chiara e non soddisfa alcune domande: non è chiaro, ad esempio, se il pregiudizio

cui fa riferimento la norma sia solo morale, oppure possa essere anche economico-patrimoniale. Con ogni probabilità la nozione di pregiudizio va intesa come condotta dei genitori pregiudizievole per i figli così come previsto dall'art. 333 c.c.<sup>2</sup>.

Non si richiede un grave pregiudizio, ma ci si "accontenta" di qualsiasi pregiudizio che sembrerebbe essere attuale e non meramente potenziale: proprio l'attualità e la concretezza del pregiudizio consentirebbero una valutazione della "adeguatezza" della rappresentanza processuale da parte dei genitori.

Non è chiaro dalla lettera della norma se il pregiudizio deve essere stato causato dai genitori o possa anche derivare da altre fonti e cause.

L'inadeguatezza, che deve essere definitiva perché altrimenti ricade nell'ipotesi del secondo comma, va tenuta distinta dal conflitto di interessi e si basa, in realtà, sulla dimensione sostanziale dei rapporti genitori-figlio che si ripercuote su quella processuale (così Cass. n. 11554 del 11/05/2018).

Di contro, il secondo comma dell'art. 473-*bis*.8 c.p.c. attribuisce al giudice la facoltà di nominare il Curatore nei casi in cui i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Non si richiede il semplice pregiudizio ma si richiedono le gravi ragioni.

Prima dell'entrata in vigore della nuova norma di cui all'art. 473-*bis*.8 le decisioni della giurisprudenza di merito sulla nomina del Curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.* erano accomunate da un filo conduttore: l'aver rilevato la presenza, sin dall'inizio del giudizio o in corso di causa, di situazioni familiari di particolare complessità in cui la tutela effettiva del minore, portatore di interessi propri rispetto a quelli dei genitori, rendeva necessario il ricorso a questo istituto. Quando i genitori sono in conflitto fra loro e incapaci di leggere realmente il disagio dei figli minori e il rischio evolutivo cui i figli sono esposti, si impone la nomina del Curatore.

Non è sufficiente la conflittualità, anche molto accesa, ma, secondo i giudici, va rilevata una situazione di pregiudizio, grave disagio, particolari problematiche di salute anche psicologica per il minore in conseguenza del comportamento di uno o di entrambi i genitori parti del processo che, in tal modo, vengono a trovarsi in situazione di concreto conflitto di interessi rispetto al minore.

Da ultimo, merita giusto un cenno, al fine di fugare facili dubbi, la figura del Curatore che potremmo definire "generale" prevista dall'art. 473-*bis*.7 c.p.c., che si riferisce ad una figura che interviene a processo concluso in casi in cui il giudice

---

<sup>2</sup> Art. 333 c.c. «Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».

abbia disposto limitazioni alla responsabilità dei genitori. In tale caso il giudice, all'atto della nomina, deve anche indicare quali atti il Curatore "generale" può compiere autonomamente e quelli per cui è, invece, necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare, nonché gli atti che i genitori possono compiere congiuntamente o disgiuntamente.

## **2.2 I poteri attribuiti al Curatore speciale: un supereroe o un tuttofare?**

L'art. 473-bis.8 c.p.c. è norma specifica, precipuamente dedicata ai minori. La *ratio* della nuova disposizione è da ricercare nella finalità di assicurare al minore, assieme all'ascolto, una presenza e una voce autonome in tutti i procedimenti che lo riguardano.

La norma in commento contiene indicazioni in merito ai poteri attribuiti al Curatore speciale, richiamando anche gli artt. 78, 79 e 80 c.p.c. il quale, va sottolineato, non è un ausiliario del giudice, ma rappresenta il minore come parte.

La nomina da parte del giudice di un Curatore che, nella totalità dei casi, è un legale, comporta prima di tutto la difesa tecnica e processuale in favore del minore. Egli è quindi l'avvocato del minore, con ogni conseguenza sul piano processuale, poiché il minore diventa una parte rappresentata processualmente al pari delle altre parti che sono in giudizio, ovvero i suoi genitori, anch'essi assistiti dal proprio legale.

Il Curatore speciale ha quindi l'obbligo di leggere il fascicolo, predisporre e depositare gli atti nel rispetto dei termini indicati dal giudice, formulare delle conclusioni e interloquire con i legali delle altre parti.

La difesa in giudizio del minore, sul piano processuale, impone al Curatore speciale di non avere rapporti diretti con le altre parti in giudizio, in ossequio alle norme di deontologia professionale che egli deve rispettare, salvo vi sia autorizzazione da parte dei rispettivi legali. Questo principio deve però conciliarsi con la necessità, per il Curatore, di interfacciarsi con il nucleo familiare e con tutte le persone che gravitano attorno al minore.

Nell'esercizio dei suoi poteri processuali il Curatore può nominare un Consulente tecnico di Parte, che lo coadiuvi nell'ambito di eventuali operazioni peritali, senza dover chiedere alcuna autorizzazione al giudice.

L'art. 473-bis.8, comma 3, c.p.c. stabilisce inoltre che «Al Curatore speciale del minore il giudice può attribuire con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.»

Anche la Convenzione di Strasburgo, ratificata dall'Italia con la Legge 20.5.2003 n. 77, all'art. 10, comma 1, individua i poteri sostanziali in capo al Cu-

ratore speciale, ovvero fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia capacità di discernimento, nonché ogni spiegazione utile affinché comprenda le eventuali conseguenze che la sua opinione comporterebbe nella pratica. Il Curatore speciale deve inoltre rendersi edotto dell’opinione del minore e portarla a conoscenza dell’autorità giudiziaria.

Tuttavia, l’attività cui si dedica sempre il Curatore speciale è anche quella di gestire e coordinare la rete nella quale si inserisce il minore, quindi conoscere il contesto in cui vive, contattare i parenti che frequenta abitualmente, i professionisti che lo seguono, gli insegnanti, gli eventuali allenatori/istruttori, il Parroco, gli eventuali assistenti sociali, i medici che lo hanno in cura: tutti quei soggetti, in sostanza, che hanno un ruolo nella sua quotidianità e che possono fornire informazioni utili per delineare il quadro generale nel quale si inserisce il minore e la sua famiglia.

I poteri sostanziali che possono essere attribuiti al Curatore speciale del minore da parte del giudice sono i più disparati. Di seguito alcuni casi di poteri sostanziali “particolari” assegnati dai giudici al Curatore speciale:

- a fronte della grave patologia di cui era affetto un minore, in presenza della impossibilità di provvedere in via anticipata rispetto all’udienza di comparizione in punto affido del minore, il giudice nominava un Curatore speciale affidandogli poteri sostanziali in ordine alla scelta dei percorsi terapeutici e assistenziali per il minore, nonché alla interlocuzione con i sanitari che lo avevano in cura (Trib. Verona, maggio 2024);
- il recupero di una minore in Sicilia, per riportarla a Treviso dal padre a favore del quale veniva disposto l’affidamento super esclusivo, e il collocamento presso la sua abitazione, a fronte della conclamata inadeguatezza materna (Trib. Treviso);
- la verifica del contesto materno, a Latisana, per conoscere l’ambiente nel quale venivano accolti i bambini nel turno di responsabilità della madre, con il dovere di controllo del rispetto dei turni di affidamento (Trib. Treviso, novembre 2023);
- la valutazione ai fini dell’eventuale inserimento di un adolescente, fortemente oppositivo e che scappava da casa della madre, in una struttura diurna con educatori, con previa individuazione e relativo vaglio sulla sua idoneità (Trib. Treviso, ottobre 2023);
- a fronte di ostacoli frapposti dalla madre alla relazione padre-figlia e di tentativi di svolgere gli incontri, sebbene limitati ad un periodo di due mesi, veniva dato incarico al Curatore speciale di esplorare possibili soluzioni di collocamento extrafamiliare della minore presso parenti (Trib. Roma, marzo 2024);

- la valutazione in ordine alla opportunità o meno di inserire una minore in una Comunità residenziale, assieme alla madre o eventualmente da sola, individuando la struttura e le modalità di inserimento; il compito di verificare se fosse consigliabile per la minore intraprendere un percorso di psicoterapia, scegliendo il professionista (Trib. Treviso, dicembre 2023);
- la possibilità di rilasciare autorizzazioni in ambito scolastico, con particolare riguardo ad iscrizione a nuova scuola della minore, e in ambito sanitario, nel caso di dissenso od omissione di un genitore o contrasto tra i due genitori (Tribunale per i minorenni di Venezia, agosto 2023);
- l'autorizzazione a fare colloqui con gli operatori, richiedere, avere libero accesso ed estrarre copia della documentazione in possesso dei Servizi Sociali, istituzioni scolastiche e ogni altra istituzione in contatto con il nucleo familiare (Trib. Treviso, 2024).
- attribuzione di poteri sostanziali in ordine a scelte sanitarie e rapporti con la P.A. (Trib. Trapani, maggio 2024).

A prescindere dai poteri sostanziali attribuiti dal giudice, ai sensi dell'art. 473-bis.8, comma 3, c.p.c., il Curatore speciale è autorizzato a procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 315 *bis*, terzo comma, c.c. e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 473-bis.4 c.p.c.

Pur avendone le competenze ed essendo formato nella materia del diritto di famiglia, il Curatore speciale può ricorrere all'ausilio di un professionista qualificato per ascoltare il minore, come vedremo nel capitolo dedicato all'ascolto. In questo caso, diversamente dalla nomina di un Consulente Tecnico di parte, è necessaria una autorizzazione del giudice.

Il Curatore ascolta il minore alla luce dei principi contenuti nella "Carta dei diritti dei figli di genitori separati" e delle raccomandazioni del Consiglio nazionale forense riguardo ai principi generali cui egli deve attenersi nell'esercizio della sua funzione che, all'art. 6, fornisce indicazioni riguardo all'ascolto.

Il Curatore speciale può valutare l'opportunità di astenersi dall'ascoltare il minore qualora lo ritenga superfluo o non rispondente al suo interesse.

Nella sua relazione al giudice il Curatore speciale avrà cura di redigere un capitolo a parte dedicato all'esecuzione dell'ascolto del minore o, viceversa, a motivare il suo mancato ascolto.

L'ultima disposizione dell'art. 473-bis.8 c.p.c. sul Curatore speciale disciplina la sua revoca, che può essere chiesta dal minore che abbia compiuto i quattordici anni, dai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, dal tutore e dal pubblico ministero. Sull'istanza, che deve essere motivata, decide il presidente del tribunale o il giudice che procede con decreto non impugnabile.

La revoca, tuttavia, può avvenire anche semplicemente per la mancanza o il venire meno dei presupposti che hanno portato alla necessità della sua nomina.

Il Curatore speciale, come detto, proprio in quanto avvocato, deve attenersi alle raccomandazioni per gli avvocati Curatori speciali di minori impartite dal Consiglio nazionale forense, che stabiliscono che, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà sempre rammentare i principi generali di cui all'art. 9 del Codice deontologico forense, tra i quali vi sono quello di indipendenza, competenza, correttezza e lealtà.

Oltre alla indipendenza, competenza, correttezza e lealtà, il Curatore speciale deve osservare e rispettare anche le raccomandazioni in ordine alla deontologia (art. 1), al patrocinio a spese dello stato (art. 2), alla costituzione in giudizio (art. 3), alla rappresentanza sostanziale (art. 4), alla collaborazione con tutte le parti del processo (art. 5), all'ascolto (art. 6).

L'art. 1 (deontologia) stabilisce che «Il Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza dei principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15 del Codice Deontologico Forense. Il Curatore speciale del minore ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell'art. 24 CDF e ha inoltre l'obbligo di astenersi dall'assumere l'incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il Curatore speciale del minore nel rispetto dell'art. 18, comma 2, CDF, garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.»

Infine, di particolare interesse anche l'art. 4 (rappresentanza sostanziale),лад-  
dove prevede che «Il Curatore speciale del minore al quale l'Autorità Giudiziaria procedente abbia attribuito poteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve attivarsi affinché il giudice specifici in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati.»

Oltre alle raccomandazioni del CNF vi sono anche numerosi protocolli di intesa relativi ai procedimenti civili nei quali il Curatore speciale del minore è parte che, oltre a richiamare i principi di autonomia e indipendenza, danno indicazioni relativamente ai rapporti con le altre parti processuali, alla formazione e alla competenza, all'ascolto del minore, alla liquidazione del compenso (*ex multis*: Tribunale di Pisa, di Bolzano, di Genova, di Cosenza).

Va ricordato che il Curatore speciale deve avere stipulato apposita assicurazione professionale a copertura di eventuali azioni di responsabilità avviate nei suoi confronti per inadempienze ascrittegli.

La figura del Curatore speciale ha visto notevolmente ampliare, negli ultimi anni, la sua attività, non solo dal punto di vista processuale ma soprattutto in termini di poteri sostanziali attribuiti.

Il Curatore si ritrova, in molte occasioni, a dover supplire alla incapacità o difficoltà dei genitori, oppure alla mancanza di risorse dei Servizi affidatari; gli vengono quindi demandati compiti e, in particolare, responsabilità, che non gli dovrebbero competere e, nello svolgerli, deve anche rispettare, sempre, le raccomandazioni del Consiglio Nazionale Forense in ordine al rispetto dei principi generali del Codice Deontologico Forense.

Il ricorso, da parte del magistrato, alla figura del Curatore in modo così continuo e, ultimamente, quasi compulsivo, porta con sé il rischio, da un lato, di deresponsabilizzare i genitori e, dall'altro, di caricare di eccessiva responsabilità il professionista.

Non dimentichiamo, infatti, che lo scopo ultimo dell'utilizzo di queste figure nel processo della famiglia è proprio quello di restituire la responsabilità genitoriale ai genitori o, quantomeno, permettere che essi, dopo un percorso e un aiuto mirati, possano esercitarla con maggiore consapevolezza.

Il Curatore speciale, come si è visto, deve fare rete con tutti i professionisti e i soggetti che ruotano attorno al nucleo familiare, prendendo posizione e, a volte, anche decisioni in ordine a questioni di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione.

Il Curatore speciale si ritrova quindi investito di un incarico e, soprattutto, di aspettative, che lo fanno diventare un potenziale Supereroe ma che, nel concreto, è sprovvisto dei necessari superpoteri, rimanendo solamente ciò che è, ovvero un avvocato, seppur formato e competente, che rischia di lavorare da solo e con strumenti limitati e inadeguati, esposto a grandi responsabilità.

Di fatto, il Curatore speciale da Supereroe si trasforma in un semplice tuttofare, senza magari nemmeno riuscire a raggiungere gli obiettivi eventualmente prefissati dal giudice, o auspicati dalle parti.

Serve quindi un ulteriore intervento legislativo che, una volta per tutte, delimiti con chiarezza la funzione di ogni professionista che si trovi a lavorare con le famiglie e per le famiglie, ottimizzando così le competenze e il tempo, per poter intervenire in modo più efficace su di esse.



# CAPITOLO 3

## *L'ascolto del minore*

*Barbara Lodi, Claudia Acquistucci*

Dite:

È faticoso frequentare i bambini.

Avete ragione.

Poi aggiungete:

Perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli.

Ora avete torto.

Non è questo che più stanca. È piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino all'altezza dei loro sentimenti.

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi.

Per non ferirli.<sup>1</sup>

Il dovere di ascolto e di tutela dei minori, in quanto soggetti vulnerabili, è compito primario della collettività e dello stesso stato.<sup>2</sup>

### **3.1 La rivoluzione copernicana dell'ascolto: piccolo excursus storico sulla voce del minore nel processo degli adulti**

L'ascolto del minore è un istituto diretto a garantire al minore d'età di esprimere la sua opinione, la sua volontà, i suoi interessi, bisogni ed aspirazioni, in ordine alle decisioni che riguardano suoi diritti o interessi: rispetto al processo “degli adulti” rappresenta, nel nostro ordinamento, un importante cambio di cultura giuridica.

Il diritto del bambino ad essere ascoltato è principio internazionale, europeo e nazionale sancito per la prima volta dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la Legge 27 maggio 1991 n. 176 che ha recepito la «superiorità dell'interesse del fanciullo» (art. 3) ed ha valorizzato l'importanza dell'ascolto in tutte le sedi processuali in cui il mino-

---

1 Korczak, J. *Kiedy znów będę mały*, Warsaw, 1925, tr.it. *Quando ridiventerò bambino*, Milano, Luni Editrice, 1996.

2 Danovi, F. “L'ascolto del minore nel processo civile”, in *Dir. Fam. Pers.*, 2014, 1592, part. 1603 ss.

re risulta coinvolto, al fine di garantire, da un lato, il suo diritto ad esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa e, dall'altro, all'autorità giudiziaria la possibilità di assumere le decisioni più congrue.

Successivamente, la Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti del Fanciullo del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la Legge 20 marzo 2003 n. 77, ha sancito il diritto del bambino capace di sufficiente discernimento sia di ricevere informazioni adeguate sia di esprimere le proprie opinioni e, contestualmente, il dovere da parte dei soggetti deputati a prendere decisioni in ordine alla vita del minore, di tenerle in debita considerazione (art. 3).

Sempre in ambito internazionale, si rammenta ancora il Regolamento UE 2019/1111 del 25 giugno 2019, secondo il quale i minorenni in grado di discernimento avranno la possibilità di essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, sia in materia di responsabilità genitoriale che nei casi di sottrazione internazionale.

L'ascolto è altresì previsto dalla Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 (ratificata in Italia con la Legge 64/1994) che, all'art. 13, stabilisce che il giudice può rifiutare il ritorno del minore nel Paese da cui è stato illegittimamente trasferito nel caso in cui questi si opponga ed abbia un'età e una maturità tali da rendere opportuno il fatto di tenere in considerazione il suo parere.

In linea con il cambio di passo sovranazionale nel nostro ordinamento giuridico l'ascolto del minore è stato introdotto all'art. 155-*sexies* c.c. dalla Legge 8 febbraio 2006 n. 54 in materia di affidamento condiviso, che ha sancito l'importanza di acquisire l'opinione del minore per realizzare il principio della c.d. bigenitorialità ed il mantenimento della relazione con entrambi i genitori e con i relativi rami parentali.

La prima importante riforma che ha ridimensionato i confini dell'ascolto è senza dubbio rappresentata dalla Legge 10 dicembre 2012 n. 219, ovvero la c.d. riforma della filiazione che, all'art. 315-*bis* c.c., ha stabilito la regola generale secondo cui il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Per la prima volta, nel nostro ordinamento, la cultura giuridica protettiva che considerava il minore come "oggetto" di provvedimenti e misure cede il passo al concetto di minore "soggetto", con il quale i genitori, protagonisti ed attori delle vicende separate portate nelle aule di giustizia, hanno l'obbligo di confrontarsi, perché le sue opinioni, le sue volontà e, più in generale, le sue aspettative e la sua personalità debbono ricevere un adeguato spazio nelle procedure che lo riguardano.

La centralità dell'ascolto del minore risponde anche, in questo senso, ad un dovere non più solo privatistico ma pubblico, poiché le sue opinioni entrano nel

processo non più per voce dei soli genitori e del giudice, ma anche attraverso quelle figure – il curatore, il tutore, l'avvocato – che parimenti hanno il dovere pubblico di ascoltarlo.

Così, oltre alla norma generale di cui all'art. 315-*bis* c.c., l'ascolto del minore è stato inserito anche all'art. 337-*octies* c.c. che disciplinava i casi in cui il giudice ha la facoltà di non procedere all'ascolto, motivandone adeguatamente le ragioni, ovvero in tutti i casi in cui esso si presenti contrario all'interesse del minore stesso o manifestamente superfluo; nei casi di impossibilità fisica o psichica del minore; quando questi manifesti la volontà di non essere ascoltato; infine, in tutti i casi in cui il giudice deve prendere atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento della prole, avuto a mente che «il bambino non va necessariamente coinvolto nel giudizio instaurato tra i genitori.»<sup>3</sup>

Il pregio di avere novellato le norme sull'ascolto, creando sistematicità alle stesse, abrogando le precedenti disposizioni (art. 337-*octies* c.c., art. 336-*bis*, art. 38-*bis* disp. att.c.c.), e introducendone di nuove, lo ha però avuto il D. L.vo 10 ottobre 2022 n. 149 (di attuazione della delega ricevuta dal Governo con la Legge 26 novembre 2021 n. 206), meglio noto ai più come Riforma Cartabia.

Il diritto del minore ad essere ascoltato è attualmente disciplinato dagli artt. 473-*bis*.4, 473-*bis*.5 c.p.c. e 473-*bis*.6 c.p.c., norme tutte che raggruppano una comune base concettuale: i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, sono parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori.

La tutela del minore in questi giudizi si realizza, pertanto, mediante la previsione dell'ascolto, il cui mancato adempimento integra violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore stesso, quando non sia sorretto da una espressa motivazione sull'assenza di discernimento tale da giustificare l'omissione<sup>4</sup>.

L'ordinamento italiano, in adempimento agli obblighi assunti con la firma della Convenzione sui diritti del fanciullo, ha così attribuito negli anni una rilevanza sempre crescente all'ascolto del minore, fino a giungere ai giorni nostri in cui esso ha la sua collocazione naturale all'interno dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.

---

3 Cassazione civile, 6445/2013

4 Cassazione civile, 7262/2022; Cassazione civile, 20323/2022.

### 3.2 Un ascolto a misura di minore

E chiudevo gli occhi alla mia piccolezza, così come fanno gli uomini con i propri difetti.

Jonathan Swift, *I viaggi di Gulliver*, 1726

L'art. 473-bis.4 c.p.c. stabilisce che «il minore che ha compiuto i dodici anni e anche di età inferiore se capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.»

La norma prosegue indicando i casi in cui il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo; il minore non viene ascoltato anche in caso di sue impossibilità fisica o psichica o se manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 337-octies c.c. (attualmente abrogato), in materia di scioglimento del rapporto genitoriale e di quanto richiesto dalla giurisprudenza, è altresì stabilito che nei procedimenti in cui prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.

L'ascolto del minore, infatti, seppur finalizzato alla individuazione della soluzione migliore, non è privo di conseguenze e può anche talvolta essere dannoso per il minore stesso tenuto conto delle sue condizioni e dei disagi che a quest'ultimo possano derivarne.

Il giudice deve comunque fornire adeguata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a non procedere all'ascolto (art. 473-bis.4 comma 2)<sup>5</sup>.

Non si procede all'ascolto anche quando il minore che ha raggiunto i dodici anni non è considerato dal giudice capace di discernimento: anche in questi casi incombe sul magistrato un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l'età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l'obbligo legale dell'ascolto<sup>6</sup>.

Il minore dovrà quindi essere sentito, se l'ascolto non è contrario al suo interesse, in tutti i procedimenti in cui si debba disporre del suo affidamento, collocamento, cambio di residenza, istruzione ed educazione in genere, scelte relative alla salute, ma anche in quelli di revisione di accordi o provvedimenti già resi nei quali i suoi interessi siano specificamente coinvolti.

5 Cassazione civile, 26352/2022; Cassazione civile, 20323/2022

6 Cassazione civile, 1474/2021; Cassazione civile, 10774/2019

Dovrà essere sentito altresì nei procedimenti in cui si discute della decadenza o della limitazione della responsabilità genitoriale, nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità, nelle richieste di rimpatrio a seguito di sottrazione internazionale, nei procedimenti per il suo riconoscimento.

Di fatto il minore ha diritto di essere sentito in tutti i procedimenti nei quali si disponga di diritti che lo riguardano o di questioni che lo interessano, ossia quando egli assuma la veste di parte sostanziale.

È altresì prassi giudiziaria che il minore venga ascoltato dal giudice di secondo grado, che eventualmente dovrà puntualmente giustificare il motivo del rigetto, «non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.»<sup>7</sup>

L'art. 473-bis.4 stabilisce che le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.

Ciò significa che degli esiti di tale ascolto si terrà conto ai fini della decisione, senza tuttavia alcun obbligo per il giudice di uniformarsi a quanto emerso nel corso dell'ascolto, atteso che la valutazione del giudice, come evidenziato dalla giurisprudenza, può non coincidere con quanto espresso dal minore in sede di ascolto ed in tal caso vi è un preciso onere di motivazione delle ragioni che inducono il magistrato a discostarvisi<sup>8</sup>.

L'onere di motivazione dovrà essere direttamente proporzionale al grado di discernimento attribuito al minore<sup>9</sup> con la conseguenza che laddove si sia in presenza di c.d. "giovani adulti" (ad esempio ragazzi diciassettenni) e, quindi, di soggetti certamente in grado di valutare le proprie esigenze esistenziali ed affettive, dovranno essere adeguatamente e puntualmente esplicate le ragioni in base alle quali il desiderio di maggiori spazi nel rapporto con uno dei genitori e di intensificazione dei rapporti con il nuovo nucleo familiare dallo stesso costituito non siano coincidenti con la decisione definitiva.

Nei seguenti casi l'ascolto del minore è stato ritenuto contrario al suo interesse ed è quindi stato escluso con provvedimento motivato:

- quando il minore viene ritenuto non adeguatamente maturo alla stregua della situazione in concreto accertata ossia in ragione della sua tenera età (elemento oggettivo) e dell'assenza di una apprezzabile capacità di discernimento acer-

7 Cassazione civile, 10788/2023

8 Cassazione civile, 12957/2018; Cassazione civile, 18846/2016

9 Cassazione civile, 7773/2012

tata in concreto sulla base delle emergenze processuali<sup>10</sup>;

- quando viene ritenuto prevalente l'interesse a non essere esposto al presumibile danno derivante dal suo coinvolgimento emotivo nella controversia che oppone i genitori;
- quando le condizioni soggettive personali del minore, emergenti dagli atti processuali e di univoca interpretazione, evidenzino una condizione di patologia psichica ovvero di grave disagio emotivo e relazionale che facciano concretamente temere un ulteriore e potenziale danno per la sua incolumità direttamente riconducibile all'audizione medesima.
- quando il minore non può riferire nessuna circostanza rilevante<sup>11</sup>.

È stato invece ritenuto privo di adeguata motivazione il diniego dell'ascolto del minore fondato soltanto sull'inopportunità dello stesso in ragione dell'età, ossia limitato al mero dato anagrafico che non può da solo giustificare il mancato ascolto<sup>12</sup>.

Nei casi che seguono, invece, l'ascolto è stato considerato manifestamente superfluo ed è stato escluso:

- quando il minore è già stato sentito avuto riguardo a quella specifica questione in altro procedimento;
- nel caso di accordo dei suoi genitori pienamente rispettoso del principio della bigenitorialità;
- quando il procedimento deve essere definito in rito (inammissibilità del ricorso, improcedibilità del reclamo, difetto di competenza giurisdizionale);
- quando il minore ha rifiutato l'ascolto;
- quando la volontà del minore non sia controversa ed anzi sia acclarata;
- quando la controversia genitoriale riguarda solo questioni economiche, dovrà vendosi attribuire all'art 473-bis.4 c.p.c. la volontà di limitare l'ascolto alle sole questioni a carattere personale.

---

10 Cassazione civile, 3540/2014; Cassazione civile, 19544/2003, caso di minore di quattro anni; Cassazione civile, 4246/2019, caso di minore di sei anni; Cassazione civile, 9501/1998 caso di minore di sette anni

11 Cassazione civile, 16547/2021

12 Cassazione civile, 17201/2011

### 3.3 Ascoltare per dare voce e valore

In considerazione dell'unicità del caso, ho deciso di sentire l'opinione personale di Adam Henry ... vorrei fargli sapere che non si trova nelle mani di una macchina burocratica impersonale. Vorrei spiegargli che sarò io a prendere la decisione e che lo farò guidata dalla priorità del suo interesse.<sup>13</sup>

Sulla scia delle norme internazionali che hanno introdotto una concezione del minore d'età come soggetto di diritto, lo scopo dell'ascolto previsto nelle norme codistiche e processuali nel nostro ordinamento è quello di dare voce al minore, ponendolo in condizione di esprimere il suo volere, il suo sentire, il suo mondo, i suoi interessi e desideri ed anche le sue paure.

È questa un'importante innovazione, in linea con le indicazioni internazionali sancite prima tra tutte dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (Legge 176/1991), che attribuisce rilevanza alle opinioni espresse dal minore, stabilendo che le stesse devono essere debitamente prese in considerazione avuto riguardo alla sua età ed al suo grado di maturità.

Oltre, dunque, al diritto del minore all'ascolto viene stabilito che, in conformità con il fatto che lo stesso viene considerato soggetto di diritti, nelle procedure che lo riguardano deve essere dato spazio alla sua autodeterminazione, alla sua personalità e alle sue aspettative.

L'ascolto non è considerato nel nostro ordinamento un mezzo istruttorio, poiché la finalità non è quella di avvalorare ovvero confutare le contrapposte domande giudiziali dei genitori ed in nessun caso il contenuto potrà assurgere a prova dei fatti controversi in causa: l'ordinamento prevede infatti che il minore venga ascoltato ma non interrogato dal giudice, proprio in linea con il concetto che egli è parte sostanziale autonoma nei procedimenti che lo riguardano e che la sua opinione non è una testimonianza.

È necessario chiarire al minore che le sue opinioni e valutazioni saranno tenute in considerazione ai fini della decisione finale, ma non saranno in alcun modo vincolanti e potranno essere disattese; egli dovrà essere edotto che quanto dichiarato al giudice non rimarrà segreto e sarà parte degli atti processuali.

L'ascolto potrà avere un contenuto libero e variabile in relazione alle singole questioni sulle quali il minore dovrà essere ascoltato: le linee guida elaborate sia a livello nazionale che internazionale in tema di ascolto dei minori nei procedimenti giudiziari sono unanimi nel precisare la necessità di evitare una reiterazione dell'ascolto ed al contempo limitare l'oggetto alle questioni strettamente e direttamente rilevanti rispetto al provvedimento che dovrà essere assunto.

---

13 McEwan, I. *La ballata di Adam Henry*, Einaudi, 2014, p. 85.

Normalmente, quindi, non dovranno formare oggetto dell’audizione gli aspetti non controversi e quelli pacifici già acquisiti agli atti processuali, avuto a mente che i minori dalle aule giudiziarie dovrebbero rimanere fuori, anche per evitare «che i genitori possano innescare meccanismi di soggezione e i difensori atteggiamenti debordanti.»<sup>14</sup>

Ecco che quindi, sul presupposto che il minore deve essere ascoltato ogni qualvolta sia necessario assumere dei provvedimenti che lo riguardano, anche a carattere provvisorio, egli potrà essere sentito in ordine alla qualità della relazione con i suoi genitori; sul tempo che desidererebbe trascorrere con ciascuno di essi; sul genitore con il quale manifesta più serene abitudini di vita e che si occupa in via principale del suo accudimento primario; sul luogo ove ama vivere o che considera la propria casa; sulla sua volontà in relazione ad un prospettato trasferimento di residenza – in altra località italiana ma anche all’estero –; sulle sue aspirazioni scolastiche quando sia in discussione la scelta della scuola e i percorsi di formazione; sulle problematiche connesse al suo inserimento nella famiglia allargata che i genitori hanno creato, al rapporto con i fratelli/sorelle e all’importanza e significatività delle relazioni con essi.

In questo contesto e con queste premesse, anche il rifiuto a partecipare costituisce elemento da valutare ai fini delle decisioni da assumere, dovendo pur sempre essere rispettata anche la volontà del minore di non essere ascoltato nel procedimento.

### ***3.4 I soggetti che conducono l’ascolto e le sue modalità: ieri e oggi***

L’art. 336-bis c.c. prevedeva che l’ascolto fosse condotto dal giudice «anche avvalendosi di esperti o altri ausiliari.» I genitori, i difensori delle parti, il curatore speciale e il pubblico ministero potevano partecipare all’ascolto solo se autorizzati dal giudice. Dell’incumbente veniva redatto processo verbale nel quale veniva descritto il contegno del minore, ovvero veniva effettuata la registrazione.

Gli stessi soggetti, oggi, possono seguire l’ascolto senza autorizzazione, purché in presenza di mezzi idonei a salvaguardare il minore, quali vetro a specchio e impianto citofonico (ai sensi dell’art. 152-quater disp. att. c.p.c., che riporta quanto era previsto dall’abrogato art. 38-bis disp. att. c.c.).

Con l’introduzione dell’art. 473-bis.5 c.p.c., che regola le modalità dell’ascolto, il compito di procedere all’ascolto è demandato ancora al giudice (cosiddetto “ascolto diretto”), con la differenza, però, che questo può essere effettuato con

---

14 Russo, R., “Il diritto del minore all’ascolto”, in *Famiglia e Successioni*, Milano, 2016, pp. 63 e ss.

l'ausilio di un esperto, senza più la possibilità di delegarlo all'ausiliario: in questi casi si parla di “ascolto assistito”.

In caso di più minori, inoltre, la norma specifica che questi vengano ascoltati separatamente.

In attuazione a quanto previsto a livello sovranazionale, sono state introdotte una serie di garanzie e di accorgimenti che il giudice dovrà adottare ai fini dell'ascolto, in modo da garantire la serenità e la riservatezza del minore (il richiamo è all'art. 25 della Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007, adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia il 10 ottobre 2012).

Il giudice deve procedere in ogni caso alla videoregistrazione dell'audizione; ove, per motivi tecnici, non sia possibile utilizzare queste modalità, viene redatto, anche secondo le nuove disposizioni, un processo verbale dell'ascolto che descriva dettagliatamente il contegno del minore. L'art. 152-quinquies disp. att. c.p.c. prevede che «con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo telematico.» Affinché, quindi, la norma possa essere rispettata nelle modalità che indica per l'effettuazione dell'ascolto, bisognerà attendere che gli uffici giudiziari si dotino degli strumenti tecnologici necessari alla videoregistrazione.

Un'ultima previsione normativa sull'ascolto del minore è contenuta nell'art. 473-bis.6 c.p.c., laddove viene stabilito l'obbligo del giudice di ascoltare senza ritardo il minore nel caso in cui questi rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori. Anche in tali casi il giudice procederà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 473-bis.5 c.p.c.

Non vanno dimenticati i numerosi protocolli di intesa per l'applicazione di linee guida condivise tra i professionisti, giuridici e non giuridici, che procedono all'ascolto del minore, che costituiscono una risorsa importante che il territorio può creare, al fine di una collaborazione e condivisione di scopi. I protocolli hanno il pregio di creare un contesto comune nel quale gli operatori e i professionisti possono muoversi con facilità. I protocolli d'intesa non sono dotati di vincolatività, ma si inseriscono in un contenitore ampio cui i professionisti, appunto, possono attingere al fine di utilizzare regole condivise.

A titolo di esempio, il Tribunale di Milano aveva adottato, già dal 2006, oltre al protocollo generale per le udienze civili, un protocollo *ad hoc* per i procedimenti di costituzione di legami di filiazione 'naturale' ex artt. 250 e 269 c.c., e un altro per i procedimenti ex artt. 155 e 317-bis c.c., prestando particolare attenzione allo svolgimento dell'ascolto del minore prevedendone condizioni e limiti, tempi e luoghi per il suo svolgimento.

Il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva adottato due protocolli: uno per le udienze in tema di separazione e divorzio e l'altro per i procedimenti per i figli

non matrimoniali; il Tribunale di Roma aveva un protocollo sull’ascolto (obbligatorio) del minore per tutti i procedimenti, compresi quelli *de potestate*. Nello stesso senso provvedeva il Tribunale di Torino.

Tutti i protocolli sono consultabili alle pagine ufficiali dei tribunali civili o degli ordini degli avvocati<sup>15</sup>.

### **3.5 Ascolto del minore da parte del Curatore speciale e di Coordinatore genitoriale**

In ambito civile il Curatore speciale può procedere all’ascolto del minore in qualsiasi tempo e qualora ne ravvisi la necessità, senza preliminarmente dover chiedere l’autorizzazione al giudice.

È ovviamente raccomandabile che il Curatore speciale che intenda ascoltare il minore abbia una preparazione e una formazione consolidata in materia di diritto di famiglia; egli, infatti, qualora ritenga di non avere le adeguate competenze per procedere all’ascolto, potrà chiedere l’aiuto di un ausiliario esperto: in questo caso, sarà opportuno chiedere al giudice del procedimento l’autorizzazione alla sua nomina.

allo stesso modo, il Coordinatore genitoriale può procedere all’ascolto del minore qualora sia utile o necessario per dirimere un contrasto tra i genitori o per approfondire quale sia il reale interesse del minore rispetto a una determinata questione. In questo caso, poiché il Coordinatore genitoriale è considerato dall’art. 473-bis.26 c.p.c. un ausiliario del giudice, non sarà necessaria alcuna autorizzazione.

Quanto alle modalità dell’ascolto, non si applicherà l’art. 473-bis.5 c.p.c. né l’art. 152-*quinquies* disp. att. c.p.c.: tuttavia, il Curatore speciale deve seguire le “Raccomandazioni per gli avvocati curatori speciali di minori” del Consiglio Nazionale Forense, che richiamano i principi generali di cui all’art. 9 del Codice Deontologico Forense.

Le raccomandazioni relative all’ascolto prevedono che:

- a. Il Curatore speciale deve procedere all’ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso – anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico – le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore

---

15 Cordiano, A., “Il curatore del minore – dossier”, in *Osservatorio sul diritto di famiglia, diritto e processo*, n. 2 maggio-agosto 2022.

Danovi, F. “Orientamenti (e disorientamenti) per un giusto processo minorile”, *Rivista di diritto processuale*, 2012, pp. 1477 ss.

speciale, inoltre, in virtù dell'incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.

- b. Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all'età e alle condizioni psicofisiche del minore.
- c. Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.
- d. Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.

Le combinate competenze giuridico-psicologiche del Curatore speciale e dell'esperto si sono rivelate ottimali e vincenti in alcuni procedimenti giudiziari avanti il Tribunale di Treviso.

In quei casi il Curatore speciale, previa autorizzazione del giudice, si è avvalso dell'esperto psicologo per ascoltare i minori: l'ascolto è stato condotto da entrambi, ma il supporto dell'esperto, a conoscenza del fascicolo di causa, ha fatto sì che le domande fossero mirate, tenendo conto dell'età dei minori, della loro storia familiare, della storia processuale e dell'intero contesto nel quale essi vivevano.

È così stato possibile, nell'ambito di un unico incontro, o due al massimo, capire quale fosse il disagio dei minori per riuscire a trovare soluzioni che meglio si adattassero ai loro bisogni e interessi, cosicché il Curatore speciale ha potuto stimolare il giudice nel prendere provvedimenti *ad hoc* a loro salvaguardia e tutela.

### **3.6 Scoprire e capire il minore: piccolo prontuario per un efficace ascolto giuridico**

Tutti i bambini crescono, meno uno. Sanno subito che crescono, e Wendy lo seppe così. Un giorno, quando aveva tre anni, e stava giocando in giardino, colse un fiore e corse da sua madre. Doveva avere un aspetto delizioso, perché la signora Darling si mise una mano sul cuore ed esclamò, -Oh, perché non puoi rimanere sempre così! - Questo fu quanto passò fra di loro circa l'argomento, ma da allora Wendy seppe che avrebbe dovuto crescere. Tu sai questo quando hai due anni. Due anni sono l'inizio della fine.

J.M. Barrie, *Peter Pan*, 1906.

Chi procede all'ascolto deve avere una preparazione non solo giuridica, ma anche e soprattutto in materia psicologica.

Vi sono degli accorgimenti, delle strategie, delle precauzioni che il soggetto che ascolta il minore deve tenere a mente prima, durante e dopo l'ascolto, anche

in applicazione di tutte le indicazioni normative (nonché dei protocolli esistenti presso i Tribunali e, in ambito penale, della Carta di Noto del 1996 e successive modifiche, ecc.).

Eccone alcuni:

- il minore deve essere informato sulla natura del procedimento e delle ragioni, degli effetti e delle conseguenze del suo ascolto;
- è importante conoscere i meccanismi di funzionamento del minore dal punto di vista cognitivo e affettivo-relazionale, in base alla sua età;
- vanno tenuti in debita considerazione eventuali eventi traumatici intervenuti nella vita del minore, poiché l'incontro con lui richiederà maggiori cautele;
- è opportuno fissare gli incontri in orari adeguati all'età del minore, rispettando i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
- si dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile, in funzione dell'età, dello sviluppo cognitivo ed emotivo-relazionale raggiunto;
- va tenuto conto che la rabbia è un abito che diverse emozioni indossano per far fronte a pensieri e vissuti inaccettabili, che causano dolore e senso di impotenza e inadeguatezza;
- sarebbe opportuno lasciare tempo al minore di ambientarsi, per consentirgli di osservarci ed eventualmente conoscerci;
- bisogna attuare un ascolto attivo, curare la propria comunicazione verbale e non verbale, prestare attenzione ai segnali di apertura e di chiusura;
- è opportuno avere e mantenere un tono gentile e rassicurante, anche quando il minore è oppositivo o provocatorio; bisogna cercare di non re-agire alle provocazioni del minore, accogliendo quindi anche la diffidenza o la sfiducia, al fine di costruire quell'alleanza che consente di raccogliere sufficienti informazioni;
- è necessario portare pazienza e tollerare eventuali silenzi; sospendere il giudizio e non essere prevenuti cedendo a giudizi personali.

Chi procede all'ascolto del minore dovrebbe creare uno spazio adeguato nel proprio studio, che possa consentire a quest'ultimo di sentirsi in un luogo pensato anche per accogliere lui: ad esempio, un angolo con un tavolino sul quale può trovare da bere, delle caramelle o dei biscotti, alcuni libretti o fumetti, fogli e matite colorate (a seconda che si tratti rispettivamente di adolescenti o di bambini).

È anche utile, nello spiegare il ruolo e gli aspetti del procedimento che interessa il minore, affrontare un argomento per volta, fare una domanda alla volta lasciando che il minore abbia il giusto tempo per riflettere e pensare alla risposta. Vanno utilizzare domande aperte e non suggestive, in modo da incentivare la libertà di espressione del minore, che possa utilizzare parole proprie.

Colui che ha il compito di ascoltare il minore deve saper spiegare, con un linguaggio adatto alla sua età, il contesto giuridico e il proprio ruolo, utilizzando parole semplici, evitando quindi termini tecnici, aiutandosi anche con strumenti efficaci quali la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori redatta dall'AGIA (fig. 3.1).



Fig. 3.1 Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori.



# **CAPITOLO 4**

## ***L'ascolto del minore: metodologia e Linee guida***

*Barbara Bononi, Elena Piccoli, Giada Fratantonio*

### ***4.1 L'ascolto del minore***

L'ascolto dei minori in ambito giudiziario è sempre stato un argomento complicato sia antropologicamente, sia psicologicamente.

Nello studio antropologico dell'uomo appare in modo evidente come i bambini siano stati per millenni, sia nei miti, sia nella storia, gli esseri umani maggiormente oppressi dagli adulti. L'infanzia e la fanciullezza sono stati a lungo considerati dei *"tempi morti"* da cui svincolarsi in fretta per essere produttivi. Sono stati considerati come un costo ad investimento dubbio, considerato il numero elevato di morti premature dovute a tempi non proprio facili.

Il concetto di minore come individuo è un concetto relativamente fluido. In Italia si è minorenni fino al compimento dei diciotto anni. L'età con cui si raggiunge la maggiore età, il compimento del diciottesimo compleanno, è un concetto relativamente recente. Infatti, il 6 marzo 1975 è la data a cui fare riferimento per il concetto di maggiore età. È in questa data che il Parlamento italiano approva il testo di legge che abbassa il limite da ventuno a diciotto per essere considerati maggiorenni.

Nel resto del mondo si possono apprezzare sfumature degne di nota in merito al concetto di maggiore e minore età. La conoscenza di queste differenze non è solo un fatto folkloristico, ma diventa un elemento degno di essere considerato quando si ascolta un minore, o chi, secondo la nostra cultura e ordinamento giuridico, potrebbe ancora esserlo in un'Aula di Giustizia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Gianaria, F.; Mittone, A. *Culture alla sbarra: una riflessione sui reati multiculturali*, Torino, Einaudi, 2014.

Nella maggior parte del mondo si diventa maggiorenni al compimento dei diciotto anni. Nell'area geografica europea l'unica realtà, anche rispetto all'unità nazionale, in cui si diventa maggiorenni a sedici anni è la Scozia. Al di fuori dell'Europa si diventa maggiorenni a sedici anni in Palestina, in Pakistan (solo per le donne), a Cuba e altre realtà meno coinvolte con i flussi immigratori verso il nostro paese.

In alcuni paesi, nonostante si diventi maggiorenni a diciotto anni, esistono forti limitazioni sociali che assumo carattere penalmente rilevante: è, ad esempio, la condizione riscontrabile negli Stati Uniti, in cui, anche se maggiorenni riconosciuti dalla legge, per poter consumare alcolici è necessario avere compiuto ventun anni. Una condizione peculiare che limita la capacità di autodeterminarsi di un soggetto che potrebbe essere in grado di farlo, stante la maggiore età.

In Iran le donne diventano maggiorenni a nove anni e gli uomini a quindici; anche in Arabia Saudita l'età di quindici anni segna il passaggio tra minore e maggiore età.

In Algeria e in alcune regioni del Canada la maggiore età si raggiunge a diciannove anni; mentre in Thailandia a venti; ventuno anni sono richiesti per alcuni stati africani come la Costa d'Avorio, il Camerun, la Sierra Leone, lo Zambia e in una regione del Sud Africa. Anche negli Emirati Arabi Uniti si diventa maggiorenni alla stessa età.

Una premessa così discorsiva potrebbe portare fuori strada: tuttavia, considerato il forte impatto tra culture e le modalità di C.T.U. sempre più complesse e interculturali a cui siamo chiamati a prendere parte, è d'obbligo considerare il Codice italiano, ma diventa di buon senso considerare la cultura di provenienza dei minori e delle loro famiglie, al fine di evitare di risultare incapaci a cogliere ciò che il minore porta nei diversi contesti di ascolto.

L'ascolto del minore in ambito giudiziario può avvenire nel rito civile e nel rito penale. Le modalità di ascolto sono diverse, poiché diverso è il fine perseguito.

I procedimenti civili che interessano i minori possono riguardare l'espletamento delle procedure del riconoscimento della Legge 104. In questo caso si assiste ad una modalità di visite sanitarie-specialistiche, di refertazioni che avranno il peso di parlare, per conto del bambino, alla Commissione.

Un altro procedimento in ambito civile in cui è previsto l'ascolto del minore riguarda le situazioni di separazione e divorzio conflittuali. In queste situazioni il Giudice affida ad un esperto la valutazione del funzionamento familiare, la cosiddetta Consulenza tecnica di ufficio (C.T.U.). Tale consulenza di ufficio serve per comprendere se il minore sia esposto a comportamenti che potrebbero rappresentare nocimento per la sua integrità psicofisica.

Da un punto di vista metodologico, una volta che il Consulente di ufficio ha giurato e si sono aperte le operazioni peritali, si definiscono gli appuntamenti per

procedere alla valutazione. Ogni attività di consulenza richiesta dal Giudice risponde ad un quesito. Il quesito per il C.T.U. corrisponde al perimetro all'interno del quale svolgere l'attività di indagine per conto del Giudice.

In questa fase il processo si ferma e viene traslato in una dimensione tecnica, in cui il C.T.U. rappresenta l'interesse del Giudice, e i Consulenti di parte rappresentano le posizioni delle parti e degli avvocati da cui sono nominati e si accertano della regolarità della conduzione peritale.

Sempre da un punto di vista metodologico è importante definire e dichiarare quale paradigma di riferimento rappresenta la scuola di formazione del C.T.U. Questo aspetto è metodologicamente rilevante per i C.T.U. di provenienza psicologica. I C.T.U. di provenienza medica (neuropsichiatri infantili, pediatri, psichiatri o medici legali) non sono tenuti a delineare il paradigma di riferimento: pertanto, in qualità di C.T.P. rilevare questa presunta mancanza quando il C.T.U. non è uno psicologo è formalmente un errore metodologico. I diversi Codici deontologici di appartenenza possono fare la differenza sulla modalità di conduzione di una consulenza, compreso il modo con cui si gestisce la posizione di C.T.P.

Un importante distinguo dovrebbe essere fatto tra limiti normativi e linee guida.

**Limiti normativi:** corrispondono ad una modalità di comportamento specifico; in ambito professionale è il Codice Deontologico a definire i limiti comportamentali del professionista.

**Linee guida:** sono indicazioni a supporto decisionale, e sono uno strumento in costante revisione di aggiornamento. È possibile considerarle una sorta di raccomandazione ma, in questo caso, il professionista dovrebbe essere esperto e capace nel comprendere quando sono da seguire o quando sono da derogare. Rispetto al Codice Deontologico sono più difficili da definire, poiché serve non solo il continuo aggiornamento, ma anche la consapevolezza che potrebbero essere inefficaci o, per assurdo, mettere a repentaglio la situazione.

Nel 1992 è stato stilato un Codice Deontologico dei C.T.U. da parte del Collegio Periti Italiani Periti ed Esperti Iscritti nei Ruoli Tribunali, C.C.I.A.A. ed Albi Professionali<sup>2</sup>. Dal Sito:

Il Collegio Periti Italiani ha lo scopo, per fini di interesse generale, di accrescere la professionalità del Perito, quale garanzia deontologica nei confronti della collettività. A tal fine, si è elaborato un “Codice Deontologico”, insieme di norme che il Perito deve osservare, a garanzia, protezione e difesa dell’af-

---

<sup>2</sup> <https://www.collegioperiti.org/index.php/chi-siamo/codice-deontologico>

fidatario e che è tenuto a seguire nell'esercizio della professione, a salvaguardia della sua personalità e della dignità del servizio sociale che esso svolge. Il Codice fonda la sua esigenza sull'unità della categoria peritale, cioè nell'accettazione di norme comuni determinate dalla similitudine dei doveri.

L'intento è quello di armonizzare l'attività dei diversi professionisti che operano nel settore peritale.

In ambito civile per l'ascolto del minore si può fare riferimento a:

- Linee Guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore del 2010<sup>3</sup> (<https://rm.coe.int/16804bd220>).

Nel 2010, il Consiglio d'Europa si è posto l'obiettivo di definire delle regole comuni per tutti i Paesi membri al fine di parificare gli interventi giuridici che hanno come interesse il minore.

- La necessità di definire queste linee guida è stata la risposta concreta alla 28° Conferenza dei Ministri europei della Giustizia (Lanzarote, 2007), dalla quale è emersa la necessità di uniformare un orientamento comune per i Paesi europei.

Le linee guida del 2010 dell'Europa propongono

soluzioni finalizzate a offrire assistenza agli Stati membri nell'istituzione di un sistema giudiziario rispondente alle esigenze specifiche dei minori, con l'intento di garantire un accesso e un trattamento effettivi e adeguati dei minori in qualsiasi ambito, civile, amministrativo o penale.

Nello specifico (pagina 56 del documento)

In svariati procedimenti in materia di diritto di famiglia, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha statuito che i giudici nazionali dovrebbero valutare la difficile questione dell'interesse superiore del minore sulla base di una relazione psicologica ragionata, indipendente e aggiornata, e che il minore, se possibile, e in considerazione della sua età e del suo grado di maturità, dovrebbe essere ascoltato dallo psicologo e dal giudice su questioni di visita, dimora e affidamento.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore. Costruire un'Europa per e con i bambini, Concil of Europe, monografia.

<sup>4</sup> Cfr. in particolare la Corte europea dei diritti dell'uomo (grande sezione), sentenza del 13 luglio 2000, Elsholz c. Germania, n. 25735/94, punto 53, e sentenza dell'8 luglio 2003, Sommerfeld c. Ger-

- Nel 2013 la nona Legislatura della Regione Veneto pubblica l'Allegato alla DGR 779 del 21 maggio 2013: Linee di Indirizzo Comunicazione tra Servizi e Autorità Giudiziari. La pubblicazione segue all'impulso del Pubblico Tutore<sup>5</sup>:

Il documento, recepito con DGR dalla Regione Veneto, costituisce linee di indirizzo per gli operatori dei Servizi sociali e sociosanitari e verrà applicato in via sperimentale al fine di valutare la sua efficacia nel raggiungere gli obiettivi che il laboratorio si è prefissato. Tali linee di indirizzo costituiranno, insieme ad altre produzioni elaborate da altri tavoli specifici di lavoro, materiale per la revisione e la riedizione delle Linee Guida.

Il documento contiene procedure, contenuti e forma della segnalazione. Vengono altresì indicate le formule e le modalità con cui le comunicazioni formali devono arrivare all'Autorità Giudiziaria: la comunicazione scritta tra autorità Giudiziaria (T.M. e TT.OO.) e servizi territoriali sociali e sociosanitari; i contenuti delle relazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria; relazioni su iniziativa dei servizi territoriali. Va inoltre specificato come a pagina 32 e 34 siano stati indicati, descritti i concetti di "spazio neutro" e di "incontri protetti".

- Nel 2017 Linee guida IAYFJM (The International Association of Youth and Family Judges - L'Associazione internazionale dei giudici e dei magistrati giovanili e familiari). Dal sito:

---

mania, n. 31871/96, punti 67-72. Si veda anche l'opinione parzialmente divergente del giudice Ress supportata dai giudici Pastor Ridurejo e Türmen in Sommerfeld c. Germania (ibid.), punto 2.

5 Il Pubblico tutore dei minori del Veneto è un'autorità indipendente di garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla Regione con la legge 9 agosto 1988 n. 42. È nominato dal Consiglio regionale per un mandato quinquennale e svolge la sua attività a tutela dei minori di età in piena libertà e indipendenza, senza vincoli di controllo gerarchico e funzionale. La scelta del Veneto, in linea con le sollecitazioni promosse nel corso degli anni Ottanta e Novanta dagli organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, Consiglio d'Europa) e con le più moderne legislazioni europee, è stata anticipatrice di un orientamento adottato solo in seguito da altre Regioni (Friuli Venezia-Giulia, Marche, Lazio), ma non ancora fatto proprio dall'Italia su scala nazionale. Infatti, benché ci siano diverse proposte di legge in campo e l'Italia abbia assunto in varie occasioni un impegno ad istituire un garante nazionale – in particolare attraverso la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti del fanciullo (l. 77/2003) – la normativa statale non prevede ancora tale figura. C'è dunque la necessità di rilanciare l'iniziativa per sviluppare un sistema nazionale di garanzia dei diritti dei minori di età, partendo dalle elaborazioni già prodotte e tenendo conto dell'esperienza maturata in ambito regionale e a livello europeo. A tal fine, il Pubblico tutore del Veneto, in collaborazione con i Garanti del Friuli Venezia-Giulia e delle Marche, ha promosso un Convegno a carattere internazionale (Padova, 19-20 ottobre 2006). Definizione al sito [http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/brochure\\_ptm\\_veneto\\_2006.pdf](http://garantedirittipersonaminori.consiglioveneto.it/gestione/documenti/doc/brochure_ptm_veneto_2006.pdf)

L'AIMJF rappresenta gli sforzi mondiali volti a stabilire collegamenti tra giudici di diversi paesi ma anche con altre associazioni internazionali che lavorano nel settore della tutela dei giovani e della famiglia. Promuove la ricerca sui problemi internazionali che riguardano il funzionamento dei tribunali e le varie leggi relative alla gioventù e alla famiglia. L'appartenenza all'IAYFJM è composta da associazioni nazionali e individui impegnati provenienti da tutte le parti del mondo, che esercitano funzioni come giudici dei tribunali per i minorenni e la famiglia o funzioni all'interno di servizi professionali direttamente collegati alla giustizia o al benessere dei giovani e della famiglia. AIMJF pubblica The Chronicle e organizza eventi.

Nel complesso il documento del 2017 mira a facilitare il linguaggio al fine di essere compreso anche nelle fasce più giovani di età interessate da procedimenti giudiziari, specificando, nel suo stesso contenuto, la necessità di auto-revisione.

Ad oggi le linee guida necessiterebbero di una revisione costante e continua con minore tempo di intervallo. Questa nuova esigenza è legata alla velocità della socializzazione che dagli anni 2000, circa, ci interessa in modo incessante e continuo.

Le nuove sfide sono orientate al cambiamento delle relazioni, alle dinamiche interne ed esterne alla famiglia, alla velocizzazione generazionale e, non da ultimo, dell'Intelligenza Artificiale che, in particolare, può essere un aiuto prezioso a sostegno dell'ascolto del minore nelle diverse situazioni e delle diverse sfumature codicistiche.

#### ***4.2 Ascolto del minore nell'ordinamento giuridico italiano secondo la legge Cartabia***

L'ascolto del minore nei procedimenti giuridici in Italia ha ricevuto un impulso significativo con l'introduzione della cosiddetta Legge Cartabia<sup>6</sup>. La riforma, formalizzata nella legge n. 206 del 2021, entrata in vigore il 30 dicembre 2021, mira anche a migliorare e precisare le modalità di ascolto dei minori, specialmente nei contesti di separazione e affidamento. Questa legge stabilisce principi chiari per l'ascolto dei minori nei procedimenti giudiziari, imponendo l'obbligo di ascoltare i minori direttamente coinvolti, salvo il caso in cui ciò sia ritenuto contrario al loro interesse superiore, in base alla loro età e maturità, o per altre gravi ragioni documentate. Questo coinvolgimento attivo del minore può contribuire a decisioni più adeguate e in linea alle esigenze specifiche psico-evolutive del bambino, riconoscendogli la dignità e l'autonomia della persona quale egli è.

---

<sup>6</sup> Dispositivo dell'art. 473 bis 4 e dell'art. 473 bis 5 Codice di procedura civile

### **4.3 Ascolto del minore da parte del C.T.U. (aspetti psicologici)**

L'ascolto del minore da parte del Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) nel contesto giuridico è un aspetto fondamentale del contesto peritale che merita un'analisi attenta, soprattutto dal punto di vista psicologico. Questa pratica implica una serie di considerazioni etiche e metodologiche che mirano a proteggere il benessere emotivo del minore e a garantire che la sua voce sia ascoltata e considerata adeguatamente nei processi giudiziari.

Il C.T.U., in qualità di esperto nominato dal giudice, è chiamato a fornire un parere tecnico su questioni che richiedono una competenza specialistica. Il suo compito principale è quello di valutare la situazione del minore e fornire al giudice una relazione che possa orientare le decisioni legali nel miglior interesse del bambino. Il ruolo del C.T.U. è quello di interagire con il minore in un contesto protetto e confidenziale, valutando la sua condizione psicologica e le sue percezioni rispetto alla situazione familiare o sociale di riferimento.

Il C.T.U. deve possedere non solo una profonda competenza tecnica e psicologica, ma anche una sensibilità particolare nel rapportarsi ai minori. Le competenze richieste al C.T.U. includono:

- Conoscenza approfondita dello sviluppo psicologico del bambino.
- Capacità di instaurare un rapporto di fiducia con il minore.
- Conoscenza delle tecniche di intervista e valutazione specifiche per i bambini.
- Sensibilità nel trattare con situazioni emotivamente cariche e complesse (traumi).

#### **4.3.1 Metodologia di ascolto di un minore**

Il minore che viene ascoltato in sede peritale ha bisogno di essere preparato anticipatamente rispetto all'incontro con il C.T.U. È dunque importante che i genitori o le persone che si occupano del minore al momento dell'ascolto informino il minore. Può essere utile che sia il C.T.U. a dare indicazioni su come avvisare il bambino, in modo da uniformare la comunicazione.

Quando l'ascolto del minore richiede più incontri è indubbio che il primo costituisce un momento cruciale e delicato nella consulenza (Manco, 2013)<sup>7</sup>. Durante il primo incontro con il minore è dunque importante presentarsi, chiarire la natura dell'incarico e specificare l'interesse verso il suo benessere. Va precisato

---

<sup>7</sup> Manco, E. *Lo Psicologo in Tribunale: Come Effettuare una Consulenza Tecnica in Separazioni, Divorzi e Affidamento di Figli Minori*, Psiconline, 2013.

che è diritto del minore essere informato sul motivo dell'ascolto e sulle modalità con cui avviene, spiegando la necessità di scrivere il verbale, dell'audio-video registrazione o dello specchio unidirezionale e degli effetti dell'ascolto.

Per tutta la durata delle operazioni peritali che coinvolgono un minore è necessario che lo psicologo tenga in considerazione alcuni aspetti utili a facilitare il dialogo e l'apertura da parte del bambino, oltre a ridurre l'impatto emotivo e il disagio che potrebbe percepire durante l'ascolto. In particolare, è importante avere ben chiara l'età del minore e avere conoscenze specifiche rispetto al suo sviluppo cognitivo e affettivo-emotivo. Tali informazioni permettono di adattare il linguaggio, la comunicazione e l'eventuale uso di strumenti di valutazione dia-gnostici alle capacità del minore.

È possibile e utile raccogliere informazioni sugli interessi e le attività dei minori coinvolti nelle operazioni peritali, attraverso le relazioni dei servizi o della scuola, ma anche direttamente dai genitori. In questo modo si è in grado di comprendere meglio e contestualizzare anche da un punto di vista eco-socio-culturale le dichiarazioni del minore e riuscire a stabilire maggiore vicinanza a vantaggio di un clima relazionale di fiducia e sintonizzazione.

Il C.T.U. che si appresta all'ascolto del minore deve dunque tenere presente che si tratta di un'azione giuridica volta a garantire al minore il diritto di esprimersi in merito alle vicende che lo riguardano, e che il contesto in cui avviene l'incontro deve turbare il meno possibile lo stato psicofisico del minore (Fadiga, Cesaro 2006)<sup>8</sup>.

Per raggiungere al meglio questo obiettivo il C.T.U. deve conoscere bene il mondo emotivo e relazionale in età evolutiva ma deve anche adoperarsi per creare le condizioni migliori affinché il minore si senta a proprio agio.

In tal senso è possibile richiamare sinteticamente alcuni accorgimenti utili per predisporsi in modo adeguato all'ascolto del minore.

- *Ambiente neutro e confortevole*: la stanza dove si svolge l'incontro dovrebbe essere neutra, lontana da ambienti formali come uffici legali o stanze che possono sembrare istituzionali. Un ambiente più informale e rilassato, come una sala riunioni o uno studio con decorazioni calde e accoglienti, può aiutare a mettere a proprio agio il minore. La disposizione dei mobili può influenzare la percezione di sicurezza. Sedie a misura di bambino, posizionate a una distanza confortevole, possono facilitare una comunicazione più diretta e meno intimidatoria. Può essere utile tenere nella stanza giocattoli, libri o materiali artistici

---

8 Fadiga, L.; Cesaro, G. *Il diritto del minore di essere ascoltato*, Giuffrè Editore, 2006.

che possono diventare per il minore qualcosa con cui interagire, riducendo così il livello di stress e permettendo al C.T.U. di osservare il minore in una situazione più naturale.

- *Linguaggio e comunicazione*: è fondamentale che il C.T.U. utilizzi un linguaggio che sia non solo comprensibile per l'età del minore, ma anche sensibile al suo livello di maturità emotiva e intellettuale. Evitare termini tecnici e preferire un linguaggio semplice e chiaro. Il tono della voce dovrebbe essere amichevole e rassicurante. Domande poste in modo gentile e non coercitivo incoraggiano risposte più sincere e dettagliate. Inoltre, riconoscere e validare le esperienze e i sentimenti del minore rinforza la sensazione di essere ascoltati e rispettati. Questo non solo aiuta a costruire fiducia, ma promuove anche la collaborazione.
- *Gestione del tempo*: è necessario dare al minore tutto il tempo di cui ha bisogno per rispondere ed esprimersi. Non affrettare le risposte o il processo; questo mostra rispetto per il suo ritmo e per la sua capacità di elaborare le domande e i pensieri.

Talvolta l'ascolto del minore può riguardare eventi traumatici. In queste situazioni è importante che il C.T.U. abbia specifiche conoscenze e formazione rispetto alla letteratura psicologica sul trauma infantile. Per evitare il rischio di ri-traumatizzazione è bene che il perito inizi con la costruzione di un rapporto di fiducia e sicurezza. Questo può includere conversazioni iniziali su argomenti neutri per mettere a proprio agio il minore. Prima di introdurre temi più pesanti emotivamente, il C.T.U. osserva attentamente i segnali verbali e non verbali del bambino per valutare la sua prontezza a discutere esperienze più delicate. Successivamente i temi sensibili vengono introdotti molto gradualmente, usando linguaggio e concetti adatti all'età. Durante l'ascolto, inoltre, se il C.T.U. nota segni di distress, può scegliere di rallentare, cambiare argomento, o fare una pausa. Questa flessibilità è cruciale per mantenere il controllo della situazione senza aggravare lo stress del bambino: in alcuni casi, può essere necessario interrompere in modo permanentemente il colloquio, se il benessere del minore è a rischio.

Concludendo, potremmo dire che l'ascolto del minore da parte del C.T.U. non è solo una questione di raccolta di informazioni, ma un processo complesso che richiede sensibilità, competenze specifiche e un'impeccabile integrità etica. La qualità dell'ascolto può avere un impatto significativo sulle decisioni giudiziarie riguardanti il minore e, in ultima analisi, sulla sua qualità della vita. Essere in grado di ascoltare e interpretare correttamente la voce dei minori è quindi un elemento cruciale che contribuisce alla giustizia e al benessere dei bambini.



## ***PARTE SECONDA***

### ***Psicologia e diritto. La C.T.U. in ambito civile nei procedimenti di separazione e divorzio***

Nella seconda parte si parla della crisi della famiglia durante la separazione o il divorzio. Dunque nella separazione o nel divorzio, intesi come una transizione del ciclo di vita della famiglia, possono comparire problematiche a livello psicologico, ad esempio la presenza di una serie di sentimenti di perdita, sofferenza, di insicurezza ed ansia, oppure possono esserci difficoltà a livello economico o a livello organizzativo sulla gestione pratica dei figli con la mancata predisposizione di un piano genitoriale a loro misura e, non da ultimo, problemi a livello relazionale tra entrambi i genitori e tra un genitore e i figli.

Tale nuovo assetto familiare è in grado, in alcune situazioni, di originare dinamiche altamente disfunzionali e conseguenze relazionali anche gravi, suscettibili di avere influenza sui singoli membri della famiglia e soprattutto sui minori. Uno degli elementi che rende complessa la separazione è il conflitto tra partner che spesso ricade sui figli.

Ecco perché sarebbe utile intervenire precocemente attraverso le cosiddette tecniche di risoluzione alternativa delle controversie (*Alternative Dispute Resolution - ADR*): ci si riferisce a qualsiasi metodo stragiudiziale di risoluzione delle controversie. L'ADR raggruppa tutti i processi e le tecniche di risoluzione dei conflitti che evitano il ricorso alla giurisdizione e consentono la ricerca di una soluzione consensuale delle controversie civili e commerciali, e ne permettono una risoluzione più rapida ed economica. Tra le più note: Mediazione, Facilitazione Genitoriale e Coordinazione Genitoriale.

Nello sfortunato caso di "fallimento" di queste tecniche il Magistrato può disporre la Consulenza Tecnica d'Ufficio (C.T.U.)

Si potranno avere degli spunti generici, indubbiamente da approfondire, su quale debba essere l'armamentario delle conoscenze e competenze dello Psicologo e della Psicologa, che opera come consulente del giudice o di una parte, nel Diritto di famiglia.

Tra le aree da approfondire risulteranno ancora quella metodologica e psico-diagnostica personologica e/o relazionale.

### Capitolo 5

La Legge Cartabia e le tecniche alternative di risoluzione del conflitto

Tiziana Magro

### Capitolo 6

Quando la Psicologia incontra la Giustizia: le cause di separazione, divorzio e affidamento dei figli e la Consulenza Tecnica d’Ufficio alla luce della Legge Cartabia

Tiziana Magro

### Capitolo 7

Pillole di costrutti e teorie sulla genitorialità per comprendere le dinamiche familiari

Giada Betterle, Barbara Bononi, Gabriella Dal Monte, Elena Piccoli

### Capitolo 8

Genitorialità: definire per valutare

Giada Betterle, Barbara Bononi, Gabriella Dal Monte

### Capitolo 9

La valutazione psicodiagnostica della genitorialità nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio

Fabio Benatti

# **CAPITOLO 5**

## ***La Legge Cartabia e le tecniche alternative di risoluzione del conflitto***

*Tiziana Magro*

La Legge Cartabia riforma il processo di famiglia assegnando ampio spazio alle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie (*Alternative Dispute Resolution - ADR*) che si riferiscono a qualsiasi metodo stragiudiziale di risoluzione delle controversie. L'ADR raggruppa tutti i processi e le tecniche di risoluzione dei conflitti che evitano il ricorso alla giurisdizione e consentono la ricerca di una soluzione consensuale delle controversie civili e commerciali, e ne permettono una risoluzione più rapida ed economica. Le tecniche alternative alla risoluzione del conflitto più note sono l'arbitrato, la mediazione civile, il negoziato e la mediazione familiare. Si tratta di procedure assai diffuse nei paesi anglosassoni, che consentono alle parti in lite di raggiungere un accordo reciprocamente soddisfacente, evitando di ricorrere al Tribunale, e costituiscono quindi alternative alla risoluzione del conflitto.

La Legge Cartabia sembra quindi dare spazio anche ad opportunità che hanno a che fare anche (ma non solo) con competenze psicologiche.

I metodi di cui si dà un breve cenno in questo capitolo riguardano: la *Mediazione familiare*, la *Coordinazione genitoriale* e la *Facilitazione genitoriale*. Esse si propongono l'obiettivo della diminuzione del conflitto parentale e il miglioramento relazionale favorendo una connessione reciproca tra entrambi i genitori e/o tra genitore e figli in un setting ricostruttivo, riattivando la relazione, la responsabilità genitoriale, favorendo la correzione di credenze non adattive e l'emersione di sentimenti e di vissuti genuini.

### **5.1 La Mediazione familiare**

La Mediazione familiare nasce negli anni Settanta in America, come negoziazione degli interessi e dei bisogni della coppia, col fine di tutelare i figli. Successivamente si sono sviluppati diversi modelli in relazione alle diverse esigenze culturali ed ai

diversi contesti di applicazione, ma immutato è rimasto il focus dell'attività del mediatore, ovvero gestire il conflitto in modo costruttivo, promuovere l'autodeterminazione delle parti e tutelare i minori, e le sue caratteristiche professionali.

La Mediazione familiare, dal latino *mediare* ovvero “dividere per metà”, “interporsi”, è un «processo collaborativo di risoluzione del conflitto» (Kruk, 1997)<sup>1</sup> in atto tra due o più parti confliggenti che prevede l'intervento di un soggetto terzo e neutrale: il mediatore, ossia un professionista che funge da intermediario della comunicazione per la comprensione e/o la risoluzione della controversia.

La Mediazione familiare è definita da Charlton e Dewdney (1995)<sup>2</sup> come «un processo in cui il mediatore, terzo imparziale privo di potere decisionale, facilita le trattative tra le parti separanti con l'obiettivo di farle tornare a parlare e aiutarle a raggiungere un accordo transattivo reciprocamente soddisfacente che riconosca le esigenze e diritti di tutti i membri della famiglia.»

Secondo Scaparro (2018)<sup>3</sup> «La mediazione è uno strumento di pacificazione e di rispetto tra esseri umani in tutti gli ambiti della vita, sia a livello macrosociale, quando si tratta di conflitti tra popoli, sia a livello del piccolo gruppo, famiglia in primo luogo.»; essa è stata utilizzata «Oltre che nei conflitti di prima generazione, quelli tra popoli, gruppi, strati o classi sociali, anche nei conflitti di seconda generazione, quelli di vicinato, di quartiere, familiari, scolastici, interculturali, d'ambiente, sul posto di lavoro.»

I campi applicativi sono quindi numerosi, tra i quali l'ambito penale, civile<sup>4</sup> (in particolare la mediazione familiare e quella commerciale), scolastico, sanitario, lavorativo, culturale, internazionale, e così via.

La Mediazione familiare, agendo sull'atto comunicativo e sulle dinamiche relazionali che lo caratterizzano, rappresenta tanto uno strumento operativo quanto un percorso di cambiamento, ovvero un processo evolutivo/trasformativo delle relazioni familiari. Il mediatore, laddove interviene in conflitti che attengono la sfera genitoriale, consente ai confliggenti di guardare oltre le criticità e le controversie in atto, al fine di riconoscere e perseguire l'interesse superiore dei figli e

---

1 Kruk, E. *Mediation and Conflict Resolution in Social Work and the Human Services*, Chicago, Nelson-Hall, 1997.

2 Charlton, R.; Dewdney, M. *Il manuale del mediatore: abilità e strategie per gli operatori*, North Ryde, NSW: Servizi di informazione LBC, 1995, pp. 123-126.

3 Scaparro, F. “Introduzione. Sicurezza delle relazioni familiari e ragioni del mediatore”, in Scaparro, F.; Vendramini, C. (a cura di) *Pacificare le relazioni familiari. Tecniche ed esperienze di mediazione familiare*, Trento, Erickson, 2018, p.28.

4 Nel far riferimento alla mediazione familiare è bene specificare che essa non è necessariamente connessa a procedimenti civili, bensì può essere richiesta anche al di fuori di iter giudiziari.

in tal modo può produrre un cambiamento a breve e a lungo termine. L'obiettivo principale è quello di accompagnare la coppia a rinegoziare il conflitto in atto pervenendo a decisioni condivise; tuttavia, tale intervento può anche innescare un processo trasformativo, offrendo alle famiglie «l'opportunità di promuovere una vera e propria trasformazione delle dinamiche relazionali che sottendono e che vengono messe in gioco nella comunicazione tra le parti coinvolte.» (Santa-maria, Lutzu, Baglioni, 2019)<sup>5</sup>. Tale processo trasformativo, oltre che un positivo e inaspettato risvolto di un percorso di mediazione, può divenire un vero e proprio obiettivo della mediazione stessa, laddove le parti, con il supporto del mediatore, siano disposte a mettere in discussione il proprio stile comunicativo e negoziarne uno più funzionale e rispettoso.

Attualmente, sono molteplici gli Enti e i professionisti che si occupano di Mediazione familiare sul territorio nazionale, anche se non vi è una linea del tutto condivisa rispetto ai modelli operativi di riferimento e alle specifiche tecniche di intervento. Esse possono differenziarsi sia per la natura dei temi affrontati, che per l'orientamento e la metodologia utilizzata nella progettazione e nella gestione dell'intervento.

In Italia, tra molte, tre sono le associazioni principali di Mediatori Familiari che sostengono l'attività di formazione e aggiornamento rispetto a questa professione (aperta anche agli avvocati), dandone una cornice scientifica nonché di regolamentazione (Malagoli Togliatti, 1996).<sup>6 7</sup>

---

5 Santamaria, M.; Lutzu, M.; Baglioni, C. "La mediazione familiare", in Magro, T.; Filippi, F.; Benatti, F. *Famiglie interrotte. Relazioni disfunzionali: tra teoria e interventi*, Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 140-151.

6 Malagoli Togliatti, M., "La mediazione familiare e altri metodi di aiuto alla risoluzione della coppia in crisi", in *Servizi sociali*, 5-6, 1996, p. 105.

7 Lo statuto dell'A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) definisce mediazione familiare «la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali. La mediazione familiare richiede un periodo di sospensione delle cause eventualmente in atto».

L'A.I.M.S (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) così la definisce «è un percorso di aiuto nei casi di cessazione di un rapporto di coppia a qualsiasi titolo costituito o di conflitti parentali che implichino aspetti emotivo-relazionali, volontario, sollecitato dalle parti, finalizzato alla riorganizzazione delle relazioni familiari ed in particolare al raggiungimento di accordi concreti e duraturi concernenti l'affidamento e l'educazione dei minori, gli aspetti economici e patrimoniali, e tutto quanto previsto dalla normativa vigente in tema di separazione e divorzio».

Allegri e De Filippi (2004)<sup>8</sup> distinguono tre modelli di Mediazione familiare:

- *modello parziale*, si occupa delle questioni genitoriali focalizzandosi sugli aspetti psicologico-relazionali;
- *modello globale*, che oltre a questi aspetti ne considera anche altri di natura economica e patrimoniale;
- *modelli integrati*.

Per una descrizione dei modelli e le loro peculiarità teoriche, si rimanda anche al manuale di I. Buzzi e J.M. Haynes “Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione” (Buzzi, Haines, 2012)<sup>9</sup>.

Chiarolanza e Re (2020)<sup>10</sup>, ricollegandosi a quanto proposto dalla Buzzi, introducono invece una differenziazione in riferimento al focus, al metodo e all’orientamento del mediatore, che di seguito si riassume:

- *modello negoziale*: orientato al raggiungimento degli accordi grazie all’ausilio di tecniche di negoziazione ragionata;
- *modello narrativo*: orientato alla gestione del conflitto passando per la resignificazione della storia della coppia attraverso una sua ricostruzione narrativa;
- *modello sistemico*: basato sulla contestualizzazione e sulla comprensione del conflitto all’interno dell’intera famiglia e del ruolo giocato da ognuno dei suoi membri;

---

Ed ancora, la S.I.Me.F. (Società Italiana di Mediazione Familiare), formulando una nozione di mediazione familiare, ritiene che essa si manifesti quale «percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio: in un contesto strutturato, un terzo neutrale e con formazione specifica (il mediatore familiare appunto), sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché i genitori elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriale».

Nel progetto della Carta europea sulla formazione dei mediatori familiari dell’A.P.M.F. (Association pour la Promotion de la Médiation Familiale) viene definita come «un processo nel quale un terzo neutrale e qualificato, il mediatore, è sollecitato dalle parti per ridurre gli aspetti distruttivi del conflitto, che disturbano la comunicazione. La mediazione opera per il riequilibrio della comunicazione tra i coniugi per raggiungere un obiettivo concreto: l’elaborazione autonoma di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che tenga conto dei bisogni di ciascun elemento della famiglia, particolarmente dei figli, e che possa funzionare a lungo termine, nel rispetto del quadro legale esistente.»

8 Allegri, E.; De Filippi, P.G. *Mediazione familiare, temi e ricerche*, Roma, Armando, 2004.

9 Buzzi, I.; Haynes, J.M. *Introduzione alla mediazione familiare. Principi fondamentali e sua applicazione*, Milano, Giuffrè, 2012.

10 Chiarolanza, C.; Re, P. *Il riconoscimento del Mediatore Familiare*, Roma, Aracne, 2020.

- *modello strutturato*: basato sull'integrazione degli interessi delle parti, orientato alla ricerca del compromesso, in modo che non esista un perdente fra i due genitori;
- *modello facilitativo*: basato primariamente sul lavoro relativo all'apprendimento di forme comunicative più efficaci;
- *modello trasformazionale*: basato sul riconoscimento e la legittimazione dei sentimenti altrui, attraverso tecniche di potenziamento delle competenze di intelligenza emotiva;
- *modello terapeutico*: centrato sull'analisi degli aspetti più profondi, di natura emotiva e affettiva, legati alla conflittualità espressa.

L'accesso ai percorsi di mediazione avviene su base volontaria, spontaneamente o su suggerimento di professionisti legali quali avvocati, giudici, o altre figure venute in contatto con le parti in conflitto.

Il **processo di mediazione** ha una durata relativamente breve, in quanto prevede circa dieci/dodici incontri, mediamente della durata di un'ora ciascuno, che esitano nella redazione di un accordo formale sottoscritto dalle parti. I temi focalizzati vertono su eventi che riguardano principalmente il presente e il futuro prossimo, e non è indicata la presenza fisica dei bambini, i quali rappresentano tuttavia i destinatari indiretti.

In generale, le quattro fasi del processo possono essere così articolate:

- *Pre-mediazione*: i primi due o tre incontri (individuali e/o di coppia) dedicati alla raccolta delle informazioni e quindi alla valutazione dei criteri di "mediabilità" della situazione.
- *Negoziazione*: sei/otto incontri dedicati al confronto sulle posizioni discordanti e alla individuazione di soluzioni condivise.
- *Bilancio, Conclusione e Redazione degli accordi*: ultimi due incontri per la revisione del percorso e degli accordi presi.
- *Follow-up* ed eventuale ri-negoziazione nel tempo.

La Mediazione familiare trova specifica menzione nella Legge 206/2021, nota appunto come Riforma Cartabia. La Legge prevede la possibilità per le parti di rivolgersi ad un mediatore familiare iscritto negli elenchi dei mediatori familiari, elenchi che saranno presenti presso ciascun Tribunale. Inoltre prevede che i mediatori familiari – formatisi ai sensi della legge 4/2013 – abbiano specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, in tema di minori e di violenza domestica, ed abbiano l'obbligo di interrompere la mediazione familiare nel caso in cui emergano forme di violenza.

Anche l’Unione Europea aveva da tempo considerato la necessità di stabilire una norma comunitaria vincolante per gli Stati membri al fine di equilibrare la legislazione in materia di mediazione familiare. Di seguito solo qualche cenno.

Un primo riferimento alla mediazione è ad opera della Raccomandazione R (98) 1 del 21 gennaio 1998 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che la riconosce quale «metodo appropriato di risoluzione dei conflitti familiari» e la definisce «un procedimento strutturato dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.»

Richiami alla mediazione familiare si trovano anche nella Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, adottata a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall’Italia con legge n. 77/2003, all’art. 13, rubricato “Mediazione ed altri metodi di soluzione dei conflitti”, il quale dispone che «Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori davanti ad un’autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.»

Ed ancora. In alcuni regolamenti comunitari che riguardano il diritto di famiglia si trova l’invito alla mediazione familiare come meccanismo di cooperazione transfrontaliera: per es. l’art. 55 del Regolamento 2201/2003 del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, riconoscimento e la esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; l’art. 55 d del Regolamento 4/2009 del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. Peraltra, lo stesso Trattato di Lisbona allude all’utilizzo dei metodi alternativi di risoluzione del conflitto nell’art. 65.1. e 65.2, ma uno sviluppo concreto si è avuto solo con la Direttiva 2008/52/CE incentrata, però, sulla mediazione civile e commerciale, che in Italia ha portato all’approvazione del d.lgs. 28/2010.

È comunque utile tenere presenti alcuni limiti della Mediazione, al fine di non idealizzare tale attività.

Un primo limite di questo strumento risiede nel suo carattere volontario, che prevede la presenza di una buona motivazione e di un atteggiamento cooperativo e non competitivo fra i tre soggetti coinvolti: il mediatore e le parti. A garanzia di ciò, al mediatore è imposto di non sostituirsi alle parti nella presa di decisione, bensì di offrire loro unicamente un luogo di incontro, di ascolto e di confronto, al fine di favorire processo di negoziazione delle scelte.

Un secondo ostacolo è rappresentato dai rapidi cambiamenti socio-culturali che pongono i professionisti della disciplina dinanzi a nuove realtà familiari, quali, ad esempio le coppie omogenitoriali e le coppie immigrate o miste.

Infine, pare importante sottolineare che non tutti i conflitti sono mediabili e sarebbe molto rischioso ritenere il contrario, in quanto esporrebbe in primo luogo le famiglie confliggenti ad un fallimento e all'esacerbarsi della conflittualità e, in secondo luogo, il metodo stesso della mediazione ad una sfiducia rispetto alla sua efficacia quale strumento di risoluzione delle controversie familiari.

## 5.2 La Coordinazione genitoriale

La Coordinazione genitoriale è uno strumento di ausilio all'esercizio della co-genitorialità ed è un intervento ormai diffuso nel panorama nazionale e internazionale, di natura interdisciplinare, non riservata, che si è evoluto e affermato come risoluzione alternativa delle controversie (ADR), in risposta al bisogno di operare in situazioni giudiziarie che coinvolgono coppie in separazioni altamente conflittuali, su questioni relative alla gestione dei figli.

L'obiettivo globale della Coordinazione genitoriale è assistere i genitori con alto livello di conflitto ad attuare il loro piano genitoriale, monitorare l'osservanza dello stesso, risolvere tempestivamente le controversie riguardanti i loro figli e l'attuazione del piano genitoriale nonché proteggere, salvaguardare e preservare una relazione genitore-bambino sicura, sana e significativa.

La figura del coordinatore genitoriale è nata negli Stati Uniti negli anni Novanta ed è stata regolamentata da apposite linee guida, per poi diffondersi in numerosi altri paesi europei, tra i quali l'Italia.

Nel 1994 venne condotta la prima valutazione empirica dell'efficacia di questa nuova pratica, la quale restituì dati incoraggianti individuati nella diminuzione del numero di udienze. Nei primi anni Novanta la Dirigenza dell'*Association of Family and Conciliation Courts* (AFCC) riunì i Giudici dei Tribunali di Famiglia associati, gli ordini degli avvocati nazionali e gli ordini e i professionisti della salute mentale al fine di creare le cornici normative per questa nuova pratica di risoluzione alternativa delle controversie. Successivamente furono costituiti dei gruppi di lavoro per studiare le caratteristiche e i limiti del nuovo ruolo, unitamente alla raccolta di dati relativi alle caratteristiche delle famiglie adatte a questo tipo di intervento. Tali studi evidenziarono la necessità di stabilire dei livelli specialistici elevati di professionalità e degli standard minimi di istruzione, formazione ed esperienza al fine di istituire degli elenchi di professionisti che rispondessero a tali requisiti.

Tra il 2003 e il 2005 un secondo gruppo di lavoro sviluppò le prime linee guida per la coordinazione genitoriale e presentò questo ruolo ad una commissione

multidisciplinare di professionisti legali e della salute mentale, successivamente pubblicato sulla rivista *Family Court Review*, segnando così la nascita e lo sviluppo della coordinazione genitoriale, così come la intendiamo oggi, nei diversi contesti culturali in cui ha trovato applicazione. Da questo momento, infatti, furono istituite delle sezioni statali che, a partire da questo primo modello, hanno sviluppato specifici protocolli di intervento per quel che riguarda le responsabilità del coordinatore genitoriale e la natura del servizio svolto in qualità di professionista terzo e neutrale che opera nel miglior interesse del minore.

Piccinelli (2015)<sup>11</sup> ha pubblicato una traduzione italiana delle linee guida sulla coordinazione genitoriale realizzate dall'*Association of Family and Conciliation Courts* (AFCC) nel corso del biennio 2003-2005, segnalando il limite di non aver ottenuto una revisione ufficiale da parte dell'AFCC a causa di scarse risorse economiche in grado di sostenere i costi del lavoro di revisione ufficiale delle linee guida in lingua italiana.

Il processo di Coordinazione genitoriale si fonda sulla teoria dei sistemi familiari, sulla psicologia dello sviluppo, sulle teorie di risoluzione dei conflitti a sostegno di un lavoro pratico di attuazione di un piano genitoriale stabilito dal tribunale. Tale piano genitoriale comprende i provvedimenti sull'affidamento, collocamento e frequentazioni con i genitori e le modalità di condivisione delle decisioni genitoriali, per la cui realizzazione vengono improntate nel lavoro di coordinazione le regole di comunicazione, le tecniche di problem solving e l'insegnamento delle tecniche necessarie per disimpegnarsi da relazioni cogenitoriali disfunzionali. Il coordinatore genitoriale ha anche la funzione di controllare l'accesso del bambino a ciascun genitore, garantendo con ambedue un legame affettivo libero da vincoli di lealtà verso uno o entrambi i genitori.

Storicamente gli interventi come il counseling, la mediazione familiare e l'educazione delle famiglie, sono stati metodi d'elezione per assistere i genitori in separazione. Tuttavia è divenuto chiaro che questi metodi da soli non bastano in alcuni casi di alta conflittualità a ridurre i problemi o i continui ricorsi in tribunale. Per questo è stato pensato un sistema valido che combina molti di questi metodi in una maniera strutturata nella coordinazione genitoriale, che dispone ormai di un certo numero di studi sulla efficacia, ora raccolti in una prima recente metanalisi condotta dalla Carter.

Il modello che ha avuto più ampia diffusione e che, in particolare, viene attua-

---

11 Piccinelli, C. *Le linee guida sulla coordinazione genitoriale - Contestualizzazione e traduzione in italiano*, in IL CASO.it, [http://www.ilcaso.it/articoli/fmi.php?id\\_cont=800.php](http://www.ilcaso.it/articoli/fmi.php?id_cont=800.php)

to nel nostro paese è il *Modello Integrato* teorizzato da Debra K. Carter (2011)<sup>12</sup>, che è effettivamente risultato maggiormente compatibile con il sistema giudiziario e di welfare italiano. Esso prevede, tra i vari aspetti caratteristici, una integrazione dei saperi multidisciplinari su cui il coordinatore genitoriale deve essere formato e competente, il focus attentivo sui minori ed i loro bisogni specifici, la valenza pedagogica dell'intervento e il ruolo di case manager.

Destinatari diretti dell'intervento sono quindi i genitori, i quali ricevono assistenza nella pianificazione di una gestione condivisa della genitorialità, nel monitoraggio circa l'adesione e la tenuta dello stesso e nel tempestivo intervento del professionista laddove si verifichino delle difficoltà.

Di riflesso, lo sviluppo di tale capacità favorisce la protezione della relazione parentale di ciascun genitore col proprio figlio. Particolare cautela viene raccomandata in tutti quei casi in cui uno dei due genitori si sia reso colpevole di comportamenti violenti e/o intimidatori verso l'altro, ma tale condizione non costituisce di per sé una controindicazione, quanto piuttosto un indicatore che richiede al professionista l'esercizio del proprio ruolo secondo modalità direttive e di controllo in merito all'applicazione delle disposizioni del tribunale, anche in assenza del raggiungimento di un accordo tra i genitori.

L'intervento di Coordinazione genitoriale prende avvio in seguito alla sottoscrizione di un incarico da parte dei genitori e/o indicazione formale da parte del giudice, unitamente al loro consenso informato. È importante, infatti, che essi siano a conoscenza del fatto che la coordinazione genitoriale non è un processo riservato rispetto alle comunicazioni tra le parti, alle comunicazioni tra queste ultime e il coordinatore e i figli, o le comunicazioni con il Tribunale. Tale condizione è chiaramente condivisa all'inizio della prestazione ed è oggetto di esplicito consenso, con particolare riferimento all'obbligo di segnalazione in sospetti casi di abuso, maltrattamento, o in tutte quelle situazioni che costituiscono un grave pericolo per la vita/salute di un membro della famiglia. È quindi indicato che il primo colloquio informativo avvenga alla presenza dei legali e dei genitori, al fine di chiarire, condividere e accettare le seguenti regole:

- le comunicazioni debbono avvenire per mezzo mail; nello specifico i genitori scrivono al coordinatore che provvederà a inoltrare le comunicazioni all'altro genitore e agli avvocati;

---

12 Carter, D.K. *Parenting Coordination: A Practical Guide for Family Law Professionals*, Springer Publishing Co., 2011. Trad. it. Mazzoni, S. (a cura di) *Coordinazione genitoriale. Una guida pratica per i professionisti del diritto di famiglia*, Franco Angeli, 2014.

- qualora il coordinatore ricevesse delle mail con specifiche richieste è tenuto a rispondere che tutto verrà discusso in occasione dell'incontro fissato;
- il coordinatore si occupa della quotidianità così da prevenire situazioni di emergenza/urgenza, per le quali vengono date specifiche indicazioni rispetto al comportamento da tenere;
- il riferimento guida è il decreto del Giudice;
- si parla di sé stessi e non dell'altro;
- al termine di ogni incontro viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dai presenti;
- non sono ammessi comportamenti screditanti o umilianti (ad es. insulti) verso l'altro genitore;
- i temi da condividere attengono esclusivamente a questioni che riguardano i bambini.

Segue un breve incontro con il/i bambino/i per spiegare loro come i genitori si stiano impegnando nel suo/loro interesse.

Vengono effettuati uno o due colloqui individuali volti a raccogliere, laddove non si disponga di tali informazioni, la storia personale, della coppia e della vicenda separativa. Ultimata questa fase preliminare, si procede con la programmazione dei colloqui congiunti, la cui cadenza sarà direttamente proporzionale al livello di conflittualità riscontrato, al fine di limitare le occasioni di conflitto fuori dal contesto di coordinazione.

I principi alla base dell'intervento possono essere così riassunti:

- *equità*: ci si approccia ai due genitori evitando schieramenti, concentrandosi su dati oggettivi riscontrabili, se necessario anche attraverso altri interlocutori (insegnanti, avvocati, ecc.) che possano fungere da testimoni, laddove i resoconti dei genitori non siano conciliabili;
- *trasparenza*: si esplicitano eventuali atteggiamenti e/o comportamenti osservati che si configurano come pregiudizievoli per il minore;
- *integrazione professionale*: si lavora in rete con altri professionisti coinvolti nel medesimo caso;
- *centralità del minore*: non vengono accolte discussioni che riguardano la dimensione coniugale della coppia;
- *scientificità*: laddove il coordinatore intervenga prendendo delle decisioni al posto dei genitori, esse debbono sempre trovare sostegno e motivazione su una base scientifica che deve essere esplicitata.

Al momento non esiste in Italia un riconoscimento pubblico di questa figura, sebbene cresca il numero di corsi e master volti a formare professionisti che operi-

no in questo complesso ambito di intervento, e questa pratica si stia gradualmente diffondendo. In generale, tali percorsi formativi si rifanno a quanto indicato nelle linee guida dell'*Association of Family and Conciliation Courts* (AFCC).

Esistono, tuttavia, alcune Associazioni di professionisti (tra le quali, ad esempio, le associazioni italiane A.I.CoGe e InCoGe), che hanno stabilito di applicare pedissequamente le Linee Guida Internazionali relative ai requisiti formativi che deve possedere un professionista che intenda applicare la Coordinazione genitoriale, ritenendo altresì di rendere pubblico l'elenco dei propri Soci in possesso dei suddetti requisiti.

L'imminente attuazione della Riforma della Giustizia civile (c.d. Riforma Cartabia) identifica il coinvolgimento di una figura coadiuvante del Giudice con funzioni riconducibili anche al ruolo del Coordinatore Genitoriale. L'articolo 1, comma 23, lettera EE prevede infatti «la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, [...] dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.»

### **5.3 La Facilitazione genitoriale**

*Facilitazione genitoriale* raccoglie in associazione professionisti che operano in diverse regioni italiane che si rivolgono ai genitori in uno spazio di confronto, di riflessione e di supporto. I facilitatori genitoriali sono formati per operare interventi clinici specializzati, finalizzati al sostegno e al rinforzo delle capacità genitoriali, alla messa in opera di strategie psicoedervative, alla psicoterapia per quei genitori che per motivi diversi vivono delle difficoltà genitoriali e relazionali o per i minori stessi.

La finalità principale è quella di sostenere la relazione parentale nelle situazioni di crisi familiare che richiedono una ristrutturazione dei legami in caso di omogenitorialità (ad es. a causa di lutto), genitorialità derivante da ricostituzione familiare, genitorialità adottiva, genitorialità omosessuale, psicopatologia genitoriale legata anche al bambino o ad altri familiari stretti, carcerazione o, nel caso specifico, separazione e divorzio, contesto nel quale spesso si ravvisa la presenza di difficoltà relazionali genitore-figlio/i (di diversa natura), nonché l'Accesso all'altro genitore.

Ne deriva la necessità di formare risorse professionali altamente e specificamente qualificate sulla Psicologia della famiglia, ma anche sulla Psicologia della coppia, sulla Psicologia dell'età evolutiva, sulla Psicologia giuridica; inoltre devono avere padronanza nell'esercizio professionale con genitori ad alto conflitto o

in contesa (tecniche ADR) e con ciò che attiene alle metodologie relative all'osservazione sistematica e alla Pedagogia sperimentale e, ovviamente, in possesso delle conoscenze delle norme che regolano il Diritto di famiglia.

L'attività si contestualizza in un quadro ad alta complessità in quanto si articola su più livelli relazionali. Per questo è necessario che, a cadenza regolare, gli operatori si impegnino a mantenere un accurato livello di aggiornamento professionale e di supervisione continua sui casi, effettuati da professionisti esperti e accreditati.

I facilitatori si impegnano concordemente a essere fedeli a modalità di progettazione e conduzione ben precise nel rispetto della deontologia e all'uso di **metodologie scientifiche e al lavoro in équipe**.

Il facilitatore deve rifiutare un incarico, ritirarsi o chiedere assistenza adeguata quando i fatti e le circostanze del caso sono oltre le sue abilità o esperienze.

In particolare, per quanto riguarda il conteso giuridico, gli interventi di Facilitazione genitoriale si propongono come un contenitore qualificato per la gestione degli incontri tra figli e genitori in un luogo terzo: uno spazio e un tempo intermedi, lontani dal quotidiano, in un campo che non appartiene ad alcuno dei soggetti coinvolti e che potrebbe appartenere un po' a tutti.

Nello specifico la funzione del professionista è stata individuata in questo tipo di interventi:

- aiutare/sostenere il passaggio (non solo fisico ma relazionale) del minore da un genitore all'altro;
- monitorare, almeno inizialmente, i tempi di competenza del genitore non collocatario, quindi la situazione con maggiore criticità rispetto al legame con il minore;
- facilitare la comunicazione e l'interazione relazionale fra i genitori dal punto di vista psico-educativo;
- agevolare la modalità del genitore a relazionarsi con il figlio, anche dal punto di vista pratico/concreto;
- essere di stimolo alla funzione riflessiva su sé stessi rispetto al ruolo e funzione genitoriale che andrebbe sostenuta.

**L'attivazione dell'intervento si snoda su tre livelli, a seconda del contesto:**

*Primo livello:*

- accesso volontario di famiglie in difficoltà nel ciclo di vita, per scelta spontanea o suggerimento di un mediatore familiare, di un/una C.T.U., dei Servizi Sociali o di altri professionisti.

*Secondo livello:*

- può essere attivata autonomamente subito dopo la C.T.U. per il mantenimento della relazione, permanendo ancora delle difficoltà nella relazione;
- per il sostegno legato ad un percorso genitoriale per la coppia o individualmente per un genitore o per un genitore e il/i figlio/figli;
- può essere attivata dal Tribunale, tramite la nomina da parte del giudice di un facilitatore, come suo ausiliario, e che risponde ad un quesito specifico.

*Terzo livello (molto raro):*

- durante il collocamento del/dei minore/i presso terzi o comunità, al fine di facilitare gli incontri con entrambi i genitori in uno spazio terzo.

Nella tabella 5.1, al fine di evitare sovrapposizioni concettuali, si descrivono alcuni metodi e strumenti.

	Finalità	Potere decisionale	Riservatezza	Stile comunicativo e strumenti
<b>Coordinazione Genitoriale</b>	Appropriata implementazione delle decisioni genitoriali	Per scelte co-genitoriali quotidiane e non di maggiore interesse	Non del tutto	Direttivo Protocolli e linee guida
<b>Mediazione Familiare</b>	Accordo	No	Totale	Supportivo / assertivo
<b>Arbitrato</b>	Decisione dell'arbitro	Totale	No	Direttivo
<b>C.T.U.</b>	Valutazione genitoriale - Risposta a un quesito giudiziario	No	No	Colloquio clinico-giuridico di tipo direttivo / assertivo e valutativo  Test e questionari
<b>Facilitazione Genitoriale (interventi di sostegno alla genitorialità)</b>	Intervenire sulle relazioni tra figlio e genitori/ un genitore o tra genitori per il miglioramento dei rapporti intrasoggetti	No	No	Assertivo / supportivo Osservazione partecipante  NVR Colloquio clinico
<b>Psicoterapia</b>	Assunzione di consapevolezza, rielaborazione critica di sé e della propria storia personale, riparazione di un disagio e/o trauma	No	Totale	Supportivo / assertivo

Tab. 5.1. – Metodi e strumenti di intervento

# CAPITOLO 6

## *Quando la Psicologia incontra la Giustizia: le cause di separazione, divorzio e affidamento dei figli e la Consulenza Tecnica d’Ufficio alla luce della Legge Cartabia*

*Tiziana Magro*

### **6.1 Premessa**

Indubbiamente il tema della crisi di coppia e della conseguente rottura dei legami, non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista psicologico, non è di semplice definizione per quanto riguarda le dinamiche relazionali.

Molti sono gli studiosi che hanno analizzato queste aree sia teoricamente sia con la pratica clinica: sarebbe pertanto opportuno riservare a tale area degli approfondimenti, più corposi rispetto ai lineamenti sintetici proposti in questo capitolo.

Nelle diverse fasi che caratterizzano il ciclo di vita della famiglia il sistema familiare si trova a confrontarsi con situazioni nuove che richiedono un cambiamento nell’organizzazione del sistema stesso, in quanto le precedenti modalità di funzionamento non risultano più adeguate (Byng-Hall, 1985)<sup>1</sup>.

Quando parliamo di eventi critici facciamo riferimento a situazioni che rimandano ad una serie di fatti emotivi che richiedono, per essere affrontati e superati, la messa in atto di meccanismi di adattamento, nonché le abilità psicosociali insite nei compiti di sviluppo. L’evento critico, in quanto induttore di crisi, avvia una fase più o meno ampia di disorganizzazione in cui sarà necessario, da parte del sistema famiglia, attivarsi nel tentativo di ristabilire l’equilibrio che è stato perso.

La fine di un legame di coppia, che si tratti della rottura di una prima relazione seria o di una separazione dopo anni di matrimonio, è associata a un’ampia gamma di reazioni emotive molto diverse tra i partner, a seconda che si trovino nella posizione di chi decide di lasciare e di chi viene lasciato.

---

<sup>1</sup> Byng-Hall, J. “The family script: a useful bridge between theory and practice”, *Journal of Family Therapy*, 7-3, 1985, pp. 301-305.

Emery (1994, 2004)<sup>2</sup> ha indicato che l'esperienza emotiva che segue lo scioglimento della relazione di coppia è simile al dolore che segue la morte del proprio coniuge. Una differenza fondamentale, tuttavia, è che la perdita e la rottura di una relazione possono essere reversibili, e questo rende ciclica piuttosto che lineare la dissoluzione della relazione in lutto (Kubler-Ross, 1969)<sup>3</sup>. Il contatto con il proprio ex partner, ad esempio, può bloccare il processo di adattamento emotivo e riattivare molte emozioni dolorose che, nel tempo, possono fluttuare.

Nel tempo, man mano che gli individui si adattano alla separazione e raggiungono un certo grado di elaborazione, si prevede che l'affetto negativo e la variazione all'interno della persona diminuiscano (Sbarra, Emery, 2005)<sup>4</sup>. Secondo questa prospettiva lo scarso adattamento può essere visto come la persistenza di un elevato affetto negativo, una grande variabilità all'interno della persona o una combinazione dei due (Emery, 1994).

Paul Bohannan (1970)<sup>5</sup> ha individuato sei fasi attraverso le quali la coppia coniugale può attraversare la separazione e del divorzio. Le fasi possono presentarsi in diversi ordini e con diverse intensità, ma vengono inevitabilmente attraversate tutte durante il processo di separazione.

La prima dimensione che viene presa in analisi dall'autore è quella del **divorzio emotivo**. Questa situazione può presentarsi indipendentemente dalla presenza nella vita della coppia del divorzio legale; infatti, la coppia diventa sempre più consapevole dell'insoddisfazione che è presente all'interno della relazione.

Il legame tra i due partner si sta deteriorando ed entrambi arrivano a sottolineare sempre più spesso gli aspetti negativi piuttosto che quelli positivi della loro relazione e del rapporto con l'altro/altra. Il livello di fiducia reciproca diminuisce mentre cresce quello di critica.

Questa condizione può cambiare se i partner iniziano ad esprimere le loro lamentele accentrandone la co-responsabilità di modificare le aspettative irrealistiche. Nel caso in cui la coppia vada in terapia, potrebbe essere tentata una riconnessione emotiva, salvando il legame.

Il **divorzio legale** è il secondo stadio di questo modello. Esso tocca quei contesti sociali in cui le giurisdizioni non si limitano a pronunciare la separazione,

---

2 Emery, R.E. *Renegotiating family relationships: Divorce, child custody, and mediation*, New York, Guilford, 1994. Emery, R.E. *The truth about children and divorce*. New York, Viking, 2004.

3 Kubler-Ross, E. *On Death and Dying*. Macmillan, New York, 1969.

4 Sbarra D.A.; Emery R.E. "The emotional sequelae of nonmarital relationship dissolution: Analysis of change and intraindividual variability over time", *Personal Relationships*, 12, 2005, pp. 213-232.

5 Bohannan, P. *Divorce and after: An analysis of the emotional and social problems of divorce*, Garden City, NY, Anchor, 1970.

bensi si esprimono anche sull'addebito della colpa della fine dell'unione. I due soggetti ricorrono ad un giudice per regolamentare la presa di tutte quelle decisioni che concernono la separazione, principalmente rispetto alle questioni patrimoniali e ciò che riguarda l'affidamento dei figli.

Il **divorzio economico** è strettamente legato alle questioni del divorzio legale, facendo riferimento alla divisione dei beni, l'assegno di mantenimento per il coniuge e tutto ciò che riguarda il mantenimento dei figli. Gli avvocati, di solito, fanno dei tentativi di conciliazione. Il modo in cui procedono dipende in parte dalla disponibilità dei loro clienti ad accettare un'equa distribuzione della proprietà.

La quarta dimensione che viene presa in considerazione è quella del **divorzio co-genitoriale**, che si occupa dei problemi che insorgono riguardo alle decisioni sull'affidamento, la collocazione e i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore. Il termine "co-genitoriale" viene utilizzato in questo contesto per indicare che, sebbene la separazione ponga fine agli obblighi che i due coniugi hanno rispettivamente uno nei confronti dell'altro in quanto coppia, non cessano gli obblighi che hanno nei confronti dei figli in quanto genitori.

In questa fase è possibile che emergano anche tutti gli aspetti emotivi non elaborati dai due coniugi. In ogni caso è essenziale per i figli minori mantenere l'accesso ad entrambe le figure genitoriali: infatti al centro delle decisioni rispetto all'affidamento dei figli viene considerato il miglior interesse per il bambino.

Il quinto stadio è quello del **divorzio della comunità**, dagli amici della coppia, che tendono a rimanere amichevoli solo con uno dei due. Questa fase è accompagnata da sentimenti di solitudine travolgenti.

Il **divorzio psichico**, l'ultimo stadio descritto da Bohannan, consiste nella fase nella quale il soggetto affronta il problema dell'autonomia individuale. In questa fase la persona che affronta il divorzio vive la separazione del sé dalla personalità e dall'influenza dell'ex partner. L'obiettivo è quello di arrivare alla consapevolezza di non avere più accanto una persona sulla quale è possibile fare affidamento.

In conclusione, secondo l'autore, una persona può arrivare ad una buona risoluzione della separazione quando prende consapevolezza rispetto i fattori che hanno portato alla scelta del partner, i problemi che hanno portato ad uno scontro sul piano coniugale e infine alla combinazione di fattori che hanno portato alla rottura della relazione e di conseguenza al divorzio.

Alcune separazioni diventano impossibili, di fatto, attivando in generale in una lotta continua che si alimenta ad ogni minimo pretesto. Nasce così quello che Cigoli, Galimberti e Mombelli (1988)<sup>6</sup> definiscono "legame disperante". Il le-

---

<sup>6</sup> Cigoli, V.; Galimberti, C.; Mombelli, M. (a cura di) *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*, Cortina, Milano, 1988, <http://hdl.handle.net/10807/27924>

game disperante è ciò che non permette alla coppia di raggiungere il divorzio psicologico: il rapporto non può essere mantenuto in vita perché è distruttivo, ma spezzarlo comporterebbe una profonda angoscia, che deve essere evitata perché troppo dolorosa.

## ***6.2 La consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.) in separazioni e divorzi***

Nel caso in cui la crisi della famiglia in separazione fosse “complessa” e i genitori non riuscissero ad appianare le loro divergenze, coinvolgendo i figli nei conflitti e nelle loro “battaglie”, si arriva sempre ad adire al tribunale.

Il Giudice, nelle procedure aventi ad oggetto l'affidamento ed il collocamento dei figli minori, deve garantire loro una sicurezza psicologica ed affettiva indispensabile per uno sviluppo psicofisico sano anche in termini di struttura e personalità: tale obiettivo è perseguitabile assicurando loro la presenza costante di entrambe le figure genitoriali nella quotidianità, come sancito dalla Legge n. 54/2006. L'interesse del minore è, dunque, al centro della scena giuridica.

Quando gli interventi di risoluzione alternativa alle dispute (pratica collaborativa, mediazione familiare, coordinazione genitoriale) non sono servite a prevenire o risolvere il conflitto genitoriale separativo, il Giudice può richiedere una consulenza tecnica d'ufficio (C.T.U.), affidando ad una figura ausiliaria specializzata l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni ed elementi al fine di assumere una decisione “giusta”, nell'interesse dei minori coinvolti.

La consulenza tecnica d'ufficio in ambito di separazione/divorzio e affidamento minori è la valutazione specialistica, conseguita mediante strumento di indagine ausiliario che permette al giudice di «farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.» (art. 61 c.p.c.).

Il/La C.T.U. è una figura ausiliaria che può assistere il magistrato nell'acquisire le conoscenze necessarie per valutare la situazione presa in esame. Deve possedere specifiche competenze professionali adeguate alle richieste del giudice, e di norma si tratta di uno psicologo, di uno psichiatra o di un neuropsichiatra infantile.

L'analisi approfondita della consulenza tecnica d'ufficio riguarda tematiche quali i legami familiari esistenti tra genitori e figli, le caratteristiche personologiche dei genitori in separazione, le loro capacità genitoriali, le condizioni di affido che garantiscano la crescita sana e armonica del minore e il suo benessere psicofisico. Nelle situazioni di affidamento dei figli, in caso di separazione o divorzio, la richiesta nei confronti del C.T.U. si sostanzia in un quesito specifico, attraverso il quale il consulente esprime la propria valutazione in merito a quale sia l'ambiente più idoneo a garantire al minore i bisogni evolutivi e a regolare il rapporto di

quest'ultimi con i genitori, in modo da permettere al giudice di decidere in modo informato sul caso (Amendolito, 2008)<sup>7</sup>.

Con l'attuazione della Riforma sono diverse le novità riguardanti i C.T.U., tra cui la nascita dell'albo nazionale dei C.T.U. il cui obiettivo è la valorizzazione delle competenze dei professionisti iscritti: presso il Ministero della Giustizia, grazie all'art. 24-bis Disposizioni attuative del Codice di procedura civile, viene infatti creato un elenco nazionale dei consulenti tecnici, i quali vengono suddivisi per categorie specialistiche facilmente consultabili in modalità informatica nel portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. In questi elenchi si troveranno i professionisti suddivisi in base alla loro specificità e le annotazioni dei provvedimenti di nomina. Sarebbe stato utile istituire anche un albo dei consulenti tecnici di parte (C.T.P.)

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi (CNOP) ricorda che la c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.149 che ha integrato il Codice di procedura civile) ha modificato i requisiti per l'iscrizione a tale albo ed ha previsto l'istituzione di un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria.

Il CNOP comunica quanto segue:

In base al nuovo DM per l'iscrizione all'albo è necessario il possesso dei seguenti requisiti (art. 4 del DM): a) iscrizione all'ordine, b) essere in regola con gli obblighi di formazione continua, c) condotta morale specchiata, d) speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse, d) residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del Tribunale. Il requisito della "speciale competenza tecnica" sussiste quando, con riferimento alla categoria di riferimento e all'eventuale c.d. "settore di specializzazione" l'attività professionale è stata svolta per cinque anni in modo continuativo, oppure quando si è in possesso di: a) "adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari" con cinque anni di iscrizione all'ordine e b) "un adeguato curriculum scientifico" (es. attività di docenza, ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni). Il Decreto non introduce ulteriori requisiti in relazione a quanto previsto dall'art. 15 del Codice di procedura civile (R. D. 18 dicembre 1941 n. 1368) come mo-

---

<sup>7</sup> Amendolito, D. *L'affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio: la consulenza tecnica in Psicologia clinica giuridica*, Giunti, Firenze, 2008.

dificato dalla Riforma Cartabia che specifica la speciale competenza tecnica per i professionisti neuropsichiatri e psicologi.

La speciale competenza tecnica sussiste quando ricorrono, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti: 1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica o nei confronti di minori, 2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali; 3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.

La “speciale competenza tecnica” è valutata dal “comitato” che è istituito presso ogni Tribunale, presieduto dal presidente dello stesso Tribunale, e nel quale l’Ordine territorialmente competente è presente con un suo rappresentante. Il professionista può essere iscritto in più categorie e settori di specializzazione quando soddisfa i requisiti. I professionisti già iscritti negli albi dei C.T.U. mantengono l’iscrizione secondo le modalità stabilite dall’art. 10 (“disposizioni transitorie”) del Decreto. Appare particolarmente significativo, per quanto riguarda la professione psicologica, l’allegato A del Decreto che stabilisce per gli psicologi sette categorie (area adulti, famiglia, minori, organizzazione e lavoro, psicodiagnosi, area psicoterapeutica, area sociale) e un ampio ventaglio di c.d. “settori di specializzazione”, che riconoscono alla professione l’intervento su numerose attività, spesso in passato oggetto di discussione da parte di settori esterni alla professione. Gli ambiti di attività, oltre alla generale dizione di “psicologia giuridica o forense” per adulti, minori e famiglia, prevedono capacità di intendere e di volere (penale e civile) per adulti e minori, di stare in atti per adulti e minori, previdenza adulti e minori (indennità di accompagnamento, di frequenza, legge 104, amministrazione di sostegno, ecc.), psicodiagnosi per adulti e minori (diagnosi psicologica, neuropsicologica, ecc.), valutazione del danno per adulti e minori, psicologia delle relazioni-famiglia (separazioni/divorzi, affidamento, ecc.), valutazione di capacità genitoriali, minori e psicologia dell’età evolutiva (valutazioni capacità di discernimento in ambito civile, testimoniali in ambito penale, ecc.), psicologia del lavoro (mobbing, stress lavoro correlato, ecc.).<sup>8</sup>

---

8 Per approfondimenti: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/11/23G00121/sg>

## 6.3 I consulenti tecnici ed alcune parole chiave: co-genitorialità e conflitto genitoriale

Per quanto riguarda le conoscenze e competenze che riguardano la figura dello psicologo e della psicologa in ambito giuridico si rimanda anche ai capitoli successivi che vogliono fornire solo un quadro generale e non certo esaustivo delle varie aree di “studio” e di formazione continua e acquisizioni tecniche di questa professione. Nei paragrafi successivi vengono invece fornite alcune indicazioni legate ai concetti teorici e/o agli studi sul costrutto di co-genitorialità e sul conflitto genitoriale.

### 6.3.1 La Co-genitorialità

Il costrutto della co-genitorialità è un aspetto di centrale importanza all’interno delle dinamiche familiari e della loro evoluzione.

La co-genitorialità si riferisce ai modi in cui i genitori si coordinano, “lavorano insieme” per educare i figli nei loro ruoli di genitori. Il concetto di co-genitorialità è entrato nella ricerca sulla famiglia attraverso la ricerca sulle famiglie divorziate (Camara, Resnick, 1989; Maccoby, Mnookin, 1992)<sup>9</sup>.

In quella letteratura si è scoperto che i conflitti coniugali ed ex-coniugali erano influenze relativamente importanti sui bambini rispetto all’esperienza del divorzio stesso (Amato, Keith, 1991).<sup>10</sup>

La cooperazione fra genitori è tra le funzioni genitoriali più importanti, i pattern di collaborazione cogenitoriale si organizzano in schemi di interazione che tendono a stabilizzarsi nel corso del tempo, dando origine ad alleanze familiari più o meno funzionali allo sviluppo del bambino.

La co-genitorialità, dunque, viene considerata una dimensione vitale all’interno della relazione educativa tra genitori e figli di coppie sposate, conviventi, con figli adottivi o affidatari (McHale, 1997; Van Egeren & Hawkins, 2004)<sup>11</sup>.

9 Camara KA, Resnick G. “Stili di risoluzione dei conflitti e cooperazione tra genitori divorziati: effetti sul comportamento e l’adattamento del bambino”, *American Journal of Orthopsychiatry*. 1989, 59, pp. 560-575.

Maccoby, E.E.; Mnookin, R.H. *Dividing the child: Social and legal dilemmas of custody*. Harvard University Press, Cambridge, MS, 1992.

10 Amato PR, Keith B. “Divorzio dei genitori e benessere dei bambini: una meta-analisi”, *Psychological Bulletin*. 1991, 110, pp. 26-46.

11 Van Egeren, L.A.; Hawkins D.P. “Coming to Terms With Coparenting: Implications of Definition and Measurement”, *Journal of Adult Development*, 11(3), 2004, pp. 165-178.

McHale, J.P. “Overt and covert coparenting processes in the family”, *Family Process*, 36(2), 1997, pp. 183-201. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1997.00183.x>

McHale (op.cit.) e Margolin *et al.* (2001)<sup>12</sup> hanno individuato, attraverso i loro studi, come i co-genitori possano promuovere o denigrare l'altro partner indipendentemente dalla presenza fisica dello stesso, attraverso commenti diretti o indiretti.

La co-genitorialità quindi non si limita alle interazioni palesi che si verificano in presenza di tutti i membri del sistema familiare, ma include azioni e sentimenti che possono promuovere o minare l'efficacia del partner come co-genitore e genitore (McHale, op.cit).

La co-genitorialità può essere classificata come *cooperativa*, *confittuale* o *incoerente (disordinata)*, a seconda dei relativi livelli di cooperazione, competizione e conflitto, esclusione e interazioni caotiche, rispettivamente, all'interno della triade.

Nel primo tipo sia le madri che i padri mostrano un livello di coordinazione più adattivo, usando simultaneamente comportamenti genitoriali adeguati: ad esempio, entrambi i genitori mostrano alti livelli di calore emotivo o bassi livelli di rifiuto.

Nel secondo tipo ambedue i genitori adottano simultaneamente comportamenti genitoriali disfunzionali o sottovalutano modalità genitoriali adattive: ad esempio, entrambi i genitori mostrano un basso calore emotivo e alti comportamenti di rifiuto.

Nell'ultimo tipo i genitori usano livelli discrepanti degli stessi comportamenti genitoriali poiché, dello stesso comportamento genitoriale, un genitore mostra livelli elevati e l'altro mostra livelli bassi. Questi genitori potrebbero non essere motivati ad agire in modo sincronizzato o, al contrario, voler intralciare, ritardare il ruolo dell'altra figura genitoriale all'interno della famiglia. Le alleanze familiari conflittuali e disordinate sono considerate potenzialmente problematiche.

Van Egeren e Hawkins (op.cit.) propongono una classificazione delle co-genitorialità, che suddividono in quattro categorie:

*La solidarietà co-genitoriale*: è quella particolare caratteristica della co-genitorialità che ha come elementi principali la qualità affettiva e duratura di crescere e modificarsi nel tempo come genitori, andando a formare un sottosistema unificato. La solidarietà co-genitoriale è evidenziata da espressioni di calore ed emozioni positive tra i partner durante l'interazione con o riguardo al bambino. (McHale, 1995)<sup>13</sup>.

12 Margolin, G.; Gordis, E.B.; John, R.S. "Coparenting: a link between marital conflict and parenting in two-parent families", *J Fam Psychol*. 2001 Mar, 15(1), pp. 3-21. doi: 10.1037//0893-3200.15.1.3. PMID: 11322083.

13 McHale, J.P. "Coparenting and triadic interactions during infancy: The roles of marital distress and child gender", *Developmental Psychology*, 31(6), 1995, pp. 985-996. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.31.6.985>

*Il sostegno alla co-genitorialità:* consiste in quell'insieme di strategie ed azioni che supportano il partner nel raggiungimento degli obiettivi genitoriali, o la percezione che il genitore ha di essere sostenuto e accompagnato dal partner. (Belsky et al., 1995; Frank et al., 1988; McHale, op. cit.; Westerman, Massoff, 2001)<sup>14</sup>.

*L'indebolimento della co-genitorialità:* ha a che fare con modalità disfunzionali che vengono messe in atto da uno dei due genitori per ostacolare i tentativi del partner nel raggiungere i propri obiettivi genitoriali, ma consta anche dell'insieme di critiche e mancanza di rispetto per le decisioni genitoriali da parte o nei confronti dell'altro genitore. (Belsky et al., op. cit.)

*La genitorialità condivisa:* fa riferimento al tempo che entrambi i genitori dedicano per la cura e l'accudimento del figlio, ma è contemporaneamente caratterizzata dal grado di responsabilità che viene percepito da entrambi i genitori. L'equilibrio del coinvolgimento descrive il grado in cui ciascun genitore è impegnato con il figlio rispetto all'altro partner (McHale, op.cit.). Il coinvolgimento reciproco è la misura in cui entrambi i partner sono contemporaneamente impegnati con il bambino.

Dunque, il costrutto di co-genitorialità può essere applicato sia a quelle coppie che sono unite e vivono insieme, dove oltre alla relazione coniugale è presente quella genitoriale, anche se su due piani differenti, sia a quelle coppie che si trovano ad affrontare situazione di separazione e divorzio.

### 6.3.2 Conflitto genitoriale

Fondamentale nel caso di disaggregazione familiare è la cooperazione dei due genitori al fine di garantire una buona elaborazione della separazione e allo stesso tempo una cooperazione sul piano genitoriale. Infatti, per garantire comunque un buon sviluppo del minore è importante che i genitori riescano, nonostante la frattura avvenuta al loro legame, a collaborare rispetto alla gestione dei figli. Purtroppo, molto spesso accade invece il contrario.

Il conflitto è un processo relazionale, una dinamica ed «indicatore dell'insoddisfazione presente all'interno di una relazione» (Buzzi, 2003)<sup>15</sup>.

14 Belsky, J.; Crnic, K.; Gable, S. "The determinants of coparenting in families with toddler boys: Spousal differences and daily hassles", *Child Development*, 66(3), 1995, pp. 629–642.

Frank, S.J.; Jacobson, S.; Avery, C. The Family Experiences Questionnaire. Unpublished manuscript, Department of Psychology, Michigan State University, East Lansing, MI, 1988.

Westerman, M.A.; Massoff, M. "Triadic coordination: An observational method for examining whether children are "caught in the middle" of interparental discord" *Family Process*, 40(4), 2001, pp. 479-493. <https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2001.4040100479.x>

15 Buzzi, I. *Introduzione alla conciliazione*, Giuffrè, 2003.

La letteratura di ricerca intorno al conflitto coniugale in chiave psicologico-relazionale è piuttosto ricca ed articolata ed è uno degli aspetti più studiati delle relazioni di coppia (Gottman, 2014)<sup>16</sup>.

Una definizione generale considera il conflitto di coppia come l'interazione tra coppie che hanno interessi, punti di vista e credenze contrastanti (Strong, Devault e Cohen, 2011).<sup>17</sup>

Alcuni autori indicano come alla base del conflitto di coppia vi sia un disaccordo o delle tensioni tra i partner che possono condurre a interazioni disfunzionali ed *escalation* negative (Davies, *et al.*, 2016)<sup>18</sup> che impediscono a ciascun membro di assumere il punto di vista dell'altro e che generano intensi vissuti negativi.

Risulta perciò chiaro che non si può parlare del conflitto in maniera generica: affermare “i genitori sono conflittuali” e metterli sullo stesso piano risulta un’evidente mancanza di cultura scientifica, visto che ciascun soggetto vive, esplicita il conflitto in modo differente ed è disposto a negoziare, superarlo o a mantenerlo in stallo o amplificarlo.

Solitamente un livello più elevato di conflitto si può presentare nella prima fase della separazione coniugale fino al raggiungimento della sentenza, dopo la quale la famiglia può tentare di ottenere una riorganizzazione che porterà alla trasformazione da un unico nucleo familiare alla presenza di due famiglie separate.

Al contrario è però possibile che la coppia venga in qualche modo imbrigliata nel conflitto, arrivando così a vivere una situazione dove i conflitti diventano intrattabili.

Secondo il modello proposto da Brahm (2003)<sup>19</sup> il conflitto può attraversare una serie di fasi e il livello conflittuale della coppia cambierà in base alla fase in cui questa si trova.

---

16 Gottman, J.M. *What predicts divorce?: The relationship between marital processes and marital outcomes*, New York, Psychology Press, 2014.

17 Strong, B.; Devault, C.; Cohen, T.F. *The Marriage and Family Experience: Intimate Relationships in a Changing Society* (11th ed.). USA: Wadsworth General Learning, 2011.

18 Davies, P.T.; Martin, M.J.; Coe, J.L.; Cummings, E. M. “Transactional cascades of destructive interparental conflict, children’s emotional insecurity, and psychological problems across childhood and adolescence”, *Development and Psychopathology*, 28(3), 2016, pp. 653–671. <https://doi.org/10.1017/S0954579416000237>

19 Brahm, E. “Conflict Stages”, in Burgess, G.; Burgess, H. (eds.) *Beyond Intractability*, Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder, September 200.



Figura 6.1 Curva del conflitto

Il *conflitto latente*, primo step del modello, è un conflitto potenziale che potrebbe non affiorare mai. In questo caso è imprescindibile l'insorgere di una crisi nel sistema famiglia, crisi che potrebbe innescare dunque il conflitto. Utilizzando questo modello rispetto alla famiglia che si separa, potrebbe essere proprio la fase di separazione ad innescare la situazione conflittuale all'interno della coppia.

Il *conflitto emergente* si presenta nel momento in cui il nucleo familiare si trova a dover affrontare una nuova situazione che va a modificare gli equilibri preesistenti all'interno del sistema. Le circostanze che possono dare avvio a questa fase possono essere diverse: dal lutto, ad un possibile trasferimento, fino all'evento del divorzio. Questo ultimo avvenimento richiede comunque a tutti i soggetti coinvolti di ritrovare uno stato di omeostasi che viene in qualche modo frantumato da una situazione critica per la famiglia.

A questo punto, l'esordio del conflitto può essere seguito da un accordo o una risoluzione dello stesso, situazione che permette alla coppia di risolvere le loro controversie e affrontare un'escalation minima del conflitto oppure temporanea<sup>20</sup>.

Nel caso però in cui i due partner non riuscissero a superare adeguatamente questa fase del conflitto emergente, potrebbero arrivare ad una fase distruttiva del

20 Carter, D.K. *Coordinazione genitoriale*, Milano, FrancoAngeli, 2014, ed. it. a cura di Mazzoni, S.

loro rapporto, ovvero quella del *conflitto acuto*. A questo punto il conflitto può raggiungere livelli molto elevati creando nei soggetti coinvolti delle difficoltà a trovare degli accordi.

Questa fase può portare successivamente ad una *fase di stallo*, dove solitamente i soggetti potrebbero fissarsi per un certo periodo di tempo e che rischia di cronicizzarsi.

Successivamente se ogni parte riuscisse ad uscire dalla fase di stallo, anche attraverso dei percorsi appositi oppure autonomamente, si può procedere con la fase successiva di negoziazione. Il conflitto di per sé non si blocca immediatamente nel momento in cui la coppia entra in questa fase, ma può essere gestito in maniera più sensata andando a limitare i possibili danni.

Successivamente vi è la *fase dell'accordo*, nella quale è possibile per i due soggetti comunicare assieme nel tentativo di raggiungere un compromesso rispetto a tutti quegli elementi che fino a quel momento li avevano condotti ad una situazione di discordia. È solo se viene affrontata questa fase di accordo che è possibile per i soggetti coinvolti di affrontare la fase della ricostruzione post-conflitto.

Il conflitto, dunque, si può modificare in senso costruttivo o, al contrario, in una modalità distruttiva che può portare quindi all'escalation conflittuale e ogni parte può trovarsi ad un punto differente, in quanto si sviluppa su un continuum di fasi non sequenziali, rispetto alle quali i genitori possono trovarsi in fasi diverse.

Perché possa avvenire una trasformazione del conflitto è necessario che avvenga un cambiamento. Infatti, molto spesso i soggetti coinvolti all'interno del conflitto non riescono a vedere immediatamente gli elementi che personalmente dovrebbero modificare, ma al contrario individuano subito quelli che dovrebbe modificare l'altra parte.

- Alcune ricerche hanno evidenziato i fattori che sono stati associati rispetto alla scelta dello stile co-genitoriale:
- *L'età dei figli.* Le famiglie con figli di età compresa nella prima infanzia ed infanzia presentano tendenzialmente un livello di conflitto maggiore rispetto alle famiglie in cui i figli sono di età maggiore e che presentano invece uno stile disimpegnato.
- *La dimensione della famiglia.* Più "grande" è la famiglia, più è probabile che i genitori si trovino in una situazione di conflitto, con scarse possibilità di cooperare tra di loro. L'ostilità che veniva espressa da uno o da entrambi i genitori in un determinato periodo di tempo pare essere un predittore del livello di conflitto che si sarebbe potuto verificare tra i due genitori in un periodo di tempo successivo.

- *Conflitto legale.* I genitori che si trovavano coinvolti in una situazione di contestazione dell'affidamento attraverso modalità legali possono presentare livelli di conflitto maggiori e una bassa possibilità di utilizzare una modalità cooperativa di co-genitorialità.
- *Discrepanza rispetto ai ruoli genitoriali nella fase pre-separazione.* Nel momento in cui i due genitori si trovano in disaccordo rispetto al ruolo genitoriale messo in atto da ciascun genitore prima di affrontare il divorzio, maggiore è la possibilità che si presenti uno stile conflittuale, piuttosto che quello cooperativo.
- *Preoccupazioni rispetto all'affido all'altro genitore.* Nel momento in cui uno o entrambi i genitori presentano delle preoccupazioni rispetto al tempo che il figlio trascorre con l'altro genitore, la possibilità che si presenti uno stile cooperativo tra i due genitori è relativamente bassa, con maggiore possibilità di conflitto elevato.

Le nuove relazioni dei genitori. In questo caso la co-genitorialità cooperativa tende a diminuire nel momento in cui i genitori si trovano ad instaurare una relazione con dei nuovi partner, lasciando quindi spazio ad uno stile conflittuale oppure disimpegnato. I livelli più alti di cooperazione sono stati trovati infatti in quei genitori che ancora non avevano intrapreso una nuova relazione.

**La presenza di una conflittualità nella sfera coniugale, che si riverbera in quella genitoriale, espone maggiormente i figli a crescere in un contesto relazionale maladattivo.**

Un basso conflitto genitoriale è riconosciuto come uno dei maggiori fattori protettivi per bambini dopo il divorzio (Emery, 1999; Hetherington *et al.*, 1998; Hetherington, Stanley-Hagan, 1999; Kelly, Emery, 2003)<sup>21</sup>. I bambini mostrano un miglior adattamento alla separazione o al divorzio, a lungo termine a) quando hanno relazioni positive con entrambi i genitori (Amato, Sobolewski, 2001,

---

<sup>21</sup> Emery, R.E. *Marriage, Divorce, and Children's Adjustment*, Sage Publications, Thousand Oaks, California, 1999.

Hetherington, E.M.; Bridges, M.; Glendessa, M.I. "What Matters? What Does Not? Five Perspectives on the Association between Marital Transitions and Children's Adjustment", *The American psychologist*, 53, 1998, pp. 167-84. 10.1037/0003-066X.53.2.167

Hetherington, E.M.; Stanley-Hagan, M. "The Adjustment of Children with Divorced Parents: A Risk and Resiliency Perspective" *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 40, 1999, pp. 129-140. <https://doi.org/10.1111/1469-7610.00427>.

Kelly, J.; Emery, R. "Children's Adjustment Following Divorce: Risk and Resilience Perspectives", *Family Relations*, 52, 2003, pp. 352-362. 10.1111/j.1741-3729.2003.00352.x

2004; Flouri, 2005)<sup>22</sup>; b) quando i genitori hanno una relazione cogenitoriale positiva (Amato, Sobolewski, 2004, op.cit.; Resnick, Camara, 1989; Sobolewski, King, 2005; Whiteside, Becker, 2000).<sup>23</sup>

McCoy *et al.* (2009)<sup>24</sup>, in una ricerca longitudinale, hanno trovato un'alta correlazione tra sicurezza emotiva, miglioramento prosociale e conflitto “costruttivo” (quindi modalità di cooperazione) messo in atto dai genitori rispetto a quello “distruttivo” che evidenziava invece un peggioramento di tali indici.

Ricerche hanno dimostrato che un divorzio ad alto conflitto può indurre problemi di adattamento e aumentare il rischio di psicopatologia infantile; altri studi forniscono prove del fatto che i bambini esposti a un divorzio ad alto conflitto hanno il doppio delle probabilità di avere problemi emotivi, sociali, comportamentali e accademici rispetto ai bambini che sperimentano dinamiche di co-genitorialità a basso conflitto dopo la separazione/divorzio (Hald *et al.*, 2020 a, b, c; Hashemi e Homayuni, 2017; Seijo *et al.*, 2016)<sup>25</sup>. Analogamente, lo studio

22 Amato, P.R.; Sobolewski, J.M. “The Effects of Divorce and Marital Discord on Adult Children’s Psychological Well-Being”, *American Sociological Review*, 2001, 66.900.10.2307/3088878  
Amato, P.R.; Sobolewski, J.M. “The effects of divorce on fathers and children: Nonresident fathers and stepfathers”, in Lamb M.E. (ed.), *The role of the father in child development* (4th ed.), Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2004, pp. 341-367.

Flouri, E. *Fathering and Child Outcomes*, Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2005. doi:10.1002/9780470713228

23 Resnick, G.; Camara, A.K. “Styles of Conflict Resolution and Cooperation Between Divorced Parents: Effects on Child Behavior and Adjustment”, *American Journal of Orthopsychiatry*, 59, 1989, pp. 560-575. 10.1111/j.1939-0025.1989.tb02747.x

Sobolewski, J.M.; King, V. “The Importance of the Coparental Relationship for Nonresident Fathers’ Ties to Children”, *Journal of Marriage and Family*, 67/5, 2005, pp. 1196-1212. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2005.00210.xx>

24 McCoy *et al.* “Constructive and destructive marital conflict, emotional security, and children’s prosocial behavior”, *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 50(3), 2009, pp. 270-279.

25 Hald, G.M.; Ciprić, A.; Överup, C.S.; Štulhofer, A.; Lange T.; Sander, S., et al. “Studio randomizzato controllato degli effetti di una piattaforma di divorzio online su ansia, depressione e somatizzazione”, *J. Family Psychol.*, 34, 2020 (a), pp. 740-751. 10.1037/fam0000635

Hald G.M.; Ciprić, A.; Sander, S.; Strizzi, J.M. “Ansia, depressione e fattori associati tra individui recentemente divorziati”, *J. Mental Health*, 2020 (b).10.1080/09638237.2020.1755022 [Epub ahead of print].

Hald, G.M.; Ciprić, A.; Strizzi, J.M.; Sander, S. “Divorce Burnout tra individui recentemente divorziati”, *Stress Health*, 2020(c), 36, pp. 457-468. 10.1002/smj.2940

Hashemi, L.; Homayuni, H. “Emotional divorce: Child’s well-being”, *Journal of Divorce & Remarriage*, 57(4), 2017, pp. 631-644.

Seijo, D.; Fariña, F.; Corras, T.; Novo, M.; Arce, R. “Estimating the epidemiology and quantifying the damages of parental separation in children and adolescents”, *Frontiers in Psychology*, 7, 2016, Article 1611. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01611>

correlazionale di Stallman e Ohan (2016)<sup>26</sup> ha mostrato che un aumento del disagio e del conflitto genitoriale era associato all’insicurezza emotiva e alle difficoltà comportamentali del bambino.

Per i minori figli di genitori separati sarebbe quindi importante intervenire sulle risorse e sulla resilienza, anche attraverso il potenziamento delle abilità metacognitive che consentano al bambino/adolescente di fronteggiare le esperienze in modo funzionale. Sarebbe di grande aiuto il raggiungimento di accordi soddisfacenti tra genitori attraverso la mediazione o la Coordinazione Genitoriale, con la “costruzione” di un buon Piano Genitoriale. L’obiettivo è sempre quello di garantire un basso livello di conflitto interparentale, quale fattore protettivo e difesa contro le conseguenze indesiderabili di un divorzio.

---

26 Stallman, H.M.; Ohan, J.L. “Parenting Style, Parental Adjustment, and Co-Parental Conflict: Differential Predictors of Child Psychosocial Adjustment Following Divorce”, *Behaviour Change*. 33(2), 2016, pp.:112-126. doi:10.1017/bec.2016.7



# CAPITOLO 7

## *Pillole di costrutti e teorie sulla genitorialità per comprendere le dinamiche familiari*

*Giada Betterle, Barbara Bononi, Gabriella Dal Monte, Elena Piccoli*

### **7.1 Dal concetto di *patria potestà* alla responsabilità genitoriale**

Prima che l'ONU si interessasse dei Diritti dei Minori, sul finire degli anni Ottanta del secolo scorso, i minori erano spesso un concetto di ricchezza detenuta dai genitori, in particolare dal padre.

Nel corso del tempo, la necessità di dare protezione e tutela ai bambini, considerando di pari passo gli sviluppi scientifici, la ricerca e i paradigmi di riferimento, hanno messo al centro l'interesse superiore del bambino che non coincide quasi mai, o poco, con gli interessi degli adulti coinvolti nella separazione e nel divorzio.

Fin dal 1865, nel Codice Civile all'epoca in vigore, si assiste ad un concetto seppur primitivo di genitorialità: il padre deteneva la cosiddetta "*patria potestas*", un'autorità quasi assoluta sui figli, riflettendo una struttura familiare patriarcale.

Il Diritto di Famiglia ha avuto, nella recente storia italiana, almeno otto momenti di grande interesse: nel 1942, nel 1970, nel 1975, nel 2004, nel 2006, nel 2014, nel 2016 (Legge Cirinnà) e nel 2022.

Nel 1942 si assiste alla prima considerazione di interesse codicistico del diritto di famiglia basato sul concetto di capofamiglia, ruolo e status, incarnato dalla figura paterna, a cui seguivano in subordine moglie e figli. Va sottolineato che, in qualità di moglie, tutto ciò che concerneva la persona femminile diventava di proprietà del marito, eredità di famiglia compresa (espressa, in alcune situazioni, attraverso la dote), e la progenie matrimoniale.

In quegli anni vi è una importante discriminazione tra figli legittimi, nati in costanza di matrimonio, e figli naturali, illegittimi, nati non in costanza di matrimonio che, anche di fronte all'Autorità Giudiziaria, godevano di un diverso trattamento; tuttavia il Codice Civile del 1942 aveva cominciato a delineare alcuni diritti e doveri più specifici dei genitori nei confronti dei figli.

La Costituzione Italiana, con la sua entrata in vigore del primo gennaio 1948, dedica un passaggio importante al concetto di genitorialità intesa non tanto in

termini di competenze ma di capacità: in particolare l'art. 30 della Costituzione italiana recita: “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio” e livella la differenza tra uomo e donna in qualità di genitori.

Grazie alla Legge 898/1970 viene introdotto in Italia il divorzio (successiva modifica nel 1987 con la Legge numero 74); è da questo momento che diventa necessario, indispensabile, definire la condizione genitoriale, definire gli interessi dei figli, tutelare la nuova società.<sup>1</sup>

La Riforma del diritto di famiglia del 1975 ha rappresentato una svolta culturale in tema di matrimonio e genitorialità, e le principali novità riguardavano: il principio di uguaglianza tra i coniugi che godevano di pari dignità e responsabilità nei confronti della prole; il superamento della patria potestà a favore di una potestà genitoriale condivisa tra entrambi i genitori; infine, la valorizzazione del benessere del minore come principio guida per le decisioni riguardanti i figli.

Nell'art. 337 ter del c.c. il concetto di idoneità genitoriale si riferisce alla capacità del genitore di rispettare i diritti del figlio, in particolare il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il cambiamento legislativo non è stato un fatto unico in sé e per sé: tutto ciò che era inerente alla famiglia ha subito, nel corso degli anni, una serie importante di cambiamenti, ad esempio le Leggi a tutela dei Figli adottivi (Legge n. 431/1967 in tema di adozione e affido; Legge n. 184/1983; Legge 149/2001 in tema di adozioni e affido) e la Legge 40/2004 che tutela la procreazione medicalmente assistita che permette agli individui, entro determinate condizioni, di diventare genitori.

Prima della legge 8 febbraio 2006, n.54, la prassi giudiziaria privilegiava l'affidamento del figlio minorenne ad uno dei due genitori, di solito la madre, il cosiddetto “affidatario”, al quale spettava in via esclusiva l'esercizio della potestà, mentre al genitore non affidatario, di solito il padre, restava il compito residuale di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e di concorrere ad adottare le decisioni di maggior interesse.

La L.54/2006 ha rappresentato uno spartiacque nel sistema di regolamentazione dell'affidamento dei figli, una rivoluzione sociale che ha introdotto quale

---

1 Solo due Stati al mondo, ad oggi, non consentono il divorzio: lo Stato del Vaticano, per i Cittadini vaticani, e le Filippine in cui oltre il 90% dei cittadini è di fede cattolica. Questi Paesi però consentono l'annullamento del matrimonio tramite la Sacra Rota.

regime ordinario applicabile in caso di separazione dei genitori – ma anche di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4 l. 54/2006) – l'affidamento condiviso (art 155 c.c.)<sup>2</sup> secondo il quale entrambi i genitori devono continuare a esercitare la potestà genitoriale in modo congiunto e collaborativo, ponendo l'accento sul benessere del figlio minorenne e riconoscendone la sua centralità, e quindi il diritto del figlio ad avere e ricevere l'apporto di ambedue le figure genitoriali laddove questo non implichi un pregiudizio per il minore<sup>3</sup>.

I diritti del minorenne, nello specifico, di essere ascoltato in merito a provvedimenti che lo riguardano, di dire la propria opinione nonché di essere informato sul procedimento che lo vede partecipe e sulle finalità per cui viene disposta l'audizione, nonché di essere edotto sulle conseguenze del procedimento, già capisaldi nel panorama normativo internazionale<sup>4</sup>, hanno iniziato a permeare il tessuto giuridico italiano proprio a partire dal 2006.

In ossequio alle Convenzioni Internazionali<sup>5</sup>, in Italia la Riforma del 2014 con il d.lgs 154/2013<sup>6</sup> (attuativo della legge 219/2012) dimette il termine “potestà”, che in diritto rappresenta la situazione giuridica soggettiva che consiste nell’attribuzione di un potere a un soggetto con la finalità di tutelare un interesse altrui, a

---

2 Art 155 c.c. (Provvedimenti riguardo ai figli): «il giudice [...] adotta provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.»

3 Il regime di affido esclusivo viene disposto con provvedimento motivato in quelle situazioni in cui l'affido condiviso è contrario o di “danno” all'interesse del minore (art 155 c.c. –bis Affidamento ad un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso «il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore..»)

4 Convenzione dei Diritti del fanciullo di New York del 1989, ratificata in Italia nel 1991, la Convenzione di Strasburgo (25.01.1996) e la Carta di Noto (attualmente c'è la IV versione, aggiornata nel 2017).

5 Convenzione dei Diritti del fanciullo di New York del 1989 (art 9, 3, 12, 20), ratificata in Italia nel 1991, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea c.d. Carta di Nizza 2000 (art 24 comma 1, 2 e 3).

6 Modifica del titolo IX del libro primo del codice civile; si passa da: «Della potestà dei genitori» a «Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio». Vi è un nuovo Capo I del Titolo IX intitolato «Dei diritti e doveri del figlio»; all'art 7 del d. lgs 154/2013 al comma 12 si stabilisce che è inserito il Capo II intitolato «Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio» (artt. 337-bis ss.). Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.” Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 5, 8 gennaio 2014.

favore del concetto di “responsabilità genitoriale” (art. 316 c.c. riscritto e rubricato “responsabilità genitoriale”)<sup>7</sup>, individuando in questo principio di diritto un elenco di doveri connessi all’essere genitori, la cui violazione (indipendentemente dalla conflittualità di coppia) comporta sanzioni e profili di risarcimento del danno provocato.

Con la legge 76/2016, la così detta legge Cirinnà, si estende nel quadro socio-normativo italiano la tutela delle coppie conviventi, siano esse eterosessuali o omosessuali. La caratteristica della Legge prevede che «due persone maggiorenni non vincolate dai rapporti di parentela, affinità, o adozione, da matrimonio o da unione civile, che coabitano ed hanno dimora abituale nello stesso comune e sono uniti stabilmente da legami affettivi e di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale» possano godere degli stessi diritti riconosciuti alle coppie sposate, e questo si estende anche ai figli nati da quella unione.

Il concetto di essere di “danno” al figlio si è dunque arricchito con il concetto di “responsabilità genitoriale” (Riforma del 2014), la violazione della quale non comporta immediatamente una decadenza ma consente di graduare, sin dal momento dell’accertamento, le incapacità ad essere un genitore “responsabile” nel seguire il figlio nella sua equilibrata crescita.

La diffusione di questo pensiero è insita nella convenzione internazionale dei diritti sull’infanzia e si riscontra in tutti i paesi occidentali; tuttavia, L’Italia è stata spesso richiamata dalla CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) per non aver applicato la normativa e di non aver predisposto un tessuto giuridico, amministrativo e sociale, concretamente attivo a difendere il diritto alla bigenitorialità in capo al minore.

La Cassazione si è espressa anche in tempi recenti sul tema, e in particolare si citano due sentenze: la sentenza 28723/2020<sup>8</sup> con cui si ribadisce la mancata introiezione delle Linee guida europee in tema di Giustizia e di Diritto di famiglia, con particolare riferimento alla bigenitorialità; e la sentenza del 24 marzo 2022 n. 9691/2022 nella quale si ribadisce che la bigenitorialità non può essere un valore assoluto a discapito dell’interesse e benessere del minore. Questa ultima sentenza evidenzia la fragilità sociale e l’incapacità di trasmissione del valore e del ruolo genitoriale a cui, inevitabilmente si assiste nelle Aule di Giustizia e nelle sedi di CTU.

<sup>7</sup> Art 316 del cc -La responsabilità genitoriale- «Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.»

<sup>8</sup> Barca, G. “Il diritto della bigenitorialità secondo le pronunce della Cedu”, *Osservatorio Giuridico Italiano*, 7 gennaio 2021.

Diventare genitori non è un dovere imposto, ma nel momento in cui responsabilmente ci si orienta verso questo status, viene richiesto alle persone che diventano genitori una evoluzione concettuale dei rapporti all'interno della famiglia e viene chiesto di assumere il valore della bigenitorialità, che non corrisponde solo alla suddivisione dei tempi da passare in compagnia del figlio.

Il panorama legislativo attuale richiama l'idea di idoneità genitoriale come di un insieme complesso di requisiti genitoriali che vanno dalla capacità di educare e istruire un bambino, di soddisfare bisogni, inclinazioni naturali e aspirazioni del minorenne, alla capacità di saper gestire la situazione personale di continuità in quanto il ruolo genitoriale è di elaborare un progetto (il piano genitoriale<sup>9</sup>) per far crescere ed educare il figlio nella migliore condizione possibile.

Il minore è sempre più centrale e rappresentato in modo unitario (senza distinzione tra figlio legittimo o nato al di fuori del matrimonio)<sup>10</sup>, in qualità di soggetto attivo, in grado di esprimere opinioni, orientamenti e inclinazioni personali, detentore di diritti e doveri, tra i quali il mantenimento di rapporti significativi con gli ascendenti se ciò non è contrario al proprio interesse costituendo un pregiudizio per il minorenne (l.54/2006; art.337 ter cc; art.317 bis cc come modificato dall'art.42 d.lgs 154/2013).

La Riforma Cartabia (l. 206/2021 e dlgs 149/2022) apporta dei cambiamenti dei procedimenti in materia di persone, dei minori e famiglie a partire dal rito unificato dei tre Tribunali: ordinario, minorile e ufficio del Giudice tutelare (473 bis "Ambiti di applicazione"); tale cambiamento è previsto si realizzi entro la fine del 2024, fatti salvi alcuni procedimenti che rimangono in capo al tribunale dei Minorenni: procedimenti riguardanti dichiarazione di adottabilità, procedimenti di adozione e procedimenti in materia di protezione internazionale.

Il modello culturale e legislativo di riferimento promuove la "bi-genitorialità" attraverso l'esercizio di una responsabilità genitoriale condivisa (*co-genitorialità*); in caso di disaccordo genitoriale il Giudice è chiamato a tutelare il *Best Interest* della prole ovvero il supremo interesse del minore, in linea con le Convezioni Internazionali e i diritti costituzionalmente riconosciuti, e quindi ha una rosa di

9 «Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extra-scolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.» (art. 473 bis.12 comma 4 c.p.c introdotto con D. Lgs 149/2022).

10 Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 293, 17 dicembre 2012. Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 5, 8 gennaio 2014.

strumenti da mettere in campo, quali, ad esempio, la mediazione familiare (art 473 bis 10), l'ascolto del minore infra-dodicenne (art 316 cc comma 3; 473 bis 4, 5 e 6 cpc) per conoscere la sua opinione, la nomina dell'esperto su richiesta delle parti (art.473-bis. 26), la consulenza tecnica d'ufficio per valutare il nucleo separato e per prendere i provvedimenti più idonei (art.473 bis 25 cpc), la nomina di un tutore, curatore e curatore speciale (art.473 bis. 7 e 8 cpc) al fine di rappresentare i diritti del minore nelle diverse fasi processuali.

La tempestività nell'attuazione dei provvedimenti in tema di affidamento è da tempo al centro delle valutazioni di adeguatezza degli strumenti introdotti dall'ordinamento per la tutela dei legami familiari significativi in caso di separazione e divorzio.

Le sfide socio-culturali, come la storia insegna, sono continue poiché il concetto di famiglia è in continua evoluzione, ed è quindi necessario che discipline quali il diritto, l'etica, la sociologia e la psicologia continuino a dialogare costantemente tra loro e contribuiscano a sensibilizzare il panorama normativo.

## **7.2 Alcune prospettive teoriche sulla famiglia e la genitorialità**

In questo paragrafo si farà cenno ad alcuni filoni teorici, non certo esaustivi ma riportati come stimolo di riflessione per il professionista che si approccia ad effettuare le valutazioni della famiglia, specie se in crisi; le definizioni sulla genitorialità saranno invece esposte nel capitolo successivo.

Gli studi scientifici italiani e internazionali hanno ampiamente trattato il concetto di genitorialità che, in senso generale, viene indicato come il ruolo dei genitori nel sano sviluppo mentale e comportamentale dei figli<sup>11</sup>: esistono diverse teorie importanti e ampiamente accettate su come si sviluppano i figli rispetto alle cure e relazioni con i genitori o caregiver.

La genitorialità è un processo complesso, che si articola lungo tutto l'arco della vita e comprende diverse funzioni: dalla cura, all'educazione, fino alla capacità di promuovere lo sviluppo e il benessere nel bambino (Molinari, 2002)<sup>12</sup>.

Tale concezione è strettamente interconnessa alle funzioni genitoriali che consistono nella capacità delle figure di accudimento di offrire una risposta adeguata alle esigenze dei figli, sia nelle cure primarie di organizzazione e protezione, sia nei bisogni emotivi, affettivi e relazionali mediante lo svolgimento della funzione riflessiva, empatica e affettiva, nello specifico riconoscendone i bisogni primari e psicologici.

---

11 Nardone, G.; Rampin, M. *Aiutare i genitori ad aiutare i figli*, Milano, Ponte alle Grazie, 2007, p. 9.

12 Molinari, L. *Psicologia dello Sviluppo sociale*, Il Mulino, 2002.

### 7.2.1 La Teoria dei sistemi ecologici

La Teoria dei sistemi ecologici di Urie Bronfenbrenner (1995; 2000; 2004)<sup>13</sup> illustra il modo in cui vari sistemi interagiscono per influenzare l'educazione da parte dei genitori e di altri caregiver. Questa teoria ci aiuta a guardare più in profondità alle influenze dirette e indirette sulla vita dei bambini senza favorire una forma di famiglia o una circostanza familiare rispetto a un'altra.

La teoria è stata ideata da Bronfenbrenner per spiegare come gli ambienti influenzano la crescita e lo sviluppo di un bambino o di un individuo. Ad esempio, l'autore ha osservato che le capacità dei genitori di svolgere efficacemente le responsabilità di educazione dei figli dipendono dalle richieste di ruolo, dagli stress, dai supporti e dalle risorse disponibili in diversi contesti ecologici.

Lo studioso identifica e analizza, in particolare, cinque sistemi sociali: il *microsistema*, ossia l'ambiente in cui vive l'individuo, il sistema più piccolo che si concentra sulla relazione tra una persona e il suo ambiente diretto, in genere i luoghi e le persone che la persona vede ogni giorno (famiglia, gruppo dei pari contesto scolastico o lavorativo).

Entro il primo livello, ossia il microsistema, vi è il sistema famiglia, inteso come un insieme di soggetti interagenti e tra loro connessi.

La relazione tra questo sistema e lo sviluppo del bambino è ovvia ma si riscontra in entrambe le direzioni. Le convinzioni dei genitori influenzano direttamente il modo di essere del minore. Tuttavia, egli è compartecipe del movimento interattivo stabilendo un legame bidirezionale.

Il *mesosistema* è costituito dalle relazioni tra microsistemi che rappresenta il modo in cui le persone e i luoghi interagiscono e cooperano (coetanei, scuola, famiglia); l'*esosistema* è legato alle influenze esercitate dai contesti che l'individuo sperimenta in modo indiretto: le persone e i luoghi con cui un individuo interagisce regolarmente ma non quotidianamente (ad esempio un luogo di culto, un club, una lezione o un gruppo sociale).

Il *macrosistema* si riferisce al background etnico o culturale di provenienza. In questo caso, l'influenza si verificherebbe perché questi elementi determinano come altri sistemi possono esprimersi. Non accadrà direttamente ma cambierà il resto dei gruppi che influenzano la vita della persona.

13 Bronfenbrenner, U. "Developmental ecology through space and time: a future perspective", in Moen, P.; Elder, G.H.; Luscher, K. (Eds) *Examining lives in context*, Washington, DC APA, 1995. Bronfenbrenner, U. "Echological theory" in Kazdin, A. (Eds), *Encyclopedia of Psychology*, Washington, DC and New York APA OUP, 2000.

Bronfenbrenner, U. *Making human beings human*, Thousand Oaks Sage, 2004.

Il *cronosistema*, cioè le circostanze storico-sociali, riguarda il momento della vita della persona in cui un evento accade. Ad esempio, la morte di una persona cara può essere vissuta (e compresa) in modi diversi a seconda dell'età.

L'organizzazione dei sistemi e dei differenti livelli permette di comprendere come la famiglia sia espressione della società e dell'ambiente circostante e di come lo sviluppo umano del singolo e della comunità intera avvenga grazie ad un continuo movimento di scambio e di reciproca influenza tra sistemi. In ciascuno di questi ambienti il bambino inizia a fare esperienza di sé, dell'altro e del mondo, in particolare, a partire dal contesto familiare, ma non solo: si pensi, ad esempio, al ruolo della scuola, dei contesti aggregativi extrascolastici e di tutti quegli ambienti in cui si muove e sviluppa quotidianamente apprendimenti. Secondo tale modello, all'interno di ogni sistema vi sono ruoli, norme e regole che possono contribuire allo sviluppo psicologico.

### 7.2.2 *La Teoria dell'attaccamento e l'Infant Research*

Nel corso degli anni sono state sviluppate diverse prospettive teoriche che hanno cercato di definire la funzione genitoriale e la relazione adulto-bambino: le principali sono la *Teoria dell'attaccamento* e l'*Infant Research*.

Lo sviluppo psicosociale avviene quando i bambini formano relazioni, interagiscono con gli altri e comprendono e gestiscono i propri sentimenti. Nello sviluppo sociale ed emotivo, formare legami sani è molto importante ed è la principale pietra miliare sociale dell'infanzia. Gli psicologi dello sviluppo sono interessati a come i bambini raggiungono questa pietra miliare. Pongono domande quali: come si formano i legami di attaccamento tra genitori e bambini? In che modo la negligenza influisce su questi legami? Cosa spiega le differenze di attaccamento dei bambini?

Sulla base della Teoria dell'attaccamento (Bowlby 1969, 1973, 1980)<sup>14</sup> il neonato possiede una predisposizione innata a stabilire un *legame di attaccamento* con le figure significative di accudimento, che si prendono cura costantemente dei suoi bisogni fisiologici e psicologici. Tale capacità viene considerata una componente di base dello sviluppo ed è associata alla disponibilità psicologica del genitore in una complementarietà che consentirà un sano sviluppo evolutivo, ovvero permetterà al bambino di percepirci sicuro, favorendo un sé meritevole di cure, e le sue relazioni saranno positive. Al contrario un bambino che ha sperimentato

---

14 Bowlby, J. *Attachment and Loss: Vol. 1. Attachment*. New York: Basic Books, 1969.  
Bowlby, J. *Attachment and Loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and Anger*, New York: Basic Books, 1973.  
Bowlby, J. *Attachment and Loss: Vol. 3. Loss: Sadness and Depression*, New York: Basic Books, 1980.

l'incapacità della figura di riferimento di rispondere alla richiesta di aiuto, presenterà uno stile di attaccamento insicuro, caratterizzato da ansia e preoccupazioni, pessimismo, incapacità ad affrontare le separazioni e le sue relazioni saranno improntate a sentimenti di insicurezza e diffidenza.

Bowlby (1969) offre una revisione della teoria psicanalitica e individua come nucleo dell'attaccamento una componente cognitiva più che motivazionale. Lo studioso ha affermato che sono necessarie due cose per un attaccamento sano: il caregiver deve essere reattivo ai bisogni fisici, sociali ed emotivi del bambino, e il caregiver e il bambino devono impegnarsi in interazioni reciprocamente piacevoli. Nella relazione di attaccamento il bambino elabora specifiche rappresentazioni delle figure di attaccamento e di sé nella relazione stessa: tali matrici porterebbero alla creazione degli schemi di sé e interpersonali (schemi operativi interni), costituendo il nucleo centrale della conoscenza di sé e degli altri e organizzando l'andamento delle relazioni durante la crescita, influenzate quindi da quelle esperienze precoci che il bambino ha fatto di sé e della figura accidente (Dettore, 2013)<sup>15</sup>.

Attaccamento e separazione sono strettamente legati. Il bambino, attraverso il legame materno o con il caregiver primario, non solo si garantisce la sopravvivenza fisica e psicologica ma costituisce la fiducia di base. L'esperienza di cura e di dipendenza dalla figura significativa dà la possibilità al bambino, dopo il primo anno di vita, di iniziare a sperimentare l'allontanamento dalla madre, inizialmente fisico, e ad accettare la separazione da lei per brevi periodi. È nel secondo anno di vita che si individua una fase cruciale per lo sviluppo cognitivo oltre che sociale, è attraverso il distacco che il bambino diviene più ricettivo verso il mondo esterno, fisico e sociale, e per avviare il comportamento di esplorazione.

Mentre Bowlby credeva che l'attaccamento fosse un processo "tutto o niente", la ricerca di Mary Ainsworth ha dimostrato il contrario (Ainsworth, Bell, 1970)<sup>16</sup>. Ainsworth ha identificato l'esistenza di "comportamenti di attaccamento", che sono esempi di comportamenti dimostrati da bambini insicuri nella speranza di stabilire o ristabilire un attaccamento a un caregiver attualmente assente. Come spiega Ainsworth, «Poiché questo comportamento si verifica uniformemente nei bambini, è un argomento convincente per l'esistenza di comportamenti 'innati' o istintivi negli esseri umani.»

15 Dettore, D. (2013). Competenza genitoriale e fattori di rischio: Una revisione della letteratura. *Psicologia Clinica dello Sviluppo*, 17(2), pp. 177-194.

16 Ainsworth, M.D.; Bell, S M. "Attachment, exploration, and separation: Illustrated by the behavior of one-year-olds in a strange situation", *Child Development*, 41(1), 1970, pp. 49-67. <https://doi.org/10.2307/1127388>

Ainsworth ha sviluppato la procedura Strange Situation per studiare l'attaccamento tra madri e neonati nel 1970. Nella Strange Situation la madre (o il caregiver principale) e il neonato (di età compresa tra dodici e diciotto mesi) vengono messi insieme in una stanza in cui ci sono dei giocattoli, e il caregiver e il bambino trascorrono del tempo da soli nella stanza. Dopo che il bambino ha avuto il tempo di esplorare l'ambiente circostante, uno sconosciuto entra nella stanza. Il caregiver principale lascia quindi il neonato con lo sconosciuto. Dopo alcuni minuti il caregiver torna per confortare il bambino.

Ainsworth (1978)<sup>17</sup> definì differenti tipi di attaccamento, descrivendo diverse modalità di regolare le emozioni e di risposta agli eventi percepiti come minaccia all'attaccamento stesso e, insieme a Bowlby, sostenne che il fattore cruciale di una relazione di attaccamento sicuro non è rappresentato dal cibo, ma dall'accudimento, dall'affetto amorevole e dalla reattività emotiva.

Come rilevato da Maital e Bornstein (2003)<sup>18</sup> «l'accudimento dei figli è un processo culturalmente strutturato e solo all'interno di una lettura transculturale è possibile comprendere le specificità funzionali e l'unicità delle dinamiche con cui dà forma allo sviluppo infantile.» Ciò significa che contesti diversi organizzano variamente l'esperienza di attaccamento di un bambino e che «i vari modelli postulati in letteratura, da quello monotropico a quello dell'integrazione, possano risultare predominanti ed evolutivamente adattivi in date culture piuttosto che in altre.» (Attili, 2007)<sup>19</sup>.

b) I teorici dell'Infant Research, contrastando la classica teoria psicoanalitica, sviluppano una serie di ricerche, raccolte nell'opera di Daniel Stern *Il mondo interpersonale del bambino* (1985)<sup>20</sup>. Rappresentano il neonato impegnato e dotato di capacità di riconoscimento e differenziazione degli stimoli e predisposto all'interazione con le figure di accudimento. Stern delinea la genitorialità come una funzione intersoggettiva, incentrata sulla capacità di reciproca condivisione di stati mentali e affetti nell'ambito di un'interazione e la qualità di queste interazioni ne influenza lo sviluppo emotivo e relazionale. Ne consegue che l'inidoneità delle competenze rivolte al soddisfacimento dei bisogni affettivo-relazionali può

17 Ainsworth, M.D. "The Bowlby-Ainsworth attachment theory", *Behavioral and Brain Sciences*, vol. 1, 3, September 1978, pubblicato online Cambridge University Press, 04 February 2010, pp. 436-438.

18 Maital, S.L.; Bornstein M.H." The Ecology of Collaborative Child Rearing: A Systems Approach to Child Care on the Kibbutz", *Ethos*, 31, 2003, pp. 274-306. DOI: 10.1525/eth.2003.31.2.274

19 Attili, G. *Attaccamento e costruzione evoluzionistica della mente. Normalità, patologia, terapia.* Milano, Raffaello Cortina, 2007.

20 Stern D.N (1985), *Il mondo interpersonale del bambino*, tr. It. Bollati Boringhieri, Torino, 1987.

rappresentare un fattore di rischio ed essere pregiudizievole nello sviluppo emotivo del minore, può arrecare difficoltà nelle relazioni, nella regolazione emotiva, fino a giungere alla psicopatologia (Tambelli, 2017)<sup>21</sup>.

Secondo Harris il bambino ha consapevolezza dei propri stati mentali e tende sia a «rivivere direttamente», sia a «ricostruire anche cognitivamente» le esperienze altrui. «Una reazione emotiva dell’adulto non esercita semplicemente un effetto globale sul comportamento che il bambino ha in atto; bensì influenza selettivamente l’esplorazione nei confronti di oggetti specifici e, inoltre, tale influenza dura nel tempo.» (Harris, 1989, pag. 27)<sup>22</sup>.

Le teorie scientifiche dimostrano come sia fondamentale che la figura di accudimento possieda adeguate capacità riflessive ed empatiche per interagire efficacemente con il bambino; in caso contrario, come si può osservare nei numerosi casi di separazione e divorzio caratterizzati da elevata conflittualità, quindi quando i genitori non riescono a riconoscere il bambino come individuo nei suoi stati mentali e nelle sue esigenze evolutive, viene compromessa la funzione riflessiva e viene influenzata negativamente l’idoneità genitoriale; pertanto tale ambiente familiare è pregiudizievole per lo sviluppo psico-fisico del minore.

### **7.3 Il Modello del ciclo di vita della famiglia**

La letteratura relativa a diversi orientamenti concorda attualmente sulla qualità relazionale dello sviluppo. Secondo questa prospettiva la qualità delle interazioni e relazioni precoci che l’individuo si trova ad affrontare all’interno di quello che è il suo ambiente di riferimento -ossia la famiglia- rappresenta uno dei fattori costitutivi del suo sviluppo affettivo-relazionale nel corso del suo ciclo vitale.

Nella prospettiva sistematica un modello che può aiutare ad orientarci meglio rispetto alle dinamiche relazionali a livello familiare e genitoriale è il modello proposto da McGoldrick e Carter (1982)<sup>23</sup> conosciuto come ‘Ciclo di vita della famiglia’. Le autrici mettono in risalto le interazioni che esistono tra individuo, famiglia e società di appartenenza.

Intorno agli anni Ottanta gli studi sull’argomento si concentrarono principalmente sulle famiglie nucleari: le autrici definirono la famiglia come un sistema emotionale plurigenerazionale, ovvero che racchiude al suo interno l’intero

---

21 Tambelli, R. (a cura di) *Genitorialità: Tra riflessioni teoriche, ricerche empiriche e interventi clinici*. Milano, FrancoAngeli, 2017

22 Vianello, R. *Psicologia dello sviluppo*. Azzano San Paolo, Edizioni Junior, 2001, pp. 242, 243.

23 McGoldrick, M.; Carter, E.A. “The family Life Cycle”, in Walsh, F. (Ed.) *Normal Family Processes*, 1° ed. New York: The Guilford Press. 1982.

sistema emotionale di almeno tre generazioni, legate da vincoli di parentela, di sangue o legali. Inizialmente le autrici definirono sei fasi, o stadi, attraverso i quali la famiglia è chiamata ad assolvere compiti contrapposti: mantenere una propria stabilità e contemporaneamente adattarsi a diverse trasformazioni che la interessano.

Il modello del Ciclo di vita mette in risalto come le fasi di evoluzione della famiglia siano costellate di eventi critici, normativi e paranormativi, che rappresentano gli elementi di una crisi familiare

L'evento critico normativo è qualcosa di atteso che la maggior parte delle famiglie si trova ad affrontare: adolescenza, uscita di casa dei figli, vecchiaia, per citarne alcuni. Gli eventi critici paranormativi sono altrettanto frequenti ma molto meno attesi; ci si riferisce per esempio a guerre, morte prematura, figli con disabilità. Entrambi rappresentano una crisi e caratterizzano l'evoluzione della famiglia, perciò non è tanto l'assenza di problemi a connotare una famiglia come 'normale', quanto piuttosto la capacità di modificare il proprio funzionamento quando eventi critici si presentano nel percorso evolutivo.

Le criticità che coinvolgono la famiglia devono essere affrontate attraverso compiti evolutivi che hanno come obiettivo la crescita della famiglia in un momento preciso del suo Ciclo di vita. Tale evoluzione della famiglia coinvolge l'aspetto coniugale e quello intergenerazionale. Tutti i membri della famiglia sono chiamati ad adempiere ai propri compiti evolutivi, e l'acquisizione di nuove competenze in relazione al proprio compito influenzerà l'acquisizione di competenze altrui, in maniera funzionale o disfunzionale.

Va considerato come gli eventi critici possano avere un impatto diverso, se si tratta di eventi normativi e quindi attesi (matrimonio, nascita dei figli, ecc.), o invece di eventi paranormativi (separazione, malattia, ecc.). Al di là delle distinzioni è importante tenere in considerazione come la capacità di affrontare l'evento critico in modo funzionale e positivo non dipende solo dalle caratteristiche dell'evento stesso, ma dal significato che il sistema attribuisce all'evento, da come viene interpretato, dal grado di minaccia che la famiglia attribuisce all'evento e dalle risorse che la famiglia è in grado di mettere in campo per affrontarlo in modo efficace. La criticità di un evento e il modo in cui viene percepito ed affrontato dipende anche da quanto quell'evento si verifica in una posizione sfalsata rispetto alla successione attesa nel ciclo vitale.

Nel tentativo di individuare i momenti cruciali del ciclo di vita, il problema teorico-metodologico più rilevante sembrerebbe riguardare il criterio che si adotta per scandire le fasi di sviluppo della famiglia. L'entrata e l'uscita di componenti e l'età dei figli sono i parametri che, incrociati fra loro, vengono privilegiati da numerosi autori. Da questo punto di vista, la formazione della

coppia, la famiglia con bambini, quella con adolescenti, la famiglia che si confronta con l'uscita dei figli adulti e la famiglia con anziani diventano le denominazioni delle diverse tappe che tracciano il ciclo di vita familiare. Questa suddivisione rappresenta uno schema di base, una specie di minimo comune denominatore rispetto al quale alcuni autori operano ulteriori articolazioni o aggiunte (Fruggeri, 1997)<sup>24</sup>.

1. Le sei fasi di sviluppo della famiglia sono:
2. Giovane adulto
3. Formazione della coppia
4. Nascita del primo figlio
5. Famiglia con figli adolescenti
6. Famiglia con figli che escono di casa
7. Famiglia nell'età anziana

È interessante osservare come l'orientamento attuale, riproponendo il costrutto di quello "classico", consideri ogni fase composta da micro-transizioni che caratterizzano la vita quotidiana e che possono preparare od ostacolare la capacità di affrontare con successo gli eventi critici che si presentano nei diversi momenti evolutivi (Togliatti, 2002)<sup>25</sup>.

- *Stadio della costituzione della coppia*: due persone, all'inizio della propria storia comune, sono impegnate sul doppio versante di costruire la propria identità di coppia e di riequilibrare i rapporti con le famiglie di origine, i quali devono poter includere il rispetto e l'accettazione della lealtà, della complicità e dell'impegno che legano la nuova diade e dunque devono poter aprire uno spazio all'autonomia del sistema coniugale in formazione. Un compito richiesto alle famiglie di origine in questa fase risulta il dover accettare come proprio membro un estraneo, con un conseguente allargamento dei confini e un mutamento di status per tutti i membri del sistema.
- *Stadio della famiglia con bambini*: la nascita dei figli e la relativa assunzione delle responsabilità parentali implica un'inclusione nella coppia degli aspetti genitoriali, che le conferiscono un carattere di irreversibilità, e una rinegoziazione dei rapporti con la famiglia di origine rispetto all'espletamento dei ruoli materno, paterno e dei nonni.

24 Fruggeri, L. *Manuale di psicologia delle relazioni interpersonali*, Roma, Carocci Editore, 1997.

25 Togliatti, M. *Psicologia delle relazioni familiari*, Roma, Carocci Editore, 2002.

- *Stadio della famiglia con adolescenti*: l'adolescenza dei figli richiede ad una famiglia la flessibilità necessaria a favorire l'indipendenza dei ragazzi, senza far loro mancare la protezione; sull'altro versante, viene richiesta l'accettazione del processo di invecchiamento della generazione precedente.
- *Stadio della famiglia trampolino di lancio*: la graduale realizzazione dell'autonomia dei figli costituisce quella fase in cui i rapporti fra genitori e figli si ri-strutturano sempre più come rapporti fra adulti, la coppia riorganizza la propria relazione sempre più svincolata dalle necessità di cura per i figli, e contemporaneamente è chiamata a sostenere e curare la generazione precedente. Il compito comune a tutte e tre le generazioni in questa fase è quello di progredire verso una sempre maggiore differenziazione e una più profonda individuazione.
- *Stadio della famiglia anziana*: l'ultima fase del ciclo di vita vede la coppia fare i conti da un lato con l'eventuale uscita dei figli da casa, e il conseguente ingresso di nuore, generi e nipoti, e dall'altra con la propria vecchiaia e la morte. Queste dinamiche implicano un'ulteriore rinegoziazione delle relazioni e un reinvestimento profondo dei genitori sulla relazione di coppia. Con l'emergere di problematiche legate al declino della generazione precedente, si assiste di solito ad un riavvicinamento dei figli alla famiglia di origine per fornire cure e supporto emotivo.

#### **7.4 I quattro Stili genitoriali**

Gli Stili genitoriali sono costrutti usati per descrivere le diverse strategie che i genitori tendono a utilizzare quando crescono i figli. Essi comprendono i comportamenti e gli atteggiamenti dei genitori e l'ambiente emotivo in cui crescono i loro figli.

Uno stile genitoriale è costituito da diversi elementi che si combinano per creare il clima emotivo in cui i genitori comunicano i loro atteggiamenti e le loro pratiche sull'educazione dei figli con i loro figli. Gli stili dei genitori riflettono gli atteggiamenti verso la disciplina e le responsabilità genitoriali, nonché stabiliscono aspettative per i figli. Questi vengono trasmessi attraverso il linguaggio del corpo dei genitori, il tono di voce, le manifestazioni emotive e la qualità dell'attenzione, oltre al contenuto di ciò che i genitori dicono ai loro figli e al loro comportamento generale nei loro confronti.

Negli anni Sessanta la psicologa Diana Baumrind identificò tre stili principali di genitorialità: autoritario, autorevole e permissivo. Un quarto stile, "negligente" (non coivolti), fu aggiunto in seguito negli anni Ottanta dai ricercatori di Stanford, Eleanor Maccoby e John Martin (1983)<sup>26</sup>.

---

26 MacCoby, E.; Martin, J. "The role of psychological research in the formation of policies affecting children", *Annual Progress in Child Psychiatry & Child Development*, 1983, pp.457-465

La tabella 7.1 descrive i quattro stili di genitorialità: autoritario, autorevole, permissivo e non coinvolto; ricorda che i genitori possono trovarsi in qualsiasi punto di un continuum tra questi stili.

Stile genitoriale	Descrizione	Effetti sullo sviluppo
Autoritario (Disciplinare)	I genitori attribuiscono importanza all'obbedienza e perseguitano i comportamenti scorretti. I genitori sono meno propensi a prestare attenzione al dolore o alle difficoltà dei figli. I genitori prendono decisioni unilaterali per i figli.	I bambini possono crescere aggressivi, ribelli e/o indecisi. Questo stile può contribuire a una bassa autostima.
Autorevole (Democratico)	I genitori prestano attenzione ai bisogni e ai punti di forza dei figli. I genitori stabiliscono limiti e fanno rispettare le regole.	Spesso i bambini diventano indipendenti, autonomi, benvoluti e hanno successo a scuola.
Permissivo (Indulgente)	I genitori agiscono come una risorsa senza guida. I genitori permettono ai figli di prendere decisioni che vanno oltre il loro livello di sviluppo.	I bambini possono mancare di autodisciplina e perseveranza e avere scarse capacità sociali.
Non coinvolto (Negligente)	I genitori si impegnano poco o niente nel prendersi cura o nell'educazione dei figli.	I bambini possono presentare deficit in molti aspetti della vita, tra cui la cognizione, l'attaccamento, le capacità emotive e le abilità sociali.

Tab. 7.1 – Stili di genitorialità

Baumrind (1991)<sup>27</sup> ha riscontrato come lo stile autorevole sia il più efficace nel promuovere la autoregolazione, giacché i bambini appaiono più fiduciosi nelle loro capacità, più socialmente responsabili e cooperativi.

La studiosa ha misurato la genitorialità su due dimensioni: supporto ed esigenza. *Supportiveness*: descrive caratteristiche come prestare attenzione alle esigenze e ai punti di forza unici di ogni bambino per guidarlo e risolvere i problemi con lui; *Demandingness*: include avere aspettative e regole per ogni bambino.

- La genitorialità autoritaria include un basso supporto combinato con un alto livello di richieste per i figli. I genitori che utilizzano questo tipo di genitorialità

<sup>27</sup> Baumrind, D. "The influence of parenting style on adolescent competence and substance use", *Journal of Early Adolescence*, 11, 1, 1991, pp. 56-95.

lità sono noti per essere severi e controllanti e spesso usano punizioni fisiche; essi sono normalmente meno premurosi e hanno grandi aspettative con una flessibilità limitata. Inoltre, questo stile genitoriale può portare a bambini che hanno livelli più elevati di aggressività ma possono anche essere timidi, socialmente inetti e incapaci di prendere le proprie decisioni.<sup>28</sup> Questa aggressività può rimanere incontrollata poiché hanno difficoltà a gestire la rabbia perché non è stata fornita loro una guida adeguata. Hanno una scarsa autostima, il che rafforza ulteriormente la loro incapacità di prendere decisioni.<sup>29</sup> Le rigide regole e punizioni genitoriali spesso influenzano il bambino a ribellarsi alle figure autoritarie man mano che cresce.

- I genitori autorevoli mostrano interesse nei confronti dei loro figli, prestano attenzione alle loro qualità ed esperienze uniche e moderano le loro richieste con questa comprensione in atto. Tale tipologia di genitorialità “produce” bambini sicuri di sé, responsabili e capaci di autoregolarsi<sup>30</sup> e che quindi possono gestire le proprie emozioni negative in modo più efficace, il che porta a migliori risultati sociali e salute emotiva. Poiché questi genitori incoraggiano anche l’indipendenza, i loro figli impareranno che possono raggiungere gli obiettivi in modo indipendente. Ciò si traduce in bambini che crescono con una maggiore autostima. Inoltre, questi bambini hanno alti risultati accademici e rendimento scolastico<sup>31</sup>.
- I genitori permissivi tendono a essere affettuosi e amorevoli e solitamente hanno aspettative minime; impongono regole limitate ai loro figli e la comunicazione rimane aperta, ma i genitori permettono ai loro figli di capire le cose da soli. Questi bassi livelli di aspettativa solitamente si traducono in rari usi della disciplina. Si comportano più come amici che come genitori. Nel complesso, i figli di genitori permissivi di solito hanno una certa autostima e discrete capacità sociali. Tuttavia, possono essere impulsivi, esigenti, egoisti e privi di autoregolamentazione.<sup>32</sup>

28 Masud, H.; Ahmad, M.S.; Cho, K.W.; Fakhr, Z. “Stili genitoriali e aggressività tra i giovani adolescenti: una revisione sistematica della letteratura.” *Community Ment Health J.* 2019 agosto; 55 (6), pp. 1015-1030.

29 Martínez, I.; García, J.F. “Impatto degli stili genitoriali sull’autostima degli adolescenti e sull’interiorizzazione dei valori in Spagna.” *Span J Psychol.* 2007 Nov; 10 (2), pp. 338-348.

30 Morris, A.S.; Silk, J.S.; Steinberg, L.; Myers, S.S.; Robinson, L.R. “Il ruolo del contesto familiare nello sviluppo della regolazione delle emozioni.” *Soc Dev.*, 2007 01 maggio; 16 (2), pp. 361-388.

31 Pong, S.L.; Johnston, J.; Chen, V. “Genitorialità autoritaria e rendimento scolastico degli adolescenti asiatici: approfondimenti dagli Stati Uniti e da Taiwan” *Int J Behav Dev.*, 2010 gennaio; 34 (1), pp. 62-72.

32 Leeman, R.F.; Patock-Peckham, J.A.; Hoff, R.A.; et al. “Permissività genitoriale percepita verso il gioco d’azzardo e i comportamenti rischiosi negli adolescenti.” *J Behav Addict.*, 2014 giugno; 3 (2), pp. 115-123.

- I genitori non coinvolti danno ai figli molta libertà, soddisfano i loro bisogni di base, pur rimanendo distaccati dalla loro vita. Un genitore non coinvolto non utilizza uno stile disciplinare particolare e ha una comunicazione limitata con il figlio; tendono a offrire poca cura, pur avendo poche o nessuna aspettativa nei confronti dei figli. I figli di genitori non coinvolti sono solitamente resilienti e possono anche essere più autosufficienti rispetto ai bambini con altri tipi di educazione; tuttavia, queste abilità vengono sviluppate per necessità. Inoltre, potrebbero avere difficoltà a controllare le proprie emozioni, strategie di coping meno efficaci, sfide accademiche e difficoltà a mantenere o coltivare relazioni sociali.<sup>33</sup>

## 7.5 Teoria sistemica relazionale e genitorialità

La Teoria dei sistemi applicata all’osservazione delle dinamiche familiari ha permesso di aprire uno sguardo anche sulla relazione tra genitori e tra genitore-figlio.

Nell’approcciarsi alla valutazione della genitorialità può essere utile tenere presente alcuni concetti fondamentali della teoria sistemica che mettono in risalto come il mondo relazionale e comunicativo (verbale e non verbale) dentro il sistema familiare può essere indicatore di disturbi e problematiche a danno di uno o più membri della famiglia, figli compresi. Per meglio comprendere il funzionamento delle dinamiche relazionali familiari secondo il modello sistemico, è utile ripercorrere alcuni dei punti chiave della teoria di base.

Un primo concetto centrale in tutta la teoria dei sistemi familiari è l’olismo, sinteticamente traducibile con l’espressione “il tutto è più della somma delle sue parti” (Bertalanffy, 1968, p. 55)<sup>34</sup>. Pertanto, la famiglia è da intendersi come più di un insieme di persone e con proprietà non riducibili alle sole caratteristiche individuali di ciascun membro (Kerig, 2001)<sup>35</sup>. I processi sistemici, da un punto di vi-

---

Piotrowski, J.T.; Lapierre, M.A.; Linebarger, D.L. “Indagine sui correlati dell’autoregolamentazione nella prima infanzia con un campione rappresentativo di famiglie americane di lingua inglese.” *J Child Fam Stud.*, 2013 aprile; 22 (3), pp. 423-436.

33 Nijhof, K.S.; Engels, R.C. “Stili genitoriali, strategie di coping ed espressione della nostalgia di casa.” *J Adolesc.*, 2007 ottobre; 30 (5), pp. 709-720.

Kuppens, S.; Ceulemans, E. “Stili genitoriali: uno sguardo più da vicino a un concetto ben noto.” *J Child Fam Stud.* 2019, 28 (1), pp. 168-181.

34 Bertalanffy, L. von *General System Theory: Foundations, Development, Applications*, New York: George Braziller, 1968.

35 Kerig, P.K. “Children’s coping with interparental conflict.” in J.H. Grych; F.D. Fincham (Eds.), *Interparental conflict and child development: Theory, research, and applications*, Cambridge University Press, 2001, pp. 213-245.

sta relazionale e comunicativo, influenzano il comportamento degli individui; ad esempio, quando i genitori passano da interazioni di coppia diadiche a relazioni triadiche che includono i figli; queste interazioni richiedono il coordinamento di tre relazioni – madre-figlio, padre-figlio e coppia – ognuna con esigenze di ruolo specifiche che devono essere sincronizzate (Kerig, 2016)<sup>36</sup>.

Ciascuna di queste relazioni può influenzare le altre; ad esempio, le tensioni tra genitori possono riversarsi indistintamente sulla relazione madre-figlio rispetto a quella padre-figlio. I genitori possono anche influenzare la relazione dell’altro genitore con il figlio, escludendo il partner dal legame emotivo o incoraggiando comportamenti negativi del bambino verso il partner.

Il principio olistico nel corso degli anni e dell’evoluzione delle teorie sistemiche è stato messo in discussione in particolare rispetto ad alcuni termini spesso utilizzati per riferirsi ad una particolare organizzazione familiare, ad esempio la “famiglia invischiata” o la “famiglia disimpegnata” (Minuchin 1974)<sup>37</sup>. L’osservazione dei sistemi familiari e delle dinamiche familiari ha infatti messo in risalto come alcuni processi relazionali possono manifestarsi anche in assenza di alcuni membri. Ad esempio, un conflitto tra genitori può emergere quando un genitore denigra l’altro in presenza del bambino ma in assenza del padre o della madre (McHale, 1997)<sup>38</sup>, e allo stesso modo, una buona cogenitorialità può essere dimostrata attraverso il sostegno reciproco anche quando i genitori sono da soli con i figli (Kerig, 2001, op.cit.). Questi esempi mostrano come alcune dinamiche disfunzionali in un sottosistema familiare possano influenzare altri sottosistemi senza che tutti i membri della famiglia siano presenti durante lo scambio comunicativo o l’interazione.

Altro concetto fondamentale per la teoria dei sistemi è l’interdipendenza, che spiega come le relazioni hanno effetti sulle altre relazioni. Pertanto, in contrasto con altre prospettive che si concentrano sul come le relazioni genitoriali influenzino il bambino, la teoria dei sistemi familiari propone una visione di sistema familiare come una rete in cui la vibrazione di una corda risuona e riverbera nelle altre. Un esempio di tale interdipendenza delle relazioni lo possiamo riscontrare nei così detti processi compensativi (Engfer, 1988; Kerig, Cowan, Cowan, 1993)<sup>39</sup>

36 Kerig, P.K. “Assessing the links between interparental conflict and child adjustment: The conflicts and problem-solving scales.”, *Journal of Family Psychology*, 30(5), 2016, pp. 587-597.

37 Minuchin, S. *Families and Family Therapy*. Harvard University Press, 1974.

38 McHale, J.P. “Overt and covert coparenting processes in the family”, *Family Process*, 36(2), 1997, pp. 183-201.

39 Engfer, A. The interrelatedness of marriage and the mother-child relationship. In R. A. Hinde &

in cui, ad esempio, l'infelicità nel rapporto di coppia porta ad una relazione affettivamente compensativa tra genitore e figlio così stretta da sbilanciare il sistema familiare (Kerig, 2005)<sup>40</sup> al punto da intensificare il conflitto di lealtà per il bambino, guastando il rapporto con l'altro genitore (Grych, Raynor, Fosco, 2004)<sup>41</sup>.

Tra i capisaldi della sistemica troviamo anche il concetto di quale “circolarità” si riferisce alla relazione di causa ed effetto nei sistemi familiari, che è reciproca e bidirezionale piuttosto che unidirezionale o lineare. Ad esempio, la negatività nelle relazioni genitoriali può aumentare il comportamento scorretto del bambino, il quale, a sua volta, aumenta lo stress e la negatività dei genitori nei suoi confronti. La ricerca conferma che esistono effetti reciproci tra le relazioni di coppia, genitoriali e genitori-figli. Ad esempio, studi comportamentali hanno dimostrato che i conflitti tra genitori portano a un aumento delle interazioni disfunzionali genitori-figli, e i conflitti tra genitori e figli sono associati a successivi conflitti tra i genitori (Almeida, Wethington, Chandler, 1999)<sup>42</sup>.

## 7.6 Confini, sottosistemi e dissoluzione dei confini

Un cenno a parte va dedicato alla definizione dei sottosistemi e dei confini che spesso sono elemento disfunzionale all'interno delle relazioni genitore-figlio.

Uno dei clinici più influenti dal punto di vista dei sistemi familiari è Salvador Minuchin che ha approfondito il lavoro di Bowen (1978)<sup>43</sup> e Haley (1976; 1980)<sup>44</sup> sui sani confini nei sistemi familiari.

Minuchin, (1974)<sup>45</sup> distingue in ogni famiglia nucleare tre sottosistemi principali:

J. Stevenson-Hinde (Eds.), *Relationships within families: Mutual influences*, Clarendon Press/Oxford University Press, 1988, pp. 104-118.

Kerig, P.K.; Cowan, P.A.; Cowan, C.P. “Marital quality and gender differences in parent-child interaction.” *Developmental Psychology*, 29(6), 1993, pp. 931-939.

40 Kerig, P.K. *Implications of Parent-Child Boundary Dissolution for Developmental Psychopathology: “Who Is the Parent and Who Is the Child?”*, Routledge, 2005.

41 Grych, J.H.; Raynor, S.R.; Fosco, G.M. “Family processes that shape the impact of interparental conflict on adolescents.” *Development and Psychopathology*, 16(3), 2004, pp. 649-665.

42 Almeida, D.M.; Wethington, E.; Chandler, A.L. “Daily transmission of tensions between marital dyads and parent-child dyads.” *Journal of Marriage and Family*, 61(1), 1999, 49-61.

43 Bowen, M. *Family therapy in clinical practice*, New York: Jason Aronson, 1978. Trad. it. parziale *Dalla famiglia all'individuo. La differenziazione del Sé nel sistema familiare*, Roma; Astrolabio, 1979.

44 Haley, J., *Terapie non comuni*, Astrolabio, Roma, 1976.

Haley, J., (a cura di), *Fondamenti di Terapia della Famiglia*, Feltrinelli, Milano, 1980.

45 Minuchin, S. *Families & family therapy*. Harvard U. Press, 1974.

- Coniugale. Si occupa della relazione tra coniugi e funzioni di scambio e sostegno emotivo-affettivo coniugale.
- Genitoriale. Possiede funzione parentale. Il sottosistema vede impegnata la coppia sul versante dell'accudimento e dell'impegno nell'educazione dei figli.
- Dei fratelli. Questo sottosistema permette ai figli di sperimentarsi nelle relazioni tra i pari (negoziare, cooperare, competere).

L'autore ha ipotizzato che il sottosistema genitoriale dovrebbe essere chiaramente distinto e distinguibile dal ruolo gerarchico e non reciproco che ciascun partner ricopre nei sottosistemi genitore-figlio, così come delimitato dal sottosistema equalitario dei fratelli che è invece condiviso dai bambini. Questi confini, secondo l'autore, dovrebbero essere chiari ma non rigidi, limitando dunque le interferenze tra sottosistemi ma mantenendo sufficiente spazio per il contatto affettivo ed emotivo.

Minuchin ha anche descritto le diverse forme “patologiche” della famiglia che potrebbero sorgere quando i confini non vengono mantenuti, che chiama triangoli rigidi. Uno di questi triangoli coinvolge una dinamica di coalizione che avviene quando un genitore forma una relazione eccessivamente stretta con un figlio, escludendo l'altro genitore. Una seconda forma, che Minuchin chiama triangolazione, prevede che ciascun genitore tenti di formare una alleanza con il figlio mettendolo al centro del loro conflitto. Altra forma disfunzionale di sconfinamento tra il sottosistema della coppia e quello genitoriale avviene quando i genitori, non riconoscendo la loro conflittualità di coppia, spostano il problema sul bambino, sia in modo accidente (ad esempio, che il bambino è malato o necessita di attenzione e cure speciali) o rifiutante (il bambino diventa capro espiatorio, negato o incolpato). I bambini che vengono coinvolti in tali triangolazioni corrono un rischio maggiore di sviluppare problemi comportamentali (Davis, Hops, Alpert, Sheeber, 1998)<sup>46</sup>.

Sempre riferendoci al principio della famiglia strutturale di Minuchin, si può ritenere che il concetto di cogenitorialità si basi su un sano funzionamento familiare e richiede che i genitori formino un fronte unito all'interno del sottosistema genitoriale, chiaramente separato dal sottosistema dei figli e dei fratelli. La cogenitorialità, quindi, è un processo che coinvolge tutta la famiglia e riguarda la coordinazione tra i genitori nella cura dei figli. Il calore e la cooperazione nella cogenitorialità sono collegati a positive relazioni di coppia e genitore-figlio. Al

---

46 Davis, B.T.; Hops, H.; Alpert, A.; Sheeber, L. “Child responses to parental conflict and their effect on adjustment: A study of triadic relations”, *Journal of Family Psychology*, 12(2), 1998, pp. 163-177.

contrario, una cogenitorialità ostile e competitiva è associata ad aumento della violenza interparentale e a problemi di internalizzazione ed esternalizzazione nei bambini (Leary, Katz, 2004; McConnell, Kerig, 2002)<sup>47</sup>. Similmente, una cogenitorialità ostile e distaccata, caratterizzata da una combinazione di rabbia e ritiro comunicativo della coppia, è collegata a esiti negativi per i bambini (Katz, Low, 2004; Katz, Woodin, 2002)<sup>48</sup>. Gli stessi principi sono estendibili anche alle situazioni di coppie separate, dove è indubbio che conflittualità irrisolte, rabbia, non comunicatività, siano ostacolo ad una buona genitorialità.

Sinteticamente è possibile descrivere alcune dinamiche relazionali disfunzionali legate alla dissoluzione dei confini tra i sottosistemi.

- *Invischiamento*: in contrasto con la coesione familiare, che connota un livello di sana vicinanza tra tutti i membri di una famiglia (Barber e Buehler, 1996)<sup>49</sup>, l'invischiamento si riferisce a relazioni in cui gli individui sono eccessivamente coinvolti ed emotivamente reattivi l'uno verso l'altro (Minuchin, 1974, op.cit.). L'invischiamento può riguardare l'intera famiglia (quando tutte le relazioni sono eccessivamente strette) o un particolare sottosistema diadico familiare (quando un genitore è eccessivamente coinvolto nella vita di suo figlio). La ricerca psicologica ha messo in luce come relazioni particolarmente invischiate siano correlate a disturbi internalizzanti e di attaccamento nei bambini (Jacobvitz, et al., 2004)<sup>50</sup>.
- *Adultizzazione*: l'adultizzazione, o "inversione di ruolo", si riferisce a un bambino che viene implicitamente o esplicitamente spinto a svolgere ruoli e compiti non adatti all'età, come accudire un genitore, agire come compagno, attivarsi

47 Leary, A.; Katz, L.F. "Coparenting, family-level processes, and peer outcomes: The moderating role of vagal tone", *Development and Psychopathology*, 16(3), 52004, pp. 93–608

McConnell, M.C.; Kerig, P.K. (2002). "Assessing coparenting in families of school-age children: Validation of the Coparenting and Family Rating System", *Canadian Journal of Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement*, 34(1), 2002, pp. 44–58.

48 Katz, L.F.; Low, S.M. "Marital Violence, Co-Parenting, and Family-Level Processes in Relation to Children's Adjustment", *Journal of Family Psychology*, 18(2), 2004, pp. 372–382.

Katz, L.F.; Woodin, E.M. "Hostility, hostile detachment, and conflict engagement in marriages: Effects on child and family functioning", *Child Development*, 73(2), 2002, pp. 636–651.

49 Barber, B.K.; Buehler, C. "Family cohesion and enmeshment: Different constructs, different effects.", *Journal of Marriage and the Family*, 58(2), 1996, pp. 433–441.

50 Jacobvitz,D.; Hazen, N.; Curran, M.; Hitchens, K. "Observations of early triadic family interactions: boundary disturbances in the family predict symptoms of depression, anxiety, and attention-deficit/hyperactivity disorder in middle childhood", *Dev Psychopathol*. 2004 Summer, 16(3), pp. 577–92. doi: 10.1017/s0954579404004675. PMID: 15605626.

in attività concrete di supporto agli adulti. (Kerig, 2005; MacFie, *et al.*, 2005)<sup>51</sup>.

La teoria dei sistemi familiari identifica i problemi relazionali nella coppia come fattori che aumentano la probabilità dell'inversione di ruolo. Quando si osservano dinamiche di adultizzazione vale sempre la pena contestualizzare anche socialmente e culturalmente il sistema familiare che si sta osservando. Ad esempio, in famiglie economicamente svantaggiate o in cui vi siano uno o più individui con gravi problematiche di salute, ai bambini possono essere regolarmente assegnate responsabilità, come aiutare ad allevare i fratelli più piccoli o aiutare con le faccende domestiche.

- *Invadenza*: la genitorialità intrusiva, che esercita quindi un controllo psicologico, è una forma di dissoluzione dei confini relazionali che implica comportamenti genitoriali intrusivi e manipolatori. I comportamenti di controllo psicologico possono essere evidenti, come minacciare un bambino di perdere l'amore dei genitori, o agire in modo più nascosto e subdolo, come inculcare senso di colpa per ottenere la remissività del bambino. Un ampio corpus di ricerche interculturali ha dimostrato che la genitorialità intrusiva è associata a esiti negativi per il bambino (Bean, Northrup, 2009;<sup>52</sup> Kerig, op.cit. 2005).

## 7.7 *La Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori*

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, AGIA, corrisponde ad una Istituzione Governativa che viene definita alla Legge n.112 del 12 luglio 2011. L'Articolo 1 della Legge dell'Istituzione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza:

Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione

51 MacFie, J.; Houts, R.M.; McElwain, N.L.; Cox, M.J. "The effect of father-toddler and mother-toddler role reversal on the development of behavior problems in kindergarten." *Social Development*, 14(4), 2005, pp. 514-531.

52 Bean, R.A.; Northrup, J.C. "Parental psychological control, psychological autonomy, and acceptance as predictors of self-esteem in Latino adolescents", *Journal of Family Issues*, 30(11), 2009, pp. 1486-1504.

europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Nello specifico l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza è un organo monocratico, e tra i suoi compiti si annovera la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dei diritti dei minori; esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi; assicura forme di ascolto alle persone, anche di minore età, e alle associazioni familiari; verifica l'adeguato accesso all'istruzione e alla sanità; segnala casi di emergenza all'Autorità Giudiziaria; redige periodicamente i propri rapporti al Governo.

Nel settembre del 2018 redige “La Carta dei Diritti dei Figli nella separazione dei genitori”<sup>53</sup> individuando dieci diritti di cui tenere conto nel definire le competenze genitoriali.

- 1) I figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. I figli hanno il diritto di essere liberi di continuare a voler bene ad entrambi i genitori, hanno il diritto di manifestare il loro amore senza paura di ferire o di offendere l'uno o l'altro. I figli hanno il diritto di conservare intatti i loro affetti, di restare uniti ai fratelli, di mantenere inalterata la relazione con i nonni, di continuare a frequentare i parenti di entrambi i rami genitoriali e gli amici. L'amore non si misura con il tempo ma con la cura e l'attenzione.
- 2) I figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età. I figli hanno il diritto alla spensieratezza e alla leggerezza, hanno il diritto di non essere travolti dalla sofferenza degli adulti. I figli hanno il diritto di non essere trattati come adulti, di non diventare i confidenti o gli amici dei loro genitori, di non doverli sostenere o consolare. I figli hanno il diritto di sentirsi protetti e rassicurati, confortati e sostenuti dai loro ge-

---

53 <https://www.garanteinfanzia.org/diritti-dei-figli/Libretto.pdf>

nitori nell'affrontare i cambiamenti della separazione.

- 3) I figli hanno il diritto di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori. I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nella decisione della separazione e di essere informati da entrambi i genitori, in modo adeguato alla loro età e maturità, senza essere caricati di responsabilità o colpe, senza essere messi a conoscenza di informazioni che possano influenzare negativamente il rapporto con uno o entrambi i genitori. Hanno il diritto di non subire la separazione come un fulmine, né di essere inondati dalle incertezze e dalle emozioni dei genitori. Hanno il diritto di essere accompagnati dai genitori a comprendere e a vivere il passaggio ad una nuova fase familiare.
- 4) I figli hanno il diritto di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti. I figli hanno il diritto di essere ascoltati prima di tutto dai genitori, insieme, in famiglia. I figli hanno il diritto di poter parlare sentendosi accolti e rispettati, senza essere giudicati. I figli hanno il diritto di essere arrabbiati, tristi, di stare male, di avere paura e di avere incertezze, senza sentirsi dire che "va tutto bene". Anche nelle separazioni più serene i figli possono provare questi sentimenti e hanno il diritto di esprimere.
- 5) I figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti. I figli hanno il diritto di non essere strumentalizzati, di non essere messaggeri di comunicazioni e richieste esplicite o implicite rivolte all'altro genitore. I figli hanno il diritto di non essere indotti a mentire e di non essere coinvolti nelle menzogne.
- 6) I figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori. I figli hanno il diritto che le scelte più importanti su residenza, educazione, istruzione e salute continuino ad essere prese da entrambi i genitori di comune accordo, nel rispetto della continuità delle loro abitudini. I figli hanno il diritto che eventuali cambiamenti tengano conto delle loro esigenze affettive e relazionali.
- 7) I figli hanno il diritto di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori. I figli hanno il diritto di non assistere e di non subire i conflitti tra genitori, di non essere costretti a prendere le parti dell'uno o dell'altro, di non dover scegliere tra loro. I figli hanno il diritto di non essere costretti a schierarsi con uno o con l'altro genitore e con le rispettive famiglie.
- 8) I figli hanno il diritto al rispetto dei loro tempi. I figli hanno bisogno di tempo per elaborare la separazione, per comprendere la nuova situazione, per adattarsi a vivere nel diverso equilibrio familiare. I figli hanno bisogno di tempo per abituarsi ai cambiamenti, per accettare i nuovi fratelli, i nuovi partner e le loro famiglie. Hanno il diritto di essere rassicurati rispetto alla paura di perdere l'affetto di uno o di entrambi i genitori, o di essere posti in secondo piano rispetto ai nuovi legami dei genitori.
- 9) I figli hanno il diritto di essere preservati dalle questioni economiche. I

figli hanno il diritto di non essere coinvolti nelle decisioni economiche e che entrambi i genitori contribuiscano adeguatamente alle loro necessità. I figli hanno il diritto di non sentire il peso del disagio economico del nuovo equilibrio familiare, e di non subire ingiustificati cambiamenti del tenore e dello stile di vita familiare, di non vivere forme di violenza economica da parte di un genitore.

- 10) I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano. I figli hanno il diritto di essere ascoltati, ma le decisioni devono essere assunte dai genitori o, in caso di disaccordo, dal giudice. I figli hanno il diritto di ricevere spiegazioni sulle decisioni prese, in particolare quando divergenti rispetto alle loro richieste e ai desideri manifestati. Il figlio ha il diritto di ricevere spiegazioni non contrastanti da parte dei genitori.

Questi dieci punti sono un argine importante da considerare, a sostegno delle diverse teorie e metodologie di appartenenza psicologica.

Corrispondono a tutti gli effetti ad un documento governativo e istituzionale, di carattere nazionale che regola le attività dei singoli Referenti regionali. Sono punti imprescindibili che hanno una doppia funzione: da una parte suggeriscono al C.T.U. quale dei genitori è nella condizione di riconoscere il figlio come persona portatore di diritti da tutelare.



# CAPITOLO 8

## *Genitorialità: definire per valutare*

*Giada Betterle, Barbara Bononi, Gabriella Dal Monte*

### **8.1 Indizi di modelli valutativi**

Nel senso comune si ritiene, ma ciò è molto discutibile, che una persona adulta con figli possieda, in modo più o meno adeguato, le abilità e le conoscenze per poter gestire la prole, in quanto queste deriverebbero da un normale processo di maturazione e dall'attivazione di un ipotetico “istinto materno o paterno”. In verità l'esistenza di un istinto materno o paterno, almeno nell'essere umano, è molto discussa e discutibile: i vari individui possono imparare o meno le abilità strumentali per accudire un bambino, a seconda della propria storia evolutiva e dei modelli genitoriali, quindi anche culturali, a cui sono stati esposti. La disponibilità a fornire cure genitoriali adeguate è strettamente legata allo sviluppo affettivo e all'educazione emozionale del soggetto per cui non tutti riescono a conseguire, per diversi motivi, quella specifica miscela di capacità cognitive e affettive che si estrinsecano in un valido comportamento genitoriale (Dettore, 2013)<sup>1</sup>.

La valutazione della capacità e delle competenze genitoriali costituisce un'area di ricerca multidisciplinare che gode dei contributi della psicologia clinica e dello sviluppo, della neuropsichiatria infantile, della psicologia della famiglia, della psicologia sociale e giuridica, della psichiatria forense, ed è un ambito di studio e di ricerca particolarmente fecondo per le potenziali applicazioni operative che ne possono derivare (Camerini 2010)<sup>2</sup>.

---

1 Dettore, D. “Competenza genitoriale e fattori di rischio: Una revisione della letteratura”, *Psicologia Clinica dello Sviluppo*, 2013, 17(2), pp. 177-194.

2 Camerini, G.B. “La valutazione della capacità genitoriale: Contributi multidisciplinari e applicazioni operative”, In P. Rossi & M. T. De Luca (Eds.), *Psicologia clinica dello sviluppo: Ricerche e prospettive*. Roma, Carocci Editore, 2010.

La valutazione della genitorialità può essere definita come «il processo pianificato di identificazione delle questioni rilevanti per il benessere del minore, di elicitazione di informazioni sul modo di funzionare dei genitori e del minore, e di formulazione di un parere sulla misura in cui i bisogni di quest'ultimo sono soddisfatti.» (Reder, Duncan, Lucey, 2003)<sup>3</sup>.

Il panorama normativo italiano ed europeo ha riconosciuto l'importanza della valutazione e promozione delle competenze genitoriali come prerogative per l'interesse e la tutela del minore.

**Le definizioni sul costrutto della genitorialità rimandano inevitabilmente anche ai criteri valutativi riconosciuti in letteratura e comprendono parametri individuali e relazionali riferiti ai concetti di *Parenting* e di *Funzione genitoriale* che riguardano lo studio delle abilità cognitive, emotive e relazionali, del ruolo e delle funzioni genitoriali (Volpini, 2011)<sup>4</sup>.**

Sono state elaborate varie metodologie di valutazione del funzionamento familiare e delle cure genitoriali fra cui alcune standardizzate (ad esempio APS-1); è quindi possibile procedere alla valutazione delle capacità genitoriali, soprattutto in ambito peritale, secondo modalità che prendano in considerazione tutti gli ambiti fondamentali e rilevanti (esercizio del ruolo di genitore, rapporto con i figli, influenze familiari, rapporti con l'ambiente extrafamiliare, fattori prognostici di cambiamento, fattori precipitanti, emozioni e risposte genitoriali di fronte allo stress).

Belsky (1984)<sup>5</sup> concettualizza la funzione genitoriale come direttamente influenzata dalla personalità dei genitori, dalle caratteristiche del bambino e dal contesto sociale nel quale la relazione genitori-bambino è inserita. È importante quindi comprendere quale ambiente fisico il genitore è in grado di dare ai figli, con attenzione al grado di sicurezza, alla gradevolezza, allo stimolo culturale che può offrire ai figli, nonché alla capacità di prendersi cura dei loro bisogni primari quotidiani (igiene, salute, abbigliamento e istruzione). È altresì necessario approfondire il modo in cui ciascun genitore provvede alla cura dei figli (scambio di affetto, relazioni non simbiotiche, educazione flessibile e moderata, comunicazioni chiare e aperte, ascolto, empatia), trasmette valori e regole culturali e sociali, li sostiene nella formulazione di piani e traguardi della loro esistenza, ne alimenta l'intelligenza e la competenza sociale e, nonostante il conflitto in atto con l'ex-coniuge,

3 Reder, P., Duncan, S., Lucey, C. *Studies in the Assessment of Parenting*, Routledge, London, 2003.

4 Camerini, G.B.; Volpini, L.; Lopez, G. *Manuale di valutazione delle capacità genitoriali. APS 1: Assessment of Parental skill-Interview*. Rimini, Maggioli Editore, 2011.

5 Belsky, J. "The determinants of parenting: A process model", *Child Development*, 194, pp. 83-96. DOI: 10.2307/1129836.

tutela l'immagine dell'altro genitore favorendo la continuità della relazione, nella consapevolezza che tranciare i rapporti con l'altro genitore è pregiudizievole per lo sviluppo psicologico del figlio.

Bornstein (1995)<sup>6</sup> classifica il *parenting* come una competenza organizzata in quattro livelli: 1) *nurturant caregiving*: si riferisce all'accogliimento e alla comprensione delle esigenze primarie (fisiche ed alimentari) del minore, 2) *material caregiving*: riguarda le modalità in cui i genitori preparano, organizzano e strutturano il mondo fisico del minore, 3) *social caregiving*: comprende i comportamenti che il genitore attua per coinvolgere emotivamente i bambini in scambi interpersonali, 4) *didactic caregiving*: consiste nelle strategie che il genitore utilizza per stimolare il figlio a comprendere il proprio ambiente.

Secondo Haller (2000)<sup>7</sup> la "capacità genitoriale" è un costrutto complesso, non limitato alle qualità personali di ciascun genitore ma comprensivo anche di una adeguata competenza relazionale e sociale; il genitore deve essere capace di integrare con il figlio in modo protettivo e rassicurante, rispettandone le esigenze, di attivare le proprie risorse personali al fine di garantire lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico del minore. L'idoneità genitoriale, secondo l'autore, è definita dai bisogni e dalle necessità dei figli in base ai quali il genitore attiverà le proprie risorse personali tali da garantire lo sviluppo psichico, affettivo, sociale e fisico<sup>8</sup>.

Brazelton e Greenspan (2001)<sup>9</sup> hanno individuato come bisogni irrinunciabili per l'esistenza psicofisica e per lo sviluppo del bambino: a) il bisogno di sviluppare costanti relazioni di accudimento, b) il bisogno di protezione fisica e sicurezza, c) il bisogno di esperienze modellate sulle differenze individuali, d) il bisogno di esperienze appropriate al grado di sviluppo del bambino, e) il bisogno di definire dei limiti, di fornire struttura e delle aspettative, f) il bisogno di comunità stabili e di supporto e di continuità culturale.

Fava Vizziello (2003)<sup>10</sup> sostiene che l'origine della genitorialità è preesistente all'atto di concepire ed è da ricondurre all'esperienza di figlio che accomuna ogni essere umano al di là della sua possibile esperienza generativa (Bastianoni,

6 Bornstein, M.H. *Handbook of Parenting*, 4 voll., Lawrence Erlbaum Associates. Mahwah, 1995.

7 Haller, S. "Separazione coniugale, divorzio, affidamento dei figli", in Magrin, E. (a cura di), *Guida al lavoro peritale*, Giuffrè, Milano, 2000.

8 Biscione, V.; Pingitore, R. (a cura di) *Separazione, divorzio e affidamento*. Milano, Franco Angeli, 2013.

9 Brazelton, B.; Greenspan, S., *I bisogni irrinunciabili dei bambini*, Cortina, Milano, 2001.

10 Fava Vizziello, G. *Psicopatologia dello sviluppo*, Il Mulino, Bologna, 2003.

Taurino, De Donatis, 2008)<sup>11</sup>. L'interiorizzazione, l'esperienza di cura e quindi l'esperienza della genitorialità si riattivano sia nel bambino, nell'interazione genitore-figlio, sia nell'adulto quando si occupa di chi ha bisogno delle sue cure a prescindere dalla natura del legame biologico, ed infine anche nell'anziano nella sua condizione psicofisica di assenza di autonomia e bisogno di assistenza.

Il gruppo di lavoro dell'Ordine degli Psicologi e Psicologhe della Regione Emilia-Romagna nelle sue "Buone pratiche per la valutazione della genitorialità: raccomandazioni per gli psicologi" concorda sulla seguente definizione di genitorialità proposta da Fava.

Funzione processuale composita, risultato dell'interazione fantasmatica e reale tra quel particolare figlio -con bisogni specifici legati all'età- e quel genitore, diversa in ogni momento della vita, se pure con una sua stabilità di fondo; essa a che fare quindi, non solo con l'osservazione dell'hic et nunc della relazione che il genitore ha costruito con il figlio, ma anche con l'infanzia del genitore stesso e quindi con le influenze tra le generazioni. È funzione processuale, contestuale, relazionale e storica e preesistente alla nascita e/o all'adozione di un figlio. È altresì il risultato di una relazione sempre, per lo meno, triadica ed è condizionata dai modelli culturali, dalla personalità del genitore, dalle relazioni che egli stesso ha avuto come figlio, dalla coniugialità e cogenitorialità della specifica coppia, nonché dal temperamento e da eventuali specifiche problematiche riguardanti i minori e relative alle diverse fasi evolutive.

La funzione genitoriale può essere definita come un insieme di competenze complesse che consistono nella capacità di fornire cure, protezione e conforto ad un altro individuo che per età, livello di sviluppo, condizioni fisiche e/o psichiche necessita di qualcuno che soddisfi i suoi bisogni primari, sia fisiologici che affettivo-relazionali. Può essere intesa come una sorta di assetto psichico e relazionale che spinge ognuno "fuori di sé" per permettergli di percepire i bisogni dell'altro, interpretarli e rispondervi in modo adeguato (Simonelli, 2014)<sup>12</sup>.

Secondo Fruggeri (2002)<sup>13</sup> il contesto entro cui la funzione genitoriale emerge dovrebbe essere triadico, l'assunzione del ruolo di genitore coincide con la strutt

---

11 Bastianoni, P.; Taurino, A.; De Donatis, E. (a cura di) *La genitorialità: Aspetti teorici e clinici*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2008-.

12 Simonelli, A. *La funzione genitoriale. Sviluppo e psicopatologia*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2014.

13 Fruggeri, L. "Genitorialità e funzione educativa in contesti triadici", in F. Emiliani (a cura di) *Psicologia sociale della prima infanzia*, Roma, Carocci, 2002.

turazione di un triangolo che, come notano McGoldrick e coll. (1993)<sup>14</sup>, diventa un sistema permanente, il legame genitore-figlio è per sempre, al di là dell'evento separativo dei coniugi. Il rapporto tra un genitore e un figlio non è mai svincolato dal rapporto del figlio con l'altro genitore e, in modo più o meno armonico e nelle forme più diverse, non è mai svincolato neanche dal rapporto dei genitori tra loro.

Guttentag et alt. (2006)<sup>15</sup> affermano che uno stile genitoriale comprensivo è caratterizzato dalla capacità del genitore di rispondere alle richieste del figlio, di mantenere una attenzione focalizzata, di una ricchezza di linguaggio e dal calore affettivo nei confronti del figlio.

Pensando alle funzioni genitoriali, si evidenzia il modello di Visentini (2006)<sup>16</sup>. In una meta-analisi della letteratura scientifica lo studioso individua dodici funzioni genitoriali: 1) la *funzione protettiva*, tipica del caregiver, che soddisfa il bisogno di accudimento, di protezione fisica e sicurezza. La relazione di accudimento si concretizza in quattro modalità: a) presenza dentro la stessa casa; b) presenza che il bambino osservi e veda; c) presenza che faciliti l'interazione con l'ambiente; d) presenza che interagisca con il bambino; e) presenza per la protezione fisica e la sicurezza; 2) la *funzione affettiva*, intesa come “sintonizzazione affettiva” o capacità di entrare in sintonia con la sfera emotiva dell’altro, di coinvolgerlo favorendo la comprensione dei suoi bisogni e del suo stato d'animo; 3) la *funzione regolativa* che può essere *ipereattiva* quando i genitori forniscono risposte intrusive che non consentono al bambino di esprimere i propri bisogni; *ipoattiva* quando le risposte fornite dai genitori sono scarse o completamente assenti; *inappropriata* quando i tempi dei genitori non sono sincronizzati con quelli del bambino; 4) la *funzione normativa* consiste nella capacità dei genitori di fornire regole, confini che creano per il bambino e per l'adolescente le basi per la propria autonomia; 5) la *funzione predittiva* si riferisce alla capacità del genitore di modificare le proprie modalità relazionali in maniera adeguata alle diverse fasi del ciclo di vita del bambino riuscendo a predire di volta in volta la tappa evolutiva successiva in modo tale da poter cambiare le modalità relazionali con il crescere del figlio; 6) la *funzione significante*, che riguarda la capacità di decodificare i bisogni del bambino, attribuendo significati alle sue richieste; allo stesso tempo tale processo aiuta il bambino, a

14 McGoldrick, M.; Heiman, M.; Carter, B. “The changing family life cycle” in Walsh F. (ed). *Normal Family Processes*, ed 2. New York, Guilford Press, 1993.

15 Guttentag, C.L.; Pedrosa-Josic, C.; Laundry, S.H.; Smith, K.E.; Swank, P.R. Individual Variability in Parenting Profiles and Predictors of Change: Effects of an Intervention With disadvantaged Mothers, in *Journal of Applied Developmental Psychology*, vol. 27(4), 2006, pp. 349-369.

16 Visentini, G. *Definizione e funzioni della genitorialità*, <https://www.genitorialita.it/documenti/le-funzioni-della-genitorialita/>, 2006.

propria volta, a leggere e conoscere i propri bisogni; 7) la *funzione fantasmatica*, si riferisce alla capacità del genitore di vivere in modo sano la propria ricca “vita fantasmatica” definita come il «gioco di specchi tra quello che i genitori sono stati come bambini, quello che avrebbero voluto essere, quello che i loro genitori sono stati, quello che vorrebbero che fossero stati, quello che è il bambino reale, quello che è il bambino desiderato e fantasticato»; 8) la *funzione proiettiva*, la capacità nel genitore di considerare il figlio come “altro da sé” e di tollerare la separazione, l’indipendenza e l’autonomia del figlio; 9) la *funzione rappresentativa e comunicativa* che consiste nella capacità del genitore di saper comunicare con lui attraverso messaggi chiari e congrui; 10) la *funzione triadica* si riferisce alla capacità del genitore di far entrare il bambino nella relazione genitoriale integrata con l’altro genitore; 11) la *funzione differenziale* che fa riferimento alla presenza nella coppia genitoriale sia della funzione materna che di quella paterna in maniera tale da permettere un gioco relazionale sano; entrambe le funzioni sono presenti in ciascun genitore; 12) la *funzione transgenerazionale* che consiste nella capacità dei genitori di promuovere la presenza del figlio nella storia familiare.

Nello specifico le funzioni di cura, messe in essere dai genitori, secondo Bastianoni (2009)<sup>17</sup> si espletano in comportamenti verbali, gestualità ed espressioni affettive, rappresentano le modalità di attuazione delle cure e variano sia da genitore a genitore, sia da genitore a figli diversi, che da genitore a figlio in tempi diversi. Già alla fine del primo anno di vita il bambino possiede una rappresentazione interna di sé, dell’altro genitore/caregiver e della relazione che con l’altro stabilisce, sviluppata sulla base dell’esperienza di figlio e sul contenuto e sulla qualità delle relazioni.

Camerini (2006)<sup>18</sup> propone i seguenti criteri per definire lo “stile genitoriale”: 1) *Criterio dell’Accesso* all’altro genitore (Cigoli *et al.* 1988)<sup>19</sup> che consiste nella capacità di favorire l’accesso del bambino all’altro genitore mostrando disponibilità e capacità di collaborare oppure al contrario la difficoltà nel coinvolgere l’altro genitore nel processo di crescita ed educazione dei figli e nel riconoscimento del diritto-dovere di partecipare alla loro vita; 2) *Criterio del “genitore psicologico”* ovvero la competenza genitoriale nei termini della qualità di attaccamento ovvero se quoti-

17 Bastianoni, P. “Funzioni di cura e genitorialità”, *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, n. 1, 2009, pp. 37-53. <https://www.rivistadistoriadelleducazione.it>

18 Camerini, G.B. “Aspetti legislativi e psichiatrico-forensi nei procedimenti riguardanti i minori”, in Volterra, V. (a cura di), *Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica (Trattato Italiano di Psichiatria, TIP)*. Milano, Masson, 2006, pp. 710-767.

19 Cigoli, V.; Galimberti, C.; Mombelli M. *Il legame disperante. Il divorzio come dramma di genitori e figli*, Raffaello Cortina, Milano, 1988.

dianamente il genitore assolve alla necessità sentite psicologicamente e fisicamente dal bambino di avere un genitore, interagendo con lui, condividendo con lui vicinanza e contatti. Prevede quindi un processo di identificazione nei bisogni del figlio e si collega anche alla disponibilità da parte di ciascun genitore a tener lontano dal conflitto intra-genitoriale il figlio stesso; 3) *Criterio della “funzione riflessiva”* che riguarda la capacità del genitore di attivare riflessioni e di elaborare significati relativi agli stati mentali dei figli ed alle loro esigenze evolutive (Fonagy, Target, 1998)<sup>20</sup>.

L’“adeguatezza genitoriale” secondo Nicolini (2009)<sup>21</sup> può essere valutata su diverse aree: l’adattamento al ruolo di genitore, la relazione con i figli, l’influenza della famiglia; l’interazione con il mondo esterno, le potenzialità di cambiamento di ciascun genitore nel ricercare aiuto ovvero di trarre giovamento attraverso un supporto, subordinata alla capacità di ciascun genitore di riconoscere il problema e di volersi impegnare nella risoluzione dello stesso.

La legge 54/2006 attraverso l’art 155 cc, come regola generale, in sede di separazione coniugale prevede che il Giudice disponga l’affidamento condiviso tra i genitori dei figli minorenni e come eccezione, da motivare adeguatamente (ai sensi dell’art 155- bis cc), può disporre l’affidamento esclusivo ad uno solo di essi. Sia che la separazione sia consensuale (art 158 cc) o giudiziale (art 151 cc) il Giudice può disporre di una consulenza tecnica d’ufficio:

Il giudice precisa l’oggetto dell’incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all’accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. (art. 473-bis.25, d.lgs 149/2022)

L’esperto<sup>22</sup> svolge il proprio incarico, secondo il quesito, valutando la condizione psicologica del minore a seguito dell’evento separativo e le capacità genitoriali delle parti.

---

20 Fonagy, P.; Target, M. “Mentalization and the changing aims of child psychoanalysis”. *Psychoanalytic Dialogues*, 8(1), 1998, pp. 87–114.

21 Nicolini, M., *La valutazione delle capacità genitoriali: il colloquio clinico con le famiglie*, [www.psicolab.net](http://www.psicolab.net), 2009.

22 L.206/2021, art.1.comma 34, modifica dell’art 13 disp.att.cpc: il consulente tecnico è scelto all’interno dell’Albo degli esperti suddiviso per categorie, tra queste sono riconosciute la neuropsichiatria infantile, la psicologia dell’età evolutiva e la psicologia giuridica o forense, sono altresì specificate le cause di incompatibilità nel rivestire il ruolo di consulente tecnico d’ufficio.

Gli approfondimenti circa la personalità dei genitori devono essere effettuate se sussiste un *fumus* e comunque limitatamente a quegli aspetti personologici che incidono direttamente sulle capacità genitoriali (d.lgs 149/2022, art. 473 bis 25 cpc); la presenza di disturbi psicologici o di altri problemi di natura psicosociale non necessariamente compromettono la competenza genitoriale (Protocollo di Milano, 2012).

L'idoneità genitoriale è valutata nel caso concreto e non in astratto: di rilievo sono i comportamenti attuati dal genitore con il figlio all'interno di una relazione triadica, e il principio della “responsabilità genitoriale” si sostanzia quindi nella capacità di ciascun genitore di mantenere viva nella mente del figlio la figura dell'altro genitore; il consulente tecnico d'ufficio nella propria valutazione del nucleo separato deve rifarsi al principio della *concordanza degli indici*<sup>23</sup> e non vertere la propria indagine ricercando nei tratti di personalità la motivazione di un comportamento, quanto piuttosto valutare il comportamento in sé e le ricadute sul minore.

## 8.2 Le relazioni nel contesto consulenziale

L'affidamento dei figli nei casi di separazione e di divorzio<sup>24</sup>, in ambito civilistico, è regolamentato dal codice civile e nello specifico dall'art. 143 – Diritti e doveri reciproci dei coniugi; art. 145 – Intervento del giudice; art. 147 – Doveri verso i figli: «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (30 Cost.)»; in applicazione a questo principio, il 16 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge 8.2.2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli; e l'art. 155 – Provvedimenti riguardo ai figli.

La decisione in merito alle condizioni di affidamento spetta al giudice, *peritus peritorum*<sup>25</sup>, che secondo l'art. 155/1 c.c. adotta ogni provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

La Riforma Cartabia mediante l'art. 473 bis 6 contempla il «Rifiuto del minore a incontrare il genitore. Quando il minore rifiuta di incontrare uno o entrambi i ge-

---

23 *Concordanza degli indici*: si intende un processo di valutazione multidimensionale che non passa solo attraverso un unico indice, ad esempio il punteggio ottenuto ad un test, ma che ingloba informazioni da più livelli, assicurando quindi una visione d'insieme

24 Ugo Fornari, *Trattato di Psichiatria Forense*, Quarta Edizione, Utet Torino, pp. 681-692.

25 Gulotta, G. et al., *Elementi di Psicologia Giuridica e di Diritto Psicologico*, Giuffrè Editore, Milano, 2000, pp. 761-816.

nitori, il giudice procede all’ascolto senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può disporre l’abbreviazione dei termini processuali.»

Nei casi in cui lo ritenga necessario può richiedere l’ausilio di un esperto e disporre consulenza tecnica d’ufficio (C.T.U.), ponendo un quesito riguardante quale sia il genitore più idoneo all’affidamento dei figli.

Tra i fattori da valutare nella perizia e considerati come i *requisiti minimi* sono da segnalare *i fattori relativi alle relazioni*: sia le *relazioni interpersonali* nel concetto di “*famiglia intesa nella sua globalità come processo e non come stato*” e nello specifico sono da considerare gli effetti generali delle separazioni, quindi la presenza di conseguenze negative come la conflittualità, o il comportamento di un genitore verso il figlio che può modificarsi profondamente dopo la separazione; sia “*ambiente ed educazione*” nel “*grado di similarità del contesto post-separazione rispetto al precedente*”, ovvero gli stili genitoriali autorevoli sono ritenuti i più adeguati rispetto a uno stile genitoriale permissivo o autoritario.

Inoltre è necessario indagare se l’ambiente post-separazione è sicuro e stimolante sia dal punto di vista fisico, sia sociale, in quanto l’ambiente relazionale in cui vive il minore incide in modo significativo sul suo sviluppo. Per valutare questa dimensione si utilizza *l’indagine relazionale-ambientale*<sup>26</sup> che mira a rilevare il “*clima affettivo*” in cui vive il minore (Malagoli Togliatti, Lubrano Lavadera, 2003)<sup>27</sup> e le risorse relazionali che ciascun genitore dispone per garantire un ambiente consono, in cui viene raccomandato il senso di stabilità dei legami, inteso come *accesso* ad entrambe le figure di riferimento (Cigoli, 2000, Cigoli, Scabini, 2000; Cigoli, Gulotta, Santi, 1997).<sup>28</sup>

*L’indagine relazionale-ambientale* consiste in vari interventi quali la visita domiciliare, il colloquio con i nonni o altri parenti significativi, il colloquio con eventuali nuovi partners o conviventi dei genitori, il colloquio con gli insegnanti del minore (Malagoli Togliatti, Lubrano Lavadera, 2003).

Sono da valutare anche i fattori relativi al genitore, tra i quali la capacità di offrire la cura psicologica dei figli, lo scambio di affetto, la competenza a considerare i figli un’entità autonoma e separata, la capacità di dare un’educazione flessibile

26 Bricklin, B. *Nuovi test psicologici per l’affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio*. L’Access, Giuffrè Editore, Milano, 2005, pp. 66, 67.

27 Malagoli Togliatti, M.; Lubrano Lavadera A. “La consulenza tecnica nei procedimenti di separazione e divorzio. Primi risultati di una ricerca nella prassi dei consulenti tecnici del Tribunale di Roma”, *Minorigiustizia*, 2, 2003, pp. 93-116.

28 Cigoli, V. (2000), *Psicologia della separazione e del divorzio*, Il Mulino, Bologna, 2000.  
Cigoli, V.; Scabini E. *Il familiare. Legami, simboli e transizioni*. Raffaello Cortina, Milano, 2000.  
Cigoli, V.; Gulotta; G., Santi, G. *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano, 1997.

e moderata, con comunicazioni chiare, ascolto ed empatia. Infine, è importante considerare la capacità di proteggere l'immagine dell'altro genitore, nonostante il conflitto, perché tagliare i rapporti con l'altro genitore è pregiudizievole per lo sviluppo psicologico del bambino (Gulotta *et al.*, 2002)<sup>29</sup>.

La famiglia è quindi considerata come “processo evolutivo”: ciò implica che dopo la separazione viene chiamata a riorganizzare sia le relazioni tra genitori, invitati a instaurare un rapporto di collaborazione per rispondere alle esigenze dei figli, nel rispetto della “bigenitorialità” e del piano genitoriale introdotto dalla recente Riforma Cartabia, sia le relazioni riguardanti l’ambiente esterno: famiglia d’origine, eventuale nuovo partner del genitore (con eventuali suoi figli) e amici.

Pazè (1998)<sup>30</sup> indica alcune condizioni necessarie a elaborare in modo funzionale ed evitare effetti dannosi nella fase precedente o concomitante alla separazione:

- che i soggetti coinvolti abbiano consapevolezza che i minori siano informati a capire e soprattutto che siano rassicurati sui cambiamenti che saranno realizzati;
- che si eviti di arrivare alla cronicità del conflitto;
- che le condizioni di affidamento dei figli siano appropriate e che sia garantito il principio di “bigenitorialità”, ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori anche qualora fossero separati o divorziati.

Secondo Cigoli (1998, op. cit.) sono importantissime per il minore le qualità delle relazioni interpersonali che si realizzano tra i membri della famiglia coinvolti prima e dopo la separazione; quindi, ritiene indispensabile una riorganizzazione delle relazioni familiari dopo la rottura del patto coniugale, mantenendo sana e funzionale la relazione di genitori e figli.

Spesso i genitori, tenendo una condotta pregiudizievole, trascinano i figli nei conflitti e nei contrasti, con relativa svalutazione di un genitore da parte dell’altro, oppure ostacolano gli incontri del figlio con l’altro genitore; tali condotte causano sofferenza nei minori e li espongono al rischio di effetti dannosi a breve e a lungo termine (Baker, Verrocchio, 2013).<sup>31</sup>

---

29 Gulotta, G. *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico. Civile, penale, minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.

30 Pazè, P. “Criteri di affidamento della prole legittima e naturale ed esercizio della potestà”, *Minori giustizia* n.1/1998, pp. 14-41.

31 Baker, A.J.L.; Verrocchio, M.C. “Italian college student-reported childhood exposure to parental alienation: Correlates with well-being”, *Journal of Divorce & Remarriage*, 54(8), 2013, pp. 609-628.

Frequentemente nel contesto delle controversie per l'affidamento dei figli è possibile osservare il comportamento ipercritico di un genitore verso l'altro, davanti al bambino, per varie motivazioni, per esempio per paura di perdere l'affetto del figlio, per vendetta verso il partner, per ottenerne l'affidamento esclusivo, o per staccarsi emotivamente dal partner. Conseguentemente possiamo riscontrare ostilità e rifiuto del minore verso un genitore, senza che siano presenti reali abusi o trascuratezza da parte dello stesso. Il figlio che prima della separazione aveva un buon rapporto con entrambi i genitori, dopo la separazione formula critiche o accuse inconsistenti, contraddittorie o esagerate, verso un genitore, che contengono informazioni che solo l'altro genitore può aver fornito, ed in assenza di ragioni concrete il minore si rifiuta e manifesta paura nell'incontrare l'altro genitore<sup>32</sup>.

Tale fenomeno viene citato nel DSM-5 (American Psychiatric Association)<sup>33</sup> nel capitolo *“Altre condizioni che possono essere oggetto di attenzione clinica”* che comprende la categoria *“Problemi relazionali, Problemi correlati all’allevamento dei figli”*.

Questa categoria dovrebbe essere utilizzata quando il principale oggetto di attenzione clinica è indirizzare la qualità della relazione genitore-bambino oppure quando la qualità della relazione genitore-bambino influenza il decorso, la prognosi o il trattamento di un disturbo mentale o medico. Tipicamente, il problema relazionale genitore-bambino viene associato a una compromissione del funzionamento in ambito comportamentale, cognitivo o affettivo.

Tra gli esempi:

Problemi cognitivi possono comprendere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri, o rendere gli altri il capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione. Problemi affettivi possono comprendere sensazioni di tristezza, apatia o rabbia verso gli altri individui nelle relazioni. I clinici dovrebbero tenere in considerazione le necessità di sviluppo del bambino e il contesto culturale.

È stata svolta una ricerca (Gulotta, Villata, 2002)<sup>34</sup> con l'obiettivo di avere dati sull'attività dello psicologo in ambito giuridico e forense. Dall'analisi, rispetto

32 Gulotta, G. et al., *Elementi di Psicologia Giuridica e di Diritto Psicologico*, Giuffrè Editore, Milano, 2000, pp. 805-808.

33 American Psychiatric Association *Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali*, Quinta Edizione, DSM-5, Raffaello Cortina Editore, pp. 831, 832.

34 Gulotta, G.; Villata, L. “L’attività degli psicologi italiani in campo giuridico”, *La Professione di Psicologo*, n. 3, 2002, pp. 5-12.

all'utilizzo degli strumenti, è emerso che il consulente nell'espletare l'indagine fa riferimento al proprio approccio di riferimento; pertanto «Ne risulta una disomogeneità molto elevata i cui risultati sono spesso legati ai metodi e all'orientamento del singolo C.T.U. e non sono sempre verificabili né oggettivamente analizzabili da altri periti.» (Haller, 1997)<sup>35</sup>.

Non esistendo norme che disciplinano l'utilizzo delle metodologie cui il consulente deve attenersi, allo scopo di ridurre il margine di discrezionalità dello stesso, in merito all'indagine delle relazioni genitoriali, degli affetti, sono state ideate da Barry Bricklin, (op.cit.) in tema di affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio, metodologie specifiche al contesto peritale, ed in sintesi la batteria di test (ACCESS, A Comprehensive Custody Evaluation Standard System) si compone di cinque test (BPS, PORT, PASS, PPCP, APSIP) ciascuno dei quali è illustrato nel test di riferimento.

In conclusione, si può affermare che *le relazioni familiari* sono oggetto d'indagine nel contesto consulenziale, al fine di poter garantire al minore, dopo la separazione, il necessario supporto e scambio emotivo.

### **8.3 La valutazione della genitorialità nelle C.T.U. multiculturali**

Nel considerare la valutazione della genitorialità, ad avviso di chi scrive, risulta importante sottolineare gli aspetti relativi alla multiculturalità verso cui, sempre più spesso, i C.T.U. sono incaricati di eseguire considerazioni tecnico-valutative.

Ovviamente ogni percorso di valutazione genitoriale è un episodio fine a sé stesso e, anche di fronte a storie simili, è importantissimo valutare le diverse variabili caso per caso.

Questa regola imprescindibile vale ancora di più nei contesti multiculturali che riguardano le famiglie che ad oggi sono la regola nel nostro tessuto antropo-urbano.

Tale postilla viene esplicata poiché è necessario avere chiaro che le teorie di valutazione a cui si fa riferimento nelle precedenti pagine sono concepite per una realtà europea-nordamericana, e comunque esistono differenze culturali non facilmente colmabili anche nel cosiddetto mondo occidentale.

Questo dato, inoltre, dovrebbe essere integrato, armonizzato, anche con il riferimento dell'accettazione delle Leggi del Paese scelto.

---

<sup>35</sup> Haller, S." I criteri e i metodi di valutazione dell'idoneità educativa nelle consulenze tecniche d'ufficio dal 1981 al 1990", in Cigoli, V.; Gulotta; G., Santi, G. *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè, Milano, 1997, p. 236.

I due punti sopra descritti potrebbero prestarsi ad una mala interpretazione capace di sostenere un falso positivo, o un falso negativo, nel percorso di valutazione.

La considerazione fredda, asettica, di quanto appena riportato potrebbe essere alla base di alcune risultanze di valutazioni sbagliate nella pratica della Consulenza tecnica di ufficio. Non sono rare, infatti, le situazioni in cui i genitori, provenienti da altri Paesi, offesi, si rivolgono ai propri Consolati facendo precipitare la credibilità del Consulente del Giudice ed esponendo l'intera categoria ad una cattiva reputazione di ritorno.

Per evitare situazioni che portano il peso delle diversità culturali è importante, in primo luogo, avere chiaro il limite dell'applicazione testistica: a meno che non si sia di fronte ad un test culture free, l'uso deve essere limitato alle reali e concrete possibilità:

1. naturalizzazione della persona straniera in Italia;
2. possibilità di collaborazione con un/una collega che utilizzi il test nella versione linguistica e culturale di appartenenza del/i periziando/i.

In ambito di valutazione psicologica, poiché si è comunque in ambito sanitario, andrebbero anche considerati i dati elaborati da SIMM: Società Italiana di Medicina e Migrazioni<sup>36</sup>, capaci di cogliere le reali problematiche relative all'accesso alle valutazioni sanitarie in generale.

Il testo di legge di riferimento per la regolamentazione dell'accesso sanitario del migrante corrisponde al *“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D.L. 289/1998”*<sup>37</sup>; in particolare vale la pena sottolineare che nel Titolo V del Testo Unico (artt. 34, 35 e 36) ci si pone come obiettivo l'educazione e la mediazione per la prevenzione sanitaria.

È evidente l'attenzione al tema da un punto di vista teorico; d'altra parte però emerge la difficoltà di applicazione nella pratica.

Questo aspetto potrebbe essere considerato un fuori tema rispetto al filo conduttore di questo testo, ma in realtà è un aspetto tutt'altro che trascurabile. Esistono situazioni familiari che arrivano all'attenzione del Giudice, il quale necessita e attiva un percorso di C.T.U. relativamente allo status quo della famiglia, per cercare di comprendere le capacità genitoriali.

---

36 <https://www.simmweb.it/>

37 Testo aggiornato con la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e dal D.L. 29 marzo 2024, n. 39

Una rilevazione ISTAT del 2014 descrive come non tutti i migranti accedano al servizio sanitario italiano, non si rechino in ospedale, non abbiano un medico di base e nemmeno un pediatra di base; questo aspetto in sé è per sé potrebbe essere sufficiente per riscontrare una insufficienza delle capacità genitoriali; tuttavia, è un aspetto complesso che ha una dimensione socioculturale che si scontra con le barriere socioculturali del Paese di accoglienza.

All'interno del rapporto medico occidentale paziente-migrante extracommunitario si osserva una notevole difficoltà di comprensione, non solo per motivi linguistici o meramente etnologici, ma anche per le aspettative del migrante. Che vive ambiguumamente la situazione del distacco da un passato che non viene mai definitivamente abbandonato e per il desiderio di integrazione del nuovo mondo che non riesce a compiere profondamente. (Colasanti e Geraci 2000, p. 213) <sup>38</sup>.

Il primo aspetto di interesse per la conduzione di una C.T.U. potrebbe essere legato alle difficoltà linguistiche e alle difficoltà di riferire le sensazioni interne.

Le sensazioni interne sono già per esse una condizione di difficile esposizione e comprensione da parte di una terza persona, e in questo caso assumono una dimensione ancora più limitante. Ad esempio: siamo di fronte ad una mancata funzione riflessiva o ad una incapacità di esprimersi che viene intesa dal C.T.U. come una mancata funzione riflessiva? Tutto ciò che ha a che fare con una valutazione “*psy*” non può essere indicata con un dito, come potrebbe avvenire nel campo prettamente medico, ed è necessario quindi porsi il problema in ambito valutativo in merito a dati e informazioni che stiamo raccogliendo e che servono come valutazione al Giudice<sup>39</sup>.

Sempre in ambito di valutazione è importante comprendere la mancanza dei termini e anche l'imbarazzo nel dichiarare la mancata comprensione di quanto è stato detto.

In merito alla capacità di superare le barriere linguistiche va specificato che il sesso femminile risulta più svantaggiato rispetto al sesso maschile (Colasanti, Geraci 2000, op. cit., p. 216).

38 Colasanti, R.; Geraci, S. “I livelli di incomprensione medico - paziente migrante”, in Geraci, S. (a cura di) *Argomenti di Medicina delle Migrazioni*, Busseto, Peri Tecnés, 1995. Riedito: Approcci Transculturali per la Promozione della Salute. Caritas Diocesana Roma, Anterem, 2000, pp. 213-220.

39 Si ricorda che la Legge Cartabia vuole una valutazione della condizione, non una (ri)costruzione della condizione, non c'è spazio per le possibili interpretazioni del CTU.

Siamo quindi di fronte ad una realtà costituita da tre passaggi linguistici: la lingua del migrante, la lingua intermedia che il migrante e i nativi usano per comprendersi, il linguaggio tecnico del CTU.

Anche la barriera semeiotica ci mette del suo per complicare la valutazione tecnica che servirà al Giudice. Infatti, la traduzione letterale di una parola potrebbe non avere corrispondenza semeiotica tra la lingua usata per parlarsi, la lingua originaria di chi è in sede valutativa e il linguaggio tecnico del C.T.U. Potremmo trovarci di fronte ad una situazione in cui non esiste la perfetta sovrappponibilità tra lingua e lingua, e spesso le parole possono rappresentare una sorta di compromesso che differisce dal significato originale di due lingue e culture che si incontrano e che vengono scritte in una terza lingua tecnica.

Non tutte le parole hanno la stessa corrispondenza semantica in un'altra lingua: ci sono parole proprie di una cultura che, se tradotte letteralmente, causano un misunderstanding di significati.

Nel rapporto ISTAT del 2014 emerge anche come il 13% dei migranti abbia difficoltà da un punto di vista della compilazione di pratiche burocratiche amministrative per poter accostarsi all'assistenza sanitaria.

In un sistema di valutazione multiculturale sarebbe importante avvalersi della figura di un mediatore culturale per essere sicuri di considerare il/i periziando/i al centro del percorso valutativo, per essere sicuri di aver compreso i suoi sentimenti, i suoi valori, i suoi atteggiamenti.

Va inoltre considerata la non adeguatezza professionale nel chiedere (implicitamente o esplicitamente) ad un nucleo familiare di castrare le loro origini culturali a favore (impositivo) della nostra visione culturale di appartenenza del C.T.U. Così come non possiamo chiedere ad un coniuge straniero di rinunciare alla sua identità e di rinnegare la propria famiglia di origine, negargli di potersi recare in visita, di garantire la continuità relazionale tra ascendenti e discendenti a favore della modalità valutativa geografica della/del C.T.U.

Altro tema caldo che spesso nelle consulenze tecniche diventa motivo di scontro riguarda gli aspetti religiosi. L'Articolo 18 della dichiarazione dei Diritti Umani<sup>40</sup> sottolinea come «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.» Una famiglia multireligiosa ha il diritto

---

40 Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

di educare i figli secondo più dottrine religiose, come pure non educarli ad alcun credo religioso.

L'avvio di un percorso di C.T.U. si presta spesso a posizioni pretestuose rispetto a quale genitore ha più diritto rispetto ad un altro di educare ad una dottrina religiosa rispetto ad un'altra. Anche laddove il Tecnico del Giudice avesse competenze teologiche, il principio della libertà e dell'autodeterminazione delle persone è d'obbligo e di buon senso.

In situazioni di questo tipo, qualora ci siano scelte ed imposizioni che ledono l'interesse del minore: limitazioni della libertà, negazione di accesso alle cure sanitarie, pratiche non consone con il rispetto della persona, tali comportamenti vanno segnalati e il minore deve essere messo in sicurezza, ma le questioni relative a quale sia il modo migliore di pregare lo stesso dio non competono al C.T.U.

È importante inoltre avere chiaro che il concetto di competenza genitoriale è neutro e inclusivo rispetto alle aspettative di soddisfacimento di ruolo e genere che potrebbero essere inadeguate, anche per la reale e concreta possibilità di lavorare con famiglie arcobaleno.

Infine, va sottolineato che laddove vi sia una condizione multiculturale che si discosta dai parametri di valutazione di matrice occidentale, o che si presenta come nuovo modello di sistema di affetti e di relazioni, servono massima attenzione e sensibilità al fine di non calpestare la dignità umana di nessuno.

#### **8.4 Sintesi specifiche tecniche**

La L.206/2021 con l'art.15 Cpc, richiamando anche l'art. 13, specifica i requisiti per l'iscrizione agli albi degli esperti, ad esempio la «comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti dei minori», il «possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitario» in temi riguardanti la psicologia dell'età evolutiva, la psichiatria e la psicologia giuridica o forense.

L'OPPV<sup>41</sup> così come il CNOP attraverso le *buone prassi e linee guida*<sup>42</sup> hanno da sempre riconosciuto la necessità che il consulente tecnico abbia conoscenza specifica di temi riguardanti il diritto, l'etica e la deontologia dello psicologo che opera nel contesto forense, elementi di psicologia generale, forense, psicologia e

41 OPPV (<https://www.ordinepsicologiveneto.it>) e CNOP (<https://www.psy.it>)

42 Linee guida dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto (2012), Linee Guida per lo psicologo esperto in psicologia giuridica in ambito civile e penale, AIPG, (aggiornate al 2019) Protocollo di Milano (2012), Carta di Civitanova Marche (2012), Linee guida psicoforensi (2013).

psicopatologia dell'età evolutiva, psicologia e psicopatologia delle relazioni familiari, psicodiagnostica forense, nonché i criteri e la metodologia a seconda dei casi specifici e il metodo per la redazione dell'elaborato finale.

Gli standard etici e le Linee guida speciali<sup>43</sup> sottolineano l'importanza di mantenere un'obiettività nella pratica della psicologia forense, di considerare che pregiudizi e *bias* cognitivi possono tendere delle sfide anche all'esperto con più anni di esperienza.

Il consulente tecnico nominato dal Giudice svolge la propria indagine attraverso il colloquio clinico-forense con i genitori (individuali e coniuganti<sup>44</sup>) e con il minore ed eventualmente con i parenti di ciascun ramo genitoriale che risultano avere contatti frequenti con il minore, attraverso l'osservazione dell'interazione familiare e delle diadi, e la raccolta di informazioni da insegnanti, da specialisti che seguono il minore (pediatra, psicologo); il consulente deve sempre avvalersi di strumenti standardizzati quali test psicodiagnostici e protocolli d'osservazione secondo i principi indicati dalle linee guida psicoforensi e dal Codice Deontologico<sup>45</sup>.

---

43 American Psychological Association “Guidelines for child custody evaluations in family law proceedings”, *American Psychologist*, 65, 2010, pp. 863-867.

44 I colloqui possono svolgersi coniugantemente, così come l'interazione familiare, laddove non ci siano provvedimenti limitativi, quali divieti di avvicinamento e altri provvedimenti cautelativi la sicurezza del partner.

45 Testo vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani 2024 (<https://www.psy.it/la-professione-psicologica/codice-deontologico-degli-psicologi-italiani/codice-deontologico-vigente>)



# CAPITOLO 9

## *La valutazione psicodiagnostica della genitorialità nelle Consulenze tecniche d'ufficio*

*Fabio Benatti*

### **9.1 Introduzione**

Storicamente, il campo della psicologia si è distinto dal campo della psichiatria e da altri campi della salute mentale attraverso lo sviluppo, la somministrazione e l'interpretazione di test progettati per la misurazione del funzionamento psicologico. È possibile definire il test psicologico come una procedura sistematica attraverso la quale viene presentato a una persona un insieme di stimoli - chiamati item (domande, problemi, compiti) - in grado di elicitare particolari risposte valutabili e interpretabili quantitativamente sulla base di criteri specifici o di definiti standard prestazionali<sup>1</sup>.

Il settore della valutazione psicométrica è diventato, nel corso dell'ultimo secolo, oltre che un fiorente settore di studio delle discipline psicologiche, anche una rilevante fonte di reddito per le case editrici. Attualmente si contano oltre tremila strumenti psicodiagnostici, commercializzati da svariate case editrici. Sebbene lo scopo, la natura, i mezzi di somministrazione, il processo di interpretazione, l'affidabilità e la validità di questi strumenti varino molto tra di loro, tutti condividono alcune qualità: a) *norme statistiche*; b) *attendibilità* e c) *validità*<sup>2</sup>.

#### **9.1.1 Norme statistiche**

Il punteggio grezzo è dato dal computo delle risposte individuali fornite da un soggetto agli item di un test. Tale dato, preso da solo, è scarsamente indicativo e

---

<sup>1</sup> Zeidner, M.; Most, R. "An introduction to psychological testing" in Id. (a cura di) *Psychological testing: An inside view*, Palo Alto, California, Consulting Psychologists Press, 1992.

<sup>2</sup> Garber, B.D.; Simon, R.A. "Individual Adult Psychometric Testing and Child Custody Evaluations: If the Shoe Doesn't Fit, Don't Wear It", *Child Custody Evaluations*, 30, 2018, pp. 315-341.

non permette di effettuare confronti. I punteggi grezzi devono essere trasformati in punteggi ponderati e poi messi in relazione con delle norme statistiche. Devono, quindi, essere messi in rapporto con la distribuzione dei punteggi ottenuta da un gruppo di soggetti, chiamato campione di standardizzazione.

Il concetto di standardizzazione implica due specifici significati: a) uniformità delle procedure di somministrazione del test e della determinazione del punteggio (*scoring*); b) determinazione delle norme statistiche del test (il punteggio grezzo del singolo individuo viene confrontato con i punteggi ottenuti da altri soggetti a lui simili, ovvero appartenenti al campione di standardizzazione).

La norma è rappresentata dalla misura della tendenza centrale della distribuzione di punteggi ottenuti dal campione di standardizzazione (media aritmetica) e da misure della variabilità (*range* e deviazione standard), in modo da avere elementi per capire come tali punteggi si distribuiscono complessivamente intorno alla media<sup>3</sup>.

Gli strumenti psicométrici sono, infatti, tipicamente sviluppati somministrando lo strumento a uno o più campioni demograficamente distinti. Su questa base di dati bio-psico-sociali, vengono poi determinate le risposte tipiche e le risposte atipiche di quella specifica popolazione. È quindi sempre bene ricordare che un determinato test psicologico va utilizzato solamente con la popolazione di riferimento con cui è stato tarato<sup>4</sup>. Per esempio, utilizzare i dati di uno strumento tarato sulla popolazione italiana per valutare un immigrato proveniente da un contesto geografico e culturale diverso rischia di portare a considerazioni fuorvianti. Anche l'*American Psychological Association* richiama esplicitamente al fatto che gli psicologi debbano utilizzare strumenti di valutazione la cui validità e affidabilità siano state stabilite per l'uso con i membri della popolazione testata<sup>5</sup>.

Nelle situazioni di conflittualità familiare, dove due genitori instaurano un contenzioso giudiziario per l'affidamento e la collocazione prevalente dei figli, non è possibile contestualizzare chiaramente la popolazione di riferimento. I genitori che giungono nelle Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) possono, infatti, provenire da differenti ceti sociali, gruppi etnici, religiosi, linguistici e culturali; possono, inoltre, avere età molto diverse e presentare funzioni cognitive e

3 Benatti, F.; Zuin, M. *Elaborazioni e requisiti delle prove psicodiagnostiche – Test 1, Seconda edizione*, Padova, Libreria Universitaria, 2017, p. 65.

4 Stahl, P.M.; Simon, R.A. *Forensic Psychology Consultation in Child Custody Litigation: A Handbook for Work Product Review, Case Preparation, and Expert Testimony*, Chicago, American Bar Association, 2014.

5 American Psychological Association, *Ethical Principles of Psychologists and code of conduct*, Principle 9.02[b] (2010), <http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx>.

livelli intellettivi diversificati. L'unico elemento che condividono è quello di essere genitori e di avere un contenzioso giudiziario con l'altro genitore per la gestione dei propri figli. Pertanto, risulta una popolazione molto eterogenea e con interessi personali specifici - assolutamente legittimi e comprensibili - tali da poter introdurre sorgenti addizionali di errore nella valutazione testistica. Utilizzare, quindi, degli strumenti psicometrici non appositamente tarati, su contesti clinico-giuridici, rischia di introdurre elementi suggestivi e fuorvianti<sup>6</sup>. Nel contesto clinico-giuridico delle CTU per l'affidamento e il collocamento dei figli, è stato dimostrato che dal 20% al 74% dei genitori tende a presentarsi con un'immagine più positiva di se stessi<sup>7</sup>.

### 9.1.2 *Attendibilità*

L'attendibilità, chiamata anche affidabilità oppure fedeltà, si riferisce al grado di accuratezza e di precisione di una procedura di misurazione. L'attendibilità risponde alla domanda «Come sto misurando?». Un test si definisce attendibile quando i punteggi ottenuti da un gruppo di soggetti sono coerenti, stabili nel tempo e costanti dopo molte somministrazioni e in assenza di cambiamenti evidenti (quali variazioni psicologiche e fisiche degli individui che si sottopongono al test) o di cambiamenti nell'ambiente in cui questo ha luogo. L'attendibilità non è una proprietà che può essere presente o assente ("tutto o niente"): essa può essere presente in diversi gradi, che possono essere calcolati in vari modi<sup>8</sup>. Nel senso più ampio, l'attendibilità del test indica la misura in cui le differenze nei punteggi possono essere attribuite a errori casuali di misurazione, e la misura in cui, invece, gli errori siano attribuibili a differenze effettive delle caratteristiche in esame. In termini più tecnici, si può dire che le misure di attendibilità di un test consentono di fare una stima di quale proporzione della varianza totale dei punteggi sia varianza dovuta a errore<sup>9</sup>.

Detto questo, calando la tematica nelle valutazioni psicodiagnostiche della genitorialità, occorre domandarsi quale sia il grado di attendibilità di un test utilizzato su due soggetti che sono nel pieno di una diatriba giudiziaria. Si è, infatti, ben lontani dalla valutazione di un soggetto nel funzionamento tipico (tipica *performance*).

<sup>6</sup> Garber, B.D.; Simon, R.A. "Individual Adult Psychometric Testing and Child Custody Evaluations: If the Shoe Doesn't Fit, Don't Wear It", *Child Custody Evaluations*, 30, 2018, pp. 315-341.

<sup>7</sup> Baer, R.A.; Miller, J. "Underreporting of psychopathology on the MMPI-2: A meta-analytic review", *Psychological Assessment*, 14, 2002, pp. 16-26. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.14.1.16>

<sup>8</sup> Pedrabissi, L.; Santinello, M. *I test psicologici. Teorie e tecniche*, Bologna, Il Mulino, 1997, p. 135.

<sup>9</sup> Anastasi, A. *I test psicologici*, Milano, FrancoAngeli, 2002, p. 155.

*mance*). Le intense pressioni sociali, emotive e finanziarie associate alla lite giudiziaria per l'affidamento e la collocazione della prole possono indurre o esacerbare stati di ansia acuta e reattiva, rabbia e fenomeni regressivi anche in soggetti adulti non patologici e ben adattati al loro contesto. Pertanto, la domanda corretta da porsi è se un test normato correttamente possa dimostrare la propria affidabilità test-retest nel periodo prima, durante e dopo la fine del contezioso giudiziario<sup>10</sup>.

### 9.1.3 Validità

La validità di un test si riferisce alla capacità dello strumento di misurare effettivamente quello che si prefigge di valutare. La validità risponde alla domanda «Cosa sto misurando?». Il processo di validazione di un test è un processo che comincia con la sua costruzione e continua nel tempo, grazie all'accumulo di ricerche e di osservazioni cliniche protratte negli anni.

Esistono diverse forme di validità e differenti procedure di validazione di un test. Possono essere individuate sei principali categorie: a) *validità esteriore (o di facciata)*; b) *validità ecologica*; c) *validità di contenuto*; d) *validità di costrutto*; e) *validità in rapporto a un criterio*; f) *validità nomologica*<sup>11</sup>.

Nell'ambito delle CTU in ambito di famiglia, si dovrebbero avere test validati in rapporto al criterio del *best interests of the child*, ma tale criterio dovrebbe essere operazionalizzato, al fine di essere osservato, misurato, standardizzato. Purtroppo, questa operazione psicométrica diviene impossibile, poiché non è molto difficile operazionalizzare costrutti giuridici in modo da adattarli alle diverse situazioni valutative.

### 9.1.4 Correlazione tra psicopatologia e competenze genitoriali

Fino a qualche anno fa, nel panorama italiano delle Consulenze Tecniche d'Ufficio in ambito di famiglia, era prassi comune somministrare ai genitori dei test di personalità clinici ampiamente tarati e validati per un contesto clinico-terapeutico. Agli inizi del 2000 si è riscontrata una situazione analoga anche nel contesto americano, nel quale il 91% dei consulenti tecnici intervistati ha dichiarato di utilizzare frequentemente test psicométrici individuali per adulti nelle valutazioni per la genitorialità<sup>12</sup>.

10 Garber, B.D.; Simon, R.A. "Individual Adult Psychometric Testing and Child Custody Evaluations: If the Shoe Doesn't Fit, Don't Wear It", *Child Custody Evaluations*, 30, 2018, pp. 315-341.

11 Benatti, F.; Zuin, M. *Elaborazioni e requisiti delle prove psicodiagnostiche – Test 1*, Seconda edizione, Padova, Libreria Universitaria, 2017, p. 108.

12 Bow, J.N.; Quinnell, F.A. "Psychologists' current practices and procedures in child custody eva-

Nonostante l'indiscutibile utilità del test di Rorschach<sup>13</sup>, del *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI-2<sup>14</sup>/MMPI-2-RF<sup>15</sup>), del *Thematic Apperception Test* (TAT)<sup>16</sup>, del *Millon Clinical Multiaxial Inventory - III* (MCMI-III)<sup>17</sup>, nei contesti valutativi clinici o anche clinico-giuridici penali, è da tenere presente – dopo le premesse di cui sopra in merito alle norme, all'attendibilità e alla validità – che questi test generalmente non sono stati progettati, tarati e validati per la popolazione dei genitori in causa per l'affidamento e la collocazione dei figli. Oltre a questo, è da tenere presente che un conto è la qualità del funzionamento individuale dell'adulto, e un altro è la comprensione della qualità delle dinamiche relazionali familiari.

Nella maggior parte dei casi, come indicato anche dalle linee guida di riferimento, non è richiesta la somministrazione di test clinici di personalità ai genitori<sup>18</sup>. La loro introduzione all'interno della consulenza tecnica porta inevitabilmente ad un utilizzo distorto delle risultanze psicometriche e ad una loro strumentalizzazione da parte degli avvocati e dei magistrati, i quali pensano erroneamente di correlare l'eventuale psicopatologia con le competenze genitoriali<sup>19</sup>.

Dall'altro lato vi sono delle istanze, comprensibili e legittime, a sostegno dell'utilizzo dei test nell'ambito delle valutazioni sulla genitorialità, ovvero che i test permettono di non cadere in quei tipici errori valutativi dettati dalla soggettività.

---

luations: Five years after American Psychological Association guidelines”, *Professional Psychology: Research and Practice*, 32(3), 2001, pp. 261-268. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.32.3.261>

13 Rorschach, H. *Psychodiagnostik. Methodik und Ergebnisse eines wahrnehmungsdiagnostischen Experiments (Deutellasses von Zufallsformen)*, Bern, Hüber, 1921.

Bohm, E. *Lehrbuch der Rorschach-psychodiagnostik*, Bern, Hüber, 1949; trad. it. *Manuale di psicodiagnostica di Rorschach*, Firenze, Giunti Barbera, 1972.

Passi Tognazzo, D., *Il Metodo Rorschach: Manuale di psicodiagnostica su modelli di matrice Europea*, Firenze, Giunti, 1994.

14 Hathaway, S.R.; McKinley, J.C. *MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2*, trad. it. di Pancheri, P.; Sirigatti, S. (a cura di), Firenze, Giunti O.S., 1995.

Butcher, J.N.; Graham, J.R.; Ben-Porath, Y.S.; Tellegen, A.; Dahlstrom, W.G.; Kaemmer, B. *MMPI-2 – Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2*, trad. it. di Pancheri, P.; Sirigatti, S. (a cura di), Firenze, Giunti O.S., 2011.

15 Ben-Porath, Y.; Tellegen, A. *Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 - Restructured Form (MMPI-2-RF)*, trad. it. di Sirigatti, S.; Faravelli, C. (a cura di), Firenze, Giunti O.S., 2012.

16 Murray, H.A. (a cura di) *Explorations in personality*, New York, Oxford University Press, 1938.

17 Millon, T., *Millon Clinical Multiaxial Inventory – III (MCMI-III)*, trad. it. a cura di Zennaro, A.; Ferracuti, S.; Lang, M.; Sanavio, E., Firenze, Giunti O.S., 2008.

18 A.A.V.V., *Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori*, Milano, 06.10.2021.

19 Garber, B.D.; Simon, R.A. “Individual Adult Psychometric Testing and Child Custody Evaluations: If the Shoe Doesn’t Fit, Don’t Wear It”, *Child Custody Evaluations*, 30, 2018, pp. 315-341.

A livello generale, si può affermare che l'utilizzo dei test psicologici consente di ridurre l'effetto delle fonti di errore presenti nelle valutazioni personali e intuitive. Per quanto riguarda le fonti di errore presenti nelle valutazioni personali, la psicologia sociale propone i seguenti effetti di distorsione, operati inconsapevolmente dalla maggior parte delle persone: a) *effetto alone*; b) *teorie implicite di personalità*; c) *caratteristiche del valutatore*; d) *stereotipi culturali e sociali*; e) *equazione personale*; f) *fenomeni proiettivi*<sup>20</sup>.

Alcuni autori ritengono, quindi, che sia importante utilizzare i test anche nell'ambito delle valutazioni sulla genitorialità al fine di utilizzare fonti di prova esterne e indipendenti dal colloquio clinico-giuridico, evitando così un approccio verificazionista; l'obiettivo sarebbe quello di generare ipotesi e procedere alla loro eventuale falsificazione<sup>21</sup>. Nonostante l'appello logico, ma fuorviante, dell'oggettività dei dati quantitativi, il fatto che il *testing* generi dati quantitativi non lo rende più oggettivo, più prezioso, controllato o equilibrato. Per quanto attraenti possano essere i dati quantitativi, nel marasma di emozioni e conflitti tipici della maggior parte delle separazioni conflittuali, i numeri sono utili solo se sono affidabili e validi. L'utilizzo di test clinici di personalità rischia di trascinare il consulente tecnico inesperto – e insieme a lui avvocati e magistrati – alla ricerca di diagnosi psicopatologiche<sup>22</sup>.

Il punto fondamentale da chiarire è che non esiste un rapporto tra la diagnosi psicopatologica dell'adulto e l'esercizio della genitorialità o della co-genitorialità. Come esplicitato da vari autori, è impossibile determinare dai risultati di un test se i *patterns* di risposta misurati di un genitore siano correlati, direttamente o indirettamente, alle competenze genitoriali<sup>23</sup>; inoltre, non vi è alcun test psicologico con validità predittiva relativa alle capacità genitoriali, o che possa identificare il calendario dei turni di responsabilità genitoriale o che possa discriminare se è meglio un affidamento esclusivo o condiviso<sup>24</sup>.

20 Pedrabissi, L.; Santinello, M. *I test psicologici. Teorie e tecniche*, Bologna, Il Mulino, 1997, pp. 14-16.

21 Mccurley, M.; Murphy, K.; Gould, J. "Protecting Children from Incompetent Forensic Evaluations and Expert Testimony", *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, 19, 2005, pp. 277-300 (2005).

22 Garber, B.D.; Simon, R.A. "Individual Adult Psychometric Testing and Child Custody Evaluations: If the Shoe Doesn't Fit, Don't Wear It", *Child Custody Evaluations*, 30, 2018, pp. 315-341.

23 Mccurley, M.; Murphy, K.; Gould, J. "Protecting Children from Incompetent Forensic Evaluations and Expert Testimony", *Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers*, 19, 2005, pp. 277-300 (2005).

24 Birnbaum, R.; Fidler, B.J.; Kavassalis, K. *Child Custody Assessments: A Resource Guide for Legal and Mental Health Professionals*, Toronto, Thomson Carswell, 2008.

All'interno del panorama italiano, la CTU dovrebbe verificare la tutela dei diritti del figlio (art. 337-ter co. 1 c.c.) e quindi valutare i seguenti aspetti: a) *mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori*; b) *ricevere cura*; c) *ricevere educazione*; d) *ricevere istruzione*; e) *ricevere assistenza morale*; d) *conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*. Il MMPI-2, il MCMI-III e il Rorschach, come precedentemente indicato, non sono in grado di valutare questi aspetti<sup>25</sup>. I test psicologici tradizionali, infatti, non affrontano la valutazione delle capacità genitoriali, la natura della relazione genitore-figlio e le capacità del genitore di comunicare o favorire la relazione del bambino con l'altro genitore<sup>26</sup>.

La raccomandazione condivisa dalla maggior parte degli autori è quindi di evitare l'utilizzo di test psicologici di personalità clinica ai genitori e di optare per strumenti psicométrici appositamente creati, tarati e validati per la valutazione delle competenze genitoriali o test psicométrici volti all'analisi delle dinamiche relazionali familiari<sup>27</sup>.

All'interno dell'attuale panorama italiano, è possibile stilare il seguente elenco di test (in ordine alfabetico e sicuramente non esaustivo) per la valutazione delle competenze genitoriali: a) CUIDA *Questionario per la valutazione dei richiedenti l'adozione, gli assistenti, i tutori e i mediatori*; b) FAST *Family System Test*; c) FRT *Family Relation Test*; d) LTP *Lausanne Trilogue Play*; e) PPT *Parents Preference Test*; f) PSI-4 *Parenting Stress Index - 4*; g) SIPA *Stress Index for Parents of Adolescent*; h) TKR *Parental Competences Test*.

## 9.2 CUIDA - Questionario per la valutazione dei richiedenti l'adozione, gli assistenti, i tutori e i mediatori

Il *Questionario per la valutazione dei richiedenti l'adozione, gli assistenti, i tutori e i mediatori* (CUIDA) è un test progettato per valutare i richiedenti adozione internazionale e affido minorile, nato dalla necessità di avere uno strumento psicométrico valido e affidabile per questo genere di valutazioni. L'esperienza degli psicologi coinvolti nella sua creazione, provenienti da diversi orientamenti teori-

25 Camerini, G.B.; Pingitore, M. *Separazione, divorzio e affidamento con la riforma Cartabia. Novità prospettive e sfide*, Milano, FrancoAngeli, 2023, pp. 55-56.

26 Luftman, V.H.; Veltkamp, L.J.; Clark, J.J.; Lannacone, S.; Snooks, H. "Practice Guidelines In Child Custody Evaluations for Licensed Clinical Social Workers", *Clinical Social Work Journal*, 33, 2005, pp. 327-357 <https://doi.org/10.1007/s10615-005-4947-4>

27 Garber, B.D.; Simon, R.A. "Individual Adult Psychometric Testing and Child Custody Evaluations: If the Shoe Doesn't Fit, Don't Wear It", *Child Custody Evaluations*, 30, 2018, pp. 315-341.

ci, ha contribuito alla rigorosità e coerenza dell'elaborazione del test, garantendo un'integrazione teorica e pratica.

Dalla sua prima edizione in lingua spagnola nel 2006<sup>28</sup>, il CUIDA è diventato lo strumento di riferimento per la valutazione della capacità di fornire cure e attenzioni adeguate a soggetti vulnerabili (figlio biologico, adottato o in affido; minore a carico di un'istituzione; anziani, malati, disabili, ecc.). Inoltre, il test, originariamente creato per la Spagna, è stato tradotto e adattato in più di venti paesi diversi con risultati soddisfacenti (Italia, Portogallo, Colombia, Messico, Guatema-la, Costa Rica, El Salvador, Bolivia, Panama, Venezuela, Andorra, Argentina, Cile, Ecuador, Stati Uniti, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perù, Polonia, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Svizzera e Uruguay).

In Italia, lo strumento è disponibile a partire dal 2010<sup>29</sup>, mentre nel 2014 è stata pubblicata la quarta edizione dello strumento, ampliata e aggiornata, sempre da parte dello stesso gruppo di lavoro spagnolo<sup>30</sup>.

Il CUIDA è composto da 189 item a cui i partecipanti devono rispondere utilizzando una scala *likert* a quattro punti. L'adattamento italiano dello strumento ha previsto un ampio campione di 1.020 soggetti, di cui 362 maschi e 658 femmine, con un'età media di 33,68 anni e una deviazione standard di 12,51. La validità di costrutto del CUIDA è stata verificata attraverso analisi fattoriali confermative, che hanno dimostrato un buon livello di adeguatezza del modello teorico sottostante. La sua affidabilità è stata misurata con il coefficiente alfa di Cronbach, che ha mostrato valori soddisfacenti per le diverse scale del test.

La struttura del CUIDA comprende tre indici di controllo (Desiderabilità sociale, Indice di validità e Indice di incoerenza delle risposte), tre fattori di secondo ordine (Assistenza responsabile, Assistenza affettiva e Sensibilità verso gli al-

---

28 Bermejo Cuadrillero, F.A.; Estévez Hernández, I.; García Medina, M.I.; García-Rubio Collado, E.; Lapastora Navarro, M.; Letamendía Buceta, P.; Parra Galindo, J.C.; Polo Ruiz, Á.; Sueiro Abad, M.J.; Velázquez de Castro González, F. *Cuestionario para la Evaluación de los Solicitantes de Adopción, los Asistentes, los Tutores y los Mediadores (CUIDA), Manual*, Madrid, Tea Ediciones, 2006.

29 Bermejo Cuadrillero, F.A.; Estévez Hernández, I.; García Medina, M.I.; García-Rubio Collado, E.; Lapastora Navarro, M.; Letamendía Buceta, P.; Parra Galindo, J.C.; Polo Ruiz, Á.; Sueiro Abad, M.J.; Velázquez de Castro González, F.; curatori edizione italiana Giannini, M.; Rusignolo, I.; Berretti, F. *Questionario per la valutazione dei richiedenti l'adozione, gli assistenti, i tutori e i mediatori (CUIDA), Manuale, Seconda edizione*, Firenze, Giunti O.S., 2010.

30 Bermejo Cuadrillero, F.A.; Estévez Hernández, I.; García Medina, M.I.; García-Rubio Collado, E.; Lapastora Navarro, M.; Letamendía Buceta, P.; Parra Galindo, J.C.; Polo Ruiz, Á.; Sueiro Abad, M.J.; Velázquez de Castro González, F. *Cuestionario para la Evaluación de los Solicitantes de Adopción, los Asistentes, los Tutores y los Mediadores (CUIDA), Manual, 4a edición, revisada y ampliada*, Madrid, Tea Ediciones, 2014.

tri), un fattore aggiuntivo (Aggressività) e quattordici scale primarie (Altruismo, Apertura, Assertività, Autostima, Capacità di risolvere i problemi, Empatia, Stabilità emotiva, Flessibilità, Indipendenza, Riflessività, Socializzazione, Tolleranza alla frustrazione, Capacità di stabilire legami affettivi o di amore e Capacità di superare il dolore).

L'indice di controllo *Desiderabilità sociale* (Ds) valuta la tendenza, più o meno inconsapevole, a falsificare le risposte per risultare più socialmente accettabili e la tendenza a presentare un'immagine troppo idealizzata di se stesso, senza mostrare difetti e debolezze o con lo scopo di nasconderli.

L'indice di controllo *Indice di validità* (Inv) permette di comprendere se le risposte fornite al test sono state date in modo casuale. Le risposte casuali possono essere date volontariamente ma possono anche derivare da un crollo di attenzione da parte del soggetto. È pertanto fondamentale approfondire eventuali punteggi elevati su questo indice.

L'indice di controllo *Indice di incoerenza delle risposte* (Inc) informa su quanto l'individuo sia stato coerente nelle risposte o, al contrario, abbia fornito risposte differenti ad item di contenuto molto simile.

Il fattore di secondo ordine *Assistenza responsabile* (Cre) misura quanto la persona sia in grado di assistere l'altro in modo responsabile in termini di riflessività, risolutezza e flessibilità, portare a termine gli impegni, perseverare nel raggiungimento degli obiettivi personali e concludere le attività iniziate. La scala valuta inoltre quanto la persona sia responsabile, equilibrata e autonoma nel prendere le decisioni.

Il fattore di secondo ordine *Assistenza Affettiva* (Caf) misura quanto la persona riesca a essere supportiva sul piano affettivo in termini di comprensione, apertura e accettazione dei sentimenti dell'altro.

Il fattore di secondo ordine *Sensibilità verso gli altri* (Sen) rileva quanto la persona sia recettiva e sensibile ai bisogni espressi e manifestati dall'altro.

Il fattore aggiuntivo *Aggressività* (Agr) deriva dalla combinazione dei punteggi delle scale Assertività, Flessibilità, Riflessività e Tolleranza alla frustrazione. L'individuo, difatti, appare assertivo perché tende a far valere e difendere i suoi diritti senza farsi prevaricare; tuttavia tale tendenza è accompagnata a una scarsa capacità di tollerare la frustrazione, a una scarsa attitudine alla riflessione e a poca flessibilità.

La scala primaria *Altruismo* (Al) misura quanto l'individuo sia propenso verso l'aiutare l'altro in maniera disinteressata.

La scala primaria *Apertura* (Ap) misura quanto la persona sia capace di adattarsi in modo rapido e veloce ai cambiamenti e alle situazioni che non conosce e quanto sia propensa verso esperienze o situazioni nuove.

La scala primaria *Assertività* (As) misura la tendenza della persona a esprimere in modo chiaro ed efficace emozioni e opinioni. Esamina dunque la tendenza di esprimere le proprie esigenze facendo valere i propri diritti, senza farsi prevaricare.

La scala primaria *Autostima* (At) misura quanto la persona sia soddisfatta di se stessa e quanto sia capace di valorizzare le qualità che possiede.

La scala primaria *Capacità di risolvere i problemi* (Rp) misura la capacità di identificare, valutare e pianificare situazioni conflittuali. Il soggetto ha buona capacità di osservazione e di analisi critica, di trovare soluzioni creative, anche attraverso il confronto con gli altri e, inoltre, possiede un forte orientamento all'azione.

La scala primaria *Empatia* (Em) misura la capacità della persona di mettersi nei panni dell'altro riconoscendo, comprendendo e accettando le emozioni e i sentimenti degli altri, senza contaminarli con la propria esperienza emotiva e affettiva.

La scala primaria *Stabilità emotiva* (Ee) misura se la persona appare tranquilla, calma, risoluta oppure apprensiva. Consente di comprendere se la persona riesce ad avere un controllo emotivo adeguato senza manifestare bruschi cambiamenti d'umore.

La scala primaria *Indipendenza* (In) misura se la persona è capace di prendere le decisioni in modo autonomo assumendosi le proprie responsabilità, se è coerente con il proprio pensiero e se non ha bisogno di agire in base al giudizio degli altri.

La scala primaria *Flessibilità* (Fl) misura se la persona assume un atteggiamento sereno di fronte ai cambiamenti e se affronta in modo adeguato situazioni nuove e impreviste. Rileva se la persona accetta con naturalezza i punti di vista diversi dai propri, se riesce a cambiare opinione se la situazione lo richiede e se non ritiene che ci sia un unico modo di fare le cose.

La scala primaria *Riflessività* (Rf) esamina quanto la persona tende a riflettere prima di agire e prendere decisioni valutando vantaggi e svantaggi.

La scala primaria *Socializzazione* (Sc) misura se la persona mostra o meno un atteggiamento positivo verso lo stare con gli altri; se apprezza i contesti di scambio sociale e ad alto contenuto relazionale.

La scala primaria *Tolleranza alla frustrazione* (Tf) misura se l'individuo riesce a gestire le frustrazioni, a tollerare e gestire il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La scala primaria *Capacità di stabilire legami affettivi o di amore* (Ag) prende in esame se la persona è capace di instaurare relazioni stabili e sicure. Esamina, inoltre, quanto la persona sa stare in una relazione fidandosi dell'altro senza bisogno continuo di conferme e manifestazioni esplicite di affetto.

La scala primaria *Capacità di superamento del dolore* (Dl) esamina se l'individuo è capace di superare il dolore e riconoscere, accettare ed esprimere i sentimenti legati a una perdita.

Per l'interpretazione dei punteggi ottenuti con il CUIDA si raccomanda di iniziare la valutazione a partire dai tre Indici di controllo per stabilire la validità del profilo; è bene poi proseguire con l'esame dei tre Fattori di secondo ordine e, infine, proseguire con il dettaglio delle Scale primarie.

Dal punto di vista statistico l'interpretazione delle scale è decisamente semplice in quanto i punteggi delle scale sono espressi sia in *Percentili* che in *Punteggi Interpretazione*, un sistema che divide i punteggi grezzi in tre fasce (bassa, media e alta) consentendo di comprendere immediatamente dove si posiziona il soggetto. È presente anche un *Indice di risposte incoerenti* che fornisce una linea guida relativa alla tendenza della donna a dare risposte incoerenti a item con contenuto simile.

Il CUIDA si distingue per la sua agilità nella somministrazione e nello *scoring*, nonché per la sua completezza teorica, che ne consente l'applicazione in diversi contesti. È particolarmente utile nella valutazione delle personalità dei tutori legali e dei curatori speciali dei minori, nella selezione del personale dei mediatori familiari e socio-sanitari, e in ambito clinico-giuridico per situazioni di adozione, affido, maltrattamento e disagio psicologico. In ambito psicopedagogico, il CUIDA permette di formulare ipotesi sulle cause del disagio dei pazienti e di valutare come le diverse scale influenzino le alterazioni comportamentali osservate durante il colloquio clinico.

Il CUIDA rappresenta, quindi, uno strumento psicométrico di grande valore per la valutazione delle competenze e delle caratteristiche personali in contesti di assistenza e adozione, garantendo una valutazione completa e accurata delle capacità relazionali e delle predisposizioni emotive degli individui<sup>31</sup>.

### 9.3 FAST - Family System Test

Il *Family System Test* (FAST) si pone l'obiettivo di valutare la percezione delle relazioni familiari da parte degli individui in tre situazioni distinte: Tipica, Ideale e Conflittuale<sup>32</sup>. Il FAST esamina principalmente due dimensioni delle strutture familiari: la Coesione e la Gerarchia. Le prime ricerche condotte sull'uso del FAST risalgono agli inizi degli anni 1980 presso l'Università di Zurigo, analizzando la

31 <https://www.giuntipsy.it/catalogo/test/cuida>

32 Gehring, T.M. "The Family System Test (FAST)" in Perlmutter, B.F.; Straus M.A.; Touliatos J. (a cura di), *Handbook of Family Measurement Techniques*, Newbury Park, Sage Publications, 1990, pp. 113-114.

percezione dei genitori e dei figli sulle proprie relazioni familiari, facilitando così l'intervento terapeutico<sup>33</sup>.

Il contesto teorico del FAST si basa su una serie di contributi della psicologia della famiglia, inclusi i principi della Teoria generale dei sistemi di von Bertalanffy<sup>34</sup> e le applicazioni di Bateson<sup>35</sup> e Watzlawick<sup>36</sup>, che hanno portato allo sviluppo dell'approccio sistemico-relazionale nella terapia familiare<sup>37</sup>. La famiglia è vista come un sistema aperto, capace di adattarsi e organizzarsi in modi diversi in risposta alle sfide sociali e culturali contemporanee<sup>38</sup>. Questa prospettiva è fondamentale per comprendere le dinamiche relazionali e i conflitti intrapsichici che possono emergere all'interno del contesto familiare.

Il materiale del FAST comprende: una tavola quadrata monocromatica (45 cm x 45 cm) divisa in 81 quadrati, ciascuno con una propria coordinata (da 1/1 a 9/9); 6 pedine maschili e 6 pedine femminili, tutte della stessa altezza con disegnati occhi e bocca; 2 pedine (una maschile e una femminile) di colore arancione, 2 di colore verde e 2 di colore viola; 18 blocchetti cilindrici di tre differenti altezze (1.5 cm, 3 cm, 4.5 cm)<sup>39</sup>.

La somministrazione del test richiede un protocollo dettagliato che include la raccolta dei dati anamnestici, la rappresentazione delle relazioni familiari nelle tre situazioni (tipica, ideale, conflittuale) e un'intervista semi-strutturata post-rappresentazione<sup>40</sup>.

---

33 Gehring, T.M.; Wyler, I.L. "Family System Test (FAST): A three-dimensional approach to investigate family relationships", *Child Psychiatry and Human Development*, 16, 1986, pp. 235-248.

Gehring, T.M.; Feldman, S.S. "Adolescents' perceptions of family cohesion and power: A methodological study of the Family System Test", *Journal of Adolescent Research*, 3, 1988, pp. 33-52.

34 von Bertalanffy L. *General System Theory: Foundations, Development, Applications*, New York, George Braziller, 1969; trad. it. *Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni*, Milano, ISEDI, 1971.

35 Bateson, G. *Steps to an ecology of mind*, San Francisco, Chandler Publishing Company, 1972; trad. it. *Verso un'ecologia della mente*, Milano, Adelphi, 1976.

36 Watzlawick, P.; Beavin, J.H.; Jackson, D.D. *Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes*, New York, W.W. Norton & Company, 1967; trad. it. *Pragmatica della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi*, Roma, Astrolabio Ubaldini, 1971.

37 Scabini, E.; Iafrate, S. *Psicologia dei legami familiari*, Bologna, Il Mulino, 2003.

38 Donati, P. (a cura di) *Identità e varietà dell'essere famiglia: il fenomeno della pluralizzazione*, Milano, Edizioni San Paolo, 2001.

39 Gehring, T.M. *Family System Test (FAST)*, adattamento italiano di Benatti, F., Comelli, A., Giacopini, N., Lutzu, M., Magro, T., Firenze, Hogrefe, 2020, p. 33.

40 Gehring, T.M.; Funk, H.; Schneider, C. "Family System Test (FAST): A Tool for Observing Family Structure and Process", *Journal of Family Therapy*, 11(3), 1989, pp. 233-247.

Il protocollo di raccolta dei dati del test si divide in quattro parti: la prima parte (pagina 1) per la registrazione dei dati (età, genere, scolarità, professione, ecc.) delle persone che verranno incluse nella rappresentazione, ovvero la costellazione familiare; la seconda (pagina 2) per la descrizione del comportamento durante tutta la somministrazione del test; la terza (pagina 3) per la registrazione della posizione delle pedine sul tabellone, inclusa la direzione dello sguardo, le altezze ed eventuali scelte di pedine colorate in tutte e tre le situazioni; la quarta (pagine 4-6) per la compilazione dell'intervista, successiva ad ogni rappresentazione<sup>41</sup>.

La fase di somministrazione individuale prevede che il soggetto posizioni le pedine sulla tavola per rappresentare le relazioni familiari, considerando la vicinanza tra le pedine (coesione), la loro altezza (gerarchia) e l'orientamento degli sguardi. Successivamente, l'esaminatore registra le osservazioni sul comportamento del soggetto durante il test e raccoglie ulteriori informazioni attraverso domande specifiche. Questa metodologia permette di ottenere una visione completa e dettagliata delle dinamiche familiari percepite dal soggetto.

L'interpretazione dei risultati del FAST si basa sull'integrazione delle informazioni raccolte dalle rappresentazioni con i dati ottenuti dalle interviste. Le rappresentazioni tipiche forniscono una visione delle relazioni familiari abituali, mentre le rappresentazioni ideali e conflittuali evidenziano rispettivamente le aspirazioni e le tensioni all'interno del sistema familiare. La coesione e la gerarchia sono analizzate sia a livello familiare che a livello di sottosistema (genitoriale e fraterno), consentendo di identificare strutture relazionali bilanciate, labili o non bilanciate.

Le proprietà psicometriche del FAST sono state validate attraverso numerosi studi condotti su campioni normativi negli Stati Uniti<sup>42</sup> e in Svizzera<sup>43</sup>. Questi studi hanno dimostrato che le dimensioni della coesione e della gerarchia sono indipendenti tra loro e che i punteggi ottenuti sono attendibili e validi. Le rappresentazioni delle relazioni familiari tipiche non mostrano differenze significative tra soggetti di sesso maschile e femminile, né in base alla dimensione della famiglia.

---

41 Gehring, T.M. *Family System Test (FAST)*, adattamento italiano di Benatti, F., Comelli, A., Giacopini, N., Lutzu, M., Magro, T., Firenze, Hogrefe, 2020, p. 33.

42 Gehring, T.M.; Feldman, S.S. "Adolescents' perceptions of family cohesion and power: A methodological study of the Family System Test", *Journal of Adolescent Research*, 3, 1988, pp. 33-52.

43 Marti, D. e Gehring, T.M. "Is there a relationship between children's mental disorders and their ideal family constructs?", *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 31, 1992, pp. 490-494.

Gehring, T.M.; Marti, D. "The Family System Test: Differences in perception of family structures between nonclinical and clinical children", *The Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 34, 1993, pp. 363-377.

In Italia, lo strumento è stato tarato e adattato nel 2020 e da allora si è iniziato a diffondere sul territorio nazionale come utile strumento valutativo sia nell'ambito clinico-terapeutico, sia nell'ambito clinico-giuridico<sup>44</sup>.

Per la taratura del FAST si è cercato di raggiungere un campione quantitativamente simile a quello utilizzato dall'autore: per questo motivo, il campione italiano è formato da 628 soggetti, 290 soggetti di sesso maschile e 338 soggetti di sesso femminile, divisi in quattro gruppi: un primo gruppo composto da 182 soggetti di 66 famiglie appartenenti al ceto medio, provenienti dal Nord Est e dal Sud Italia; un secondo gruppo composto da 181 soggetti reperiti in modalità casuale nelle scuole primarie di primo e secondo grado, università e luoghi pubblici della regione Veneto; un terzo gruppo composto da 97 soggetti reperiti in modo casuale nella regione Veneto; un quarto gruppo composto da 168 soggetti reperiti in modalità casuale nelle regioni Sardegna e Piemonte.

Il FAST si è rivelato uno strumento efficace sia nella pratica clinica che nella ricerca. Nella terapia familiare, il test aiuta a identificare le dinamiche relazionali disfunzionali e a monitorare i cambiamenti nel tempo. Le rappresentazioni possono essere utilizzate per sviluppare ipotesi terapeutiche e strategie di intervento mirate, facilitando la comunicazione tra terapeuta e famiglia e promuovendo il cambiamento positivo. Inoltre, il FAST consente di esplorare le relazioni tra struttura familiare e benessere psicosociale, come dimostrato da studi che hanno correlato le rappresentazioni della coesione di coppia con la soddisfazione matrimoniale<sup>45</sup>.

Il FAST, quindi, è uno strumento di valutazione versatile e scientificamente valido che offre una comprensione approfondita delle relazioni familiari. La sua applicazione può migliorare significativamente la qualità degli interventi terapeutici e della ricerca nel campo della psicologia clinica e giuridica, contribuendo a promuovere il benessere psicologico e la coesione familiare. Le rappresentazioni visive delle relazioni familiari fornite dal FAST rappresentano una risorsa preziosa per i professionisti che lavorano con famiglie, offrendo un metodo concreto per esplorare e intervenire sulle dinamiche relazionali.

44 Gehring, T.M. *Family System Test (FAST)*, adattamento italiano di Benatti, F., Comelli, A., Giacopini, N., Lutzu, M., Magro, T., Firenze, Hogrefe, 2020.

45 Barnes, H.L.; Olson, D.H. "Parent-adolescent communication and the circumplex model", *Child Development*, 56, 1985, pp. 438-447.

## 9.4 FRT - Family Relation Test

Il *Family Relations Test* (FRT) è uno strumento in grado di valutare dettagliatamente le relazioni interpersonali all'interno del contesto familiare, fornendo informazioni utili per interventi clinico-terapeutici e clinico-giuridici<sup>46</sup>.

Il FRT è un test proiettivo utilizzato per esplorare le percezioni e i sentimenti dei membri della famiglia l'uno verso l'altro. Questo test impiega una serie di stimoli visivi, generalmente costituiti da figure rappresentative dei vari membri della famiglia, che i soggetti devono collocare e interpretare in diversi contesti relazionali.

Il FRT permette di raccogliere informazioni su tre principali dimensioni: a) *affettività*; b) *ruoli e funzioni* e c) *comunicazione*.

Per quanto attiene alla dimensione *Affettività*, esamina i sentimenti di affetto o avversione tra i membri della famiglia. Si include il grado di affetto, amore, odio, gelosia e altri sentimenti emotivi. Le figure vengono posizionate in modo da rappresentare queste emozioni, permettendo di visualizzare le relazioni affettive all'interno della famiglia. Questa dimensione è cruciale per comprendere le dinamiche emotive e le tensioni all'interno del nucleo familiare.

Per quanto attiene alla dimensione *Ruoli e funzioni*, si valuta la percezione dei ruoli all'interno della famiglia; si include la percezione dei ruoli tradizionali come il ruolo del padre, della madre, dei figli, e come questi ruoli vengono interpretati e vissuti dai membri della famiglia. La comprensione dei ruoli è essenziale per identificare eventuali squilibri o malintesi che possono influenzare negativamente le relazioni familiari.

Per quanto attiene alla dimensione *Comunicazione*, si analizza il livello e la qualità della comunicazione tra i membri familiari. La comunicazione efficace è fondamentale per il buon funzionamento di qualsiasi unità familiare e la mancanza di essa può portare a conflitti e incomprensioni. Il FRT aiuta a identificare eventuali problemi di comunicazione, come la mancanza di dialogo, la presenza di comunicazioni conflittuali o la difficoltà a esprimere i propri sentimenti.

La somministrazione del FRT richiede una preparazione accurata da parte dell'operatore, che deve essere formato specificamente per garantire l'accuratezza e la validità dei risultati.

La *preparazione del materiale* include la selezione delle figure appropriate e la preparazione delle schede di risposta. Ogni figura deve essere rappresentativa e

---

46 Bene, E.; Anthony, E.J., *Family Relations Test*, Windsor, Nfer-Nelson, 1957.

Bene, E. *Manual for the Children's Version of the Family Relations Test (Revised Edn)*, Windsor, Nfer-Nelson, 1978.

facilmente riconoscibile dai partecipanti per evitare confusioni e interpretazioni errate.

La *somministrazione* del FRT viene effettuata in un ambiente controllato, dove ai partecipanti viene chiesto di posizionare le figure su un'apposita tavola, seguendo le istruzioni dell'operatore. L'ambiente deve essere privo di distrazioni per garantire che i partecipanti possano concentrarsi completamente sul compito.

Infine, per quanto riguarda l'*interpretazione dei dati*, i risultati vengono analizzati utilizzando una griglia interpretativa che considera le posizioni delle figure, le distanze tra esse e le espressioni verbali e non verbali dei partecipanti. L'interpretazione richiede un'analisi approfondita e una comprensione delle dinamiche familiari.

Nel contesto italiano, lo strumento è stato adattato integrando le tre versioni dello strumento predisposte dagli autori ovvero per figli (bambini e adolescenti), per coppie, per individui adulti e coppie rispetto alla famiglia di origine<sup>47</sup>.

Il FRT è uno strumento versatile utilizzato in vari ambiti della psicologia clinico-terapeutica e clinico-giuridica e clinica; risulta, infatti, particolarmente utile nei casi di: a) *valutazione della capacità genitoriale*, in quanto il test permette di valutare come i genitori percepiscono i loro ruoli e le loro responsabilità, nonché il loro livello di affetto e comunicazione con i figli. Queste informazioni sono cruciali per determinare l'idoneità dei genitori a prendersi cura dei loro figli; b) *situazioni di affido e adozione*, dal momento che il FRT aiuta a comprendere come i potenziali genitori adottivi o affidatari percepiscono i ruoli familiari e come si relazionano con i bambini. Questo può essere determinante nel decidere se una particolare famiglia è adatta per l'adozione o l'affido; c) *diagnosi di disturbi relazionali*, dal momento che il FRT può identificare problemi di comunicazione, affettività e ruoli che possono indicare la presenza di disturbi relazionali. Questi risultati possono essere utilizzati per sviluppare piani di intervento mirati a migliorare le dinamiche familiari; d) *supporto nelle decisioni giudiziarie*, dal momento che il test fornisce informazioni dettagliate che possono fornire elementi tecnici valutativi al fine di gestire la modalità di affido e la collocazione prevalente dei minori coinvolti. Le informazioni dettagliate sulle dinamiche familiari possono aiutare i magistrati a prendere decisioni nel migliore interesse dei bambini coinvolti.

La validità del FRT è supportata da numerosi studi empirici che ne attestano l'affidabilità e la capacità di fornire dati significativi sulle relazioni familiari. Tutta-

47 Bene, E.; Anthony, E.J., *Family Relations Test – FRT*, adattamento italiano di de Rosa, A.S., *Family Relations Test – FRT – Manuale integrato delle tre Versioni per Figli (Bambini e Adolescenti), per Coppie, per Individui adulti e Coppie rispetto alla famiglia di origine*, Firenze, Giunti O.S., 1991.

via, come ogni strumento proiettivo, presenta alcuni limiti: a) *affidabilità e validità*: gli studi empirici hanno dimostrato che il FRT è uno strumento affidabile e valido per l'analisi delle relazioni familiari. Tuttavia, è importante che gli operatori siano adeguatamente formati per garantire che i risultati siano interpretati correttamente; b) *influenza della soggettività del somministratore*: l'interpretazione dei risultati può essere influenzata dalla soggettività dell'operatore. Pertanto, è fondamentale che gli operatori utilizzino un approccio standardizzato e che siano consapevoli dei propri pregiudizi; c) *variabilità culturale*: il FRT può essere influenzato dalle differenze culturali tra i partecipanti. Gli operatori devono tenere conto di queste differenze e interpretare i risultati nel contesto culturale appropriato.

### 9.5 LTP - Lausanne Trilogue Play

Il *Lausanne Trilogue Play* (LTP) è un paradigma sperimentale sviluppato per studiare e comprendere le dinamiche triadiche all'interno delle famiglie. Questo metodo è stato ideato presso il *Centre d'Etude de la Famille* (CEF) dell'Università di Losanna negli anni 1970, un centro noto per la sua prospettiva sistemica che integra diversi livelli di studio: teorico, empirico e clinico.

La nascita del LTP è strettamente legata alla sfida lanciata da Minuchin negli anni 1980<sup>48</sup>, la quale sollecitava gli studiosi dello sviluppo a espandere la loro attenzione oltre le relazioni diadiche per includere il contesto familiare triadico. Questa necessità era evidente per meglio comprendere i contesti di socializzazione primaria che influenzano lo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini. Il LTP ha risposto a questa esigenza, fornendo un ponte tra il pensiero sistemico familiare e la scienza dello sviluppo, illuminando i processi familiari triadici in modo nuovo e significativo.

Il LTP è stato inizialmente sviluppato per osservare e intervenire nelle dinamiche familiari, specialmente in contesti clinici con famiglie *post-partum* dove le madri scompensate erano ospedalizzate con i loro neonati. L'inclusione regolare dei padri in queste sessioni ha permesso di evidenziare l'importanza dell'alleanza co-parentale.

Il LTP è una metodologia osservativa valida progettata per valutare la qualità delle interazioni triadiche all'interno delle famiglie con neonati e bambini piccoli. Questo strumento è stato sviluppato per esplorare le dinamiche relazionali all'interno del contesto familiare, focalizzandosi specificamente sull'interazione tra madri, padri e bambini. Il LTP si distingue per la sua configurazione unica,

48 Minuchin, P. "Families and Individual Development: Provocations from the Field of Family Therapy", *Family Development and the Child*, 56(2), 1985, pp. 289-302.

che dispone i membri della famiglia in una disposizione triangolare equilatera, promuovendo l'interazione a una distanza di circa 80 cm tra i centri di ciascuna sedia. Questa configurazione facilita l'osservazione di diverse modalità di interazione triadica in un contesto controllato e strutturato.

La struttura del LTP prevede quattro fasi distinte, ciascuna progettata per osservare le varie modalità di interazione tra i tre membri della famiglia. La prima fase vede un genitore giocare attivamente con il bambino, mentre l'altro assume un ruolo di osservatore partecipante. Nella seconda fase, i ruoli dei genitori vengono invertiti, permettendo di osservare come ciascun genitore interagisce singolarmente con il bambino. La terza fase coinvolge tutti e tre i membri della famiglia nel gioco simultaneo, offrendo uno sguardo sulla dinamica collaborativa della triade. Infine, nella quarta fase, i genitori discutono tra loro lasciando il bambino temporaneamente da solo, permettendo di osservare la reazione del bambino in assenza di interazione diretta con i genitori.

Il LTP è adattato all'età del bambino: per i neonati, il bambino siede su un seggiolone per bebè che può essere orientato verso un genitore, verso l'altro, o tra i due, e può essere inclinato in avanti (posizione seduta) o all'indietro (posizione sdraiata); per i bambini più grandi, il bambino siede su un seggiolina e la famiglia si dispone intorno a un piccolo tavolo rotondo. Questa flessibilità nella configurazione consente di mantenere l'interazione naturale e adatta allo sviluppo del bambino.

Le osservazioni sono registrate tramite più videocamere disposte in differenti angolazioni per un'analisi dettagliata successiva. Le interazioni sono poi codificate utilizzando le *Family Alliance Assessment Scales*, che comprendono scale specifiche per il supporto e il conflitto di co-parentalità e per l'impegno del bambino<sup>49</sup>. Il supporto di co-parentalità si riferisce a segni di supporto reciproco tra i genitori, come cenni di testa di approvazione, gesti affettivi reciproci o commenti positivi. Il conflitto di co-parentalità include interferenze nell'attività dell'altro genitore, come interrompere l'interazione con il bambino con movimenti, risate rumorose o commenti critici. L'impegno del bambino si riferisce a segnali di coinvolgimento sociale come sguardi, sorrisi e interesse durante i primi mesi, o riferimenti sociali, segnali affettivi e indicazioni durante il secondo anno di vita.

Questo paradigma osservazionale permette di esaminare le diverse configurazioni triadiche e di comprendere meglio le dinamiche di inclusione, esclusione e coordinazione tra i membri della famiglia.

<sup>49</sup> Favez, N.; Lavanchy Scaiola, C.; Tissot, H.; Darwiche, J.; Frascarolo, F. "The Family Alliance Assessment Scales: Steps Toward Validity and Reliability of an Observational Assessment Tool for Early Family Interactions", *Journal of Child and Family Studies*, 20, 2011, pp. 23-37. <https://doi.org/10.1007/s10826-010-9374-7>

Un aspetto fondamentale del LTP è l'attenzione alla relazione tra contesto e contenuto delle interazioni. L'alleanza coparentale funge da "cornice", creando un contesto stabile per lo sviluppo del bambino, mentre le risposte del bambino influenzano e permettono aggiustamenti nell'alleanza stessa. Questo ciclo di influenze reciproche viene analizzato attraverso la microanalisi delle interazioni non verbali, come le configurazioni corporee, gli sguardi e i segnali affettivi. Questi elementi sono stati studiati per comprendere come i genitori e i bambini si adattino e reagiscano reciprocamente, con l'obiettivo finale di facilitare la condivisione di gioia e piacere all'interno della triade familiare<sup>50</sup>.

Le prime ricerche condotte con il LTP hanno rivelato che le interazioni triadiche si sviluppano attraverso quattro livelli interattivi non verbali, ognuno con una propria funzione e durata tipica. Il livello più stabile è determinato dalle configurazioni del corpo inferiore (distanze e orientamenti tra i bacini), seguito dalle configurazioni del corpo superiore (spalle), dagli sguardi (*focus visivo*) e infine dai segnali affettivi. Questi livelli interagiscono in una gerarchia circolare dove le influenze dal basso verso l'alto (le risposte del bambino) sono tanto importanti quanto le influenze dall'alto verso il basso (il contesto fornito dai genitori)<sup>51</sup>.

Il LTP è stato utilizzato come strumento sia di ricerca che di intervento. Come strumento di intervento, il LTP richiede una forte alleanza di ricerca tra il consulente e la famiglia, con sessioni di *video-feedback* che permettono alla famiglia di riflettere sulle proprie interazioni da una doppia prospettiva, soggettiva e distanziata. Questo metodo ha dimostrato di essere efficace nel migliorare le dinamiche familiari, facilitando l'adattamento e la coordinazione tra i genitori e il bambino.

Nel corso degli anni, il LTP è stato adottato da studiosi di diverse nazioni, espandendo il corpo di conoscenze sulle dinamiche familiari triadiche. Studi longitudinali hanno confermato la stabilità delle interazioni osservate nel LTP e la loro rilevanza per lo sviluppo del bambino. Ad esempio, è stato dimostrato che la qualità delle interazioni triadiche è associata a indicatori di sviluppo emotivo e cognitivo nel bambino, come la comprensione delle emozioni complesse e lo sviluppo della Teoria della Mente.

L'efficacia del LTP è stata dimostrata attraverso vari studi che hanno esplorato le dinamiche di *co-parenting* e il loro impatto sullo sviluppo emotivo e cognitivo.

50 Fivaz-Depeursinge, E; Corboz-Warnery, A. *The primary triangle. A developmental systems view of mothers, fathers, and infants*, New York, Basic Books, 1999; trad. it., *Il triangolo primario. Le prime interazioni triadiche tra padre, madre e bambino*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2000.

51 Malagoli Tigliatti, M.; Mazzoni S. (a cura di) *Osservare, valutare e sostenere la relazione genitori-figli. Il Lausanne Trilogie Play clinico*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2006.

vo del bambino. Studi longitudinali hanno mostrato che il supporto reciproco tra i genitori è predittivo delle competenze sociali dei bambini, della regolazione emotiva e della comprensione degli stati interiori. Al contrario, comportamenti discordanti o competitivi tra i genitori hanno effetti negativi sullo stato emotivo del bambino e sul suo coinvolgimento nell’interazione, portando il bambino a ritirarsi dall’interazione o a mostrare disagio intenso<sup>52</sup>.

Le osservazioni effettuate attraverso il LTP hanno anche rivelato l’importanza delle credenze dei genitori sui rispettivi ruoli parentali e del senso di competenza genitoriale nell’influenzare le dinamiche di co-parentalità e l’impegno del bambino. Ad esempio, un elevato senso di competenza nelle madri è stato associato a un maggiore supporto nella co-parentalità, mentre un elevato senso di competenza nei padri è stato associato a un aumento dei conflitti. Questi risultati suggeriscono che le aspettative sociali sui ruoli tradizionali di genere possono influenzare le dinamiche di interazione triadica. Inoltre, la depressione paterna è stata identificata come un fattore significativo che influisce negativamente sull’impegno del bambino nell’interazione<sup>53</sup>.

In sintesi, il LTP rappresenta uno strumento robusto e flessibile per l’osservazione e l’analisi delle interazioni triadiche all’interno delle famiglie, offrendo preziose intuizioni sulle dinamiche di co-parentalità e sul loro impatto sullo sviluppo del bambino. Le sue applicazioni nella ricerca clinico-terapeutica e clinico-giuridica sono molteplici, permettendo di esplorare in profondità le complesse interazioni tra genitori e figli e di sviluppare interventi mirati per migliorare il benessere familiare e infantile<sup>54</sup>.

Un’importante estensione del LTP è stata la creazione di altri strumenti di osservazione per famiglie più grandi, come il *Lausanne Family Play* (LFP)<sup>55</sup> e il

52 Simonelli, A.; Vizziello, G.F.; Petech, E.; Ballabio, M.; Bisoni, E. “Il Lausanne Trilogue Play: Potenzialità diagnostiche e prospettive di intervento nella valutazione delle competenze interattive familiari [Lausanne Trilogue Play: Diagnostic usefulness and perspectives of intervention in the evaluation of family interactions]”, *Infanzia e Adolescenza*, 8(1), 2009, pp. 1-12.

53 Favez, N.; Tissot, H.; Frascarolo, F.; Stiefel, F.; Despland, J.N. “Sense of competence and beliefs about parental roles in mothers and fathers as predictors of coparenting and child engagement in mother-father-infant triadic interactions”, *Infant and Child Development*, 25, 2016, pp. 283-301. <https://doi.org/10.1002/icd.1934>.

54 McHale, J.P.; Favez, N.; Fivaz-Depeursinge, E. “The Lausanne Trilogue Play paradigm: Breaking Discoveries in Family Process and Therapy”, *Journal of Child and Family Studies*, 27, 2018, pp. 3063-3072. <https://doi.org/10.1007/s10826-018-1209-y>

55 Philipp, D.A.; Cordeiro, K.; Hayos, C. “A case-series of reflective family play: Therapeutic process, feasibility, and referral characteristics”, *Journal of Child and Family Studies*, 27(10), 2018, pp. 3117-3131. <https://doi.org/10.1007/s10826-018-1192-3>

*PicNic Game* (PNG)<sup>56</sup>. Questi strumenti permettono di osservare come i genitori gestiscono le interazioni con più figli e come la famiglia si organizza spontaneamente in contesti meno strutturati.

Viceversa, si è anche assistito alla creazione di strumenti rivolti alla prenatalità come il *Prenatal Lausanne Trilogue Play* (PLTP). Questo strumento è stato sviluppato per analizzare l'alleanza co-genitoriale prenatale attraverso l'osservazione delle interazioni tra i futuri genitori durante un gioco di ruolo con una bambola, che simula il loro primo incontro con il neonato<sup>57</sup>.

Come per la versione tradizionale, anche nel PLTP le sessioni si articolano in quattro configurazioni di gioco: madre-bambino; padre-bambino; madre-padre e tutti e tre insieme. Ogni configurazione richiede che i genitori svolgano funzioni specifiche che includono la partecipazione attiva, l'organizzazione del gioco e la focalizzazione su un obiettivo comune. La partecipazione prevede l'inclusione di tutti i partner nell'interazione, l'organizzazione richiede che i *partners* mantengano i loro rispettivi ruoli di attore attivo od osservatore partecipante, mentre la focalizzazione implica che i partner condividano un obiettivo comune nel gioco.

Il sistema di codifica del PLTP si basa su cinque scale di valutazione: a) *giocosità dei co-genitori*: valuta la capacità della coppia di creare uno spazio di gioco positivo e distaccato. La coppia riceve un punteggio elevato se entrambi i genitori mostrano un impegno affettivo positivo e una certa distanza giocosa rispetto al compito; b) *struttura del gioco*: misura la capacità della coppia di strutturare il gioco in quattro segmenti distinti, considerando la durata complessiva e quella di ciascun segmento; c) *comportamenti intuitivi di genitorialità*: valuta la presenza di comportamenti intuitivi di cura da parte dei genitori, come l'orientamento del corpo verso la bambola, il dialogo a distanza, il linguaggio infantile e le carezze; d) *cooperazione della coppia*: misura il grado di cooperazione attiva tra i genitori durante il gioco, valutando l'uso di gesti e parole che facilitano il gioco e il supporto reciproco; e) *calore familiare*: valuta l'affetto e la tenerezza manifestati dai genitori tra loro e verso la bambola, osservando parole tenere, sorrisi complici e gesti affettuosi.

I dati di ricerca hanno mostrato che l'alleanza co-genitoriale prenatale è positivamente correlata con la soddisfazione relazionale/affettiva dei padri e con l'alleanza familiare post-natale a tre mesi dalla nascita del bambino. Questo suggerisce che il

56 Frascarolo, F.; Favez, N. "Une nouvelle situation pour évaluer le fonctionnement familial: Le Jeu du Pique-Nique [A new tool for the assessment of the family: The Picnic Game]", *Devenir*, 17, 2005, pp. 141-151. <https://doi.org/10.3917/dev.052.0141>

57 Carneiro, C.; Corboz-Warnery, A.; Fivaz-Depeursinge, E. "The Prenatal Lausanne Trilogue Play: A New Observational Assessment Tool of the Prenatal Co-Parenting Alliance", *Infant Mental Health Journal*, 27(2), 2006, pp. 207-228. <https://doi.org/10.1002/imhj.20089>

PLTP può essere uno strumento utile per prevedere il ruolo che i genitori assegneranno al loro bambino dopo la nascita e la qualità delle loro interazioni familiari future.

Le implicazioni cliniche del PLTP sono significative, soprattutto in termini di prevenzione e intervento precoce. Identificare potenziali difficoltà nell'alleanza co-genitoriale prima della nascita del bambino può permettere di intervenire tempestivamente per migliorare le dinamiche familiari e favorire il benessere del bambino. Il PLTP può essere utilizzato sia come strumento di valutazione che come intervento terapeutico, offrendo ai genitori l'opportunità di esplorare e migliorare le loro interazioni prima dell'arrivo del bambino.

## 9.6 PPT - *Parents Preference Test*

Il *Parents Preference Test* (PPT) è un test grafico composto da 24 immagini facilmente comprensibili della vita familiare quotidiana, volto a valutare le competenze genitoriali di una coppia ed è un test ampiamente utilizzato nelle valutazioni forensi delle competenze genitoriali<sup>58</sup>.

Ogni item consiste di cinque immagini: una immagine mostra una tipica interazione genitore-figlio e, tra le quattro immagini rimanenti, i genitori devono selezionare l'immagine che meglio rappresenta il loro comportamento tipico nella situazione stimolo proposta<sup>59</sup>. La somministrazione del PPT è di circa 30 minuti per ciascun genitore.

Sebbene il PPT sia uno degli strumenti più ampiamente utilizzati nella valutazione delle competenze genitoriali, manca di evidenze empiriche nella valutazione forense e non fornisce una scala di controllo per contribuire a misurare gli atteggiamenti/stili di risposta e gli approcci dei partecipanti al test. Questa è una grave mancanza dello strumento, poiché la tendenza a dimostrare comportamenti genitoriali falsamente positivi (*faking-good*) è comune nei genitori coinvolti in un contezioso giudiziario per l'affidamento e il collocamento dei figli<sup>60</sup>. Secondo

---

58 Westh, F. *Parents Preference Test*, Copenhagen, Hogrefe Psykologisk Forlag, 2003.

Westh, F. *Parents Preference Test – Manual*, Copenhagen, Hogrefe Psykologisk Forlag, 2003.

Westh, F. (a cura di) *I dialog med familien* [In Dialogue with the Family], Copenhagen, Hogrefe Psykologisk Forlag, 2006.

59 Hartmann, P.V.; Westh, F.; Stewart-Ferrer, C.A.; Prieler, J. *The psychometric properties of the Parents Preference Test (PPT) revisited*, London, Nordic Psychology HMSO, 2011, p. 6.

60 Burla, F.; Mazza, C.; Cosmo, C.; Barchielli, B.; Marchetti, D.; Verrocchio, M.C.; Roma, P. "Use of the Parents Preference Test in Child Custody Evaluations: Preliminary Development of Conforming Parenting Index", *Mediterranean Journal of Clinical Psychology*, 7(3), 2019, pp. 1-17. <https://doi.org/10.6092/2282-1619/2019.7.2213>

le linee guida APA, l'assenza di tale misura dovrebbe impedire l'uso di questo test nel contesto forense<sup>61</sup>.

Il test utilizza quattro dimensioni che si basano sul modello generale di personalità a quattro dimensioni nel campo della genitorialità<sup>62</sup>; in questo modo, il PPT descrive gli stili genitoriali, rappresentati come le rappresentazioni interne dei genitori dei loro modi preferiti di interagire con il proprio figlio: a) *energia*; b) *focus dell'attenzione*; c) *modalità esperienziale*; d) *stile di regolazione*.

La dimensione *Energia* è presente in tutti gli item e descrive se i genitori sono principalmente attivi (prendono iniziativa) o passivi (più esitanti e ricettivi) durante le interazioni con il bambino.

La dimensione *Focus dell'attenzione* indaga se l'attenzione dei genitori è maggiormente diretta verso se stessi (autoptica) o verso il bambino (pedoptica) durante le interazioni.

La dimensione *Modalità esperienziale* descrive se i genitori sono orientati emotivamente o razionalmente nella loro esperienza del bambino; per esempio, i modi in cui i genitori percepiscono e comprendono il bambino e interagiscono con lui o lei potrebbero essere prevalentemente emotivi o, al contrario, analitici e logici.

La dimensione *Stile di regolazione* determina se i genitori sono principalmente orientati alle regole (precettivi), regolando il comportamento del bambino sulla base di regole predefinite applicate a ogni contesto, o orientati alla situazione (contestuali), regolando il comportamento del bambino valutando ogni specifica situazione.

Le quattro dimensioni del test mostrano adeguati livelli di attendibilità. Lo studio di validazione sul campione italiano ha coinvolto 320 genitori, di cui 245 madri e 75 padri<sup>63</sup>. Il successivo adattamento italiano del test si è basato su un campione di 525 soggetti (376 donne e 145 uomini) di età compresa tra i 20 e i 42 anni<sup>64</sup>.

61 American Psychological Association (APA) "Specialty guidelines for forensic psychology", *American Psychologist*, 68(1), 2013, pp. 7-19. <https://doi.org/10.1037/a0029889>

62 Millon, T. *Modern psychopathology. A biosocial approach to maladaptive learning and functioning*. Philadelphia (PA), W.B. Saunders, 1969.  
Millon, T. *Toward a new personology: An evolutionary model*, New York (NY), Wiley, 1990.

63 Baiocco, R.; Westh, F.; Laghi, F.; Hansen, C.R.; Ferrer, C.A.; D'Alessio, M. "Psychometric properties and construct validity of the Parents Preference Test (PPT™) in the Italian context", *International Journal of Psychology*, 43(3-4), pp. 442, 2008.

64 Westh, F. *PPT – Parents Preference Test*; adattamento italiano a cura di Baiocco, R.; Laghi, F.; D'Alessio, M., Firenze, Giunti OS, 2009.

## 9.7 PSI-4 - Parenting Stress Index - 4

Il *Parenting Stress Index* (PSI)<sup>65</sup>, giunto ormai alla quarta edizione, è un test composto da 120 item, che viene utilizzato per esplorare i livelli di stress parentale, analizzando la relazione di un genitore con il figlio o la figlia di età compresa tra 1 mese e 12 anni<sup>66</sup>.

PSI-4 è un test pensato per l'identificazione precoce delle caratteristiche che possono compromettere il normale sviluppo del bambino, come disturbi emotivi e comportamentali e genitori che rischiano di vivere in modo disfunzionale il proprio ruolo. Lo strumento si basa sull'assunto che lo stress genitoriale sia frutto congiunto di determinate caratteristiche soggettive e di una serie di situazioni strettamente legate al ruolo di genitore. Durante gli ultimi venti anni il test è stato usato in un'ampia gamma di *setting* clinici e di ricerca. Può essere impiegato come misura di *screening* e valutazione del sistema genitoriale e per identificare disturbi che potrebbero condurre a problemi comportamentali del bambino o del genitore. Il PSI-4 favorisce l'identificazione clinica di problematiche specifiche e di punti di forza in relazione al bambino, al genitore e al sistema familiare. Queste informazioni possono essere usate per progettare un piano terapeutico, per definire le priorità di intervento e/o per una valutazione dell'esito<sup>67</sup>.

Lo scopo principale del test è definire i livelli di stress parentale e comprendere l'origine, al fine di rilevare i disturbi comportamentali e/o emotivi del bambino già presenti o quelli potenziali.

Il PSI-4 prevede sia una somministrazione individuale sia una somministrazione collettiva; esiste, inoltre, una versione del test computerizzata (PSI-4 Software Pro) e una versione ridotta del test composta da 36 item estrapolati dalla versione completa (PSI-SF). Nella versione completa da 120 item, il test richiede circa 20 minuti per essere completato.

La Forma estesa prevede la valutazione di due domini - *Dominio Child* e *Dominio Parent* - oltre ad una scala *Life stress*.

All'interno del *Dominio Child* sono presenti sei sotto-scale che misurano le fonti dello stress, identificate dal racconto del genitore relativo alle caratteristiche del bambino: *Distractibility/Hyperactivity* (DI); *Adaptability* (AD); *Reinforces Parent* (RE); *Demandingness* (DE), *Mood* (MO); *Acceptability* (AC).

65 Abidin, R.R. *Parenting Stress Index*, Charlottesville (VA), Pediatric Psychology Press, 1983.

66 Abidin, R.R. *Parenting Stress Index, Fourth Edition (PSI-4)*, Lutz (FL), Psychological Assessment Resources, 2012.

67 <https://www.giuntipsy.it/catalogo/test/psi-4>

All'interno del *Dominio Parent* sono presenti sette sotto-scale che misurano le fonti di stress legate alle caratteristiche del genitore: *Competence* (CO); *Isolation* (IS); *Attachment* (AT); *Health* (HE); *Role Restriction* (RO); *Depression* (DP); *Spouse/Parenting Partner Relationship* (SP).

I 19 item opzionali, a risposta dicotomica, della scala *Life Stress* vanno a sondare se un genitore, o i membri della sua famiglia, hanno vissuto determinati eventi nell'ultimo anno (12 mesi). Questi eventi includono matrimonio, divorzio, trasloco, inizio di un nuovo lavoro, e così via.

Il profilo comprende anche una scala di *Defensive Responding*, la quale valuta il grado con cui il soggetto risponde al questionario con la tendenza a dare una più favorevole immagine di sé.

Dall'insieme di item è possibile ottenere un punteggio di *Total Stress* che fornisce un'indicazione del livello complessivo di stress genitoriale che un individuo sta sperimentando.

Il campione normativo americano è composto da 534 madri e 522 padri per un totale di 1.056 adulti dagli USA. Poiché il test deve essere considerato in relazione a un bambino, il campione è stato selezionato in modo che i figli degli adulti avessero un'età compresa tra meno di 1 anno e 12 anni, in proporzioni uguali, per rappresentare bambini di diverse fasce d'età. Il campione è stato stratificato per etnia e livello di istruzione. I soggetti provenivano da 17 Stati del Sud, Nord-Est, Ovest e Midwest (in USA ci sono 50 Stati). L'età media dei partecipanti era di 33,62 anni (DS = 7,64).

Le ricerche hanno mostrato come il PSI-4 abbia mostrato validità predittiva in studi con popolazioni cinesi, portoghesi, franco-canadesi e afro-americane<sup>68</sup>.

Il test è stato tradotto e somministrato in altri Paesi e ciascuna versione ha le proprie norme e i propri adattamenti contesto-specifici.

L'adattamento italiano del PSI-4<sup>69</sup> prevede 104 item per la Forma Estesa e 36 item per la Forma Breve. Il campione di standardizzazione italiano ha previsto un campione 670 genitori - di cui 451 madri e 219 padri, tra i 25 e i 50 anni con figli di età compresa tra 0 e 10 anni - per la Forma Estesa, mentre un campione di 950 genitori - di cui 681 madri e 269 padri, tra i 25 e i 50 anni con figli di età compresa tra 0 e 10 anni - per la Forma Breve. La somministrazione è prevista di circa 25 minuti per la Forma Estesa e circa 10 minuti per la Forma Breve. La versione ita-

68 Abidin, R.R. *Parenting Stress Index, Fourth Edition (PSI-4)*, Lutz (FL), Psychological Assessment Resources, 2012, p. 50.

69 Abidin, R. *PSI-4 – Parenting Stress Index*; adattamento italiano a cura di Guarino, A.; Laghi, F.; Serantoni, G.; Di Blasio, P.; Camisasca, E., Firenze, Giunti O.S., 2016.

liana del test può essere somministrata a genitori con figli di età compresa da un mese a 10 anni.

La Forma estesa prevede la valutazione di due domini – *Dominio del bambino* e *Dominio del genitore* – oltre ad una scala *Life stress*.

All'interno del *Dominio del bambino* sono presenti quattro sotto-scale che misurano le fonti dello stress, identificate dal racconto del genitore relativo alle caratteristiche del bambino.

All'interno del *Dominio del genitore* sono presenti quattro sotto-scale che misurano le fonti di stress legate alle caratteristiche del genitore.

La scala *Life stress* è composta da 19 item che indagano i complessivi fattori situazionali che moderano o accentuano lo stress genitoriale, come la separazione dei genitori, problemi di alcol o droga e problemi lavorativi.

Il profilo comprende anche una scala di *Risposta difensiva*, la quale valuta il grado con cui il soggetto risponde al questionario con la tendenza a dare una più favorevole immagine di sé.

Dall'insieme di item è possibile ottenere un punteggio di *Stress totale* che fornisce un'indicazione del livello complessivo di stress genitoriale che un individuo sta sperimentando.

La forma breve del PSI-4 è costituita da 36 item, suddivisi in tre sotto-scale: a) *Distress genitoriale* (12 item): definisce il livello di distress che un genitore sta sperimentando, derivante da fattori collegati al suo ruolo genitoriale; b) *Interazione genitore-bambino disfunzionale* (12 item): focalizzata sul fatto che il genitore percepisce il figlio come non rispondente alle proprie aspettative e che le interazioni con il bambino non lo rinforzano come genitore; c) *Bambino difficile* (12 item): focalizzata su alcune caratteristiche fondamentali del comportamento del bambino, che lo rendono facile o difficile da gestire e che hanno spesso origine nel suo temperamento. Come per la forma estesa, è possibile valutare il grado di desiderabilità sociale con la scala di *Risposta difensiva* ed è possibile ottenere un punteggio di *Stress totale*<sup>70</sup>.

## 9.8 SIPA - Stress Index for Parents of Adolescent

Lo *Stress Index for Parents of Adolescent* (SIPA) è un test capace di individuare lo stress genitoriale, distinguendolo dallo stress associato ad altri domini di vita<sup>71</sup>.

70 <https://www.giuntipsy.it/catalogo/test/psi-4>

71 Sheras, P.L.; Abidin, R.R.; Konold, T.R. *Stress Index for Parents of Adolescents: Professional Manual*, Lutz (FL), Psychological Assessment Resources, 1998.

Può essere utilizzato per valutare il rapporto tra il figlio adolescente e il genitore e le eventuali fonti di stress derivanti dalla loro interazione e da circostanze di vita stressanti, in contesti di *screening* o diagnostici. Può essere utilizzato per predisporre programmi di intervento e di monitoraggio nell'ambito del sostegno psicologico e delle terapie familiari.

In particolare, il test si rivolge a genitori - naturali, adottivi, affidatari - di adolescenti di età compresa tra 11 e 19 anni, e indaga tutte le variabili più importanti per la comprensione dello stress genitoriale nell'ambito della relazione genitore-figlio adolescente.

Il campione normativo americano è composto da 778 soggetti di età compresa tra 23 e 70 anni provenienti da 15 Stati USA e reclutati da differenti contesti socio-economici e lavorativi, con figli di età compresa tra i 11 e i 19 anni.

La versione originale americana del SIPA è composta da 112 item da compilare in circa 20 minuti e prevede una somministrazione sia individuale sia collettiva.

Lo strumento permette di ottenere punteggi relativi a tre domini: a) *adolescente*; b) *genitore*; c) *relazione adolescente-genitore*.

Il *dominio dell'adolescente* (AD) misura il livello di stress genitoriale percepito in funzione delle caratteristiche del figlio (umore, problemi comportamentali, ecc.). Si articola nelle dimensioni: *Umore/Labilità emotiva*; *Isolamento sociale/Chiusura in se stessi*; *Delinquenza/Comportamenti antisociali*; *Difficoltà a perseguire gli obiettivi/Bassa perseveranza*.

Il *dominio del genitore* (PD) misura il livello di stress genitoriale in relazione agli effetti che la genitorialità ha rispetto ad altri ruoli che l'adulto riveste nella vita, come la relazione con il coniuge/partner, l'isolamento sociale e le abilità genitoriali. Si articola nelle dimensioni: *Restrizioni di vita*; *Relazione con il coniuge/partner*; *Alienazione sociale*; *Incompetenza/Senso di colpa*.

Il *dominio della relazione adolescente-genitore* (APRD) misura la qualità percepita della relazione tra genitore e figlio adolescente (livello di comunicazione e di affetto).

A questi tre domini si aggiungono una scala di eventi stressanti (*Life stressors*) che riporta il numero di eventi di vita stressanti cui il genitore è stato sottoposto nell'ultimo anno e un *Indice di stress genitoriale totale*, che indica lo stress totale del genitore relativamente alla sua funzione<sup>72</sup>.

L'adattamento italiano del SIPA è stato svolto su un campione di 804 soggetti (529 madri e 275 padri) di età compresa tra 30 e 60 anni, con figli di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Da notare che per il campione di età compresa tra 11 e 13 anni

---

72 <https://www.giuntipsy.it/catalogo/test/sipa>

e per i 19 anni si deve riferimento alle norme americane. La versione italiana del SIPA è composta da 112 item da compilare in circa 20 minuti e prevede una somministrazione sia individuale sia collettiva<sup>73</sup>.

### **9.9 TKR - Parental Competences Test**

Il Parental Competences Test (TKR) è un test polacco che permette di valutare le competenze genitoriali, mettendo in luce i punti di forza e le eventuali criticità; può essere utilizzato sia nelle Consulenze Tecniche d’Ufficio per la valutazione della genitorialità sia nei percorsi di affidamento etero-familiare e adozione<sup>74</sup>.

Il tempo di somministrazione è circa trenta minuti, è di facile lettura e chiaro nell’esposizione degli scenari che concernono situazioni tipiche di accudimento dei figli. L’adattamento italiano si è basato su un campione di 560 genitori (249 uomini e 311 donne)<sup>75</sup>.

Il TKR consiste in 24 scenari (58 item) e per ciascuno di essi, su una scala *likert* (da 1 a 4), il genitore deve rispondere fra tre alternative di comportamento valutando la probabilità di metterlo in atto. I punteggi grezzi vengono successivamente convertiti in punteggi Sten.

La maggior parte degli scenari proposti dal test sono situazioni problematiche legate alle difficoltà del bambino, ai cattivi comportamenti o a richieste difficili o impossibili, ma alcuni di essi riguardano eventi positivi, come i successi del bambino.

Gli scenari proposti si riferiscono a bambini di diverse età e in diversi ambiti di attività (come l’apprendimento, i lavori domestici, i contatti con i coetanei, le attività ricreative); i comportamenti parentali descritti variano nel grado di controllo esercitato sul bambino, nella rigidità del sistema di richieste e nel coinvolgimento emotivo.

Per ogni situazione vengono proposti tre possibili modi di comportarsi del genitore e al soggetto viene chiesto di valutare, per ciascuno di essi, la probabilità di comportarsi in quel modo.

I punteggi ottenuti vanno a sommarsi su quattro scale indipendenti: a) *competenza*; b) *rigorismo*; c) *iperprotettività*; d) *impotenza*.

---

73 Sheras P.L.; Abidin R.R.; Konold T.R. *SIPA – Stress Index for Parents of Adolescents*; adattamento italiano a cura di Guarino, A.; Laghi, F.; Serantoni, G., Firenze, Giunti O.S., 2013.

74 Matczak, A.; Jaworowska, A. *Test Kompetencji Rodzicielskich (TKR) [TKR Parental Competences Test: Manual]*, Warszawa (Poland), Polskie Towarzystwo Psychologiczne [Laboratory of Psychological Tests of the Polish Psychological Association], 2017.

75 Matczak, A.; Jaworowska, A. *TKR – Parental Competences Test*, adattamento italiano a cura di Zaccaria, S.; Ciancaleoni, M.; Pezzuolo, S., Firenze, Hogrefe, 2022.

La scala *Competenza* misura le capacità genitoriali che si palesano in comportamenti che rappresentano un livello medio di controllo, coinvolgimento e organizzazione. I punteggi della scala sono positivamente correlati con l'atteggiamento di accettazione e con le caratteristiche di personalità del genitore che condizionano l'efficacia della sua performance (assertività, flessibilità e capacità di *problem solving*) nella gestione dell'interazione con i figli.

La scala *Rigorismo* misura una tendenza all'ipercontrollo connesso a un limitato coinvolgimento. Gli individui che ottengono alti punteggi sono caratterizzati da una certa rigidità e distanza emotiva, mostrano atteggiamenti punitivi e ricorrono spesso a divieti e proibizioni.

La scala *Iperprotettività* misura una tendenza a un eccessivo coinvolgimento nei problemi del figlio e un eccessivo dare aiuto nel tentativo di agire al posto suo. Le persone che ottengono punteggi alti tendono a vietare e limitare le attività del bambino/adolescente per offrire protezione e, in alcuni casi, sembrano dare la precedenza al figlio rispetto alle proprie esigenze.

La scala *Impotenza* misura un atteggiamento caratterizzato da una limitata capacità di risolvere i problemi (inclusi quelli educativi) che è, probabilmente, collegata a un basso livello di empatia, flessibilità e riflessività. Chi ottiene alti punteggi fatica a stabilire delle regole e a farle rispettare, fa concessioni eccessive e cerca di delegare o condividere la responsabilità genitoriale con altri<sup>76</sup>.

Data la recente pubblicazione dello strumento non vi sono molti dati in letteratura<sup>77</sup>, ma i risultati fino ad ora ottenuti risultano promettenti: i risultati più affidabili per il TKR, sia in termini di coerenza interna che di stabilità, si trovano nella scala *Competenze*. La stabilità dei risultati per le altre scale, così come la coerenza interna per le scale *Rigorismo* e *Iperprotettività* sono del tutto soddisfacenti. Tuttavia, sorgono alcuni dubbi riguardo l'omogeneità della scala *Impotenza*<sup>78</sup>.

---

76 <https://www.hogrefe.it/catalogo/test/bambini-e-adolescenti/genitorialita-e-famiglia/tkr-parental-competences-test/#scheda-features>

77 Olempska-Wysocka, M., "Mothers of deaf children undergoing early development support in terms of parenting competences", *Studies on the Theory of Education*, XIII, 3(40), 2022, pp. 301-318. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1139>

78 Tyszkiewicz-Gromisz, B.; Burdzicka-Wołowik, J.; Tymosiewicz, P.; Gromisz, W. "Parental Competences and Stress Levels in Mothers of Children with Autism Spectrum Disorders and Children Developing Neurotypically", *Journal of Clinical Medicine*, 13(4), 2024, p. 1119. <https://doi.org/10.3390/jcm13041119>



## ***PARTE TERZA***

### ***La riforma Cartabia e i maltrattamenti in famiglia***

La violenza domestica si identifica con il reato di maltrattamenti in famiglia. L'autore della condotta pregiudizievole può essere sia un coniuge (o convivente) sia un genitore.

Il legislatore, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza domestica non si realizza soltanto con le norme penali ma soprattutto nei procedimenti civili e minorili, ha dettato specifici criteri per garantire la piena tutela delle vittime.

Per contrastare questa forma di violenza nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, è stata prevista una sorta di "corsia preferenziale" per tali giudizi, che dovranno avere una trattazione più rapida con peculiari modalità procedurali.

In particolare, va ricordato il "coordinamento tra giudice penale e giudice civile" nei casi che riguardano maltrattamenti in famiglia e affidamento del minore, nonché l'obbligo per il «consulente d'ufficio di attenersi a metodologie riconosciute dalla comunità scientifica.»

Infine, qualche spunto per la redazione della relazione finale.

Una delle più significative novità dell'intera Riforma, sta nell'introduzione all'interno del capo III sulle disposizioni speciali di una sezione interamente dedicata alla violenza domestica e di genere.

L'art.437-bis.40 c.p.c. «Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori», introdotto dalla riforma Cartabia, è dedicato a definire le controversie in materia familiare (separazione, divorzio e affidamento figli naturali) con particolare riferimento a coloro che subiscono violenze domestiche o di genere.

L'articolo 437-bis.44 c.p.c. regola l'attività istruttoria da svolgere in presenza di allegazioni di violenza domestica o di abuso al fine di anticipare la valutazione di fondatezza o meno delle accuse alla fase iniziale del processo, così da adottare provvedimenti anche provvisori che siano effettivamente tutelanti per la vittima, adulto o minore che sia.

#### Art. 473-bis.44

*(Attività istruttoria).*

Il giudice procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti allegati, avvalendosi se necessario di esperti o di altri ausiliari dotati di competenze specifiche in materia. Assume inoltre sommarie informazioni da persone informate dei fatti, può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, e acquisisce atti e documenti presso gli uffici pubblici. Può anche acquisire rapporti d'intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell'ordine, se non sono relativi ad attività d'indagine coperta da segreto. Quando nomina un consulente tecnico d'ufficio, scelto tra quelli dotati di competenza in materia di violenza domestica e di genere, ovvero dispone indagini a cura dei servizi sociali, il giudice indica nel provvedimento la presenza di allegazioni di abusi o violenze, gli accertamenti da compiere e gli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, anche evitando la contemporanea presenza delle parti.

Quando all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'articolo 473 bis 70, e disciplina il diritto di visita individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza. A tutela della vittima e del minore, il giudice può altresì disporre, con provvedimento motivato, l'intervento dei servizi sociali e del servizio sanitario.

Quando la vittima è inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio per l'elaborazione di progetti finalizzati al suo reinserimento sociale e lavorativo.

#### Capitolo 10

Separazioni, maltrattamenti e child custody evaluation: spunti di riflessione e suggerimenti per il professionista

Valeria Franco

#### Capitolo 11

Maltrattamenti in famiglia e Giustizia Riparativa. L'evoluzione verso una nuova dimensione

Barbara Bononi, Giada Fratantonio, Marco Monzani

Capitolo 12

Esperienza in Veneto con il trattamento dell'autore di reato. Raccomandazioni in tema di diritto di famiglia e ricadute sulla genitorialità

Umberto Battaglia

Capitolo 13

La stesura della relazione di C.T.U. nei casi di separazione

Manuel Marcon, Elena Piccoli, Tiziana Magro



## CAPITOLO 10

### *Separazioni, maltrattamenti e child custody evaluation: spunti di riflessione e suggerimenti per il professionista*

*Valeria Franco*

Che la separazione genitoriale rappresenti un periodo estremamente delicato per la famiglia è noto a tutti. La maggior parte dei partner genitoriali riesce ad attraversare il passaggio separativo senza che il dolore che esso comporta sia intollerabile, riuscendo così a condividere una consensuale ridefinizione delle posizioni personali e delle relazioni familiari, prima fra tutte la genitorialità. Talvolta si verifica un'impossibilità a separarsi che, alimentando e perpetuando il conflitto, determina l'impraticabilità della transizione, producendo spesso condizioni di grave rischio e danno non solo per i partner ma anche per i figli e per le relazioni familiari nel loro insieme. Questa condizione, accompagnata dal fallimento dei meccanismi di coping adattivi, è l'estrema e disfunzionale difesa contro un dolore insopportabile. Nelle suddette situazioni possono verificarsi episodi e dinamiche in cui gli ex partner adottano, con diversi gradi di consapevolezza, comportamenti di danno ai minori che risultano inquadrabili in vere e proprie forme di maltrattamento.

Per comprendere la portata del fenomeno è giusto ricordare che l'organizzazione mondiale della sanità (WHO) ha definito la violenza un problema mondiale di salute pubblica, e con la risoluzione WHA67.15 (2014) ha indicato la necessità di rafforzare i sistemi di salute pubblica in relazione ai meccanismi di identificazione e di contrasto alla violenza. Nel 2022<sup>1</sup>, ha pubblicato un manuale dedicato ai professionisti della salute mentale in cui sono contenuti alcuni suggerimenti su come rispondere al maltrattamento nei confronti dei minori e una serie di indicazioni di massima su come approcciarsi al fenomeno limitando al massimo gli errori

---

<sup>1</sup> World Health Organization *Responding to child maltreatment: a clinical handbook for health professionals*, Geneva, World Health Organization; 2022. Licence: CC BY-NC-SA3.0 IGO.

professionali (ad es. è sconsigliato lo screening universale sui minori, in tema di violenza).

Il 23 aprile del 2024 la Commissione europea ha pubblicato un insieme di raccomandazioni, dedicate agli Stati membri, che vertono sull'interesse del minore e che sono finalizzate allo sviluppo e al rafforzamento dei sistemi di protezione e di tutela dell'infanzia. Nel fornire molte indicazioni agli Stati membri, con l'obiettivo di combattere il fenomeno dell'under-reporting, invita gli stessi a definire chiaramente processi e modalità con cui debba essere effettuata una segnalazione di presunta violenza ai danni dei minori, avendo cura di indicare se la violenza coinvolge un genitore che ha piena responsabilità genitoriale e se sia presente un qualsiasi altro ipotetico conflitto di interesse tra il figlio, presunta vittima di violenza, e colui il quale detiene la responsabilità genitoriale.

In Italia già il cd. Codice Rosso (L. n. 69/2019) aveva previsto modifiche alla procedura penale che consentissero di tenere conto della contemporanea presenza di procedimenti civili di separazione tra coniugi o di cause per l'affidamento di minori. Attualmente il d.lgs. n. 149/2022, che rappresenta un passo cruciale nell'attuazione della legge numero 206 del 26 novembre 2021, comunemente conosciuta come riforma Cartabia, ha introdotto una sezione specifica all'interno del codice di procedura civile, dedicata in modo esclusivo alla trattazione delle questioni concernenti la violenza di genere e domestica<sup>2</sup>.

Senza entrare nello specifico di ciascuna disposizione, è utile chiarire che esso prevede che nei procedimenti familiari in cui sia allegata una fattispecie di violenza domestica, o di genere, posta in essere da una parte nei confronti dell'altra o di figli minori, vengano assicurate adeguate misure di salvaguardia e protezione alle vittime e abbreviati i termini processuali. Sin dalle prime fasi processuali il giudice provvederà a verificare la fondatezza, o meno, delle allegazioni, con l'obiettivo di parametrare a misura i provvedimenti provvisori. All'esito di questa istruttoria deformatizzata, egli dovrà adottare i provvedimenti necessari affinché venga tutelata la sicurezza delle vittime, anche attraverso l'intervento dei servizi sociali e disciplinando il diritto di visita dei minori.

Tra questi provvedimenti vi sono anche gli ordini di protezione, che possono durare al massimo un anno e consistere nell'ordine di cessazione della condotta di abuso o di violenza, nell'allontanamento dal domicilio familiare della parte responsabile e nel divieto di avvicinamento alle vittime. Infine, si ricorda che il giudice ha sempre la facoltà di nominare un consulente tecnico d'ufficio (CTU)

---

<sup>2</sup> Abusi e violenza in famiglia, più tutele con la riforma civile. Altalex. Disponibile da: <https://www.altalex.com/documents/news/2023/04/11/abusi-violenza-famiglia-piu-tutele-riforma-civile>

che dovrà selezionare tra coloro che hanno una formazione specifica in materia di violenza domestica e di genere.

### **10.1 Separazione e maltrattamento: un nesso bidirezionale**

Recenti studi<sup>3</sup> riportano una correlazione bidirezionale tra maltrattamento e separazione genitoriale. Si è evidenziato<sup>4</sup> come la separazione genitoriale sarebbe, in una certa misura, collegata ad un aumento del rischio di manifestazione di condotte di maltrattamento nei confronti dei figli; si ritiene necessario specificare che nella maggior parte delle famiglie separate non si realizzano episodi di questo tipo. Separazioni estremamente conflittuali possono essere considerate di per sé forme di maltrattamento nei confronti dei figli, esposti quotidianamente a suddetta conflittualità; inoltre, alcuni fattori correlati alla separazione dei genitori possono concretamente aumentare il rischio di problemi nell'adattamento genitoriale e condurre quindi a forme di maltrattamento. Infine, gli stessi fattori di rischio potrebbero rappresentare un terreno condiviso in grado di spiegare sia la separazione genitoriale, sia il maltrattamento; d'altro canto, il maltrattamento sui minori può rappresentare a sua volta un fattore di rischio per la separazione genitoriale.

Generalizzando si può affermare che durante il periodo separativo avvengono profondi cambiamenti: si modificano gli assetti familiari nella famiglia nucleare, nella famiglia estesa, nei gruppi sociali a cui appartengono genitori e figli; si assiste ad un profondo cambiamento nelle routine di vita anche collegato all'interruzione della convivenza tra i genitori ed inevitabilmente con i figli; si assiste ad una diminuzione della qualità e quantità dei contatti dei figli con uno o con entrambi i genitori, i quali si trovano ad essere impegnati nella gestione del conflitto genitoriale (quotidiani micro conflitti); si verifica una modificazione talvolta peggiorativa della relazione tra i\il genitori\e ed il figlio

---

<sup>3</sup> Van Berkel, S.R.; Prevoo, M.J.L.; Linting, M; *et al.* "What About the Children? Co-Occurrence of Child Maltreatment and Parental Separation", *Child Maltreat.* 29(1), Feb 2024 pp. 53-65. doi:0.1177/10775595221130074. Epub 2022 Sep 24. PMID: 36154718; PMCID: PMC10720258.

<sup>4</sup> Afifi, T.O.; Boman, J.; Fleisher, W; *et al.* "The relationship between child abuse, parental divorce, and lifetime mental disorders and suicidality in a nationally representative adult sample", *Child Abuse & Neglect*, 33(3), 2009, pp. 139–147. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chabu.2008.12.009>.

Baker, A J.; & Ben-Ami, N. "Adult recall of childhood psychological maltreatment in "Adult children of divorce": Prevalence and associations with concurrent measures of wellbeing", *Journal of Divorce & Remarriage*, 52(4), 2011, pp. 203–219. <http://dx.doi.org/10.1080/10502556.2011.556973>.

Dong, M.; Anda, R.F.; Felitti, V J.; *et al.* "The interrelatedness of multiple forms of childhood abuse, neglect, and household dysfunction", *Child Abuse & Neglect*, 28(7), 2004, pp.771–784. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chabu.2004.01.008>.

e contemporaneamente della qualità co-genitoriale per effetto della continua negoziazione post separativa richiesta dall'adattamento alla nuova situazione che può facilmente sfociare, in caso di deficit di abilità di gestione del conflitto, in escalation relazionali. La separazione è accompagnata da un impoverimento economico del nucleo con una modificazione dello stile di vita<sup>5</sup> ed una globale ridefinizione delle priorità. Essa può condurre ad un impoverimento delle reti di supporto sociale e gli intensi cambiamenti richiesti possono influenzare la qualità di vita: infatti, per il genitore prevalente (ancora spesso impersonificato dalla madre) gestire una genitorialità senza il supporto dell'altro genitore può rappresentare una difficile sfida, così come per il genitore non collocatario (ruolo ancora oggi spesso impersonificato dal padre) la perdita del mantenimento di contatti quotidiani con i figli può condurre ad emozioni e sentimenti di perdita, di impotenza, inadeguatezza e incompetenza.

Alcune pubblicazioni<sup>6</sup> hanno dimostrato che molti genitori riportano sintomi depressivi e sperimentano grande isolamento sociale e problemi di salute (anche fisica) soprattutto dopo la separazione genitoriale<sup>7</sup>. Tutti questi stressors possono lentamente erodere l'energia dei genitori incidendo, di fatto, sulle abilità genitoriali che risultano meno adattive e responsive. Ciò appare in linea con il modello dello stress familiare di Masarik e Conger<sup>8</sup> che descrive come lo stress, l'irritabilità, la rabbia e la frustrazione, siano collegati alle circostanze connesse alla separazione genitoriale, possano condurre a strategie di *parenting* più punitive ed ostili che, a loro volta, costituiscono fattori di rischio per il maltrattamento nei confronti dei minori. Quest'idea pare confermata da numerosi studi<sup>9</sup> che hanno mostrato la presenza di una connessione tra il conflitto intragenitoriale ed una compromissione del funzionamento del minore come ad esempio psicopatologia, ripercussioni sulla autostima, problematiche internalizzanti ed esternalizzanti e

5 Amato, P.R. "Research on divorce: Continuing trends and new developments", *Journal of Marriage and Family*, 72(3), 2010, pp. 650–666. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x>

6 Wood, R.G.; Goesling, B.; Avellar, S. *The effects of marriage on health: A synthesis of recent research evidence*, Nova Science, Hauppauge, N.Y., 2007.

7 Bierman, A.; Fazio, E.M.; Milkie, M.A. "A multifaceted approach to the mental health advantage of the married: Assessing how explanations vary by outcome measure and unmarried group", *Journal of Family Issues*, 27(4), 2006, pp. 554–582. <http://dx.doi.org/10.1177/0192513X05284111>

8 Masarik, A.S.; Conger R.D. "Stress and Child Development: A Review of the Family Stress Model", *Current Opinion in Psychology*, 13, 2016, pp. 85-90. <http://dx.doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.05.008>

9 Harold, G.T.; Sellers, R. "Annual research review: Interparental conflict and youth psychopathology: An evidence review and practice focused update", *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 59(4), 2018 pp. 374–402. <https://doi.org/10.1111/jcpp.12893>

tutto questo è almeno parzialmente mediato dalla qualità del legame di *parenting*. Talvolta, dal conflitto si scivola nella violenza interparentale ed in queste situazioni essa ed il maltrattamento nei confronti dei minori si presentano insieme. Si è scelto di utilizzare il termine “violenza interparentale” poiché il termine *intimate partner violence* (IPV) definisce un comportamento violento tra i membri di una coppia, sia di natura incidentale, sia caratterizzato da un pattern di aggressioni fisiche, coercizioni, minacce e controllo, indipendentemente dal genere. Questo termine si è tradizionalmente focalizzato sulla relazione coniugale di coppie adulte. Quando la IPV avviene di fronte ai minori, e quindi da essi assistita, il termine che viene utilizzato è *interparental violence exposure*<sup>10</sup>.

La letteratura internazionale<sup>11</sup> ha già evidenziato in passato come le separazioni altamente conflittuali possano condurre allo sviluppo di fattori di rischio per il maltrattamento sui minori a causa di un processo di investimento emotivo-economico sulla battaglia legale, e psicologica, nei confronti dell'ex partner, che può condurre a deficit in termini di: sintonizzazione emotivo-affettiva (neglect emotivo) nei confronti del minore, supervisione educativa, abilità di gestione dei conflitti, con ricorso ad alleanze, allineamenti e coalizioni, e capacità di mantenere un clima emotivo disteso a causa di continui conflitti giornalieri e scontri nella gestione quotidiana della vita del figlio, attraverso la contestazione della tipologia di affidamento, dei turni di frequentazione oltre che a denigrazioni ed ostilità nei confronti dell'altro genitore talvolta operate proprio in presenza del minore. Affrontato il link tra le tipologie di maltrattamento, che hanno origine da dinamiche personali, relazionali e sociali, che rappresentano fattori di rischio che incidono negativamente nell'adattamento relazionale genitore-figlio ed emergono in fase separazione, appare opportuno fare cenno a come i comportamenti di mancata tutela attiva, o omissiva, verso i figli e verso il/la partner che rappresentano forme di maltrattamento, sono stati collegati in letteratura ad un aumentato rischio di innescare una separazione altamente conflittuale. Un esempio di questo processo è rappresentato dalle segnalazioni ed accuse di maltrattamento sui figli, che vengono regolarmente presentate nelle separazioni giudiziali, in cui viene messa in discussione la competenza genitoriale di una parte.

10 Ibabe, L.; Arnoso, A.; Elgorriaga, E. “Child-to-parent violence as an intervening variable in the relationship between inter-parental violence exposure and dating violence”, *International journal of environmental research and public health*, 17(5), 2020, p. 1514.

11 Amato, P.R. “Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family*, op. cit., pp. 650–666.

Lansford, J.E. “Parental divorce and children’s adjustment” *Perspectives on Psychological Science*, 4(2), 2009, pp. 140–152. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-6924.2009.01114.x>

Una percentuale di queste segnalazioni, effettivamente, rappresenta, anche per le dinamiche descritte in questo capitolo, delle situazioni di maltrattamento sui figli. Non si può però ignorare che, come evidenziato anche da un recente studio<sup>12</sup>, una percentuale di queste segnalazioni appare infondata, ed espone i genitori ed i figli a indagini talvolta invasive, e non necessarie, a cura dell'autorità giudiziaria e del sistema della tutela dei minori. In alcune situazioni può condurre all'interruzione dei contatti genitore-figlio sino ad arrivare all'allontanamento dei minori dalla propria abitazione per collocamenti extra familiari. Come evidenziato, il coinvolgimento dei figli in questo tipo di dinamiche ed una loro esposizione anche ad una “violenza istituzionale” può rappresentare una forma di maltrattamento. È quindi facilmente immaginabile che gli stessi fattori di rischio soggiacciano contemporaneamente alla base delle dinamiche che innescano la separazione genitoriale e ai comportamenti alla base dei maltrattamenti nei confronti dei figli; molti fattori comuni paiono essere effettivamente collegati ad un aumentato rischio in entrambi i casi: la psicopatologia genitoriale, l'uso di sostanze, la violenza intragenitoriale, i comportamenti problematici dei figli ed un basso livello di educazione e sostegno genitoriale<sup>13</sup>.

Le evidenze scientifiche sembrano suggerire che la separazione genitoriale appare correlata con elevati livelli di *distress* genitoriale e, talvolta, con una modificazione peggiorativa della relazione genitore-figlio e dell'adattamento genitoriale (qualità della relazione) che sono tutti elementi che appaiono correlati anche a fattori di rischio per il maltrattamento sui figli. Concludendo, alcune delle ricerche citate confermano che la separazione genitoriale appare correlata ad un incremento del rischio per il maltrattamento sui figli e rinforzano l'idea di prestare particolare attenzione, da parte dei valutatori e dei professionisti della salute mentale, a possibili funzionamenti parentali disfunzionali, soprattutto in presenza di conflitto interparentale, il quale può condurre a forme di violenza interparentale in fase di separazione. Infine, lo studio di Van Berkel et al.<sup>14</sup> conferma, in accordo

---

12 Kerns, R. “Crying Wolf: The Use of False Accusations of Abuse to Influence Child Custodianship and a Proposal to Protect the Innocent”, *South Texas law review*. 56. 2015, p. 603, 10.2139/ssrn.2715774.

13 Mulder, T.M.; Kuiper, K.C.; Van der Put, C.E.; et al. “Risk factors for child neglect: A meta-analytic review”, *Child Abuse & Neglect*, 77, 2018, pp. 198–210. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chab.2018.01.006>  
Wymbs, B.; Pelham, W.E; Brooke S. Molina, “Rate and predictors of divorce among parents of youths with ADHD”, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 76(5), 2008, pp. 735–744. <https://doi.org/10.1037/a0012719>

14 Van Berkel SR, Prevoo MJL, Linting M, et al. What About the Children? Co-Occurrence of Child Maltreatment and Parental Separation. op. cit.

con altre ricerche sulla transizione separativa, che non è la separazione genitoriale di per sé a costituire i maggiori fattori di rischio per il maltrattamento sui figli, ma soprattutto il conflitto interparentale ad essa associato.

### ***10.2 Algoritmi decisionali in tema di child custody evaluation in situazioni con allegazioni di violenza***

La ricerca scientifica rappresenta un immenso bacino di riflessioni ed una solida guida per il professionista che si trova ad operare nel delicatissimo ambito della valutazione in tema di separazione ed affidamento, soprattutto in presenza di allegazioni di sospetta violenza. Un articolo illuminante di Jaffe et al.<sup>15</sup> approfondisce e delinea un solido spunto di riflessione in merito a snelli algoritmi decisionali in tema di valutazioni in ambito di separazione che includano segnalazioni di possibili maltrattamenti, unendo i risultati di ricerche in questo ambito e proponendo differenti soluzioni in termini di tipologia di affidamento e tempi e modalità di frequentazione graduate sulla base di una serie di criteri, utili soprattutto in situazioni di elevata conflittualità e violenza (TAB. 2).

ACV-Le relazioni caratterizzate da abuso e controllo, anche definite dinamiche di terrorismo intimo o violenza coercitiva e controllante<sup>16</sup>; descrive un pattern in cui vengono utilizzate continuamente la minaccia, la forza, la violenza psicologica ed altre modalità coercitive con l'obiettivo di dominare unilateralmente un partner e indurre sottomissione, terrore fino a raggiungere il completo controllo dell'altro.

CIV- Situazioni di violenza istigate dalla conflittualità post separativa, anche definite violenza situazionale<sup>17</sup>; in questo scenario i comportamenti violenti sono agiti da entrambi i partner che presentano limitate capacità e abilità di risoluzione dei conflitti. Spesso queste situazioni presentano movimenti bilaterali di aggressione in assenza di un autore di violenza principale.

VR-la resistenza violenta; si è in presenza di questa fattispecie nel momento in cui un partner utilizza un comportamento violento al fine di difendersi dalle continue aggressioni subite dall'altro partner. In alcuni casi questo può essere una forma di legittima difesa ma in altri può rappresentare una reazione sproporzionata.

---

<sup>15</sup> Jaffe, P.G.; Johnston, J.; Crooks, C. "Custody disputes involving allegations of domestic violence: Toward a differentiated approach to parenting plans", *Family Court Review*. 46. 2008, pp. 500 - 522. 10.1111/j.1744-1617.2008.00216.x.

<sup>16</sup> Kelly, J.B.; Johnson, M.P. "Differentiation among types of intimate partner violence: Research update and implications for interventions" *Family Court Review*, 46, 2008, pp.476-499.

<sup>17</sup> Kelly, J.B.; Johnson, M.P. "Differentiation among types of intimate partner violence: Research update and implications for interventions", op. cit.

SIV-si tratta di situazioni episodiche, isolate, in cui non è possibile riscontrare un pattern abituale e ripetitivo che, seppur caratterizzate da comportamenti violenti agiti, rappresentano una risposta disadattiva finalizzata al tentativo di reagire allo stress separativo e post separativo.

### **10.3 Lo screening "PPP" - Potency-Pattern-Primary perpetrator**

Gli autori offrono inoltre alcuni interessanti spunti in relazione alla valutazione delle situazioni di violenza utili per tutti gli operatori che si trovano a muoversi nel contesto delle separazioni conflittuali, al fine di poter efficacemente effettuare una sorta di screening in presenza di segnalazioni di maltrattamento. Gli autori propongono di valutare sotto il profilo decisionale sostanzialmente tre fattori (TAB.1): la gravità (potency), il pattern e la direzionalità della violenza individuando il perpetratore primario. Prima di tutto il livello di gravità rappresenta la severità, la pericolosità ed il potenziale rischio di incorrere in conseguenze letali o di elevato danno. Questa rappresenta la dimensione che prima di tutte merita di essere valutata e monitorata in modo che gli ordini di protezione possano essere emanati immediatamente e prolungati, se necessario, in modo da garantire la sicurezza delle vittime. Meritano di essere valutati anche precedenti episodi di violenza poiché costituiscono un'importante indicatore dell'abilità dell'individuo di andare nella direzione di un discontrollo e avviare una escalation sino a livelli molto pericolosi.

È giusto ricordare che in alcuni casi una violenza particolarmente esplosiva, che talvolta diviene mortale per la vittima, può emergere anche in assenza di una storia di precedenti comportamenti lapalissianamente violenti, ma in presenza di alcuni segnali anticipatori che si possono ravvisare nella parte A della tabella sottostante. Il secondo aspetto da valutare riguarda la ciclicità e la cronicità di un pattern di controllo coercitivo e sopraffazione che, a differenza di episodi isolati, rappresenta un indicatore cruciale dell'estensione del disagio ed, in alcuni casi, della traumatizzazione a cui sono sottoposti il minore e la famiglia nonché un fattore di rischio che descrive il potenziale della futura violenza<sup>18</sup>. Questo aspetto può essere utile anche sotto il profilo della valutazione di quali misure di protezione, di correzione ed eventuale riabilitazione sono necessarie (ad esempio scegliere se applicare il modello delle visite protette, se inviare alcuni genitori ad un trattamento riabilitativo per tossicodipendenti o presso i centri di salute mentale).

---

18 Stark, E. *Coercive control: How men entrap women in personal life*. New York, Oxford University Press. Statistics Canada, 2001.

Anche in questo caso nella parte B della tabella è possibile individuare una lista di aspetti generalmente correlati con un pattern di violenza e di controllo coercitivo. Gli autori inoltre suggeriscono che è sempre opportuno riuscire a raccogliere una dettagliata descrizione degli episodi di violenza separatamente con ciascuna parte. È inoltre utile ricordare che i professionisti dovranno saper riconoscere chi sia la vittima a prescindere da chi dichiari di esserlo poiché vi sono alcuni profili di personalità, ad esempio sociopatici e narcisisti, che sono abituati ad utilizzare la violenza per il controllo interpersonale e che sono in grado di offrire un'immagine di sé piuttosto patinata laddove, invece, la vera vittima può apparire inaffidabile e disorganizzata<sup>19</sup>. Ecco perché nella parte C della tabella vi sono alcuni suggerimenti per comprendere come discriminare chi potrebbe essere il perpetratore della violenza.

Sezione A - Potency (trad. gravità);	
1	Sono presenti minacce o fantasie di omicidio o di suicidio? Se presenti, la persona ha in mente un piano per poterle agire?
2	Siamo in presenza di una situazione in cui sono disponibili delle armi (es. ha il porto d'armi)?
3	Quali sono state le conseguenze più gravi di ogni episodio di violenza precedente? Ci sono stati dei danni, anche fisici? Se sì, di che entità?
4	Siamo in presenza di una persona con un pensiero ossessivo riguardo l'ex partner che rappresenta un bersaglio da incolpare?
5	Siamo in presenza di una storia di problematiche di salute mentale, soprattutto del registro dei disturbi del pensiero, paranoia o gravi disturbi di personalità?
6	Siamo in presenza di una persona che talvolta agisce sotto l'influenza dell'uso di alcol, o di sostanze d'abuso, che può presentare una diminuita capacità di inibire e controllare gli impulsi connessi all'espressione della rabbia? Siamo in presenza di una persona che ha una storia di abuso di sostanze?
7	Uno dei partner, nei propri comportamenti e nei colloqui, esprime un alto livello di instabilità emotiva che può essere caratterizzato da quadri anche molto differenti di tipo internalizzante, come la depressione, o esternalizzante, come la rabbia, che ci possono far pensare che quella persona possa agire in maniera irrazionale e imprevedibile?
8	Una delle parti che si è separata recentemente sta sperimentando altri eventi stressanti come la perdita del lavoro, l'allontanamento dalla casa, la perdita dell'affidamento dei minori oppure severi problemi finanziari?

19 Bancroft, L.; Silverman, J.G. *The batterer as parent: Addressing the impact of domestic violence on family dynamics*, Newbury Park, CA, Sage, 2002.

Sezione B – Pattern (aspetti correlati);	
1	È presente in anamnesi una storia di violenza fisica che possa includere anche la distruzione di oggetti o di proprietà (e violenza verso animali domestici), minacce che riguardano la violenza rivolta contro se stessi o contro altre persone amate, aggressioni fisiche, coercizioni sessuali o stupro?
2	Siamo in presenza di violazioni delle disposizioni imposte dall'autorità (violazioni dei dispositivi vigenti, degli ordini di protezione o precedenti reati di stampo violento)?
3	Siamo in presenza di una partner particolarmente spaventata o intimidita?
4	È possibile rintracciare una storia di continui attacchi all'immagine ed alle capacità della partner, che incidono sull'autostima, e di violenza psicologica?
5	Siamo in presenza di un ex partner che ha sempre preso tutte le decisioni (e quindi deteneva il pieno controllo dell'intero <i>ménage</i> familiare, tra cui anche quello economico)?
6	Uno dei partner è stato isolato ed obbligato a interrompere i contatti con le relazioni sociali al di fuori della famiglia (ad esempio, ha interrotto i contatti con i colleghi di lavoro, con gli amici e con la propria famiglia di origine)?
7	Siamo in presenza di una storia di coppia caratterizzata da intense e ossessive preoccupazioni che hanno a che fare con una gelosia di carattere sessuale e un alto livello di possessività nei confronti del partner?
8	Dopo la separazione si sono presentati alcuni comportamenti caratterizzati dal tentativo di mantenere o di avere dei contatti con la partner nonostante ella non volesse averne (ad esempio episodi di stalking, situazioni in cui il partner è stato trattenuto contro il proprio volere, tentativi o minacce di sottrazione del partner o del figlio)?
9	Sono state presentate molteplici segnalazioni, anche all'autorità giudiziaria, che sembrano avere l'obiettivo di controllare e tormentare l'ex partner?
Sezione C – Primary Perpetrator (chi agisce violenza su chi);	
1	Chi è in grado di riferire una precisa, chiara e plausibile narrazione degli episodi di violenza? Chi è impegnato nel minimizzare, distorcere, negare e razionalizzare gli episodi?
2	Quali tipi di motivazioni vengono riferite, ed approfondite, nel tentativo di spiegare la dinamica in cui si è svolto l'episodio violento?
3	In relazione a possibili danni emersi da episodi violenti, qual è la dimensione della forza fisica di ciascuna parte? È presente qualcuno che ha una formazione specifica su tattiche di combattimento?
4	La tipologia del danno patito può essere facilmente connessa ad agiti aggressivi commessi dall'autore della violenza oppure da reazioni di difesa che magari potrebbe aver messo in atto la vittima?
5	Qualora le situazioni di violenza dovessero avere coinvolto entrambi i partner in una colluttazione, la tipologia delle ferite riportate sono connesse ad un tentativo di difesa, e quindi di minore entità, oppure ad un'azione deliberatamente esercitata con l'intento di controllare e punire l'altro?
6	Uno dei due partner, anche se non in questa relazione, è stato oggetto di precedenti ordini di protezione?

Tab. 10.1 - Lo screening "PPP" - Potency-Pattern-Primary perpetrator

Queste riflessioni possono aiutare i professionisti a muoversi più agevolmente all'interno del panorama separativo in contesti di presunta violenza.

#### ***10.4 Suggerimenti sulla predisposizione dei piani genitoriali in riferimento a situazione di possibile o accertata violenza***

Gli autori Jaffe et al.<sup>20</sup> effettuano una interessante sintesi delle tipologie di *parenting*, incrociandole con le tipiche situazioni in cui si dispone un affidamento condiviso o esclusivo (o all'Ente n.d.a) e calandole nei differenti contesti di violenza presunta o accertata. Offrono quindi dei suggerimenti dedicati agli operatori che non hanno l'ambizione di essere esaustivi, e permettono di avviare un buon processo di riflessione sulla necessità di effettuare un accurato processo di valutazione delle differenti situazioni; queste suggestioni sono state dalla scrivente riadattate al contesto italiano.

##### ***10.4.1 Co-parenting***

La capacità di poter attivare un'efficace co-genitorialità riflette una situazione in cui entrambi i genitori riescono a cooperare in maniera coordinata in tutti gli aspetti significativi dell'educazione e della cura dei figli, anche nella fase post separativa. Questo tipo di quadro appartiene a quelle situazioni in cui entrambi i genitori sono attivamente coinvolti nella vita dei loro figli, condividono con loro informazioni e riescono a fronteggiare le normali sfide che derivano da una genitorialità in un contesto di separazione. Da un punto di vista legale, la cornice dell'affidamento condiviso (talvolta materialmente condiviso) è quella che tipicamente rappresenta maggiormente queste situazioni; in questa configurazione i turni di frequentazione possono essere diversificati sulla base delle esigenze di ogni singolo nucleo e sulla base delle distanze abitative; tuttavia, mantengono la caratteristica di essere piuttosto equipollenti e decisamente flessibili. Questa condizione può essere raggiunta anche attraverso un percorso di consulenza psicologica, legale, o di mediazione familiare. In questi casi possiamo essere in presenza di situazioni in cui la co-genitorialità può venire ostacolata dalle resistenze di uno dei genitori; è richiesto dunque un elevato livello di preparazione da parte dei valutatori, degli avvocati, e dei giudici, affinché venga fatta un'accurata valutazione in relazione ai motivi di tale resistenza, i quali vanno inquadrati, soppesati e valutati in un progetto che tenga conto del best interest del minore.

---

20 Jaffe, P.G.; Johnston, J.; Crooks, C. "Custody disputes involving allegations of domestic violence: Toward a differentiated approach to parenting plans", op. cit.

#### *10.4.2 Genitorialità parallela*

A differenza della genitorialità cooperativa, questo tipo di modello prevede che entrambi i genitori siano coinvolti nella vita del minore, ma che la relazione genitoriale venga strutturata con l'intenzione di minimizzare i contatti tra i genitori e proteggere quindi il figlio dall'esposizione di micro-conflitti genitoriali. Un esempio di questo tipo di modello è rappresentato dall'indicazione di suggerire ai genitori di prendere autonomamente le decisioni che riguardano il minore durante i propri tempi di frequentazione. In genere, i genitori si suddividono le decisioni prevalenti in un determinato ambito (ad esempio, uno si occupa delle questioni di salute e l'altro delle questioni scolastiche). Ovviamente questo modello descrive una situazione che comporta una limitata flessibilità: spesso i genitori devono costruire piani genitoriali molto strutturati ed una dettagliata calendarizzazione. Questa tipologia di proposta deriva dal riconoscimento da parte del valutatore di situazioni caratterizzate da elevata conflittualità separativa in un contesto in cui però entrambi i genitori appaiono sufficientemente competenti. L'obiettivo di questa pianificazione è di disingaggiare i genitori dalle reciproche ostilità quotidiane, nella speranza che tale conflittualità possa, nel tempo, declinare, portando il rapporto ad evolvere verso la forma di genitorialità condivisa precedentemente citata. In queste circostanze si può suggerire ai genitori, qualora non l'avessero già fatto, di rivolgersi a professionisti della salute mentale al fine di rimaneggiare vissuti e cognizioni relativi alla separazione. È utile precisare che, nella costruzione dei piani genitoriali, questo tipo di genitorialità non può richiedere al minore una netta suddivisione della propria vita in due mondi che non vengono a contatto l'uno con l'altro e che sabotano il flusso delle attività quotidiane del minore (scuola, amici, sport, etc). Solitamente queste situazioni si riscontrano nei contesti di affidamenti condivisi o esclusivi con tempi di frequentazione in cui vi è un collocatario prevalente, anche se i tempi di frequentazione non devono necessariamente differire in maniera sensibile.

#### *10.4.3 Le transizioni supervisionate*

Questo tipo di suggerimento prevede la supervisione e il monitoraggio, operato da terzi, delle transizioni del minore da un genitore all'altro. La premessa di tale tipo di proposta è che le transizioni supervisionate riescano a contenere eventuali situazioni di conflitto e di scontro tra i genitori, e che, perlomeno, riescano ad evitare il contatto fisico tra i genitori e l'ostilità comunicativa di fronte al minore. Si precisa che gli incontri supervisionati non dovrebbero essere effettuati presso le stazioni di polizia in quanto non rappresentano il contesto adatto per una transizione che coinvolge un minore, il quale potrebbe non sentirsi a proprio agio

in luoghi così esplicitatamente connotati. Solitamente, la cornice giuridica in cui questo tipo di suggerimenti vengono applicati è il più delle volte rappresentata dall'affidamento esclusivo rafforzato, in cui un genitore ha ottenuto il diritto di poter portare avanti in solitaria il processo decisionale sulle questioni di maggiore importanza, mentre il genitore che non dispone della custodia del minore ha un ridotto, e limitato, accesso alle informazioni relative al figlio.

#### **10.4.4 *Le visite protette***

Le visite protette rappresentano una struttura di incontro nata dalla necessità di promuovere contatti vigilati tra il figlio e un genitore che è stato valutato non tutelante nei suoi confronti, a causa di una serie di comportamenti appartenenti allo spettro del maltrattamento all'infanzia e del pericolo di sottrazione e fuga del/con il figlio. Questo tipo di assetto può inoltre essere appropriato nelle situazioni in cui un minore dovesse manifestare di avere timore di un genitore nelle circostanze in cui sia stato dimostrato che tale genitore abbia agito, o stia ancora agendo, dei comportamenti maltrattanti.

Nonostante questa forma di visita sia da lungo tempo conosciuta e praticata nell'ambito della tutela dei minori, recentemente si è valutato come debba essere intesa come una fase di transizione e non possa essere mantenuta a lungo, poiché comunque espone a un certo livello di rischio il figlio che si reca agli incontri protetti e, talvolta, anche l'altro genitore, nel caso in cui sia vittima di IPV.

Infatti, dopo un periodo sufficientemente lungo, pensato e costruito nel contesto delle visite protette, potrebbe essere utile stimare i cambiamenti relativi all'atteggiamento mostrato dal genitore che ha agito violenza, o azioni di mancata tutela, e le reazioni a questi incontri da parte del minore per valutare un suo adattamento alla situazione. In queste circostanze, gli incontri dovrebbero essere vigilati e supervisionati da un esperto di salute mentale che abbia il compito di intervenire, anche in senso terapeutico, sulla relazione genitore - figlio durante le visite stesse.

#### **10.4.5 *L'interruzione dei contatti***

Potrebbe essere necessario sospendere i contatti genitore - figlio per un periodo di tempo a causa di una serie di ragioni. Quando la decisione di sospendere i contatti debba essere effettuata esclusivamente sulla base del rifiuto di un figlio di incontrare un genitore, questo scenario rappresenta una delle sfide più complesse per il valutatore, che viene chiamato ad individuare e isolare i fattori che hanno condotto il figlio a questa sua resistenza. La capacità di differenziare efficacemente tra il rifiuto di un figlio di incontrare un genitore per valide ragioni (es. essere stato

vittima di violenza domestica) o per effetto della pressione esercitata direttamente o indirettamente dall’altro genitore o da altri membri della famiglia allargata si acquisisce soltanto con la pratica clinica e forense attraverso lo studio delle dinamiche che conducono alla violenza intrafamiliare e alla disaffezione genitoriale.

Questo poiché mentre ovviamente appare del tutto appropriato che un figlio non voglia entrare in contatto con un genitore violento, questa richiesta non può essere sostenuta nelle situazioni in cui non vi sia alcuna evidenza di comportamenti di mancata tutela o maltrattamento. Nelle situazioni in cui il genitore influenza e sostiene il rifiuto del figlio ad avere contatti con l’altro genitore, dovrebbe essere suggerito un percorso clinico terapeutico che possa intervenire sulla restaurazione della relazione genitore-figlio; questo poiché l’interesse dei minori è di poter mantenere una continuativa relazione con entrambi i genitori e quindi la perdita ingiustificata della relazione con uno di essi può rappresentare un evidente fattore di rischio per lo sviluppo dei minori<sup>21</sup>.

## 10.5 Conclusioni

Il professionista che si muove all’interno del panorama della separazione genitoriale deve essere a conoscenza della cornice in cui presta la propria opera professionale (ad es. clinica versus forense) e di vincoli e regole specifiche di ciascun intervento così da proteggere sé stesso e i propri clienti dal rischio di esondare in condotte e suggerimenti inappropriati. In accordo con i principi ispiratori della legislazione nazionale, che rappresentano anche il precipitato di riflessioni a livello europeo e mondiale, il quale decide di lavorare all’interno dell’ambito della disgregazione familiare, egli è tenuto a conoscere i molti e diversi modelli esplattivi e descrittivi delle dinamiche violente, abbandonando visioni semplistiche rappresentate dai modelli dicotomici (presenza - assenza di violenza) ed aprendosi all’osservazione di molte variabili che intervengono nello strutturarsi di episodi di maltrattamento in famiglia.

È inoltre opportuna una conoscenza di base degli studi in termini di valutazione del rischio. Il clinico che svolge un incarico come valutatore in ambito forense in situazioni di disgregazione familiare in cui siano state indicate alleazioni di maltrattamento deve conoscere e saper applicare algoritmi decisionali suggeriti dalle più recenti ricerche in ambito scientifico, deve inserirsi in una rete di supervisione che garantisca e vigili sulla sua neutralità e possibilmente atte-

---

21 Shaffer, M.; Bala, N. "Wife abuse. Child custody and access in Canada", *Journal of emotional abuse*, 3 (3-4), 2003, pp. 253-275.

nersi alle linee guida prodotte dalle società scientifiche attive sul tema. Egli deve sempre esplicitare in qualsiasi interazione con l'autorità giudiziaria i limiti del proprio operato, ciò che gli compete come professionista e ciò che esula dal proprio mandato, al fine di evitare pericolosi fraintendimenti che possono condurre nelle situazioni più estreme al mancato riconoscimento ed intervento di situazioni di violenza o alla condanna di innocenti.

<b>Sezione</b>	Decisioni condivise sulla maggior parte delle questioni riguardanti la vita dei figli; omogeneità tra i genitori nelle pratiche educative esito di un progetto di cura e disciplina comunemente sostenuto nella duplice appartenenza e tra le due abitazioni; continuo flusso di comunicazione e risoluzione congiunta dei problemi; affidamento condiviso con tempi di frequentazione flessibili ed equipollenti.
<b>Disposizioni in termini di custodia</b>	Piani genitoriali costruiti dalle parti o in accordo tra le parti, solitamente ratificati dal magistrato; chiara definizione nel piano genitoriale di dettagli come festività, date, orari e luoghi di scambio; flessibilità e compromessi in merito alla programmazione, ove possibile, sono incoraggiati; gli interventi legali\ del Giudice avvengono in caso di mancato accordo dei genitori su modifiche temporanee ai piani genitoriali.
<b>Altre disposizioni</b>	Se richiesto da una delle due parti, ci possono essere dispositivi che regolano temporanee disposizioni inibitorie, ad esempio restrizioni nel portare il bambino all'estero senza consenso; possono essere suggerite modalità di gestione dei contatti telefonici con il bambino e di scambio in un luogo comodo per entrambi i genitori e per il bambino; possono essere indicate modalità per comunicare informazioni urgenti.
<b>Adatto per</b>	Genitori sufficientemente capaci di comunicare, con un certo grado di fiducia e rispetto reciproco; capaci di focalizzarsi sui figli e di risolvere le difficoltà in autonomia; - Violenza Domestica: Valutazioni basse su criteri potenza, pattern e perpetratore principale della violenza, ad esempio: Bassi livelli di Violenza Indotta dalla Separazione [SIV] dopo che la crisi acuta è passata e l'attivazione emotiva di stampo traumatico è contenuta; per altri tipi di violenza non attualmente presente, con una storia sostanziale di genitorialità parallela di successo ed in presenza di cessazione di agiti maltrattanti e controllo. Utile anche in proposte che includono genitori con patologie mentali e che utilizzano sostanze, in compenso ed in grado di dimostrare continuità e motivazione nella presa in carico (e riabilitazione).

<b>Non adatto per</b>	Situazioni caratterizzate da violenza domestica attiva. Conflittualità cronica di grado moderato e severo con interazioni coercitive, incapacità di risolvere problemi insieme, nessuna storia o capacità di cooperare e comunicare. In generale non indicato per genitori con patologie mentali e/o abuso di sostanze che non rispondono positivamente ai programmi di trattamento.
<b>Sezione B: PARENTING PARALLELO</b>	Struttura in cui si tende a suddividere tra i genitori la capacità decisionale, in base alle diverse questioni assegnate a ciascun genitore, al fine di evitare quotidiani contatti; il piano genitoriale prevede una suddivisione chiara di ruoli e compiti nonché chiari confini e limiti; il programma genitoriale e di visita richiede una comunicazione minima, cerca di evitare il contatto diretto tra genitori, fornendo contemporaneamente stabilità e continuità nella vita del bambino. Si può essere in presenza di affidamento condiviso o affidamento esclusivo, anche con tempi di frequentazione ampi. In Italia spesso è associato a circostanze in cui l'affido viene dato all'Ente.
<b>Disposizioni in termini di custodia</b>	I tempi di frequentazione possono variare, in base alle specifiche disposizioni del tribunale; possono essere possibili anche tempi di frequentazione diurni e notturni non vigilati, se non per la specifica fase del passaggio; è opportuno valutare tempi e luoghi di transizione tra un genitore e l'altro così da ridurre al minimo l'interruzione delle attività scolastiche, sociali ed extracurricolari del bambino. I dispositivi devono chiarire nel dettaglio i turni di frequentazione (orari, date, luogo di scambio, festività, ecc.). I genitori devono attenersi con massima aderenza al decreto del tribunale (in linea di massima non è permessa flessibilità e compromesso in merito alle modifiche). Si predilige l'adozione di pratiche educative coerenti e tutelanti all'interno dei due ambienti genitoriali, alla luce della difficoltà di portare avanti un progetto educativo comune co-partecipato.
<b>Altre disposizioni</b>	Alta strutturazione del piano genitoriale al fine di evitare conflitti, minacce e sabotaggi tra i genitori; possono essere presenti disposizioni che limitano alcune aree, ad esempio l'incontro tra un genitore e l'altro, nel caso di indagine per DV e limitazioni, ad esempio nel portare il bambino all'estero senza il consenso. Individuazione di luoghi neutri per il passaggio da un genitore all'altro, sicuro e confortevole per il bambino (ad esempio un parente neutrale, un centro incontri, la scuola, la biblioteca). Accesso telefonico al figlio altamente strutturato. Possono essere indicate modalità per comunicare informazioni urgenti. La maggior parte delle informazioni necessarie devono transitare per mezzo scritto, ad esempio tramite e-mail, ecc. (mai tramite il bambino). Si devono individuare in anticipo procedure chiare per risolvere eventuali nuovi problemi emergenti, ad esempio l'indicazione di rivolgersi ad un coordinatore genitoriale.

<b>Adatto per</b>	<p>Genitori individualmente in grado di apportare un contributo positivo nella vita dei figli, ma incapaci di gestire il contatto diretto tra essi, che provocherebbe conflittualità cronica, con ripercussioni sul figlio. Coppie valutate come non violente ma cronicamente conflittuali (incl. ripetute accuse infondate di violenza domestica). Violenza Domestica: Valutazioni moderate-basse su potenza e pattern, nessun perpetratore principale, ad esempio: Violenza istigata dal conflitto [CIV]; Violenza indotta dalla separazione [SIV] durante e post-crisi. Altri tipi (incl. relazioni abusive [ACV] con prove credibili di buoni progressi o completamento del trattamento). Vittime che hanno subito violenza passata di qualsiasi tipo (incl. VR), ma che non costituisce più una minaccia.</p>
<b>Non adatto per</b>	<p>Bambini molto piccoli (es. fascia 0-2) e/o portatori di special needs che necessitano di un approccio consistentemente coordinato e sincrono tra gli ambienti familiari.</p> <p>Bambini che già sperimentano sintomi di cronico stress ed intenso disagio.</p> <p>Situazioni in cui siano presenti evidenze che indicano che un genitore rappresenta una minaccia fisica, sessuale o psicologica per il bambino.</p> <p>Situazioni in cui siano presenti evidenze che indicano la presenza di comportamenti attuali di violenza.</p>

<b>Sezione C: TRANSIZIO- NE SUPERVI- SIONATA</b>	<p>Il decision making in ambito genitoriale ed il libero tempo di frequentazione sono assegnati solo al genitore capace di fornire un ambiente libero da violenza.</p> <p>Piani genitoriali che richiedono minima comunicazione, cercano di evitare il contatto diretto tra i genitori e allo stesso tempo forniscono stabilità e continuità nella vita del bambino.</p> <p>Di solito si è in presenza di affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato, con limitazioni de-potestate e turni di frequentazione minima e supervisionati da terzi.</p> <p><u>In Italia spesso è associato a circostanze in cui l'affido viene dato all'Ente.</u></p>
<b>Disposizioni in termini di custodia</b>	<p>Passaggi da un genitore all'altro, sempre monitorati da terzi.</p> <p>Le transizioni solitamente avvengono da parte di terzi in un luogo neutrale per proteggere il bambino e prevenire conflitti continui in luoghi a connotazione personale, ad esempio litigi o acting out di fronte all'abitazione del collocatario.</p> <p>Individuazione di un supervisore dello scambio che monitora il comportamento di tutte le parti, fa rispettare le regole e aiuta a comunicare le informazioni essenziali.</p> <p>Tempi di frequentazione solitamente limitati a poche ore o visite diurne, ma potrebbe in alcuni casi includere brevi pernottamenti.</p> <p>Chiari dispositivi del tribunale in merito ai turni di responsabilità e piani genitoriali (orari, date, luogo dello scambio, festività, ecc.)</p>

<b>Altre disposizioni</b>	<p>Costruzione di un progetto con obiettivi specifici e criteri comportamentali che devono essere soddisfatti affinché il VP passi allo scambio non monitorato.</p> <p>Dispositivi del tribunale che descrivono nel dettaglio le modalità di scambio (tutti gli orari, le date, la posizione).</p> <p>Disposizioni di sicurezza per il genitore vittima e per il figlio, ad esempio ordini di protezione etc..</p> <p>Indicazione delle attività consentite e non, e delle persone che possono e o meno partecipare alle visite (facoltativo).</p> <p>Possono esservi dispositivi che regolano temporanee disposizioni inibitorie, ad esempio restrizioni nel portare il bambino all'estero senza consenso, ecc.</p> <p>Presenza di chiare regole che definiscono il comportamento da mantenere al momento dello scambio, ed eventuale richiesta di autorizzazione per qualsiasi partecipazione alle attività del bambino.</p>
<b>Adatto per</b>	<p>Violenza Domestica:</p> <p>Valutazioni del rischio di recidiva del comportamento violento moderato dove la minaccia del comportamento violento si verifica solo quando i genitori si incontrano, ad esempio:</p> <p>Violenza istigata dal conflitto [CIV];</p> <p>Resistenza Violenta [VR] e altre situazioni in cui le vittime devono gestire le proprie emozioni connesse al passato trauma derivante dalla precedente situazione di violenza;</p> <p>Violenza indotta dalla separazione [SIV] durante il periodo di crisi.</p> <p>Altri tipi (incl. relazioni abusanti [ACV] con prove credibili di buoni progressi o completamento del trattamento ad es. presso un CUAV<sup>22</sup>).</p> <p>Coppie valutate come non violenti ma cronicamente conflittuali (inclusi le accuse infondate ma ripetute).</p> <p>In presenza di comportamenti fortemente problematici di entrambi i genitori in fase di transizione, che comprendono child checking, quindi una sorta di interrogatorio nei confronti del figlio al momento del passaggio.</p>
<b>Non adatto per</b>	<p>Qualsiasi situazione in cui vi siano evidenze di violenza attuale e preoccupazioni sulla tutela del bambino se lasciato da solo con il genitore.</p> <p>Situazioni in cui non sia possibile individuare un supervisore terzo, neutrale e preparato.</p>

22 Acronimo per: Centro uomini che agiscono violenza.

<b>Sezione D: VISITE PROTETTE</b>	Il decision making in ambito genitoriale ed il libero tempo di frequentazione sono assegnati solo al genitore capace di fornire un ambiente libero da violenza. Di solito si è in presenza di affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato, con limitazioni de-potestate e turni di frequentazione minima e supervisionati da terzi. In Italia spesso è associato a circostanze in cui l'affido viene dato all'Ente
<b>Disposizioni in termini di custodia</b>	Visite vigilate e protette con genitore VP. Adesione ad un progetto di elevata tutela con supervisore dell'incontro che monitora tutti i comportamenti per tutta la durata dell'incontro, che fa rispettare le regole e che comunica le informazioni essenziali al Tribunale in caso di violazioni delle disposizioni. Disposizioni del Giudice chiare sui turni di frequentazione e modalità. Accesso solitamente limitato a poche ore e/o visite esclusivamente diurne. Non previsti pernottamenti.
<b>Altre disposizioni</b>	Costruzione di un progetto con obiettivi specifici e criteri comportamentali che devono essere soddisfatti dal genitore VP per passare alla transizione monitorata. Disposizioni di sicurezza per la vittima e per il figlio, ad esempio accompagnamento al luogo dello scambio, ordini di protezione, etc. Servizi di supporto e trattamento offerti alle vittime (ed a coloro che hanno agito una resistenza violenta) finalizzata a potenziare il rispetto di sé stessi e l'autodeterminazione. Specifiche indicazioni inserite in dispositivo in termini di <u>partecipazione a programmi di trattamento per VP</u> .
<b>Adatto per</b>	<p>Violenza Domestica:</p> <p>Valutazioni elevate sulla potency, o valutazioni moderate – elevate su potency, pattern e sull'individuazione di un chiaro autore di violenza.</p> <p>Violenza attuale recente (tutti i tipi di violenza).</p> <p>Relazioni abusanti [ACV].</p> <p>Utile anche per genitore con una diagnosi di tossicodipendenza attuale e/o con acuzie psichiatriche, se in carico al servizio con trattamento in atto.</p> <p>Temporaneamente per casi abigui, durante una valutazione di violenza domestica.</p> <p>Genitori con rischio accertato di violenza fisica, abuso sessuale, minaccia di rapimento per il bambino.</p> <p>Bambini che hanno una accertata storia di vittime di DM e desiderano il contatto ed un continuo coinvolgimento del genitore maltrattante.</p>

<b>Non adatto per</b>	<p>Situazioni in cui è presente un quadro di cronico disadattamento nel minore e mancanza di qualsiasi beneficio apparente a seguito dei contatti con il genitore maltrattante.</p> <p>Supervisione inadeguata disponibile, ovvero mancanza di professionisti specializzati, per il bambino o per i genitori.</p> <p>Scenari in cui il bambino o il genitore necessitano di interventi terapeutici differenti e di maggiore intensità.</p> <p>Il genitore maltrattante ha raggiunto obiettivi progettuali per poter usufruire di un accesso meno restrittivo.</p> <p>Il genitore affidatario è diffidente e richiede la supervisione nonostante le accuse di DV siano infondate a seguito di una valutazione completa del rischio e della situazione.</p>
<b>Sezione E: SO- SPENSIONE DEI CONTAT- TI</b>	<p>Il decision making in ambito genitoriale ed il libero tempo di frequentazione sono assegnati solo al genitore capace di fornire un ambiente libero da violenza.</p> <p>Di solito si è in presenza di affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato, con limitazioni o decadimenti de-potestate.</p> <p>In Italia può essere associato a circostanze in cui l'affido viene dato all'Ente</p>
<b>Accesso alle disposizioni</b>	<p>Tutti i contatti di qualunque genere con il genitore maltrattante sono sospesi sulla base di una specifica pronuncia del Tribunale.</p> <p>Le visite possono riprendere dopo la revisione del decreto da parte del Tribunale per un periodo di tempo specificato in subordine alla dimostrazione dell'affidabilità del genitore in base a dei comportamenti riabilitativo-correttivi dimostrabili e documentabili.</p>
<b>Altre disposi- zioni</b>	<p>Segnalare la presenza di episodi critici ai servizi di protezione dell'infanzia (es. Servizio tutela minori).</p> <p>Rinvio del caso ai servizi di protezione dell'infanzia se si prevede che la sospensione sarà a lungo termine o permanente.</p> <p>Costruire una progettualità che includa la specificazione di obiettivi e criteri comportamentali dimostrabili e documentabili che devono essere soddisfatti per passare alle visite protette.</p>

<b>Adatto per</b>	<p>Le situazioni in cui nessun contatto significativo genitore-figlio sembra percorribile: non è presente nessun rimorso o nessuna volontà di cambiare da parte del genitore che ha agito violenza [ACV].</p> <p>Disagio persistente e\o rifiuto del bambino alle visite protette.</p> <p>Mancato rispetto da parte del genitore (VP) dei termini del decreto che prevede le visite protette.</p> <p>Violenza Domestica:</p> <p>Valutazioni molto elevate in potency, pattern ed individuazione di un chiaro autore ad esempio genitori che hanno agito violenza (ACV) con: tentativi o minacce di rapire, ferire gravemente, uccidere o palese uso del bambino al fine di ferire e molestare l'altro genitore.</p> <p>La presenza di una condanna per una grave aggressione o per il tentato omicidio o l'omicidio di un familiare.</p> <p>Bambino completamente manipolato dal genitore VP ed estraniato dall'altro genitore e dalla famiglia di origine a causa della dinamica di violenza.</p> <p>Utile anche in caso di genitori con grave tossicodipendenza e\o psicopatologia (che non sono inseriti in un programma di trattamento).</p>
<b>Non adatto per</b>	<p>Le situazioni in cui le visite protette non sono facilmente disponibili.</p> <p>Rifiuto ingiustificato del genitore affidatario (CP) di rendere disponibile il bambino per le visite protette o altra inosservanza dei termini del decreto.</p>

Tab. 10.2 - Proposte di piani genitoriali in scenari di separazione ad alto conflitto e violenza, adattati al panorama italiano



# CAPITOLO 11

## *Maltrattamenti in famiglia e Giustizia riparativa: l'evoluzione verso una nuova dimensione*

*Barbara Bononi, Giada Fratantonio, Marco Monzani*

### **11.1 I maltrattamenti in famiglia: inquadramento generale**

Nello scrivere questo capitolo è emerso tra gli autori, tutti, la necessità di specificare che il concetto di violenza non ha colore e non ha genere. Risulta pertanto necessario lasciare ormai al passato il concetto di violenza di genere e considerare il concetto di violenza relazionale (Monzani & Giacometti, 2018)<sup>1</sup>.

Ogni volta che due o più esseri viventi entrano in relazione, la possibilità che ne derivi un conflitto è proporzionale alle rispettive capacità di aderenza all'influenza sociale informativa e all'influenza sociale normativa. Per influenza sociale informativa si intende la capacità di considerare il comportamento di altre persone come una fonte di riferimento (l'individuo confuso che, non sapendo cosa fare, si adegua al comportamento che vede in essere nelle altre persone). Per influenza sociale normativa si intende la capacità di conoscere e introiettare le regole, intese come le norme, le leggi, di riferimento.

Le relazioni su cui principalmente ci si soffermerà in questo capitolo riguardano le relazioni familiari e, nello specifico, le modalità con cui spesso si manifestano i cosiddetti maltrattamenti in famiglia.

Nel dizionario on line Treccani il maltrattamento viene definito come «L'azio-ne del maltrattare o dell'essere maltrattato; comportamento che è per altri causa di danni fisici o morali: *sottoporre a maltrattamenti persone o animali; soffrire, patire, sopportare maltrattamenti; il Codice penale prevede il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.*» A voler essere fiscali esiste anche un articolo del Codice penale che definisce e punisce il maltrattamento verso gli animali. Questo

---

<sup>1</sup> Monzani, M.; Giacometti, A. *Le relazioni violente*. Milano, FrancoAngeli, 2018.

concetto non è solo un aspetto petulante, ma si vedrà come possa interessare e integrare il maltrattamento in famiglia a tutti gli effetti.

Definire la famiglia non è una cosa semplice: si riscontrano diversi modelli familiari, si riscontra una dinamicità e una fluidità del concetto di famiglia che ad oggi, 2024, è molto diverso dal concetto di famiglia di cinquant'anni fa, 1974.

Per prima cosa sarebbe opportuno considerare il concetto di famiglia: nel nostro tempo i nuclei familiari sono molto diversi da quelli che i nostri genitori potrebbero aver toccato con mano. Fino al 1974 le famiglie erano generalmente composte da genitori e figli, in alcuni casi in continuità abitativa con la famiglia di origine di lui, meno spesso quella di origine di lei. Ad oggi esistono famiglie composte da due persone, la presenza di figli non è così scontata, così come la presenza di entrambi i genitori per i figli; i nonni solitamente vivono per conto proprio. Possiamo trovare persone dello stesso sesso e persone eterosessuali, possiamo facilmente incontrare famiglie allargate con figli avuti da precedenti unioni. Non così raro anche famiglie poliamorose che si affacciano sempre più spesso nella società.

In tutti i casi descritti per parlare di famiglia è necessario che ci si trovi di fronte ad un *gruppo relativamente stabile di individui legati tra loro da un'ascendenza comune, dal matrimonio o dall'adozione, che convivono formando un'unità economica e i cui componenti adulti assumono la responsabilità dei piccoli*.

Gli individui minorenni godono e dipendono dai diritti relativi alle cure e alla protezione da parte degli adulti ma, a loro volta, diventando adulti, assumeranno dei doveri verso la famiglia di origine che con l'avanzare dell'età potrebbero avere necessità di assistenza.

I ruoli e le modalità cambiano con il passare del tempo, cambiano in base alle esigenze emergenti che quelle persone, unite da legami di parentela, di affetto, di interdipendenza economica e da interdipendenza sociale, mettono in atto sia volontariamente che involontariamente.

In una rete di legami così complessa e così mutevole potrebbe essere difficile riconoscere il maltrattamento in famiglia. Per maltrattamento in famiglia si parla di una condizione che prevede l'esposizione a comportamenti inadeguati, ripetuti, lesivi della dignità della persona, sia sul piano fisico sia sul piano psichico.

L'immagine che maggiormente è evocata quando si parla di maltrattamenti in famiglia è quella che vede il sesso maschile come artefice di azioni poco consone, violente, aggressive nei confronti dei componenti del nucleo familiare. Le cronache ci parlano spesso di un lui maltrattante verso una lei vittima, ci parlano di un lui maltrattante verso i figli. Meno spesso si racconta di una lei aggressiva e maltrattante; i dati sono fumosi, potrebbero dipendere dalle poche denunce, dalla poca consapevolezza di essere vittima tanto quanto (anche se a parti inverse), da

tabù sociali legati ad una visione distorta e malamente stereotipata. Ma in realtà esistono molteplici condizioni di maltrattamento messo in atto da una lei nei confronti di un lui, succube a sua volta di una personalità narcisistica e manipolativa tanto quanto si è abituati a considerarla a parte inversa.

Esistono poi maltrattamenti messi in atto dai figli nei confronti dei genitori: la condizione legata all'adolescente oppositivo che aggredisce fisicamente i fratelli, i genitori, ma anche i nonni, non sono elementi lontani o estranei dagli ambienti familiari a cui siamo chiamati a valutare per conto del Giudice. Non sono da meno i maltrattamenti messi in atto da nuore e generi, compagni e compagne, verso i rispettivi suoceri.

Tutt'altro che rare le azioni impositive e limitative della capacità di autodeterminazione, soprattutto economica, di una persona svantaggiata che si ritrova a vivere in famiglia e che si sente sfruttata ma, per paura di essere abbandonata, accetta lo sfruttamento economico e la limitazione della propria dignità. In questo caso siamo di fronte ad una violenza economica a tutti gli effetti, al pari della più conosciuta e maggiormente identificabile che riguarda la dipendenza economica dal coniuge, la limitazione lavorativa del coniuge, il controllo del conto corrente del coniuge. Così come i matrimoni, le unioni, le frequentazioni a scopo di interesse economico (truffe amorose) che possono essere compiute con l'esposizione dei figli (di solito quelli del truffatore/trice) a fare da garante delle buone intenzioni dell'altra persona.

Il maltrattamento passa per diversi canali: **economico** (come accennato nelle righe precedenti); **psicologico** (vale per tutte le categorie relazionali: genitori verso figli, figli verso genitori, minori verso adulti, nipoti verso nonni, nonni verso nipoti, tra adulti e tra minori): incutere timore; urlare; screditare; far sentire inferiore una persona; far sentire una persona non voluta; rendere ridicola una persona davanti ad amici, conoscenti ed estranei; minacciare una terza persona per mantenere il controllo sulla vittima (può trattarsi di un familiare della vittima, di amici o di relazioni di lavoro); le minacce possono riguardare anche gli animali di casa, modalità abbastanza diffusa verso i bambini. Per un bambino sapere che il suo animale potrebbe essere picchiato, cacciato via o peggio, è un tormento di non poco conto; ci sono bambini che assistono anche ad azioni violente verso il loro animale e di cui rimangono traumatizzati.

**Fisico:** il maltrattamento fisico non corrisponde solo a percosse o altri atti violenti: corrisponde al mancato interesse dello stato di salute dei componenti della rete familiare, al mancato accesso alle cure sanitarie, al disinteresse per le necessità di vestiario, di alimentazione (anche di fronte a specifiche condizioni di allergie); all'esposizione di un ambiente non idoneo; allo stato di abbandono (pomeriggi in casa senza la presenza di una persona capace di prendersi cura delle

esigenze, che vale per i minori, per gli anziani e per le persone che possono presentare uno svantaggio fisico o psichico); negare l'accesso al vestiario adeguato alla stagione, per l'età, per gli ambienti sociali da frequentare.

Quanto descritto può essere messo in atto in modo trasversale a qualsiasi modello relazionale si voglia prendere in considerazione; è possibile vederlo attivato sia da persone adulte verso altre persone adulte, così come da persone adulte verso minori; da minori verso gli adulti di casa; da lei contro lui, da lui contro lei, ma anche nelle famiglie arcobaleno lui contro lui, lei contro lei.

Particolare attenzione merita il concetto di violenza assistita. Nella maggior parte delle persone si pensa che questa condizione si venga a verificare quando un bambino assiste a due adulti che perdono il controllo tra di loro. In realtà si parla di violenza assistita anche quando una persona anziana assiste a situazioni aggressive, minacciose e pericolose in merito all'ambiente in cui vive. Si può parlare di violenza assistita ogni volta che un soggetto fragile (bambini, anziani, persone con difficoltà o che hanno già vissuto esperienze traumatiche) sono esposti ad assistere impotenti ad una condizione di pericolo di un'altra persona, a maggior ragione se chi soccombe è in rapporto affettivo con la persona fragile.

Il contesto dei maltrattamenti è trasversale e multicomplexo, si evolve con i cambiamenti sociali e con le modalità relazionali che sono figlie di tempi e di realtà diverse. L'errore è considerare i maltrattamenti come elementi statici, quando in realtà sono espressioni di continue evoluzioni.

### ***11.2 I diversi modelli di giustizia e la nascita della Giustizia riparativa***

La dottrina distingue diversi modelli di giustizia che si sono succeduti nelle diverse epoche storiche e nei diversi Paesi. Tali modelli si concentrano su oggetti diversi, persegono finalità diverse con mezzi sostanzialmente diversi (Monzani, Di Muzio, 2018)<sup>2</sup>.

Fondamentalmente se ne possono riconoscere tre grandi tipologie: m. retributivi, m. riabilitativi e m. riparativi (Ciappi, Coluccia, 1997)<sup>3</sup>.

Retributivo: oggetto: reato

- finalità: accertamento di colpevolezza
- mezzi: sanzione

<sup>2</sup> Monzani, M; Di Muzio, F. *La giustizia riparativa. Dalla parte delle vittime*, Milano, FrancoAngeli, 2018.

<sup>3</sup> Ciappi, S.; Coluccia, A. *Giustizia criminale. Retribuzioni, riabilitazione e riparazione: modelli e strategie di intervento penale a confronto*. Milano, FrancoAngeli, 1997.

Riabilitativo: oggetto: autore del reato

- finalità: reinserimento sociale del reo
- mezzi: trattamento

Riparativo: oggetto: danno del reato

- finalità: eliminazione conseguenze reato
- mezzi: attività riparatrice del reo

### *11.2.1 Il modello retributivo*

Esso ha per oggetto il reato, per finalità l'accertamento della colpevolezza e la punizione del reo, per mezzi l'applicazione della sanzione. Questo modello ha per fondamento teorico i principi della Scuola Classica, in particolare il principio di responsabilità strettamente legato al principio del libero arbitrio.

L'oggetto di studio non è costituito dal soggetto autore del reato, bensì dal reato in sé, in quanto il sistema giudiziario ha come obiettivo quello di accertare se si sia verificato o meno un comportamento contrario alla norma giuridica (in particolare penale).

La colpevolezza dell'autore è la diretta conseguenza dell'attribuzione materiale del fatto a un determinato soggetto. In questo modello di giustizia, infatti, l'attribuzione di responsabilità è esclusivamente ancorata all'accertamento della responsabilità materiale (il c.d. nesso causale) e non tiene conto minimamente della rimproverabilità psicologica del fatto al suo autore.

In pratica, l'autore del reato è visto come un soggetto "cattivo" che merita una punizione.

### *11.2.2 Il modello riabilitativo*

Esso ha per oggetto l'autore del reato, per finalità il suo reinserimento sociale, per mezzi il trattamento socio-riabilitativo orientato alla modifica del suo comportamento.

Il modello retributivo visto sopra è il modello che è stato applicato in maniera preponderante in Italia, e non solo, fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, allorquando, soprattutto nei Paesi scandinavi, si diffuse quella corrente di pensiero che venne definita "ideologia del trattamento", secondo la quale la pena non doveva avere soltanto carattere retributivo e affittivo, ma doveva anche e soprattutto tendere alla rieducazione del condannato, per consentirgli un ravvedimento e un ripensamento tali da permettergli un pieno ritorno in società.

La riflessione che ha portato a questo nuovo modello di giustizia era basata sulla convinzione che l'autore del reato non fosse tanto un soggetto cattivo da punire,

quanto un soggetto malato da curare (da qui il termine “trattamento”). Si potrebbe dire che se il modello retributivo aveva come fondamento teorico il principio del libero arbitrio di stampo classicista, il modello riabilitativo aveva come fondamento, almeno in parte, il principio deterministico di lombrosiana memoria.

Tuttavia questo clima di grande entusiasmo per gli strumenti rieducativi durò poco, perché dagli anni Settanta iniziarono a piovere dure critiche sul modello riabilitativo, alimentate dai dati sull'aumento della criminalità e sulla mancata diminuzione dei tassi di recidiva, oltre che dagli alti costi di un sistema di esecuzione penale incentrato sulle pene individualizzate. I dati contenuti in queste statistiche segnarono la crisi definitiva del modello riabilitativo. La ricerca empirica aveva messo in luce l'incapacità del modello riabilitativo di ridurre la recidiva e l'inefficacia degli interventi trattamentali sulla personalità del reo. La crisi che negli anni Ottanta colpì il Welfare State travolse anche il modello riabilitativo che da esso dipendeva; la mancanza di risorse destinate al sociale limitava, infatti, la possibilità di interventi riabilitativi da destinare ai fenomeni di devianza ed emarginazione. Inoltre, il grande problema delle carceri sovraffollate, insieme agli alti costi della giustizia, ha fatto sì che emergesse la necessità di pensare a modelli alternativi di giustizia.

È in questo contesto socio-politico-culturale che cominciò a delinearsi un nuovo paradigma giuridico, noto con il termine *restorative justice*, tradotto col termine italiano di “giustizia riparativa.” Essa può essere definita come «un processo all'interno del quale tutte le parti con un interesse in un particolare reato si incontrano per decidere collettivamente come gestire le conseguenze del reato e le sue implicazioni per il futuro.» (Marshall, 1996, p. 15)<sup>4</sup>.

Come osserva Scardaccione (1997, p. 11)<sup>5</sup> «Lo sviluppo di un modello di Giustizia riparativa è individuabile sia nella crisi dei tradizionali modelli di Giustizia, quello retributivo e quello riabilitativo, sia nell'esigenza di considerare la vittima una parte importante e non marginale del reato commesso e del processo.»

Dunque, dopo circa 15-20 anni di egemonia del modello di giustizia riabilitativo, la sua impalcatura cominciò a vacillare, come detto, sotto la scure dei dati relativi ai tassi di recidiva e i suoi intenti non vennero più vissuti come obiettivi, bensì come utopie e principi irrealizzabili, almeno in una società occidentale.

Senza parlare, poi, come detto, dell'enorme costo economico che gli Stati hanno dovuto sostenere in termini di investimenti e di strutture; l'impressione fu

4 Marshall, T.F. “The evolution of Restorative Justice in Britain”, *European Journal of Criminal Policy and Research*, 4, 1996.

5 Scardaccione, G. “Nuovi modelli di giustizia: giustizia riparativa e mediazione penale”, *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 1-2, 1997.

quella di aver gettato enormi capitali dalla finestra senza ottenere risultati significativi.

### *11.2.3 Il modello riparativo e la nascita della Giustizia Riparativa*

Il modello riparativo, dunque, ha per oggetto i danni provocati alla vittima, per finalità l'eliminazione, per quanto possibile, delle conseguenze del reato, per mezzi l'attività riparatrice da parte dell'autore del reato stesso.

Esso sorge "sulle ceneri" dei modelli precedentemente visti, vale a dire del modello retributivo e del modello riabilitativo. Il primo è entrato in crisi quando il concetto retributivo e punitivo di pena ha lasciato il posto al concetto di pena come riabilitazione e possibilità di recupero per il reo; il secondo è entrato in crisi, come visto, a causa di una mancata diminuzione dei tassi di recidiva a fronte di enormi investimenti tesi a prevedere programmi di recupero e reinserimento sociale del delinquente.

Come osservano Gatti e Marugo (1994, p. 17)<sup>6</sup> «Un rilevante contributo teorico allo sviluppo di questo nuovo paradigma di giustizia venne fornito, intorno agli anni sessanta e settanta, anche da alcuni giuristi statunitensi di formazione antropologica, che, insoddisfatti del convenzionale sistema di giustizia, volsero la loro attenzione alle pratiche in uso in altre culture.»

Anche Francesca Vianello (1999, p. 81)<sup>7</sup> afferma che «Primo motivo ispiratore del nuovo modello sembra essere la consapevolezza dell'inefficacia dei sistemi di giustizia penale fondati su politiche di deterrenza o su programmi di riabilitazione: il paradigma compensatorio intende opporsi da subito all'idea della sanzione come unica risposta possibile al fenomeno criminale e alla confusione operata dal modello riabilitativo tra prevenzione, rieducazione e repressione, proponendo quale obiettivo irrinunciabile dell'intervento penale la restaurazione del legame sociale attraverso la riparazione del danno subito dalla vittima.»

Il modello di giustizia riparativo sorge, inoltre, per tentare di soddisfare alcune esigenze che riguardano la vittima del reato, figura che oggi si ritiene debba essere maggiormente considerata in quella che veniva definita "la questione criminale", rispetto a un tempo.

Come osserva Gianluigi Ponti (1994, p. 7)<sup>8</sup> «Si sono accumulati nel corso degli ultimi vent'anni grossi debiti nei confronti delle vittime: debiti che la società non

<sup>6</sup> Gatti, U.; Marugo, M.I. "La vittima e la giustizia riparativa", *Marginalità e società*, 27, 1994.

<sup>7</sup> Vianello F. "Per uno studio socio-giuridico della mediazione penale", *Sociologia del diritto*, 2, 1999.

<sup>8</sup> Ponti; G.L. "Rivalutazione della vittima e giustizia riparativa. Una premessa", *Marginalità e società*, 27, 1994.

ha ancora onorato: e ciò è tanto più increscioso in quanto il debito era da pagarsi nei confronti di chi, essendo vittima di un reato, ha già subito un grave torto.»

Fino a quel momento le vittime erano state oggetto di ricerca da parte della vittimologia, la quale aveva studiato la vittima dal punto di vista dell'incidenza del suo comportamento nella dinamica del reato; tuttavia, come osserva Scardaccione (op. cit., pp. 21-22), «La vittimologia è un'area di studio ormai affermata all'interno della criminologia: i più recenti indirizzi di ricerca hanno superato l'orientamento iniziale, volto soprattutto alla definizione di tipologie ed all'individuazione del ruolo ricoperto dalla vittima nelle fasi del reato, ma si rivolgono soprattutto allo studio delle conseguenze del reato, siano esse di natura psicologica, psicopatologica o patrimoniale, finalizzato all'elaborazione di modalità di intervento in favore della vittima a carattere preventivo e di supporto. Ampio merito va attribuito ai movimenti in favore delle vittime proliferati negli ultimi anni e alla nascita di associazioni di volontariato e centri di accoglienza che operano in favore delle vittime soprattutto di aggressioni sessuali e di violenza domestica.»

Ancora, tale modello sorge in previsione di una riduzione al minimo dell'utilizzo del diritto penale come strumento di risoluzione delle controversie tra cittadini; oggi si pensa che il diritto penale debba occuparsi soltanto delle "grandi questioni", vale a dire di questioni che riguardano la violazione di diritti fondamentali garantiti da un Paese civile, quali la libertà, la salute, il pensiero, ecc. Le "questioni minori" (è poi da vedere cosa si debba intendere per "minori") dovrebbero essere gestite con strumenti diversi, extra-penali, che consentano di evitare la congestione del sistema giustizia, e nello stesso tempo che siano più efficaci per il soddisfacimento dei diritti al risarcimento della vittima.

La proposta di una gestione "non penale" di alcune controversie, tuttavia, richiederà necessariamente di vigilare attentamente e in modo significativo a che la vittima non subisca ulteriori danni, che non venga, cioè, ulteriormente vittimizzata (Monzani, 2013)<sup>9</sup>. Il compito dello Stato, in questi casi, dovrà essere "soltanto" quello di vigilare sul corretto andamento "formale" del programma riparativo, senza entrare nel merito del risarcimento in sè (se non in caso di palesi ingiustizie a danno di una delle due parti, come detto).

Una regolazione dei conflitti di questo tipo potrebbe essere di aiuto per risolvere, almeno in parte, l'eterno problema della congestione del sistema giustizia, e inoltre consentirebbe alle vittime di ottenere risarcimenti (non solo intesi in

---

9 Monzani, M. *Manuale di Psicologia Giuridica*. Seconda edizione. Padova, Libreria Universitaria, 2013.

termini economici) più veloci ma soprattutto più consoni al danno subito, più “personalizzati” e dunque maggiormente *riparativi* del danno.

Come detto, dalla crisi dell’ideologia del trattamento si è sviluppato (o, meglio, sta iniziando a svilupparsi) il terzo modello di giustizia, il modello riparativo, il quale “rinuncia” ad avere come obiettivo primario la punizione o il recupero del reo, ma riscopre (o meglio, scopre per la prima volta) la vittima, e tende a far sì che vengano limitati i danni da essa subiti a causa del reato, prevedendo un’attività riparatrice da parte del reo o della società.

La particolarità della giustizia riparativa consiste nel fatto che il pagamento del debito alla società non avviene attraverso la punizione, ma si fonda sul recupero del senso di responsabilità e nell’intraprendere un’azione in senso positivo per la vittima. In questo modo non solo il debito è saldato direttamente nei confronti della vittima, ma si ha anche la rivalutazione della figura del reo, alla quale è affidato un ruolo più attivo. Il modello riparativo, dunque, pone la vittima e l’autore del reato in una posizione più attiva, affidando a essi la ricerca del modo migliore di risoluzione del conflitto con un accordo che sia soddisfacente per entrambi.

Il fine principale del modello riparativo è quello aiutare la vittima a trovare una soluzione ai problemi posti dal reato, mediante un processo di responsabilizzazione del reo. Il paradigma riparativo ha dunque come presupposto, come detto, una diversa concezione della pena.

Secondo Ciappi e Coluccia (op.cit., p. 110) «Al carattere di afflittività della pena secondo i classici, e a quello di trattamento e di risocializzazione secondo il modello riabilitativo, si evidenzia adesso il connotato reintegrativo della sanzione. La pena riparativa diventa il risultato di una procedura, ispirata a caratteri informali - la mediazione - e si concretizza in un accordo tra le parti, da sottoporre successivamente alla ratifica del giudice: una sanzione che sia, al tempo stesso, obbligazione per l’autore del reato, ma anche e soprattutto risarcimento per la vittima e la società.»

Il modello riparativo consente alle parti di riappropriarsi del conflitto, ad esempio mediante lo sviluppo di programmi di mediazione tra vittima e autore del reato volti a cercare, mediante una negoziazione tra i due, un accordo di riparazione dei danni che sia soddisfacente per entrambi, e allo stesso tempo fornisca un elemento di rieducazione per il reo. La pena individuata in questo modo è percepita dal reo come equa, perché concordata da lui stesso direttamente con la vittima (Monzani, Di Muzio, op. cit.).

Il presupposto da cui parte il modello riparativo è la riparazione del danno causato dalla commissione del reato, unico elemento certo nella dinamica processuale. Oggetto della sua indagine sono i danni causati alla vittima dall’illecito, che intende neutralizzare mediante l’azione riparatrice dell’autore del reato. La

relazione tra vittima e delinquente diviene, in questo modello di giustizia, elemento fondamentale. Con la sua affermazione, il reato è considerato non più come un'offesa allo Stato ma come un'offesa alla persona, e per questo motivo la giustizia riparativa affida alle parti principali la ricerca di un accordo di riparazione che sia soddisfacente per entrambe.

Come sostiene Giovanni Garena (1999, p. 15)<sup>10</sup> «La riparazione, in sostanza, si fonda su un paradigma diverso della gestione dei conflitti, offrendo agli autori la possibilità di riparare il danno e favorendo la loro reintegrazione nella comunità attraverso un processo in cui l'obiettivo primario sarà la ricostituzione del legame sociale.»

Si tratta di una rivoluzione epocale del sistema giustizia, rivoluzione che necessita, tuttavia, di un “ripensamento” del concetto di “giustizia” che porti a una modifica del nostro sistema penale il quale, essendo fortemente reo-centrico e finalizzato all'accertamento di un fatto-reato e alla condanna del suo autore, fatica ad accogliere questa nuova visione della giustizia.

Occorre una nuova *forma mentis* che consenta di mettere al centro del sistema giustizia non solo l'autore del reato ma anche la vittima e le conseguenze della vittimizzazione da essa subita (Monzani, 2021)<sup>11</sup>.

### **11.3 La Giustizia Riparativa in famiglia**

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come l'approdo all'attuale modello di Giustizia Riparativa abbia necessitato un viaggio lungo decenni.

Oggi troviamo la definizione dell'odierno concetto di “giustizia riparativa” nel TITOLO IV (DISCIPLINA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA) Capo I (PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI) Sezione I (DEFINIZIONI, PRINCIPI E OBIETTIVI) all'art. 42 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 “Ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.”

Nello stesso articolo si trova anche la definizione di “esito riparativo” “Qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla ripa-

---

10 Garena, G. “Una riflessione sul modello riparativo finalizzata allo sviluppo della comunità”, *Minori e Giustizia*, 2, 1999.

11 Monzani, M. “The circular model of victimization and teamwork within the Italian Anti-Violence Centers: a general survey”, *Annals of Criminology, Cambridge University Press*, 58, 2, 2021.

razione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti."

Andando ad analizzare le definizioni sopra riportate ci si rende conto che nell'attuale concezione di Giustizia Riparativa possiamo rintracciare, più di quanto immaginiamo, i concetti di "famiglia", "bisogno", "comunità", "relazione", che sono alla base anche del lavoro che negli ultimi anni ha preso piede nel territorio nazionale circa la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei bambini e la loro tutela.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 è il provvedimento con il quale è stata recepita la delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa, e per la celere definizione dei procedimenti penali: è la cd. Riforma Cartabia che per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina della Giustizia Riparativa.

Siamo forse davanti al cambiamento di *forma mentis* che si era reso necessario affinché ci fosse una maggiore attenzione alla vittima del reato e alle conseguenze che per questa comporta il reato stesso?

Andando a guardare le fonti di diritto fuori dal nostro Stivale, troviamo la raccomandazione del 2018 (Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale) che è la fonte internazionale più pertinente sulla Giustizia Riparativa e mira ad incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la Giustizia Riparativa nell'ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale.

Nella succitata Raccomandazione, il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'art. 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa, considera «la necessità di promuovere una maggiore partecipazione degli stakeholders, inclusi vittima e autore dell'illecito, altre parti coinvolte e la più ampia comunità, nell'affrontare e riparare il pregiudizio causato dal reato»; riconosce «la giustizia riparativa quale metodo attraverso il quale i bisogni e gli interessi di queste parti possono essere identificati e soddisfatti in maniera equilibrata, equa e concertata.»

Tornando alla famiglia e volgendo lo sguardo alle Linee di indirizzo nazionali "L'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità"<sup>12</sup>, ci rendiamo conto che si parla di bisogni e di coinvolgimento della comunità: si traccia così un filo rosso tra la Giustizia Riparativa e la famiglia.

Ad una lettura attenta del d.lgs. n. 150/2022 emerge che la nozione di "familiare" è riferita non solo al familiare della vittima del reato, ma anche al familiare

12 Prodotte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, unitamente alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e al Gruppo scientifico dell'Università di Padova che ha avviato l'implementazione del programma P.I.P.P.I. in Italia a partire dal 2011.

della persona indicata come autore dell’offesa. Questo conferma come vengano considerati in uguale modo i due principali attori del programma. Peraltra, i familiari sono soggetti tipici di alcuni importanti programmi di giustizia riparativa, per esempio la family conference. Come ci ricordano Bouchard e Fiorentin (2024)<sup>13</sup> «Coerentemente, la disciplina di nuovo conio annovera tra i possibili partecipanti ai programmi di giustizia riparativa i familiari di ambedue le parti principali nonché, opportunamente, altre persone di supporto segnalate da entrambi i soggetti anzidetti (articolo 45, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 150/22).»

Tornando alla Raccomandazione del 2018 «A seconda del Paese in cui la giustizia riparativa viene utilizzata e al modo in cui è praticata, essa può essere denominata con i termini, tra gli altri, di mediazione reo-vittima, mediazione penale, restorative conferencing, family group conferencing, consigli commisurativi e circoli di conciliazione.»<sup>14</sup> È quindi presente, già nella Raccomandazione del 2018, l’idea che ci possa essere una mediazione all’interno di una famiglia, e già nella scelta delle parole da utilizzare si attenziona questo importante aspetto.

In questa Raccomandazione il concetto di “famiglia” ritorna anche in un altro punto: «I principi e gli approcci riparativi possono essere utilizzati proattivamente dalle autorità giudiziarie e dalle agenzie della giustizia penale. Per esempio, potrebbero essere utilizzati per costruire e mantenere le relazioni: tra il personale del sistema della giustizia penale, tra gli operatori di polizia e i membri della comunità; tra i detenuti; tra i detenuti e le loro famiglie; o tra i detenuti e gli operatori penitenziari. Ciò può aiutare a costruire fiducia, rispetto e capitale sociale tra e nell’ambito di tali gruppi.»<sup>15</sup>

Attenzione particolare viene data anche alla persona minorenne e alla sua volontà: infatti, qualora l’esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore -a fronte del consenso prestato dal minorenne- li deve sentire e, alla luce delle loro dichiarazioni, ha addirittura il potere di valutare se procedere sulla base della volontà espressa dal minore (art. 48 comma 4 d. lgs. n. 150/22) «Al minore che ha compiuto 14 anni si è intesa garantire la massima esplicazione della volontarietà affiancando anche la sua dichiarazione a quella dell’esercente la potestà; nel caso di difformità nella manifestazione del consenso fra lo stesso minore e l’esercente la responsabilità

---

13 Bouchard, M.; Fiorentin, F. *La giustizia riparativa*, Milano, Giuffrè, 2024.

14 Appendice alla Raccomandazione CM/Rec(2018)8; II. Definizioni e principi operativi generali; punto 5.

15 Appendice alla Raccomandazione CM/Rec(2018)8; VII. Evoluzione della giustizia riparativa; punto 61.

genitoriale o il curatore speciale si è assegnata prevalenza la volontà del primo soggetto.»

Poniamo il caso di trovarci in una situazione di alta conflittualità genitoriale e, in questo scenario, una persona minorenne, che abbia compiuto i 14 anni, sia stata vittima di violenza assistita all'interno della famiglia. Dovesse questa vittima minorenne esprimere la volontà di entrare in un percorso di giustizia riparativa, il mediatore avrebbe un potere valutativo dell'interesse del minore che potrebbe condurlo, o anche no, nella stessa direzione scelta da curatore ed esercente la responsabilità genitoriale. Il passo importante qui sta nel fatto che la volontarietà del minorenne, già quattordicenne, verrebbe ascoltata e partendo da questa si condurrebbe un lavoro di riparazione.

Il percorso empatico di dialogo con la vittima promuove accoglienza e «alimenta il riconoscimento dell'individuo come essere relazionale» (Mannozi, 2012)<sup>16</sup>. Anche questo concetto ben si unisce con quanto ci ricordano le Linee di indirizzo nazionali: l'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità, quando si parla dei «bisogni», come degli obiettivi del lavoro con i bambini e le loro famiglie nel senso che lo è la piena risposta ai bisogni di sviluppo dei bambini nella loro interazione con le risposte genitoriali e i fattori ambientali e familiari. L'approccio centrato sulla nozione di bisogni evolutivi, piuttosto che sulle mancanze/inadeguatezze delle figure parentali, esige il preciso riferimento ai diritti dei bambini enunciati nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia (CRC, 1989) – che sono tali in quanto riferiti ai loro bisogni – e quindi la volontà di costruire un contesto ben-trattante che sostenga il benessere e lo sviluppo di ogni bambino prima ancora di occuparsi attivamente della sua protezione.

Le succitate Linee di indirizzo nazionali ricordano che «Secondo l'OMS, il maltrattamento è comprensivo di tutte le forme di violenza psico e/o psico-emozionale, di abuso sessuale (quindi di violenza per commissione), di trascuratezza o di trattamento negligente (quindi di violenza per omissione), di sfruttamento commerciale od altro, con conseguente danno reale, potenziale o evolutivo alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino che può realizzarsi nel contesto di un rapporto di responsabilità, di fiducia o di potere.»

A tal proposito viene in mente il link al d. lgs. 150/2022 che, nella Sezione II ACCESSO AI PROGRAMMI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA, art. 44. (Principi sull'accesso) riporta che «I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal

---

16 Mannozi, G. «La reintegrazione sociale del condannato tra rieducazione, riparazione ed empatia», *Dir. Pen. Proc.*, 7, 2012, p. 848.

presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.»

Questo implica che volgendo lo sguardo a quanto accade all'interno delle famiglie dove ci sono maltrattamenti di diversa natura o situazioni di violenza perpetrata, subita o anche assistita, potrebbe essere fatto opportunamente un pensiero rivolto a programmi di giustizia riparativa.

Come scrivono Bouchard e Fiorentin (op.cit.) «La nozione legale, valevole ai fini della giustizia riparativa, supera l'elemento della convivenza, ricollegandosi, piuttosto, al valore dell'*affectio familiaris*, quale «punto di contatto emotivo e sentimentale» che afferisce al valore costituzionale dell'integrità morale della persona (art. 2 Cost.) e all'intangibilità della sfera affettiva della persona.» È qui che ritorna l'aspetto relazionale, ricordando che per l'art. 42 comma 1 lettera e) del d. lgs. 150/2022 si intende quale esito riparativo «Qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti.»

Potrà la Giustizia Riparativa arricchire il ventaglio delle possibilità di lavoro con autori e vittime di reato e trovare la sua giusta collocazione in famiglia?

A fini di approfondimento si rimanda ai seguenti riferimenti.

Consiglio d'Europa Raccomandazione Rec (2018) 8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale (Adottata dal Comitato dei Ministri il 3 ottobre 2018 alla 1326<sup>o</sup> riunione dei Delegati dei Ministri).

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 150. Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Linee di indirizzo nazionali *L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità Promozione della genitorialità positiva* Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prima edizione: Roma, dicembre 2017 Prima ristampa: novembre 2020, Roma.

## CAPITOLO 12

### *Esperienza in Veneto con il trattamento dell'autore di reato. Raccomandazioni in tema di diritto di famiglia e ricadute sulla genitorialità*

*Umberto Battaglia*

Il presente capitolo si propone di offrire un breve excursus storico relativamente alle azioni attuate nei confronti dell'autore di violenza domestica, con particolare attenzione alle iniziative implementate nella regione Veneto, e come queste impattino sul diritto di famiglia, in particolare sulla valutazione delle competenze genitoriali.

Per assolvere a questo compito è utile partire dalla definizione di violenza basata sul genere secondo la Convenzione del Consiglio d'Europa nota come *Convenzione di Istanbul* (11 maggio 2011). In questo documento viene riconosciuto e sancito che la violenza basata sul genere, inclusa la violenza domestica, è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La medesima Convenzione costituisce il quadro normativo di riferimento nazionale in materia, e all'art 3 sancisce:

- violenza nei confronti delle donne è definita come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne. Comprende tutti gli atti di violenza basati sul genere che provocano o possono provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata;
- violenza domestica include tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia, del nucleo familiare, o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- genere si riferisce ai ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- violenza contro le donne basata sul genere (GBV) definisce qualsiasi violenza

diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

- vittima riferita a qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti descritti nei punti a e b;
- donne termine che si riferisce anche a ragazze sotto i 18 anni d'età.

Sulla scorta di questo imprescindibile documento la Regione Veneto promulga la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, la quale prevede che la regione ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza e attività mirate al contrasto del fenomeno. Si fa presente che tale legge regionale è stata promulgata ben prima della legge 69/2019, altrimenti nota come “codice rosso”. La funzione di questa legge regionale era favorire la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra soggetti del privato sociale ed enti pubblici, indicando funzioni e compiti specifici degli aderenti ai protocolli, al fine di contrastare efficacemente il fenomeno della violenza domestica. Di seguito se ne offrirà una breve sintesi; per una trattazione esaustiva si rimanda al sito della Regione Veneto (<https://www.regione.veneto.it/web/sociale/protocollo-di-rete>).

Tale legge indica i compiti dei diversi *stakeholder* coinvolti nel contrasto alla violenza domestica: in primo luogo troviamo la città metropolitana/provincia, la quale si impegna su un piano preventivo e culturale, promuovendo iniziative per le pari opportunità, diffondendo la cultura della non violenza, sviluppando progetti sui diritti delle donne, diritti umani e non discriminazione di genere; in secondo luogo, ci sono le Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS) e Aziende Ospedaliere, le quali svolgono un insieme significativo di azioni mirate a coordinare l'accoglienza e l'assistenza sociale e sanitaria delle donne vittime di violenza. Esse devono fornire fattivo supporto per la trasmissione delle segnalazioni alle Forze dell'Ordine e assicurare un'accoglienza protetta, attivando le procedure necessarie per l'inserimento presso strutture preposte. Inoltre, devono promuovere e organizzare eventi formativi per sensibilizzare e aumentare le conoscenze degli operatori socio-sanitari nel riconoscimento e nella gestione della violenza, oltre a collaborare con altri soggetti del protocollo per organizzare corsi di formazione e iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle donne e dei minori.

Sul piano forense le ULSS e le Aziende Ospedaliere stabiliscono procedure per segnalare alle Forze dell'Ordine e ai servizi sociali la presenza di figli minori e collaborano con i Centri Antiviolenza e altri servizi territoriali per il riconoscimento e la gestione dei segnali di violenza.

Significativi sono i doveri previsti per gli **Enti gestori delle strutture regionali per il contrasto alla violenza sulle donne**, come Centri Antiviolenza (CeAV),

Case Rifugio e Case di secondo livello, i quali devono adottare una procedura specifica e coordinata per l'accoglienza delle vittime, sviluppando piani personalizzati per ciascuna donna, garantendo così un'accoglienza protetta. Oltre al lavoro con la vittima di violenza essi realizzano corsi di formazione per migliorare le competenze degli operatori delle strutture e della rete, stabiliscono procedure per l'attivazione dell'inserimento presso le strutture di accoglienza in caso di emergenza, la segnalazione alle Forze dell'Ordine e ai servizi sociali (soprattutto se presenti figli minori). Inoltre, svolgono attività di verifica e monitoraggio del percorso assistenziale e promuovono la sensibilizzazione sul fenomeno.

Significative anche le indicazioni per i soggetti di stampo giuridico, quali le **Procure presso i Tribunali Ordinari e presso il Tribunale per i Minorenni**: esse dovrebbero assegnare i procedimenti a un unico sostituto procuratore per tutte le denunce contro lo stesso soggetto, azione che dovrebbe garantire coerenza e continuità nelle indagini. Ogni iniziativa investigativa dovrebbe essere concordata con il magistrato titolare e il procuratore aggiunto per evitare sovrapposizioni e garantire un approccio coordinato. Inoltre, l'ufficio dovrebbe garantire la presenza del PM durante le udienze per la continuità del procedimento. Sul piano della formazione essi si impegnano nell'aggiornamento degli operatori giudiziari e investigativi, aggiornando le loro competenze sulla violenza. **I Tribunali civili e penali**, invece, dovrebbero comunicare periodicamente, in forma anonima, il numero di procedimenti di separazione giudiziale, divorzio e riguardanti figli nati fuori dal matrimonio che coinvolgono episodi di violenza familiare, includendo dettagli sulle misure di protezione adottate. Queste informazioni sono poi utili alle istituzioni territoriali per progettare e sviluppare programmi di intervento sociale. Infine, **l'Ordine degli Avvocati** si impegna a promuovere la conoscenza del protocollo operativo per i casi di violenza domestica, organizzando incontri formativi per migliorare la preparazione dei professionisti legali e redigendo un elenco di avvocati formati in materia. Inoltre, è prevista l'apertura di uno sportello informativo sul gratuito patrocinio, indipendentemente dal reddito.

Tra i soggetti coinvolti nella riduzione del fenomeno della violenza domestica e di genere vi sono i centri per uomini autori di violenza (CUAV); nella fattispecie questi non sono esplicitamente previsti tra gli stakeholder nei protocolli di rete regionale: da una parte questo è dovuto al fatto che i CUAV sono realtà relativamente giovani nel panorama italiano, e dall'altro lato si osserva comunque una diffidenza ideologica nei confronti di questi enti, che vengono percepiti, erroneamente, come enti che lavorano nell'interesse dell'autore di violenza, favorendo. Quest'ultimo punto non corrisponde alla realtà: i CUAV, infatti, lavorano nel supremo interesse delle vittime di violenza (siano esse partner, figlie/i o altri

familiari dell'autore). Fortunatamente queste difficoltà si sono superate a livello nazionale: lo stato, infatti, in linea con la Convenzione di Istanbul, ha riconosciuto l'importanza di sostenere il recupero degli autori di violenza, integrando questi interventi con i servizi di sostegno alle donne per risposte coordinate. Ciò ha comportato la nascita, in data 14 settembre 2022, del protocollo d'intesa tra il Governo e le Regioni<sup>1</sup>. Questo protocollo determina i criteri minimi per i "centri per uomini autori o potenziali autori di violenza di genere" (CUAV), al fine di ottenere un riconoscimento formale e un'armonizzazione degli interventi su tutto il territorio nazionale.

Questo documento d'intesa, oltre a definire come cruciali per la prevenzione e tutela delle donne gli interventi rivolti agli autori di violenza, afferma che i CUAV devono essere strutture che offrono programmi per uomini che hanno commesso violenza domestica, sessuale e di genere, e fanno parte del sistema dei servizi antiviolenza, collaborando con essi (art. 1).

Questi programmi, dedicati agli autori di violenza, si focalizzano su:

- *Assunzione di responsabilità*, gli autori devono riconoscere la violenza agita, abbandonando atteggiamenti difensivi come negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima e uso di stereotipi di genere;
- *Consapevolezza dei danni*, gli autori devono sviluppare consapevolezza degli effetti dannosi della violenza sulla salute delle vittime, sulla genitorialità e sullo sviluppo psicofisico dei bambini coinvolti come vittime di violenza diretta e/o di violenza assistita;
- *Consapevolezza relazionale*, migliorare la gestione degli impulsi e degli stati emotivi negativi, ampliando le capacità relazionali costruttive e cooperative;
- *Riflessione critica sull'identità maschile*, promuovere una revisione critica dell'identità maschile e della virilità, destrutturando stereotipi e atteggiamenti ostili verso le donne.

All'art. 2 è infatti previsto che i CUAV lavorino in stretta collaborazione con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, garantendo la protezione delle vittime anche durante le loro attività specialistiche. Ogni CUAV deve avere un referente responsabile della pianificazione e del monitoraggio delle attività, in costante comunicazione con i vari punti della rete di contrasto alla violenza di genere.

---

<sup>1</sup> Per il documento completo "Repertorio atto n. 184/CSR", si rimanda al seguente indirizzo <https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2022/seduta-del-14092022/atti/repertorio-atto-n-184csr/>

Il personale che opera nei CUAV presenta delle qualifiche specifiche soprattutto nell'ambito della gestione delle vittime di violenza di genere (art. 4). È richiesta la presenza di una squadra multidisciplinare, tra cui psicologi, educatori, assistenti sociali, avvocati, mediatori culturali e criminologi. Il testo normativo esplicita chiaramente che nell'équipe di ogni CUAV deve essere presente almeno uno psicologo con esperienza in psicologia della violenza. Oltre a ciò, il personale deve completare una formazione intensiva e continua su vari temi, tra cui violenza di genere, trattamento degli autori di violenza, dinamiche di potere, e competenze culturali, con un minimo di 120 ore (60 di formazione frontale e 60 di affiancamento).

Le prestazioni minime garantite dai CUAV prevedono che il primo accesso informativo sia gratuito (art. 5); questo punto norma anche la struttura dei programmi trattamentali per cui si prevedono almeno 60 ore distribuite su almeno 12 mesi. Cruciale è la valutazione sistematica del rischio utilizzando procedure validate, integrando diverse fonti di informazione per garantire la sicurezza delle vittime e la riservatezza delle loro informazioni.

Siccome i CUAV hanno come obiettivo primario la messa in sicurezza delle vittime, l'art. 6 norma quello che viene definito in gergo "contatto partner", mezzo attraverso il quale si opera attività di informazione della partner dell'autore di violenza. Questo punto è particolarmente interessante poiché si sottolinea come i CUAV abbiano focus sull'intero sistema familiare; in questo senso per ogni caso preso in carico si effettua una valutazione dei danni subiti dai figli a causa della violenza, e contestualmente gli operatori dei CUAV si impegnano nel ripristinare le capacità genitoriali, collaborando con i Servizi sociali per proteggere i minori con valutazioni del rischio e altre misure secondo la normativa vigente e la rete antiviolenza locale.

I CUAV che rispettano i criteri saranno inseriti in elenchi regionali (art. 10), mentre la presente intesa sarà rivalutata entro tre anni dall'entrata in vigore (2025) ad opera del Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) che, in consultazione con altri enti, riesaminerà gli standard dell'articolo 5 basandosi sull'efficacia dei programmi trattamentali (art. 11).

Questo documento d'intesa viene pubblicato in data 14 settembre 2022, ma la storia dei CUAV in Italia inizia nel primo decennio del 2000, quando si importano alcuni modelli trattamentali esteri (Duluth; Emerge; Alternative To Violence) applicandoli alla realtà italiana. Dai primi dieci anni del 2000 si è osservata una rapida crescita di questi centri e attualmente, in base ad un rapporto del consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di novembre 2023, si stima siano novantaquattro su tutto il territorio nazionale (Demurtas, Taddei, 2023). Per quanto riguarda

la regione Veneto, nello specifico sono presenti sette CUAV “storici”, che negli anni hanno collaborato con la regione e altri stakeholder per sistematizzare la risposta regionale al problema della violenza domestica. Questo è stato evidente con il progetto nazionale “N.E.T.work VS Violence” che mira a rafforzare i programmi di intervento preventivo contro la violenza di genere uniformando strumenti, metodologie e linguaggio per la gestione degli uomini autori di violenza e promuovendo la visibilità dei Centri sul territorio. Attualmente, in seguito alla promulgazione della legge 69/2019, si assiste alla nascita di diverse nuove realtà su tutto il territorio nazionale e anche nella regione Veneto. Tuttavia, si è in attesa del riconoscimento ufficiale da parte dell’amministrazione regionale, che comporterà la pubblicazione di una lista di CUAV riconosciuti ufficialmente. Questo riconoscimento permetterà loro di accedere direttamente ai finanziamenti specificamente previsti nell’intesa Stato-Regioni del 2022.

Relativamente al territorio regionale si osserva che l’attività dei CUAV precedente al 2022 ha comportato diversi risultati che sono stati misurati con alcuni report pubblicati nel sito della regione; il più recente disponibile è il report del 2021<sup>2</sup> il quale sintetizza i dati degli accessi osservati nel 2020. Questo report evidenzia come ci siano stati 297 primi contatti, di cui 182 hanno portato a colloqui di valutazione iniziali. Il 56% dei primi contatti si è tradotto in una presa in carico. Rispetto al 2019, sia i primi contatti sia i colloqui iniziali sono aumentati. Sono stati attivati 248 percorsi di uomini presi in carico dopo almeno tre colloqui di conoscenza iniziale, in aumento rispetto al 2019 (215).

Le nuove prese in carico nel 2020 sono state 169, anch’esse in aumento. Questi uomini si distribuiscono attorno alla fascia d’età 41-50 (più numerosa), che rappresenta il 29% delle prese in carico. L’80% degli uomini presi in carico nel 2020 è di nazionalità italiana. La maggior parte ha una scolarizzazione medio-bassa (titolo di studio uguale o inferiore alla scuola secondaria di primo grado). Lo stesso rapporto si osserva relativamente ai tassi di disoccupazione (81% occupato – 19% disoccupato). Si osserva una quota di soggetti con disturbi mentali tra i fruitori del servizio dei CUAV veneti: 24 soggetti presentano diagnosi psichiatrica, sul piano delle dipendenze; si osserva la presenza di 6 soggetti con diagnosi di gioco d’azzardo patologico e altri 6 che dichiarano di fare uso di sostanze illegali, dato che appare in netto calo rispetto alla rilevazione precedente. Interessanti i numeri relativi alla dipendenza da alcol, 61 soggetti totali, dato rilevante considerato il

---

<sup>2</sup> Regione Veneto: Assessorato alla Sanità, Servizi Sociali e Programmazione Socio-Sanitaria *Seconda Rilevazione Dei Centri per il Trattamento di Uomini Autori di Violenza: presentazione delle strutture e analisi dei risultati*, 2021.

retroterra culturale della regione Veneto. In merito ai precedenti penali si osserva che il 20% degli uomini presi in carico presenta precedenti, di cui il 13% sono di tipo specifico, quindi legati ad episodi di violenza domestica.

Sul piano criminologico si osserva che il legame con la vittima di violenza è prevalentemente di natura affettiva: il 78% dei casi di violenza registrati si è verificato all'interno di relazioni affettive in corso e/o terminate (199 casi). La maggioranza degli uomini (81%) ha dichiarato di aver commesso violenza fisica (201 casi), mentre il 63% ha ammesso di aver perpetrato violenza psicologica (157 casi). Solo un numero ridotto ha riportato di aver commesso violenza economica. Relativamente al rapporto con i figli si rileva che l'8% degli uomini ha dichiarato di aver agito violenza sui figli minori, una percentuale in calo rispetto all'anno precedente.

Infine, prendendo in esame i tassi di efficacia del trattamento, si osserva che nel 2020 sono state registrate 50 interruzioni del percorso, il 20% delle prese in carico. Le principali cause sono state: l'abbandono volontario, motivi di lavoro, cambio di residenza, invio ad altri servizi, valutazione di non idoneità al percorso, e incarcерazione, mentre il dato relativo alla recidiva specifica evidenzia che il 16% degli uomini presi in carico ha presentato episodi di violenza sia fisica che psicologica a sei mesi dal termine del trattamento. Si osserva quindi un tasso di efficacia del 84% nei primi sei mesi successivi al trattamento erogato; la sfida sarà rilevare come questi tassi si moduleranno in un arco di tempo più ampio (cinque anni) al fine di comprendere quanto un trattamento psicoeducativo possa essere efficace nel contrasto al fenomeno della violenza domestica.

Questi dati ci danno un'indicazione dell'importanza del ruolo dei CUAV nella prevenzione del fenomeno della violenza domestica; nella fattispecie si osserva che questo tipo di soggetti saranno sempre più integrati nell'iter giuridico relativo ai reati afferenti al "codice rosso". Pertanto, sarà importante un'interlocuzione costante con le autorità giudiziarie, soprattutto i Giudici per le Indagini Preliminarie (GIP) e i giudici del dibattimento, i quali decidono in merito al beneficio della sospensione condizionale della pena.

Tale interlocuzione è già in corso nella Regione Veneto e coinvolge diversi stakeholders giuridici: Corte d'Appello di Venezia, Tribunale di Sorveglianza; Ufficio Regionale Terzo Settore e Pari Opportunità, Uffici Esecuzione Penale Esterna e CUAV del territorio. Questa interlocuzione ha prodotto un "Protocollo di Collaborazione UPEP-CUAV" sottoscritto in data 18 luglio 2024. Pertanto, la gestione psicoforense di questi casi si declinerà secondo le seguenti direttive:

- valutazione iniziale di idoneità al trattamento disposta dall'autorità giudiziaria e operata dai CUAV;

- produzione di documento di sintesi delle operazioni valutative effettuate;
- in caso di valutazione positiva applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena da parte dell'autorità giudiziaria (condizionata alla frequentazione di un percorso trattamentale specifico per la violenza);
- interlocuzione con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna durante lo svolgimento del percorso trattamentale;
- produzione di un documento di valutazione finale del trattamento dove si specifica l'esito dello stesso.

Sulla base di questo protocollo l'autorità giudiziaria potrà effettuare delle valutazioni di carattere giuridico, integrandole con le risultanze delle valutazioni psicoforensi condotte dal personale dei CUAV.

Questo ha una ricaduta significativa sul processo civile, soprattutto in ambito di diritto di famiglia; in particolare, la Convenzione di Istanbul e la legge n. 69 del 2019 “codice rosso” affrontano il problema del coordinamento tra il giudice penale e il giudice civile. L'art. 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale impone al giudice penale di trasmettere *senza ritardo* al giudice civile copia dei provvedimenti adottati nei casi di violenza domestica o di genere. Questo include misure cautelari, avvisi di conclusione delle indagini, provvedimenti di archiviazione e sentenze di condanna. Tali atti, una volta acquisiti dal giudice civile, possono influire significativamente sulle decisioni in materia familiare, soprattutto per quanto concerne l'affidamento dei minori, la sistemazione abitativa e l'esercizio delle responsabilità genitoriali. Il giudice civile deve valutare autonomamente il valore probatorio degli atti, basando le sue decisioni su una congrua motivazione e non essendo vincolato dalle conclusioni del giudice penale.

Nella fattispecie la riforma Cartabia, formalizzata con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in merito alle allegazioni di violenza domestica e di genere introduce significative novità nel procedimento civile, con l'obiettivo di prevenire la vittimizzazione secondaria<sup>3</sup>.

Le novità principali riguardano l'ambito di applicazione, nello specifico gli art. 473-bis.40 e seguenti del c.p.c.: questi articoli regolano i procedimenti in cui sono allegati abusi familiari o violenze domestiche, prevedendo modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, compresi i magistrati inquirenti; inoltre

---

<sup>3</sup> Con il termine “vittimizzazione secondaria” ci si riferisce alla sofferenza aggiuntiva inflitta alle vittime di un reato attraverso le procedure istituzionali che seguono una denuncia o l'apertura di un procedimento giurisdizionale.

viene prevista la possibilità per il giudice di abbreviare i termini processuali fino alla metà per garantire una rapida trattazione del giudizio. La tutela delle vittime con specifiche disposizioni processuali e sostanziali introdotte per evitare la vittimizzazione secondaria: sono infatti previste modalità per evitare contatti diretti tra la vittima e il presunto autore della violenza, come udienze da remoto o con scansioni orarie differenziate.

Per il ruolo del pubblico ministero si prevede un ruolo attivo nei procedimenti riguardanti la responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli e la partecipazione attiva alla verifica della fondatezza delle allegazioni di violenza o abuso. Il giudice civile può richiedere informazioni e documenti anche d'ufficio al pubblico ministero o ad altre autorità competenti per garantire un'adeguata valutazione delle prove. Come la precedente legge 69/2019 "codice rosso" anche la riforma Cartabia interviene in merito all'attività istruttoria: essa, infatti, deve essere svolta senza ritardo e può includere l'interrogatorio libero delle parti e l'acquisizione di prove anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile.

Anche l'ascolto del minore deve essere effettuato *"senza ritardo"* con partecipazione diretta del giudice civile, il quale si coordina con l'autorità penale per evitare la reiterazione degli ascolti e ridurre il rischio di vittimizzazione secondaria. I provvedimenti di protezione possono essere adottati solo dopo un'adeguata istruttoria, garantendo la sicurezza della vittima anche attraverso l'intervento dei servizi socio-assistenziali. In riferimento agli ordini di protezione la riforma estende l'adozione di quest'ultimi anche quando la convivenza tra autore e vittima è cessata.

È esclusa la possibilità di disporre interventi di mediazione familiare in presenza di violenza o abuso: nella fattispecie è importante specificare che, contrariamente a quanto esplicitato nel testo di legge, ossia che il divieto di mediazione familiare sia una disposizione in conformità con la Convenzione di Istanbul, questa tipologia di interventi, nel testo ufficiale della convenzione, non sono vietati. Le versioni ufficiali della convenzione di Istanbul sono quella inglese e la sua traduzione asseverata in francese; la traduzione italiana non è infatti asseverata e, proprio per un errore di traduzione, all'art. 48 punto 1 si legge quanto segue: «1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.»

Rifacendoci però al testo originale, in inglese, leggiamo una frase diversa per la presenza di un aggettivo: «1. Parties shall take the necessary legislative or other measure **to prohibit mandatory alternative dispute resolution process** including mediation and conciliation, in relation to all forms of violence covered by the scope of this Convention.»

Proprio la presenza del termine “*mandatory*” cambia il senso della frase: è infatti vietato l’accesso obbligato a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti. Questo dettaglio nella riforma Cartabia non è stato colto e si è legiferato sulla base di una traduzione non ufficiale, determinando quindi il divieto di accesso a pratiche che, seppur in un minimo numero di casi, potrebbero essere efficaci nel risolvere la problematica evitando gli effetti negativi dell’iter giudiziario come la vittimizzazione secondaria.

Inoltre, proprio perché la riforma Cartabia è intervenuta nell’interazione tra processo penale e processo civile, il professionista incaricato dal giudice con ruolo di CTU per la valutazione delle competenze genitoriali, quando si trova davanti una situazione che presenta elementi di violenza domestica dovrebbe procedere con delle attività supplementari a quelle solitamente adottate. Queste operazioni supplementari possono essere condotte integrando nella relazione peritale anche le risultanze del percorso di trattamento erogato dal CUAV che ha in carico il soggetto; il CTU, infatti, può chiedere copia della documentazione fornita all’autorità giudiziaria e/o procedere con un ascolto degli operatori coinvolti nel trattamento dell’autore di violenza.

In ambito di valutazione forense della custodia dei minori, la presenza di violenza domestica rappresenta una delle questioni più complesse e delicate da affrontare. La letteratura scientifica relativa alle valutazioni di custodia riconosce la violenza domestica come una delle problematiche chiave, accanto a questioni quali trasferimenti, conflitti ad alta intensità, abuso di sostanze e accuse di abuso sessuale (Martindale *et al.*, 2007)<sup>4</sup>. Il rischio di danno potenziale ai bambini è l’elemento di maggiore rilevanza per i valutatori e il tribunale. Pertanto, un approccio basato sulla valutazione del rischio è essenziale per fornire una guida adeguata al tribunale.

L’obiettivo del presente capitolo, quindi, è anche quello di fornire al professionista nominato dal giudice una serie di raccomandazioni tecniche da implementare nei casi di valutazioni delle competenze genitoriali in presenza di allegazioni di violenza. (Si rimanda al capitolo 11)

Si raccomanda fortemente che i valutatori indaghino sempre la presenza di violenza domestica in ogni caso di custodia, specialmente quando vi sono accuse o documentazioni di violenza passata. La valutazione della violenza tra partner

---

<sup>4</sup> Martindale, D.A., *et al.* “Model standards of practice for child custody evaluation”, *Family Court Review*, 45, 2007, p. 70.

intimi deve essere integrata con l'analisi del rischio futuro di violenza, considerando le dinamiche di controllo coercitivo e i comportamenti violenti pregressi. La violenza domestica include danni fisici, sessuali o psicologici causati da un partner attuale o precedente, e comprende episodi di abuso emotivo e psicologico, spesso difficili da quantificare e verificare.

Il contesto legale in cui si svolge la valutazione influisce significativamente sul peso delle accuse di violenza domestica. Durante la fase di dissoluzione del matrimonio è cruciale valutare la credibilità delle accuse, affrontare le preoccupazioni relative alla sicurezza e determinare la rilevanza per la co-genitorialità e la condivisione delle decisioni. Le dinamiche di separazione spesso intensificano il rischio di violenza, rendendo necessaria un'analisi approfondita per prevedere la probabilità di episodi futuri di violenza e per formulare piani di sicurezza adeguati.

Al fine di svolgere una valutazione sistematica per la descrizione e la previsione della violenza domestica, si suggerisce l'uso di una "griglia comportamentale". Questo strumento organizza in modo efficace le informazioni, facilitandone la raccolta, l'analisi dettagliata dei comportamenti violenti e controllanti, nonché migliorando la capacità di prevedere futuri episodi di violenza e di valutare accuratamente la sicurezza e il benessere dei bambini coinvolti.

La frequenza della violenza è una delle prime dimensioni da considerare. Comprendere quanto spesso si verificano gli episodi di violenza è essenziale per delineare un quadro realistico della situazione familiare. Episodi di violenza ripetuti, anche se di lieve entità, possono avere effetti devastanti sulla stabilità emotiva e sul benessere dei bambini.

La gravità della violenza, un'altra dimensione chiave, aiuta a comprendere l'intensità degli episodi violenti: la presenza di violenza fisica grave, ad esempio, può richiedere interventi immediati e misure di protezione più rigide.

La tipologia della violenza aggiunge un ulteriore livello di comprensione, distinguendo tra violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica. Ogni forma di violenza ha effetti differenti sui partner e sui figli, e la loro identificazione precisa è fondamentale per una valutazione completa. Un aspetto spesso trascurato ma cruciale è il pattern di controllo, che comprende azioni volte a manipolare e dominare il partner. Questi comportamenti di controllo sono spesso correlati alla violenza fisica e possono indicare una dinamica di potere asimmetrica che influisce negativamente sulla qualità genitoriale. Al fine di valutare precisamente questo punto si raccomanda l'utilizzo del modello di Johnson (Battaglia, Navarra, 2024; Johnson, 2008; Johnson, Leone, 2005)<sup>5</sup>.

---

5 Battaglia, U.; Navarra, L. "Violenza domestica: modelli teorici, effetti sul minore e novità legislative.", in Magro, T.; Benatti, F.; Filippi, F. (a cura di) *Il caleidoscopio dei legami di appartenenza. Una*

La valutazione della gravità della violenza richiede un approccio dettagliato e contestualizzato, piuttosto che una categorizzazione rigida. La descrizione specifica dei comportamenti violenti e del loro contesto permette una comprensione più fine e accurata della natura e delle conseguenze della violenza. Questo approccio è utile non solo per prevedere futuri episodi di violenza, ma anche per valutare come la violenza passata abbia influenzato le capacità genitoriali e la sicurezza dei bambini.

Di seguito si propone la griglia completa con gli elementi da prendere in considerazione per una valutazione accurata (Tab. 13.1)

Dimensione	Descrizione	Esempi Specifici
<b>Frequenza della Violenza</b>	Quanto spesso si verificano gli episodi di violenza.	Episodi settimanali, mensili, occasionali.
<b>Gravità della Violenza</b>	La gravità e l'intensità degli episodi violenti.	Schiatti, pugni, uso di armi.
<b>Tipologia della Violenza</b>	Differenti forme di violenza, come fisica, psicologica, sessuale, economica, ecc.	Insulti, minacce, coercizione economica, aggressioni sessuali.
<b>Pattern di Controllo</b>	Azioni volte a controllare e manipolare il partner.	Isolamento sociale, monitoraggio costante, gelosia estrema.
<b>Storia della Relazione</b>	Storia della relazione tra i partner e episodi precedenti alla separazione.	Durata della relazione, eventi scatenanti di episodi violenti, dinamiche di potere nella coppia.
<b>Contesto degli Episodi</b>	Circostanze in cui si verificano gli episodi di violenza.	Violenza durante litigi, sotto l'influenza di alcol o droghe, in presenza dei figli.
<b>Esperienze Dirette dei Bambini</b>	Esperienze dirette di violenza da parte dei bambini.	Bambini testimoni di episodi, bambini vittime di aggressioni fisiche o verbali.
<b>Effetti Psicologici sui Bambini</b>	Effetti psicologici e comportamentali sui bambini.	Ansia, depressione, difficoltà scolastiche, problemi di comportamento.

*visione della famiglia in una prospettiva interdisciplinare*, Libreria Universitaria, 2024, pp. 147-170.

Johnson, M.P. *A typology of domestic violence*, University Press of New England, 2008.

Johnson, M.P.; Leone, J.M. "The differential effects of intimate terrorism and situational couple violence: Findings from the National Violence Against Women Survey", *Journal of family issues*, 26.3, 2005, pp. 322-349.

<b>Rischio di Recidiva</b>	Valutazione del rischio futuro di violenza.	Storia di recidive, indicatori di rischio come abuso di sostanze, precedenti penali, comportamento impulsivo.
<b>Continuità della Violenza</b>	Continuità o escalation della violenza dopo la separazione.	Episodi di stalking, minacce post-separazione, violazione di ordini restrittivi.
<b>Gestione del Conflitto</b>	Modalità di gestione del conflitto post-separazione.	Uso di mediazione, coinvolgimento di avvocati, interventi delle forze dell'ordine.
<b>Misure di Protezione</b>	Misure di protezione attuate per la sicurezza dei partner e dei bambini.	Ordini restrittivi, allontanamento del partner violento, interventi dei servizi sociali.
<b>Capacità di Cura dei Figli</b>	Influenza della violenza sulla capacità di cura e supervisione dei figli.	Capacità di fornire un ambiente sicuro, stabilità nelle decisioni genitoriali, supporto emotivo.
<b>Salute Mentale dei Genitori</b>	Condizioni di salute mentale dei genitori coinvolti.	Diagnosi di disturbi mentali, effetti della violenza sulla salute mentale e fisica, accesso a terapie.

Tab. 13.1 - Griglia comportamentale per la valutazione della custodia dei figli in contesti di violenza domestica adattata da Austin, W.G.; Drozd, L. M. "Intimate partner violence and child custody evaluation, Part I: Theoretical framework, forensic model, and assessment issues", *Journal of Child Custody*, 9.4, 2012, pp. 250-309.

L'approccio comportamentale evita i limiti delle etichette categoriali, che possono essere troppo generali o inapplicabili a casi specifici. Fornendo una descrizione dettagliata e basata sui comportamenti osservati, questo metodo migliora la comunicazione al tribunale del rischio di violenza futura e delle capacità genitoriali. Le raccomandazioni sui piani genitoriali risultano così più precise, adattate alle circostanze specifiche di ogni famiglia, garantendo che le decisioni prese siano nel miglior interesse dei minori coinvolti.

In conclusione, l'approccio integrato proposto, che combina una tipologia descrittiva con valutazioni del rischio basate su variabili comportamentali, offre un quadro completo e scientificamente fondato per affrontare i complessi problemi della violenza domestica nei casi di custodia dei figli. Questo modello mira a migliorare la qualità delle valutazioni forensi e a fornire raccomandazioni più accurate e utili per i tribunali, garantendo al contempo la sicurezza e il benessere dei minori.



# CAPITOLO 13

## *La stesura della relazione di C.T.U. nei casi di separazione*

*Manuel Marcon, Elena Piccoli, Tiziana Magro*

### **13.1 Indicazioni procedurali**

Come già evidenziato, la recente Riforma del processo civile Cartabia ha introdotto, tra le numerose novità, anche degli importanti cambiamenti per quanto concerne la Consulenza Tecnica d'Ufficio psicologica. La Psicologia Giuridico-Forense, valorizzata dal legislatore, diventa oggi parte integrante delle categorie disciplinari degli Albi dei Consulenti Tecnici dei Tribunali italiani.

L'articolo 473-bis.25 c.p.c. (Consulenza Tecnica d'Ufficio) così recita:

Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalità delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacità genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica. Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalità che garantiscono la serenità del minore e sono adeguate alla sua età. **Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti, nonché eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.**

È utile ricordare alcune indicazioni procedurali.

- Il giudice assegna un termine entro il quale il C.T.U. deve trasmettere alle parti (avvocati e, se nominati, CC.TT.PP.) la propria relazione di consulenza tecnica

d'ufficio. Il giudice fissa altresì, per le parti, il termine entro il quale, a decorre dalla ricezione dell'elaborato peritale, possono formulare osservazioni alla "bozza" della relazione.<sup>1</sup>

- Il/la C.T.U. non deve elaborare una nuova consulenza, ma riconfermare il valore probatorio delle risultanze delle indagini precedenti e avvalorare la coerenza e l'adeguatezza dei percorsi suggeriti, sintetizzando e argomentando tecnicamente e scientificamente le proprie convinzioni. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio, comprensiva di tutto il materiale probatorio (test, videoregistrazioni, ecc.), delle controdeduzioni e delle risposte del/della C.T.U., deve essere depositata in cancelleria entro un termine stabilito dal giudice (Manco, 2012)<sup>2</sup>. La relazione definitiva deve essere depositata dal/dalla C.T.U., comprensiva delle valutazioni sulle eventuali osservazioni ricevute, entro il termine stabilito dallo stesso giudice.

La Consulenza tecnica di parte, prodotta dal/dalla C.T.P., solitamente si compone di tre parti alle quali il consulente deve rispondere:

1. Eventuali critiche o condivisione relative alla metodologia del/della C.T.U.: verifica se la metodologia e gli strumenti utilizzati siano stati scientificamente condivisi, rispettando la deontologia professionale e il diritto al contraddittorio e alla difesa.
2. Eventuali critiche o condivisione agli strumenti utilizzati: verifica se i protocolli relativi agli strumenti siano stati rispettati e applicati correttamente.
3. Eventuali critiche o condivisione alle valutazioni e ai suggerimenti: verifica se le valutazioni corrispondano a dati oggettivi e se le deduzioni rispondano al reale interesse del minore.

---

1 L'articolo di riferimento è il 195 c.p.c. che cita «Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.»

2 Manco, E. *Lo psicologo in tribunale. Come effettuare una consulenza tecnica in separazioni, divorzi e affidamento di figli minori*, Francavilla al Mare, Psiconline, 2012.

### **13.2 La stesura della relazione da parte dello psicologo e della psicologa C.T.U.**

Il/La Consulente Tecnico d’Ufficio (o C.T.U.) svolge la funzione di **ausiliario del giudice** lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell’ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile.

Scopo del/della Consulente tecnico d’ufficio è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il giudice formula nell’udienza di conferimento dell’incarico e di relazionare per iscritto i risultati nell’elaborato finale. Di fatto, la stesura della relazione da parte del/della C.T.U. rappresenta la fase conclusiva e di massima importanza del percorso consulenziale, poiché in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, nella relazione che produrrà deve:

- **rispondere ai quesiti effettivamente posti**, senza oltrepassare quanto richiesto;
- **essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico**, differenziando i fatti dalle opinioni;
- **essere equidistante** nel considerare le argomentazioni delle Parti di causa;
- **confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati e quindi garantire un corretto contraddittorio** che verrà riportato nell’elaborato.

Si sottolinea come l’obiettività del/della C.T.U. debba essere una caratteristica fondamentale della relazione finale: il consulente d’ufficio deve agire con imparzialità, evitando giudizi personali e basando le proprie conclusioni esclusivamente su dati empirici. Questo approccio è essenziale per garantire che la relazione sia uno strumento utile e affidabile per il giudice.

Il/La professionista deve assicurare che solo le informazioni necessarie e pertinenti vengano incluse nella relazione, prive di giudizi o interpretazioni personali.

È bene ricordare che il/la C.T.U. può accettare i fatti inerenti all’oggetto della lite, al fine di rispondere al quesito, purché non si tratti dei fatti principali, giacché, in quest’ultimo caso, è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda (o delle eccezioni). Al/alla Consulente tecnico d’ufficio non si applicano le stesse preclusioni istruttorie che incombono sulle parti, quindi può acquisire tutti i documenti che ritiene necessari per rispondere al quesito formulato dal giudice, con l’unico limite di cui sopra (ossia i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni).

La relazione dello psicologo e della psicologa C.T.U. deve avere una sua forma e una sua strutturazione: quindi essere organizzata in modo chiaro e ben definito, utilizzare un linguaggio che sia comprensibile anche ai professionisti non psicologi/psicologhe e corretto dal punto di vista sintattico ed ortografico.

Così come ogni Consulenza tecnica, anche quella in tema di affidamento di minori deve corrispondere ai criteri di chiarezza, di attendibilità scientifica e di concreta fruibilità, che devono connotare ogni elaborato peritale (Haller, 2012).

Pur non essendoci una norma che indichi come debba essere strutturata la relazione consulenziale, affinché risulti chiara e fruibile è prassi condivisa suddividerla in quattro parti: introduttiva, descrittiva, valutativa e conclusiva, senza conteggiare il frontespizio

Parte introduttiva	Vengono riportati i dati del procedimento e quelli relativi alle attività svolte dal consulente tecnico
Parte descrittiva	Vengono riportati parte degli atti, le indagini e le operazioni svolte dal consulente tecnico
Parte valutativa	Viene riportata la valutazione con le relative motivazioni
Parte conclusiva	Si riporta la sintesi della consulenza e la risposta al quesito

Inoltre, ogni elaborato peritale dovrebbe avere una pagina di frontespizio dove vengono chiaramente riportati i dati del procedimento:

- il Tribunale e l'ufficio giudiziario
- il nome del giudice
- il ruolo generale con il tipo di procedimento
- il cognome delle parti e il nome dei minori

Prima di descrivere i criteri guida e la metodologia utilizzata dal Consulente tecnico d'ufficio è necessario introdurre brevemente il procedimento, indicando l'ordinanza di nomina, il quesito, la nomina dei consulenti tecnici di parte, la nomina di eventuali ausiliari, eventuali istanze di proroga dei termini ed istanze varie.

Ordinanza di nomina del consulente tecnico	Viene riportata la data dell'udienza di conferimento dell'incarico al/alla C.T.U. e di quando si è svolto il giuramento precisando se quest'ultimo è avvenuto in presenza, telematicamente o in modalità cartolare. Si riportano anche le varie richieste del/la C.T.U. al magistrato, nel verbale di giuramento, e le relative autorizzazioni. Vengono indicate altre eventuali ordinanze e le date delle udienze successive.
Quesito	Si riporta integralmente e letteralmente il quesito formulato dal giudice.
Nomina dei consulenti tecnici di parte	Si riportano i dati anagrafici e le eventuali modalità di nomina dei consulenti tecnici di parte.
Nomina di eventuali esperti ausiliari	Si riportano i dati anagrafici dell'esperto ausiliario in riferimento all'autorizzazione del magistrato nell'udienza di conferimento incarico oppure all'istanza di richiesta prodotta.

Eventuali istanze di proroga dei termini	Si riportano eventuali istanze di proroga dei termini del deposito della relazione consulenziale.
Eventuali istanze	Si riportano le eventuali sintesi istanze prodotte dal/dalla C.T.U. o dai CC.TT.PP.

Come indicato dall'art. 152-sexies della riforma Cartabia, il Consulente tecnico nominato fissa il calendario delle operazioni peritali e "lo comunica ai difensori e ai consulenti tecnici di parte se nominati." Nell'elaborato peritale è bene riportare il calendario delle operazioni peritali indicando data e tipologia d'incontro, seguendo, ad esempio, le indicazioni del Protocollo di Milano (2012) secondo le quali il/la C.T.U. dovrebbe effettuare una serie complessa di incontri consulenziali: individuale o congiunto, precisando inoltre se si tratta di un doppio colloquio (quest'ultimo quando la durata è di circa un'ora e mezza circa); interazioni tra genitori e minore diadiche e triadiche, colloquio con il minore, incontri con le famiglie d'origine ed eventuali compagni/compagne, incontri con insegnanti, pediatri o medici di base o altri professionisti. Se il consulente d'ufficio avesse ottenuto l'autorizzazione dal Giudice a svolgere alcuni incontri in modalità telematica, questa tipologia andrebbe riportata. In questo modo chi legge l'elaborato peritale potrà comprendere quanti incontri si sono svolti durante l'intero iter consulenziale e con quali modalità.

È bene riportare il calendario delle operazioni peritali indicando data e tipologia d'incontro.

Non vanno tralasciati i riferimenti agli atti del procedimento depositati dai legali, documentazione che il/la C.T.U. deve leggere attentamente prima dell'inizio della perizia e che potrà anche richiamare in relazione.

Si passa quindi a descrivere i criteri guida, la metodologia cui ci si è richiamati per svolgere la perizia, e infine trarre le conclusioni.

Sartori (2010)<sup>3</sup> evidenzia che il non impiegare metodologie validate e condivise dalla comunità scientifica di riferimento dà origine ad una varietà di errori metodologici, come l'impiego di strumenti che lasciano ampio spazio all'interpretazione soggettiva dell'esperto, ovvero il procedere secondo un orientamento di tipo verificazionista (anziché falsificazionista) ed il ricorrere a ragionamenti circolari. Risulta quindi fondamentale una metodologia *evidence based* approvata dalla comunità scientifica: nel marzo 2012 è stato stilato il "Protocollo di Milano" ovvero le linee guida da seguire nei casi di separazioni/divorzi.

3 Stracciari, A.; Bianchi, A.; Sartori, G. *Neuropsicologia forense*, Bologna, Il Mulino, 2010.

È apprezzabile precisare se siano stati utilizzati test (specifici o aspecifici) descrivendone gli obiettivi e i risultati secondo la concordanza degli indici, ovvero tali strumenti devono essere integrati con i dati emersi dalle osservazioni, dai colloqui clinico-relazionali e dalle documentazioni raccolte.

Una volta descritte le modalità d'indagine peritale e la cornice teorica di riferimento, il/la C.T.U. procede a descrivere i contenuti di ciò che ha indagato, mantenendo una linea oggettiva, in cui considerazioni e pareri saranno ricondotti a fatti e situazioni documentabili (Manco, 2012).

Come già precisato all'inizio del capitolo, l'elaborato consulenziale deve corrispondere ai criteri di chiarezza, di attendibilità scientifica e di concreta fruibilità. Talvolta può accadere che la relazione finale di una consulenza tecnica diventi praticamente l'esposizione delle opinioni del consulente tecnico d'ufficio.

Ogni elaborato peritale deve essere strutturato in modo chiaro attraverso una evidente differenziazione tra le parti anamnestiche, diagnostiche e valutative (Haller, 2012)<sup>4</sup>.

Il consulente tecnico non deve limitarsi ad esporre al Magistrato le conclusioni e le proposte in risposta al quesito, ma è importante che descriva il ragionamento logico alla base delle conclusioni e delle valutazioni raggiunte, come indicato dall'art. 473-bis.25 della Riforma «La relazione indica altresì le metodologie e i protocolli seguiti.»

Risulta quindi importante riportare nella relazione consulenziale il riferito delle parti preferendo le trascrizioni quasi completamente letterali, che non significa trascrivere l'intero colloquio, ma evidenziare i punti principali, precisando gli argomenti affrontati. I riferiti dovrebbero distinguersi dal resto del testo attraverso, ad esempio, la scrittura in corsivo e tra virgolette; andranno tralasciati i riferiti non attinenti al contesto peritale utilizzando i tre puntini tra parentesi; andranno invece utilizzati i tre puntini di sospensione laddove ci siano delle pause libere nel narrato del soggetto.

Seppur in assenza del consenso informato delle parti, quest'ultime andranno comunque informate sugli obiettivi della consulenza e su eventuali limiti di riservatezza.

Per favorire una lettura più oggettiva e agevole delle narrazioni dei soggetti coinvolti, si dovrebbe prediligere l'esposizione e la trascrizione del contenuto dei colloqui seguendo un ordine logico piuttosto che cronologico. Ad esempio, si

---

<sup>4</sup> Haller, S. "Separazione, divorzio e affidamento dei figli minori: la consulenza tecnica d'ufficio" in Magrin, M.E. (a cura di) *La valutazione psicogiuridica. Guida al lavoro peritale*, Milano, Giuffrè Editore, 2012.

potrebbe riportare il riferito di una parte come il risultato finale dei vari colloqui individuali svolti, suddiviso in capitoli come: la storia personale, la storia della relazione, l’incastro di coppia, la crisi di coppia e così via. Questa modalità renderà l’elaborato peritale più chiaro e fruibile per chi lo leggerà.

Nel riportare i riferiti delle parti nell’elaborato peritale sarebbe necessario<sup>5</sup>:

- prediligere gli elementi descrittivi rispetto a quelli interpretativi
- sostenere le affermazioni del consulente tecnico attraverso elementi descrittivi rilevati dai colloqui.
- Al contempo bisognerebbe evitare<sup>6</sup>:
- l’utilizzo di un linguaggio impressionistico
- valutazioni che lascino intendere la presenza di argomenti già riferibili alla risposta al quesito
- interpretazioni sui riferiti che potrebbero far pensare ad aspetti collusivi
- un linguaggio eccessivamente nosografico sganciato dal narrato dei colloqui.

La riforma Cartabia esplicita chiaramente nell’art. 473-bis.25 che «nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate.» I riferiti delle parti nell’elaborato peritale vanno quindi ben distinti dai fatti osservati e dalla valutazione. La Riforma sottolinea in modo deciso questa distinzione che già era presente nel Protocollo di Milano (2012) «l’esperto presta altresì particolare attenzione alla distinzione tra i fatti e le riflessioni/conclusioni professionali a cui perviene, cercando di separare gli elementi descrittivi, informativi e di racconto da quelli interpretativi.»

Si ritiene poi opportuno prestare attenzione alla trascrizione delle dichiarazioni, in quanto nel riportare i riferiti delle parti risulta indispensabile evitare il più possibile l’esposizione di eventi privati e di vissuti dei periziatati non rilevanti ai fini della valutazione peritale.

È consigliato fare un verbale di ogni incontro. Non esiste una regola sulla sua struttura, ma generalmente, oltre all’indicazione della data, dell’ora, del luogo dell’incontro e delle persone presenti, si indica nel verbale ciò che viene rilevato dal/dalla C.T.U. per evitare eventuali successive contestazioni delle parti. Nel verbale viene anche indicata la data di rinvio delle operazioni, quando necessaria, o in mancanza di indicazioni, la stessa viene comunicata dal/dalla consulente a tutte le parti.

5 <https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/doc/files/000010/00001000.pdf>

6 <https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/doc/files/000010/00001000.pdf>

È importante ricordare che i verbali non sono obbligatori nel caso in cui le indagini siano svolte - come avviene nella maggior parte dei casi - senza l'intervento del giudice, in cui il/la C.T.U. assume l'obbligo di presentare, al termine delle indagini, una relazione scritta, ma non vi è alcun obbligo di redigere processo verbale delle singole operazioni svolte.

- A norma dell'art. 195 c.p.c., secondo comma, se le indagini sono compiute dal consulente tecnico di ufficio senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione e non vi è obbligo di redigere un processo verbale, dovendo comunque il consulente di ufficio tenere conto delle osservazioni e istanze che le parti, anche a mezzo dei propri consulenti, possono presentare (art. 194 c.p.c.).
- Anche le Linee Guida di alcuni tribunali (es. quello di Milano), sebbene non vincolanti, affermano che il/la C.T.U. eventualmente redige ulteriori verbali, qualora nel corso delle operazioni peritali siano sollevate istanze e/o osservazioni da parte dei CC.TT.PP. - o, nel caso di mancata nomina, dei difensori - che necessitino di determinazioni da parte del/la C.T.U., in particolare sul metodo, sulle procedure, sul contraddittorio. Se nel corso delle attività, i CC.TT.PP hanno sollevato contestazioni, nel rispetto del contraddittorio, il/la C.T.U. dovrà riportarle in relazione spiegando anche come ha risposto a tali deduzioni.

Vanno altresì documentate eventuali indagini ambientali, relazioni o documenti raccolti da altri professionisti o istituzioni coinvolte (scuola, società sportiva, altri professionisti sanitari, ecc.).

Se fosse stato nominato un ausiliario, vanno dettagliate anche le sue attività e le sue valutazioni che devono essere pertinenti rispetto al quesito.

### ***Riferimenti sitografici***

[https://www.paolofrediani.it/wpcontent/uploads/2021/08/Linee\\_guida\\_relazione\\_peritale\\_processo\\_cognizione.pdf](https://www.paolofrediani.it/wpcontent/uploads/2021/08/Linee_guida_relazione_peritale_processo_cognizione.pdf)

<https://www.lavoripubblici.it/news/ctu-redazione-relazione-peritale-28793>

*libreriauniversitaria.it*  
edizioni

## UN PONTE TRA PSICOLOGIA E DIRITTO

Parlare di famiglia, di relazioni e delle dinamiche al suo interno, non è impresa facile, tanto più se tale azione è legata ad altri ambiti come quello giurisprudenziale civile dei diritti di adulti e minori.

Studi e ricerche sulla famiglia in ambito psicologico ci hanno arricchito di nuovi modelli teorici e hanno valorizzato alcune teorie più datate, permettendo così un terreno di incontro sempre più proficuo tra la Psicologia e il Diritto.

La Psicologia giuridica, specialmente in questi ultimi anni, ha via via trovato modo di "crescere e svilupparsi", creando un ponte oramai consolidato con il Diritto.

Gli Ordini regionali delle Psicologhe e degli Psicologi hanno cercato di incentivare sempre più la collaborazione, l'informazione e soprattutto la formazione in campo psico-giuridico e, in particolare, l'Ordine Veneto ha al suo attivo numerosi interventi in tal senso, operazioni che hanno arricchito la professionalità degli iscritti e favorito la loro preparazione.

L'Ordine Veneto, nel quinquennio 2020-2024, grazie a diversi convegni, ha trattato il delicato tema della Riforma Cartabia, che comprende anche nuovi profili e funzioni richiesti agli psicologi nell'ambito del Diritto di Famiglia.

Il libro, scritto a più mani da componenti del Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica e colleghi che hanno collaborato alla formazione, non è certo esaustivo di queste grandi tematiche ma vuole fornire uno spunto riflessivo e di stimolo, al fine di approfondire temi diversi che riguardano la famiglia dal punto di vista psico-giuridico.